Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

VISTO il D. Lgs. del 20/10/1998 n. 368: *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della L. del 15/03/1997 n. 59"*, come modificato dal D. Lgs. del 08/01/2004 n. 3: *"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della L. del 06/07/2002 n. 137"*;

VISTO il D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il D. Lgs. del 08/01/2004 n. 3 recante *"Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della L. del 06/07/2002 n. 137"*;

VISTO il D. Lgs. del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio"*, ai sensi dell'art. 10 della L. del 06/07/2002, n. 137 di seguito Codice;

VISTO il D.P.R. n. 91 del 02/07/2009 recante *"Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"*;

VISTA la L. del 24/06/2013 n. 71 recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo"*;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* a norma dell'art. 16, co.4 del d.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/06/2014;

VISTO il D.M. del 27/11/2014 recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*";

VISTO il D.D. del 20/03/2015 rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione Regionale per la tutela del Patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell'art. 39 co.2, lett. g) del D.P.C.M. n. 171/2014, *"adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo Codice";*

VISTO il D.M. del 23/01/2016 n. 44, *"Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo"* che prevede l'istituzione delle Soprintendenze Archeologia e Belle arti e Paesaggio;

VISTA la L. del 09/08/2018, n. 97 recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"*;

VISTO il D.P.C.M. del 19/06/2019 n. 76 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il d.L. n. 104 del 21/09/2019 recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (...)*", e in particolare l'art. 1;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* a norma dell'art. 16, co. 4 del d.L. del 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. del 23/06/2014, n. 89;

VISTO il D.S.G. n. 204 del 21/04/2020 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, ai sensi dell'art.19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

VISTO il D.S.G. n. 580 del 30/05/2023 prot. n. 4353 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del MiC per il Lazio, ai sensi dell'art.19, co. 5 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

VISTO il d.L. n. 22 del 01/03/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 02/04/2021, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, e in particolare l'art. 6, co. 1, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è ridenominato "*Ministero della Cultura"*;

VISTO il D.D. n. 39 del 04/03/2021 a firma del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio, con cui è stata modificata la composizione della Commissione Regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, in ottemperanza al D.M. n. 21 del 28/01/2020;

VISTO il D.P.C.M. n. 123 del 24/06/2021 recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", in vigore dal 30/09/2021;

VISTO il d.L. n. 105 del 10/08/2023, "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"* convertito con modificazioni dalla L. n. 137 del 09/10//2023;

VISTO il D.P.C.M. n. 167 del 17/10/2023 recante *"Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura"* di cui al D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019, in vigore dal 07/12/2023;

CONSIDERATO il d.L. n. 215 del 30/12/2023 "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", in vigore dal 31/12/2023 che all' art. 7 co. 6 sostituisce l'art. 10 co. 2 del d.L. n. 105/2023 e proroga al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del MiC;

VISTA la prima proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"* comprendente i comuni della provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Codice trasmessa, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, alla Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica-Area pianificazione paesaggistica e di area vasta, con note prot. nn. 5299-P e 5300-P del 21/04/2022, assunte agli atti ns. prot. n. 3273 del 28/04/2022;

ACQUISITO il parere non favorevole della Regione Lazio alla proposta di vincolo *in itinere* con prot. Reg.Lazio n. 2297336 del 16/05/2022, prot. Sabap-vt-em n. 6520-A del 17/05/2022, agli atti ns. prot. n. 3823 del 17/05/2022, reso ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalla Regione Lazio, la suddetta Soprintendenza ha accolto gran parte delle modifiche proposte e, con note prot. nn. 12097-P, 12108-P, 12109-P e 12110-P del 19/07/2023, agli atti ns. prot. nn. 5806-A del 21/07/2023, 5804-A del 21/07/2023, 5799-A del 21/07/2023 e 5798-A del 21/07/2023, ha trasmesso, a seguito di una nuova istruttoria, alla Regione Lazio, la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"* dei comuni in provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Codice, per consentire all'Amministrazione regionale di formulare nuovamente il parere previsto ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice;

ACQUISITO il parere, ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice, dell'Amministrazione regionale prot. Reg.Lazio n. 0876345 del 03/08/2023, prot. Sabap-vt-em n. 13068-A del 04/08/2023 agli atti ns. prot. n. 6365 del 07/08/2023 con il quale si è preso atto delle modifiche apportate in base alle considerazioni formulate dalla stessa Regione Lazio sulla nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone";*

CONSIDERATO che la citata Soprintendenza ha trasmesso la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, corredata da tutti i suoi elaborati, a tutti i comuni interessati dalla proposta stessa, per le disposizioni di cui agli art. 139

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

co. 1 e art. 141 co. 1 del Codice, affinché la stessa proposta venisse depositata presso gli Uffici comunali per la libera consultazione e contestualmente affissa all'albo pretorio delle rispettive amministrazioni comunali, della provincia di Viterbo e della Regione Lazio con note prot. Sabap-vt-em nn. 13304-P, 13308-P, 13309-P e 13310-P del 08/08/2023 e 13386-P del 09/08/2023 (quest'ultima solo al Comune di Canino a seguito di un problema di trasmissione di un allegato) agli atti ns. prot. nn. 6474-A, 6475-A, 6476-A, 6477-A del 09/08/2023;

PRESO ATTO che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico citata con i relativi allegati, è stata affissa all'albo pretorio dei comuni interessati della provincia di Viterbo dove è rimasta pubblicata per novanta giorni come di seguito specificato: Arlena di Castro dal 21/09/2023 al 20/12/2023, prot. Reg.Lazio n. 1039533 del 21/09/2023 ns. prot. n. 7435 del 25/09/2023; Canino dal 18/08.2023 al 16/11/2023, prot. Reg.Lazio n. 922255 del 22/08/2023, ns. prot. n. 6735 del 23/08/2023; Cellere dal 09/08/2023 al 08/11/2023, prot. Reg.Lazio n. 910904 del 16/08/2023, ns. prot. n. 6673 del 18/08/2023; Montalto di Castro dal 10/08/2023 al 08/11/2023 prot. Reg.Lazio n. 910904 del 16/08/2023, ns. prot. n. 6673 del 18/08/2023; Piansano dal 17/08/2023 al 15.11.2023 prot. Reg.Lazio n. 922255 del 22/08/2023, ns. prot. n. 6735 del 23/08/2023; Tarquinia dal 08/08/2023 al 06.11.2023 prot. Reg.Lazio n. 910904 del 16/08/2023, ns. prot. n. 6673 del 18/08/2023; Tessennano dal 17.08.2023 al 15.11.2023 prot. Reg.Lazio n. 922255 del 22/08/2023, ns. prot. n. 6735 del 23/08/2023; Tuscania dal 09/08/2023 al 07/11/2023 prot. Reg.Lazio n. 910904 del 16/08/2023, ns. prot. n. 6673 del 18/08/2023;

CONSIDERATO che la citata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata pubblicata anche sul sito web della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale (http://archeologialazio.beniculturali.it/); la stessa è stata trasmessa anche alla Regione Lazio e alla Provincia di Viterbo per la pubblicazione presso i rispettivi siti istituzionali.

VISTO che si è provveduto a pubblicare la suddetta proposta nel quotidiano "Il Messaggero" del 05/09/2023 a p. 18 e nel "Corriere di Viterbo" del 04/09/2023 a p. 3 coerentemente a quanto previsto dall'art. 139 co. 2 del Codice.

CONSIDERATE le sedici osservazioni, pervenute in tempo utile, da parte dei soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento ai sensi dell'art. 139 co. 5 del Codice; tutte le osservazioni sono state puntualmente esposte, contro dedotte e accolte allegate al presente Decreto;

ACQUISITE le otto osservazioni in favore e sostegno della Proposta di cui trattasi, allegate al presente Decreto;

PRESO ATTO che la citata Soprintendenza ha trasmesso, ai sensi dell'art. 141 co 2 del Codice, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, corredata da tutti i suoi elaborati, al Comitato tecnico scientifico, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio- Servizio V, con note prot. Sabap-vt-em nn. 1695-P, 1699-P, 1701-P del 30/01/2024 agli atti ns. prot. nn. 924-A, 921-A, 920-A;

TENUTO CONTO del parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, co. 2 del Codice, nel corso della seduta del 13/02/2024, di cui al verbale n. 5 del 13/02/2024, trasmesso dalla DG ABAP, Servizio V con nota del 14/02/2024 prot. 5478, assunto agli atti con ns. prot. n. 1276 del 15/02/2024;

ACQUISITO il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019, in sede di riunione decisoria convocata in via telematica dal 13/02/2024 al 15/02/2024 come da relativo verbale ns. prot. n. 1293 del 15/02/2024;

CONSIDERATO l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice riguardo a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

PRESO ATTO che l'area, oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, interessa una porzione della provincia di Viterbo che si sovrappone all'incirca con il bacino idrografico del torrente Arrone, ricadente in particolare nei confini dei seguenti comuni: Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

Il perimetro dell'area ricalca in parte il tracciato di elementi fisici che caratterizzano il territorio, come strade e corsi d'acqua e in parte i confini dei territori comunali interessati o di fogli e particelle catastali come da Elaborato N. 08 – Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali allegato al presente Decreto.
Sinteticamente i limiti dell'area sono i seguenti: partendo dal limite settentrionale della fascia di rispetto del centro storico di Piansano (incluso nel perimetro) il perimetro segue il margine del promontorio verso sud lungo il fosso di Piansano e il tracciato della SP 13 fino al fosso dell'Acquabianca. Ripiegando verso est la perimetrazione segue il confine tra i comuni di Piansano e Tuscania. Prosegue poi per un lungo tratto in direzione sud il corso del fosso Sassovino/delle Tufare/Capecchio. A partire dalla località Piana Ittari il perimetro gira intorno alla vasta area boscosa di macchia Riserva fino alla località Campo Gallo. Da qui si innesta prima sulla strada Poggio della Ginestra e successivamente, all'altezza del km 1,00 sulla SP4 Dogana e prosegue per un lungo tratto fino al km 9,200. Da questo punto segue dapprima il corso del fosso del Cazzanello, che segna anche il confine fra il territorio di Tuscania e quello di Tarquinia, e successivamente il corso del fosso del Bufalino/dei Due Ponti fino alla SS1 Aurelia. Il perimetro prosegue in direzione nord-ovest lungo la linea ferroviaria fino alle località Cipollone e Gaggiola e dopo con la SS1 Aurelia. Il perimetro segue il tracciato stradale fino al km 103 per poi piegare a sud fino alla linea ferroviaria. Perseguendo in direzione nord, seguendo prima la linea ferroviaria e poi una serie di strade rurali e limiti fondiari, il perimetro si innesta nuovamente sulla SP4 in località Campo Morto. Seguendo limiti fondiari giunge alla SR312 Castrense all'altezza del km 4,0 ne segue il tracciato fino a poco oltre il km 5,0. Dalla Sorgente del Tufo il perimetro segue in direzione nord-est il corso d'acqua, affluente del fiume Fiora, fino al confine comunale tra Montalto di Castro e Canino. Segue poi il limite meridionale dell'area boscosa in località in località San Pierrotto. Il perimetro dell'area piega verso nord-est seguendo per un tratto il fosso Canestraccio, piegando poi in direzione sud-est per giungere fino alla località Sugherella. Dall'altezza del complesso agricolo, seguendo diverse strade interpoderali il limite si dirige verso nord lungo il corso del fosso della Tomba/Arroncino che segna anche il confine fra i Comuni di Canino e Tessennano. In località Poggio del Terzo/Ponton di Montalto, seguendo limiti poderali, il perimetro giunge al fosso della Cadutella e ne segue il corso in direzione nord fino a poco oltre il centro storico di Tessennano. Segue poi in direzione est per un breve tratto il confine comunale tra Tessennano e Cellere, fino all'intersezione con il fosso della Tomba/Arroncino. Prosegue in direzione nord lungo questo corso d'acqua per poi proseguire nuovamente lungo il corso del fosso della Cadutella. La perimetrazione prosegue in direzione nord lungo tracciati rurali e limiti poderali fino alla località monte di Cellere. Piegando in direzione sud-est e poi est poco, il perimetro si chiude in corrispondenza del limite settentrionale del centro storico di Piansano. [cit. pag. 10 Allegato Relazione Generale].

RITENUTO che detta area, delimitata come nell'unita planimetria Allegato n. 7, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 co. 1, lett. c) e d), art. 138 co. 3 e art. 141 del Codice, per i motivi indicati nella relazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale che si sintetizza:
La porzione di territorio dei comuni viterbesi di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania, *compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi in questa parte di territorio dall'età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche..[omissis]*. Inoltre *Si contraddistingue per un articolato mosaico di paesaggi ed ecosistemi che si succedono dalle propaggini meridionali dei Monti Volsini con ripiani tufacei, all'articolato sistema di colline e piccoli pianori della parte centrale, fino al paesaggio agrario di bonifica della pianura costiera, con un'altitudine che oscilla tra i 530 e i 15 m slm circa. Nel complesso presenta una morfologia, un tempo più aspra,*

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

addolcita dalle millenarie attività agricole e dall'ininterrotta successione degli insediamenti umani. [cit. pagg. 2-3 Allegato Relazione Generale].
In conclusione, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico.
L'area rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesaggistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi tra loro. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non già ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma anche perché depositaria dei valori identitari. [cit. pag. 8. Allegato Relazione Generale].

DECRETA

Le aree site nei comuni in provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania e ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"* e meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e rimangono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice.

Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del Codice, assicurando "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice).

Pertanto, andranno attentamente considerati i seguenti aspetti:

− lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi;

− le tipologie e le tecniche di coltivazione;

− la conservazione del ricco patrimonio archeologico, storico e edilizio tradizionale presente sia nei numerosi insediamenti rurali che nei borghi storici del territorio.

Considerato, inoltre, che l'area della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore, determinato anche e soprattutto dalla presenza, in molti casi storicizzata, di rilevanti evidenze monumentali e archeologiche che appaiono capillarmente diffuse e indissolubilmente legate al contesto paesaggistico che le accoglie, si ravvisa la necessità di garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e di preservare il patrimonio presente.

Pertanto, le Norme del PTPR, riferibili ai diversi paesaggi indicati, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni:

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

Pertanto, non sono consentiti:

− interventi che alterano la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali;

− interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture;

− asportazione e danneggiamento della flora spontanea, ove producano l'alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche del paesaggio;

− introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;

− modificazione, rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale;

− eliminazione di recinzioni e delimitazioni tradizionali dei fondi, quali muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuità visuale del paesaggio.

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico dei corsi d'acqua, comprensivo delle relative sponde.

Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità:

− opere e manufatti idraulici d'interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua - ancorché rinvenuti nel corso di nuovi interventi - devono essere conservati, anche ai fini della loro valorizzazione;

− gli interventi volti alla sicurezza idraulica devono essere realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde;

− non è consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi:

− minima occupazione del suolo e massima naturalità dei luoghi;

− avvicendamento e rotazione delle colture;

− protezioni dei pascoli;

− manutenzione degli oliveti e dei vigneti;

− fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio.

Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Pertanto, non sono consentiti:

− interventi che alterano in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 1942, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. I manufatti edilizi in

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

− rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale;

− eliminazione delle strade interpoderali e i tracciati viari secondari;

− eliminazione delle recinzioni/delimitazioni tradizionali dei fondi, quali muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuità visuale del paesaggio.

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010, ove consentiti, la proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

− motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;

− tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;

− prevedere adeguate opere di mitigazione finalizzate all'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi di ricucitura con altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;

− prevedere un adeguato studio di intervisibilità dai centri storici, dai punti e percorsi panoramici e dai beni archeologici, monumentali e rurali individuati.

Nelle aree ricadenti in "paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto" sono assicurati la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 1942, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali.

Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità:

− gli immobili eseguiti anteriormente al 1942 non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

− gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso;

− gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali;

− in corrispondenza delle coperture non è consentita, di norma, la realizzazione e l'installazione di elementi estranei alla tradizione costruttiva locale;

− non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

− gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;

− l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;

− per la viabilità e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico è assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;

In ultimo, al fine di evitare di modificare l'aspetto esteriore dei luoghi e di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le seguenti prescrizioni di natura archeologica, già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato:
− nelle aree individuate nella Tavola B del PTPR come di interesse archeologico (ex articolo 142 co. 1 lett. m) del Codice), ricomprese all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, è subordinata all'autorizzazione paesaggistica integrata dal preventivo parere archeologico della Soprintendenza ai sensi degli articoli 42 e 46 delle Norme del PTPR;
− ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm su aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 10 del Codice sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice;
− è fatto divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l'aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave (tagliate).
Per quanto concerne le "aree di visuale" individuate dal PTPR, essendo state ritenute insufficienti con i valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e vuole quindi tutelare, si integra quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso Piano Regionale estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale", per le quali varranno, pertanto, le previsioni dell'articolo 50 delle norme del PTPR.
Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alla Tavola A del PTPR, così come rappresentate nell'Elaborato n. 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale":
- nel territorio del comune di Arlena di Castro, il tratto della SP113 Arlenese, in continuità con il tratto già classificato nel territorio di Piansano;
- nel territorio del comune di Tuscania, il tratto della SP13 Piansanese, in continuità con il tratto già classificato nel territorio di Piansano;

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

- nei territori dei comuni di Tuscania e Montalto di Castro, il tratto della SP4 Dogana, in continuità con il tratto proveniente da nord-est già classificato;
- nei territori dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, il tratto della SS1 Aurelia, in continuità con il tratto proveniente da sud già classificato.

Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione sono escluse dall'applicazione dell'articolo 50 delle Norme del PTPR le aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al "paesaggio degli insediamenti in evoluzione". Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione dell'articolo 50 i tratti dei percorsi panoramici in trincea.

In conclusione, con la presente dichiarazione si confermano le attribuzioni dei "paesaggi" così come individuati e graficizzati nella Tavola A del PTPR, ad eccezione delle aree di visuale appena indicate. [cit. pagg. 1-4 Allegato n. 3 Norme].

Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21/04/2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2, relativamente ai "beni paesaggistici" e agli "ambiti di paesaggio" individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole B e alle tavole A, con riferimento all'area, ricadente nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"*, localizzata nella provincia di Viterbo, nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania. Resta, inoltre, valido l'intero corpo normativo già previsto dal PTPR della Regione Lazio succitato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della Cultura.
La documentazione ufficiale che fa parte del presente Decreto comprende:

1. Elaborato N. 01 – Relazione generale
2. Elaborato N. 02 – Descrizione dei confini
3. Elaborato N. 03 – Norme allegate al decreto
4. Elaborato N. 04 – Documentazione cartografica e iconografica
5. Elaborato N. 05 – Documentazione fotografica
6. Elaborato N. 06 – Inquadramento territoriale su ortofoto
7. Elaborato N. 07 – Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM
8. Elaborato N. 08 – Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali
9. Elaborato N. 09 – Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM
10. Elaborato N. 10 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR
11. Elaborato N. 11 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR
12. Elaborato N. 12 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR
13. Elaborato N. 13 – Proposta di modifica della Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR
14. Elaborato N. 14 – Proposta di modifica della Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR
15. Elaborato N. 15 – Proposta di modifica della Tavola C: beni paesaggistici, del PTPR
16. Elaborato N. 16 – Relazione istruttoria per il perfezionamento della proposta di dichiarazione. Controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 139 co. 5 D.Lgs. n. 42/04;

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale provvederà alla trasmissione ai comuni in provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, co. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. del 02 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. del 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Presidente della Commissione regionale
per la tutela del patrimonio culturale del Lazio
Dott. Leonardo Nardella

Firmato digitalmente da

LEONARDO NARDELLA

O = Ministero della cultura
Data e ora della firma: 15/02/2024 17:39:39

Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@cultura.gov.it
mbac-sr-laz@pec.cultura.gov.it

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A02

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
RELAZIONE GENERALE	febbraio 2024	*1*

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

RELAZIONE GENERALE ALLEGATA ALLA
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
"ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

PROVINCIA DI VITERBO - COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA.

I N D I C E

PREMESSA 2
DESCRIZIONE E SITUAZIONE ATTUALE DELL'AREA – MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO 3
RELAZIONE PAESAGGISTICA E STORICO-ARCHEOLOGICA 10
1. CONTESTO E LOCALIZZAZIONE 10
2. GEO-PEDO-MORFOLOGIA 10
3. AMBIENTE, VEGETAZIONE E FAUNA 11
4. ASPETTI STORICO-ARCHEOLOGICI 12
4.1. ETÀ PREISTORIA E PROTOSTORIA 12
4.2. ETÀ ORIENTALIZZANTE E ARCAICA 13
4.3. ETÀ ROMANA 14
4.4. MEDIOEVO 16
4.5. ETÀ MODERNA 18
4.6 DAL XIX AL XXI SECOLO 20
BIBLIOGRAFIA 24
ELENCO DEI SITI ARCHEOLOGICO-MONUMENTALI 29
REPERTORIO REGIONALE DEI BENI PAESAGGISTICI 34
ELENCO DEGLI ELABORATI 35

PREMESSA

L'area individuata da questo provvedimento interessa una porzione della provincia di Viterbo che si sovrappone approssimativamente con il bacino idrografico del torrente Arrone, ricadente nei confini dei seguenti comuni: Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi in questa parte di territorio dall'età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche.

Ai fini di illustrare compiutamente la natura del presente provvedimento, occorre ricordare che il D.lgs. 42/2004, nella Parte Terza "Tutela e Valorizzazione dei Beni Paesaggistici" in recepimento del dettato dell'art. 9 della Costituzione Italiana, dispone, all'art. 131, la necessità della salvaguardia dei valori del paesaggio:

- *co.1*: ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni.
- *co.2*: la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

L'Italia, inoltre, con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006, ha ratificato il dettato della Convenzione Europea del paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa del 19 luglio 2000. Nel preambolo della Convenzione europea si legge:

- *Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;*
- *Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea (...), indi passa a definire i termini di paesaggio, politica del paesaggio, obiettivo di qualità paesaggistica, salvaguardia dei paesaggi, gestione dei paesaggi e pianificazione dei paesaggi. In quest'ultima definizione, la Convenzione indica le azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.*

Tutto ciò premesso, a sottolineare l'importanza della tutela del paesaggio sancita dalla legislazione del nostro Paese, giova ricordare quanto contenuto nella *Sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007*, che al punto 7.1 recita:

"*Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzi tutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. (...) in sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario" (...) ed anche "assoluto" (...). L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. (...) La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.*

Il presente provvedimento, pertanto, recepisce pienamente il dettato costituzionale, in quanto indica, nella dichiarazione così predisposta, la necessità di salvaguardare i valori paesaggistici di un'area che ancora mostra i caratteri culturali, storici ed identitari del territorio di riferimento, al fine di poter garantire condizioni di tutela in grado di impedire modificazioni e trasformazioni del tutto estranee ai valori e alle qualità individuate, e di arginare attività compromissive dei suoi aspetti percettivi, panoramici, nonché del valore ambientale e paesistico del territorio in argomento.

DESCRIZIONE E SITUAZIONE ATTUALE DELL'AREA – MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO

L'area interessata da questa dichiarazione di notevole interesse pubblico comprende un territorio che, posto a metà strada tra le valli del Marta e del Fiora, è attraversato da un importante sistema idrografico, coincidente grosso modo con il bacino idrografico del torrente Arrone. Si contraddistingue per un articolato mosaico di paesaggi ed ecosistemi che si succedono dalle propaggini meridionali dei Monti Volsini con ripiani tufacei, all'articolato sistema di colline e piccoli pianori della parte centrale, fino al paesaggio agrario di bonifica della pianura costiera, con un'altitudine che oscilla tra i 530 e i 15 m slm circa. Nel complesso presenta una morfologia, un tempo più aspra, addolcita dalle millenarie attività agricole e dall'ininterrotta successione degli insediamenti umani.

Si tratta di un territorio che evoca un paesaggio dove l'intreccio fra aree coltivate, valori naturali e insediamenti, storici e archeologici produce una varietà di forme e identità tuttora riconoscibili, nonostante le molte trasformazioni subite nei secoli. Qui le dinamiche strutturali naturali e antropiche concorrono a formare il disegno paesaggistico, che, oltre alla permanenza di buoni caratteri di naturalità, si distingue anche per la qualità storico-testimoniale dell'assetto insediativo. Emerge infatti, via via che ci si discosta dalla costa, un paesaggio di particolare bellezza, inciso dal ricco reticolo idrografico costituito da corsi d'acqua a regime torrentizio, in cui sono dominanti campi coltivati e pascoli a cui si alternano oliveti, vigneti, macchie e aree boscate. Questi ultimi relitti degli ampi boschi che in antichità ricoprivano interamente questo territorio.

Il paesaggio agricolo, frutto dell'azione continua dell'uomo, che ha modificato il territorio nel suo assetto fisico ed infrastrutturale per adattarlo, in ogni tempo e modo alle proprie esigenze, costituisce sicuramente l'elemento più caratterizzante di questo territorio. Nelle diverse fasi storiche le varie esigenze dettate dai mutamenti di ordine sociale, tecnologico, economico e la conformazione dei luoghi hanno prodotto di volta in volta assetti paesaggistici apparentemente diversi, caratterizzati ciascuno da una diversa combinazione delle stesse invarianti strutturali. Il paesaggio agricolo odierno è la diretta conseguenza di tutte queste componenti che hanno agito su di esso, presentando una ricca varietà che va dalle estese monocolture cerealicole, alla presenza di seminativi e pascoli, arricchiti dalla presenza di elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, siepi alberate, boschetti, alberi camporili, vegetazione ripariale, ecc.), o con oliveti, vigneti e colture promiscue.

Si tratta di un territorio completamente integro nelle sue compenti principali, ancora in stretta connessione con il significativo impianto insediativo storico (viabilità antica, rete di castelli e torri, borghi, casali storici e moderni). Se l'articolazione fisica del territorio costituisce un valore paesaggistico in sé, essa è rafforzata dalla limitata pressione insediativa. Il sistema insediativo è infatti costituito, oltre che dai casali sparsi, solo dai borghi di origine medievale di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, i quali si sono sviluppati in corrispondenza di dorsali poste tra i fossi della parte più interna di questo territorio. Si tratta di nuclei dalla morfologia compatta che ancora conservano intatti i rapporti originari, sia fisici che visivi, con l'intorno coltivato.

L'area, per la maggior parte integra dal punto di vista ambientale-paesaggistico, è ricca di giacimenti culturali disseminati nell'intera estensione qui perimetrata, che comprendono preesistenze di epoca arcaica e romana e strutture architettoniche, sia a carattere difensivo che rurale, che vanno dall'Alto Medioevo alla metà del Novecento. Tutta l'area, inoltre, risulta attraversata da percorsi stradali, databili per la maggior parte all'età preromana e romana, ma riutilizzati in epoche storiche successive dal medioevo fino ai giorni nostri.

Il corso del torrente Arrone e dei suoi affluenti costituisce l'elemento caratterizzante di questo paesaggio e da sempre fattore propulsore di popolamento e vita. Il corso d'acqua abbraccia un territorio che assolve al compito di ricucire gli ambienti che vanno dalla Maremma laziale alla Tuscia. Da un punto di vista storico-geografico l'Arrone è stato spesso assunto come confine tra i territori delle città etrusche di Tarquinia e di Vulci e le vaste aree che si estendono a destra e a sinistra del suo corso risentono proprio di questa caratteristica di zona di confine.

Per questo risulta evidente come, nonostante le lacune della ricerca scientifica, il panorama archeologico di una realtà "periferica" come quella del territorio in cui ricade il vincolo, si presenti, anche in senso diacronico, estremamente articolato, complesso, interconnesso e indissolubilmente legato, nonostante le modifiche apportate dall'uomo nel corso dei secoli, alla morfologia dei luoghi, segnata dalla presenza del torrente e della fitta rete di corsi d'acqua di varia portata che hanno favorito l'antica frequentazione e la vocazione agricola e pastorale.

Storicamente questo territorio si è andato strutturando su due direttrici fondamentali: la prima, costituita da più assi, di origine probabilmente etrusca, assicurava i collegamenti tra la costa tirrenica e l'entroterra, tagliati trasversalmente dal tracciato di quella che sarà poi la via Clodia; la seconda invece, di origine romana, è costituita dall'asse parallelo alla costa, ovvero dalla via Aurelia. Queste direttrici principali, pur variando nel corso del tempo nella gerarchia, e talvolta persino il tracciato, che mutava al variare dall'importanza dei transiti, della gerarchia dei centri collegati e della situazione fisica dei luoghi, si sono consolidate nelle epoche successive fino ad assumere la conformazione attuale.

La perdita del ruolo di area di collegamento verso nord a partire già dal Tardo antico, a causa della parziale dismissione dell'Aurelia e della Clodia, percorsi ostacolati poi anche dalla presenza della frontiera tra Stato Pontificio e i diversi stati toscani che si sono succeduti nel tempo, ha comportato per lungo tempo all'abbandono di queste direttrici, originando la marginalizzazione e il parziale isolamento degli insediamenti della Maremma laziale. Isolamento che solo in parte è stato superato con il ripristino della via Aurelia e dalla realizzazione della ferrovia nel corso del secolo XIX. A caratterizzare il sistema insediativo ancora oggi è la presenza, verso la costa, del forte segno ordinatore dell'asse autostrada-ferrovia e l'insieme dalla viabilità trasversale che si distribuisce a pettine, che, diramandosi dal corridoio costiero, garantisce il collegamento con i centri dell'entroterra collinare.

Nel corso del Novecento le bonifiche hanno dettato le regole e i ritmi di un nuovo insediamento rurale, pianificato geometricamente e scandito da una rete ordinata di poderi in cui ricorrono specifiche tipologie insediative ed edilizie. Le bonifiche integrali degli anni '30 e ancora di più degli anni '50 e '60 del Novecento hanno modificato il passaggio agricolo di una parte di questo territorio, sostituendo per sempre al paesaggio fatto di latifondi pressoché disabitati e acquitrini malarici, un paesaggio dell'agricoltura estensiva e meccanizzata, ma soprattutto popolato grazie al diffondersi della mezzadria.

La lettura delle invarianti strutturali del territorio offre indicazioni descrittive sulle principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale, utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi, nonostante le trasformazioni avvenute, i caratteri tradizionali che danno valore storico nell'insieme di ciascun ambito, ricordando che l'occupazione del territorio da parte dell'uomo per l'attività agricola ha generato una serie di segni paesaggisticamente di grande rilevanza in quanto ricchi di un notevole valore informativo, meritevoli di essere tutelati e conservati. La straordinaria rilevanza culturale dell'area può essere articolata secondo cinque componenti principali:

- Tessuto storico-archeologico diffuso: la continuità dell'uso agricolo del territorio in argomento, documentato a partire da epoche remote sino ad oggi, ha comportato il mantenimento delle caratteristiche di bellezza ed armonia del paesaggio rurale. A riprova della vetustà dell'uso agricolo ininterrotto nel tempo va evidenziata la presenza di numerosi siti, sia antichi che di origine medievale sorti, oltre che per il controllo e la difesa del territorio, proprio per la pratica dell'agricoltura e della pastorizia. Sinteticamente si ricordano i siti archeologici degli insediamenti in località Chiusa dei Mulini e Formiconcino, rispettivamente ad Arlena di Castro e Tuscania, le numerose celle di proprietà del monastero di San Salvatore al monte Amiata (San Salvatore *de Valle Rachana*, Vico di San Martino Colonnate, Poggio Porciano e Vico Mariano). Gli insediamenti sorti nel Medioevo a controllo del territorio, come Castel Ghezzo, Castel d'Arunte e la precettoria di San Giovanni Battista della Sugherella. Alcuni di questi siti sono stati già oggetto di vincoli puntuali imposti con Decreto Ministeriale ai sensi della Parte seconda del Codice. Altri invece figurano come "beni puntuali" e "areali" nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (Tavole B 7-12-13);
- Permanenza della viabilità antica e medievale: la continuità dell'uso agricolo di questo territorio ha consentito la conservazione di un ricco reticolo viario storico. Costituito da tracciati che seguono le naturali linee di penetrazione dal mare verso l'entroterra e tagliati trasversalmente dai tracciati delle antiche vie Aurelia e Clodia, caratterizza ancora oggi il tessuto insediativo. Si registra inoltre la permanenza dei tracciati delle strade doganali, create dallo Stato Pontificio probabilmente ricalcando viabilità più antiche. Alcuni di questi tracciati figurano come "beni lineari" nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (Tavola B 7-12-13);
- Borghi di origine medievale: i centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano sono insediamenti accentrati sotto forma di borghi compatti, abitati per lo più dalla popolazione impegnata nelle attività agricole, forestali e pastorali della zona. Sorti su banchi tufacei con ripidi versanti che degradano verso i fossi posti ai lati dei promontori, sono costituiti da un primo nucleo di origine medievale e da una espansione cinque-seicentesca. La tipologia edilizia ricorrente è quella della casa a schiera monocellulare, sviluppate generalmente su due o tre livelli; abbastanza frequentemente il primo e il secondo livello sono collegati da un profferlo su strada. A esclusione delle chiese, non sono presenti altri edifici specialistici di rilievo. Gli edifici che compongono gli abitati formano ambienti urbani abbastanza integri nel loro complesso anche se sono stati in parte rimaneggiati nel corso di interventi di restauro e rifacimento condotti nell'ultimo cinquantennio, in particolare dopo il sisma dell'ottobre 1971.
- Insediamento rupestre: diffuso lungo le rupi che delimitano i pianori tufacei, è costituito da cavità scavate nel banco per la creazione di ambienti ipogei da adibire a scopi legati alle attività agro-silvo-pastorali dell'area, non mancano casi in cui sono state riutilizzate realizzazioni antiche per usi moderni;
- Insediamento rurale: proprio a causa della prevalenza dell'insediamento accentrato, se si escludono i casali delle varie bonifiche e riforme agrarie la presenza di edilizia rurale storica è piuttosto rara ed è costituita per lo più da piccoli casaletti sorti con funzione di magazzino o ricovero temporaneo. Le bonifiche e la distribuzione delle terre della prima metà del secolo scorso hanno prodotto la diffusione di nuovi casali, costituita da corpi rettangoli allungati in cui, alla parte residenziale, sviluppata su due livelli, sono annessi magazzini e stalle. Allo

stesso periodo risale la realizzazione di alcune grandi fattorie, complessi di costruzioni accresciuti in tempi successivi, man mano che le tecniche agricole progredivano (San Giuliano "nuovo" e Pian di Vico a Tuscania, della Sugherella a Canino). L'insediamento sparso che connota alcuni settori del territorio in oggetto è frutto della bonifica "integrale" attuata nel decennio 1950-60. Si caratterizza con un assetto piuttosto rarefatto a causa della diffusione del sistema del casale isolato, prevalentemente unifamiliari dalle forme standardizzate, con poche e piccole strutture produttive annesse, in origine senza nessun tipo di recinzioni. Ad integrazione dei redditi di molte aziende agricole, negli ultimi anni ha progressivamente acquisito importanza il settore agrituristico e di produzioni agricole di qualità (il territorio individuato ricade in gran parte all'interno dell'areale di produzione dell'olivo extravergine di oliva Canino DOP), che ha comportato la relativa trasformazione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi annessi agricoli.

Le forme e le caratteristiche dei suoli permettono la coltivazione quasi integrale del territorio in oggetto, che risulta pertanto dominato da un caratteristico paesaggio agro-silvo-pastorale, costituito in buona parte da ambienti agricoli tradizionali, con pascoli e seminativi, frammisti a oliveti, vigneti e ad aree boscate, ricchi di elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, grandi alberi camporili, ecc.). Le aree oggetto delle più recenti riforme agrarie risultano invece dominate per lo più da un paesaggio di cereali e pascoli che si estendono a perdita d'occhio. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali può essere sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, colturali e insediative:

- Ecosistemi forestali: costituiscono un elemento estremamente caratterizzante il paesaggio agro-silvo-pastorale tradizionale di quest'area. Se l'intervento dell'uomo ha determinato la scomparsa della maggioranza del manto boscoso che un tempo ricopriva interamente l'area, l'articolazione ed estensione delle superfici boschive ancora presente, insieme ai cordoni forestali che si sviluppano lungo gli impluvi dei fossi e i versanti più scoscesi dei pianori, formano una buona rete ecologica forestale che attraversa gran parte di questo territorio. Si tratta prevalentemente di boschi termofili di sclerofille (leccete e macchie alte) e di latifoglie (cerrete e querceti di roverella), a seconda dell'esposizione dei versanti collinari. Si rileva inoltre la presenza di importanti sugherete e frequentemente di piccoli ritagli di boschi in mezzo ai campi coltivati, relitti di boschi precedentemente più estensi. I ridotti livelli di urbanizzazione, oltre alla presenza di aree agricole stagionalmente non utilizzate, consentono la permanenza di un discreto interesse naturalistico, testimoniato anche dalla presenza di buone densità per le specie di interesse conservazionistico (in particolare per gli uccelli);
- Ecosistemi arbustivi e macchie: storicamente hanno sempre occupato superfici molto estese ma le uniche attività che vi si svolgevano erano il pascolo, in gran parte transumante, e la caccia, e se si escludono ricoveri temporarie costituiti da capanne, l'insediamento era assente. Quasi integralmente riconvertite all'agricoltura nel corso delle varie riforme agrarie, oggi la presenza di ambiti caratterizzati dagli arbusteti e dalle macchie possono essere ricondotti principalmente a stadi di degradazione forestale oppure arbusteti di ricolonizzazione, spesso in mosaico con le praterie e i campi a seminativo, di terreni in abbandono;
- Ecosistemi fluviali e aree umide: il reticolo idrografico e la vegetazione ripariale rappresentano elementi di una complessiva rete ecologica di elevato valore naturalistico e funzionale. Esteso su tutta l'area in oggetto presenta le tipiche associazioni riparali della regione, e in alcuni casi (negli avvallamenti e nelle zone umide lungo le principali linee di impluvio) formazioni boschive ricche di vegetazione igrofila caratterizzata da salici, pioppi, olmi e robinie. Sia quando attraversano le profonde incisioni delle numerose vallecole, sia quando attraversano con andamento meandrico i terreni agricoli in solchi poco profondi, i corsi d'acqua costituiscono sempre un elemento fortemente caratterizzante il paesaggio. Tra le aree umide sono da segnalare, con specchi d'acqua, canneti e prati umidi, i numerosi piccoli bacini artificiali e i numerosi canali, spesso a uso irriguo, dispersi nel paesaggio agricolo;
- Ecosistema agro-pastorale: l'articolato mosaico del paesaggio agro-pastorale, generato dalla continua trasformazione dovuta all'uso del suolo, è costituito di tanti tasselli irregolari accostati, che prendono origine da una geometrizzazione a grande scala del suolo di tipo astratto, in cui le linee curve si susseguano alle linee rette, dove anche l'andamento sinuoso del terreno, i solchi lasciati dalle arature e i colori del suolo (che variano con le stagioni, con le coltivazioni, con il meteo) sono tutti fattori che contribuiscono alla conformazione estetica di questo paesaggio che giunge ad effetti formali di altissimo livello. L'ecosistema agro-pastorale può essere sintetizzato in due sottocategorie, costituiti in entrambi i casi da "campi aperti", dove non vi figura alcun tipo di chiusura ben definita, anzi, lo spazio è costituito da un tutto unico continuo, solcato soltanto da corsi d'acqua e dalla viabilità, dove gli unici veri limiti sono costituiti dei boschi. La distinzione principale può essere fatta in base alla conduzione prevalente fra quei territori in cui il seminativo si unisce con le piantate di alberi e quelli in cui prevale il seminativo. Nel primo caso il paesaggio è caratterizzato da maggiore varietà, la continua presenza di alberature fa sì che l'orditura e il disegno più o meno regolare della campagna si mantengano anche con il variare delle stagioni durante l'anno; nel secondo caso presenta una certa mutevolezza stagionale,

pur nella monotonia dell'ambiente, a causa della caducità del manto vegetale. Nello specifico le due sottocategorie individuate sono le seguenti:

- *Piccola proprietà e policoltura a campi aperti*: diffuso principalmente in prossimità dei centri abitati strettamente è legato alla struttura sociale ed economica del territorio. Questo paesaggio è il frutto della parcellizzazione in tanti piccoli lotti di latifondi e collettivi a partire dallo scadere del XVIII secolo fino al secolo scorso. Si tratta di contesti ancora molto sfruttati, che si caratterizzano per le dimensioni molto piccole degli appezzamenti, i quali generano un mosaico colturale molto fitto e variegato. Si riscontra la prevalenza delle colture arboree sui seminativi, sia in forma di coltura promiscua che in appezzamenti specializzati si osservano vigneti, oliviti e solo secondariamente alberi da frutta e colture ortofrutticole estensive. In prossimità dei centri urbani non sono rari gli orti irrigui per la produzione di ortaggi. I campi a viti e olivi si articolano con una disposizione a filari paralleli e regolari che si adeguano alle caratteristiche dei terreni e ai diversi orientamenti, più comune è la pratica del rittochino, meno frequenti quelle che richiedono il modellamento dei versanti (ciglionamenti). L'insediamento è costituito da rare case sparse, più frequenti sono invece piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi, costituite molto spesso da strutture precarie. La viabilità interpoderale, in gran parte costituita da strade bianche aperte (quasi sempre senza delimitazioni), è piuttosto fitta soprattutto in prossimità dei centri abitati. Si registra l'utilizzo sporadico di muretti a secco, i quali insieme a rare siepi vive, filari di alberi e lingue di bosco, fungono a delimitare gli appezzamenti;
- *Mezzadria poderale della "Riforma agraria"*: frutto delle bonifiche del secolo scorso, principalmente della bonifica "integrale" attuata nel decennio 1950-60, le quali hanno inciso in maniera significativa sul paesaggio rurale della Maremma piano-collinare attraverso la creazione di una nuova geometrizzazione dello spazio rurale, con la frantumazione del latifondo, l'appoderamento, la messa a coltura di migliaia di ettari e la diffusione dell'insediamento sparso sotto forma di centinaia di case contadine. La forte organizzazione agraria, fondata sul patto di mezzadria con il coinvolgimento di centinaia di famiglie di agricoltori, ha portato alla formazione di una piccola, media e grande proprietà di persone fisiche, in alcuni casi organizzate in cooperative. L'agricoltura praticata è intensiva ed è rivolta principalmente alla produzione cerealicola e foraggera, effettuate per lo più mediante la classica rotazione, che vede alternarsi ai cereali gli erbai in autunno. Le porzioni di terreno di minore fertilità o di difficile lavorabilità a causa delle pendenze sono invece lasciate a prato e pascolo in funzione dell'allevamento per lo più brado. Diffusa è infatti anche la zootecnia (principalmente bovini e ovini). La maggior parte delle coltivazioni è in asciutto ma in alcune zone, in particolare quelle prossime al mare, è possibile trovare delle superfici coltivate a frutteto e ortaggi per le quali è indispensabile la pratica irrigua (fino a pochi decenni fa era molto diffuso anche il tabacco). In questi ambiti la policoltura e le colture arboree sono piuttosto scarse (nei pochi casi vi si trova in prevalenza l'olivo). Si rileva la diffusione capillare di sistemazioni idrauliche e orografiche dei terreni, diversificate a seconda delle pendenze e della natura dei terreni e delle colture in atto. La diffusione delle piante sempreverdi e ornamentali (pino domestico, più raramente il cipresso) impiegate per definire percorsi o disposti intorno all'edificio residenziale, insieme alla presenza di alberi isolati o disposti in boschetti, arricchiscono il paesaggio di elementi visivi altrimenti più monotono. Nelle zone più vicine al mare, si rileva la presenza anche di filari di pioppi ed eucalipti, piantati ai bordi delle strade o ai confini dei campi e attorno alle case poderali per difendere le colture dai venti marini. La viabilità interpoderale, in gran parte costituita da strade bianche aperte (senza delimitazioni), a causa della grandezza dei poderi è piuttosto rada rispetto ad altre aree del territorio in argomento.

Infine, altro elemento caratterizzante questo territorio sono le <u>visuali panoramiche</u>. La conformazione orografica di questo territorio determina notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio, con la costante presenza di dolci colline che digradano mollemente dalle pendici dei Monti Volsini verso le basse terre costiere. Il panorama da questi punti di vista abbraccio un vasto orizzonte, estendendosi fino alla linea di costa, da cui emergono i rilievi del monte Argentario e dell'arcipelago toscano. Nell'entroterra i panorami sono dominati in direzione sud dal profilo dei monti Cimini, dietro cui a volte è possibile scorgere l'Appennino più interno. Verso nord invece a dominare è la compatta mole del monte Canino, alle cui spalle è possibile scorgere il monte Amiata in Toscana.

Questo territorio è attraversato da percorsi di connessione che, diramandosi a pettine a partire dall'asse viario della via Aurelia, risalgono fino al sistema collinare dei Monti Volsini. Questo reticolo viario è costituito da tracciati piuttosto variegati, con successione di curve sinuose, rettilinei e saliscendi continui. Anche le visuali sono molto varie e vanno da quelle ristrette nei passaggi all'interno delle aree boscate e delle vallecole, a quelle invece dove lo sguardo ha notevoli aperture panoramiche a perdita d'occhio. La dinamicità del loro uso è tale che finisce per

svolgere una funzione attiva di interpretazione del contesto paesaggistico; la molteplicità dei punti di vista che si creano e soprattutto la possibilità di movimento lungo una linea sempre differente determinano importanti possibilità di conoscenza e di analisi degli aspetti formali del territorio. La viabilità principale costituisce una rete di "percorsi panoramici" alcuni dei quali già individuati dal Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (Tavole B 7-12-13 e Tavole C 7-12-13), in particolare si ricordano i seguenti tracciati: SS1 Aurelia, SR312 Castrense, SP4 Dogana, SP13 Piansanese, SP14 Caninese, SP45 Litoranea, SP113 Arlenese e la ferrovia Tirrenica.

Oltre ai percorsi panoramici già riconosciuti dal Ptpr, si segnalano altri tracciati viari e sentieristici da cui è possibile godere di notevoli scorci panoramici, in particolare si segnalano: il percorso di crinale che da Arlena conduce all'ex tenuta di San Giuliano; la strada Dogana tra Canino e Tuscania, la quale ricalca in alcuni punti il tracciato dell'antica via Clodia; la strada Dogana di Poggio che unisce le località di Guinzabella e Sugherella; il tracciato delle strade del Guado e Doganale di Castel Ghezzo (percorso segnato in molte cartografie edite a partire dal XVII secolo), il quale, attraverso i crinali che si incontrano al Guado Grande, mettono in connessione la SR312 con La SP4; la strada Poggio delle Ginestre e infine la strada tra Pian d'Arcione e Poggio Martino.

La lettura di queste invarianti strutturali è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri. Se è vero che le trasformazioni del paesaggio sono state costanti e sempre in evoluzione, per quanto riguarda quelle più recenti il più delle volte non si è trattato quasi mai di sostituzione di nuovi valori ai vecchi, ma piuttosto soltanto di distruzione dei valori paesaggistici preesistenti. Nel territorio, quindi, hanno agito nel tempo due modi diversi di mettersi in rapporto con il paesaggio: uno che esplica le proprie attività in equilibrio con il suolo, riversando su di esso lavoro, capitali, spirito e cultura umana; un secondo invece che, ignorando completamente qualsiasi problema di equilibrio con l'ambiente, occupa tutto quanto è di suo bisogno.

Per ogni singolo ambito, si evidenziano le seguenti criticità:

- Nuclei storici: realizzazione di interventi non congrui con le caratteristiche morfologiche, tipologiche e cromatiche dell'edilizia storica; in generale ai margini degli abitati risultano negativi la diffusione dell'insediamento sparso (*sprawl*) a scapito dello spazio rurale, come gli sviluppi più recenti in cui prevale la piccola proprietà privata è costituito della tipologia della "villa", mono o plurifamiliare con il suo verde di pertinenza chiuso, e dalla palazzina. Lo sviluppo dell'insediamento periurbano, nel caso in cui si diffondesse ulteriormente nelle campagne a corona dei centri storici, rischierebbe di pregiudicare anche le connessioni, sia fisiche che visive, con il contado circostante. Questi processi non sono limitati soltanto al fenomeno edilizio, riguarda invece tutta una serie di interventi che vengono ad incidere profondamente sull'assetto territoriale, che finiscono per riorganizzare su basi del tutto nuove la trama e la tessitura urbanistica e fondiaria preesistente;
- Insediamento rupestre: ha caratteristiche tali che richiederebbe una gestione di tipo conservativo. Fenomeni di abbandono possono causare crolli; utilizzi non idonei ne possono alterare i valori storico-testimoniali ed estetici. Anche il riutilizzo delle aree adiacenti per attività antropiche più invasive può portare sia al degrado materico che ad alterazioni percettive significative dell'ambiente agrario e naturale in cui è inserito;
- Architettura rurale: la rapida disgregazione del sistema della mezzadria poderale già a partire dagli anni '70 e '80 del Novecento ha avuto come conseguenza l'abbandono di un gran numero di poderi. Negli ultimi anni si è affermata la trasformazione dei casali esistenti e la costruzione di nuovi edifici, che hanno portato alla comparsa della tipologia della "villa" con il suo verde pertinenziale chiuso. Si registra anche la progressiva e rapida scomparsa di alcune costruzioni rurali, in generale non sottoposte a provvedimenti di tutela specifica, sostituite da anonimi manufatti privi di qualità architettonica, o nella migliore delle ipotesi alla loro ristrutturazione che spesso però non tiene conto delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti rurali, né tantomeno delle caratteristiche tecnico-costruttive degli stessi;
- Ecosistemi forestali e arbustivi e macchie: questi sistemi hanno, in genere, caratteri tali che richiederebbero una gestione di tipo conservativo, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi di incendio e di denudamento del suolo. Si riscontano invece in molti casi rilevanti prelievi legnosi, dovuti dall'intensa attività di ceduazione secondo modelli che non consentono lo sviluppo di formazioni ecologicamente più complesse e più stabili. Invece dovrebbero essere incoraggiate pratiche volte ad aumentare la maturità e la stabilità dei sistemi forestali in fase di recupero dall'eccessivo sfruttamento a ceduo. Nell'ambito dei processi di artificializzazione delle zone adiacenti a boschi, sugherete e macchie si sottolinea il grave rischio della riduzione dei livelli di permeabilità ecologica attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e di recinzioni eccessivamente schermanti, come ad esempio quelle degli impianti FER;

- Ecosistemi fluviali: i rischi legati a questi ambiti sono legati ad usi non congrui delle sponde e dei terrazzi alluvionali adiacenti, così come le periodiche attività di "ripulitura" eccessiva delle sponde, la captazione eccessiva di risorse idriche, la presenza di interventi di rimodellamento degli alvei e delle sponde eccessivamente impattanti, la diffusione di essenze vegetali aliene;
- Ecosistemi agro-pastorali: i rischi per il sistema a "piccola proprietà e policoltura a campi aperti" sono il depauperamento delle colture (taglio di vigne e oliveti), sostituzione con colture non autoctone, realizzazione di recinzioni/barriere che ostacolano le visuali attraverso i campi, nuova edificazione per esigenze abitative e infrastrutturali. Per quanto riguarda invece il sistema a "mezzadria poderale della Riforma agraria", se tra gli elementi di criticità più significativi risultano evidenti i processi di abbandono degli ambienti agro-pastorali nelle zone collinari più interne, i rischi per gran parte di questo territorio sono da individuare nella espansione a danno di macchie, boschi e aree ripariali. Lo sviluppo dell'agroindustria mediante l'intensificazione dell'allevamento come attività agricola esclusiva e la riconversione economico-agraria mediante il potenziamento eccessivo - ove già presenti – di nuove colture estranee alla tradizione agricola locale (mandorle, nocciole, ecc.). Con evidente rischio di omogeneizzazione eccessiva del paesaggio agricolo, riduzione degli elementi vegetali (siepi, filari alberati, ecc.) e dei livelli di permeabilità ecologica del territorio oltre all'intenso utilizzo delle risorse idriche e all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Infine, l'abbandono dei poderi (case e coltivazioni) e rioccupazione parziale o totale degli appezzamenti con impianti FER. L'intensificazione delle attività agricole, assieme ad altre opere con funzione di barriera, costituisce un elemento particolarmente negativo quando riduce la funzionalità di aree agricole di collegamento ecologico tra matrici o nodi forestali. Alti livelli di artificializzazione sono inoltre legati alla presenza di siti estrattivi, sono infatti presenti numerose cave attive e abbandonate per l'estrazione di materiali inerti;
- Visuali panoramiche: le aree di cui trattasi, per quanto integre e ben conservate, nella parte interna sono già interessate dall'impatto visivo arrecato dai parchi eolici di Arlena di Castro e Piansano che ne dominano in parte lo skyline. Le vedute dall'interno verso la costa sono invece alterate in parte della presenza delle enormi ciminiere delle centrali elettriche di Civitavecchia e Montalto di Castro e proprio da quest'ultima si dirama una fitta rete di elettrodotti costituiti da tralicci con travature reticolari, i quali si impongono con la loro altezza sui settori attraversati.

In conclusione, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico.

L'area rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, le cui evidenze archeologiche, monumentali e paesaggistiche sono espressive dei valori del contesto di giacenza e in simbiosi tra loro. La sua consistenza materiale deve essere salvaguardata non già ai fini di un mero mantenimento di valori estetico-percettivi, ma anche perché depositaria dei valori identitari descritti.

Considerato che da qualche tempo l'area in esame è interessata da iniziative (in itinere) compromissive dei suoi aspetti percettivi, panoramici, nonché del valore ambientale e paesaggistico del territorio in argomento, al fine di poter garantire condizioni di tutela in grado di impedire modificazioni e trasformazioni del tutto estranee ai valori e alle qualità innanzi esposti, che porterebbero alla irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio sopra descritte, si ritiene necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera *c* e *d*) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM".

Stante il notevole valore paesaggistico del territorio sopra individuato, rilevate le sue principali caratteristiche, tra cui la scarsa antropizzazione, si ritiene necessario che la specifica disciplina d'uso delle aree persegua obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del D.lgs. 42/2004 per evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree da sottoporre a tutela.

Pertanto, si attribuiscono i seguenti obiettivi di qualità con cui si auspica in via prioritaria la conservazione dei paesaggi agro-silvo-pastorali tradizionali: garantire la conservazione sia delle caratteristiche di grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e di continuità della struttura agraria, sia degli elementi specifici presenti anche nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico; mitigare e limitare gli effetti dei processi di antropizzazione che producono disgregazione del paesaggio; contrastare quei fenomeni di abbandono degli ambienti agro-silvo-pastorali tradizionali; prevedere nuovi insediamenti compatibili con la vocazione e la tradizione agricola del territorio (le attività consentite dovranno essere auspicabilmente afferenti al settore zootecnico e agricolo); conservare il ridotto indice di fabbricabilità, in modo da salvaguardare l'attuale scarsa antropizzazione del territorio, mediante lo sviluppo qualitativo, non quantitativo, dell'edilizia rurale con diffusione di modelli razionali e progettati mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuovere la tutela integrale dei manufatti esistenti (case coloniche, fontanili, etc.); promuovere forme di economia legate al turismo ed ecologicamente sostenibili. Specifiche prescrizioni d'uso sono dettate nell'Elaborato n. 3 "Norme allegate al decreto".

Si ribadisce, infine, che l'area interessata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico appare complessivamente omogenea per valori paesaggistici, che non si riferiscono soltanto ad aspetti naturali, ma bensì ad un connubio ormai consolidato nel tempo tra il costruito storico e l'ambiente naturale nel quale essi insistono dove i fattori di rischio e di vulnerabilità sono stati finora molto limitati e hanno portato a raffigurare un quadro paesaggistico integro, e pertanto degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato, e che il depauperamento dei valori paesaggistici sopra descritti non solo comporterebbero la perdita di questo patrimonio culturale ma anche di una reale opportunità di sviluppo economico, soprattutto turistico e agro-pastorale, pertanto l'apposizione di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico sull'area in argomento rappresenta un'importante occasione per tutelare e al contempo promuovere il territorio.

Per tutte queste motivazioni tale area presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni irreversibili.

RELAZIONE PAESAGGISTICA E STORICO-ARCHEOLOGICA

1. CONTESTO E LOCALIZZAZIONE

L'area che si intende tutelare appartiene al territorio della provincia di Viterbo, impostandosi sul bacino del torrente Arrone, comprende i territori dei Comuni che vengono bagnati dal suo corso. Fra questi, Cellere e Piansano a nord, Tessennano e Arlena di Castro, Canino e Tuscania al centro, Tarquinia e Montalto di Castro a sud e a ovest. Trattasi di un vasto territorio che si sviluppa con un andamento perpendicolare alla linea di costa, estendendosi dalle propaggini meridionali dei Monti Volsini fino alla pianura costiera. In gran parte occupato da colline debolmente ondulate e inciso da piccole valli in corrispondenza del ricco reticolo idrografico.

Sinteticamente i limiti dell'area sono i seguenti: partendo dal limite settentrionale della fascia di rispetto del centro storico di Piansano (incluso nel perimetro) il perimetro segue il margine del promontorio verso sud lungo il fosso di Piansano e il tracciato della SP 13 fino al fosso dell'Acquabianca. Ripiegando verso est la perimetrazione segue il confine tra i comuni di Piansano e Tuscania. Prosegue poi per un lungo tratto in direzione sud il corso del fosso Sassovino/delle Tufare/Capecchio. A partire dalla località Piana Ittari il perimetro gira intorno alla vasta area boscosa di macchia Riserva fino alla località Campo Gallo. Da qui si innesta prima sulla strada Poggio della Ginestra e successivamente, all'altezza del km 1,00 sulla SP4 Dogana e prosegue per un lungo tratto fino al km 9,200. Da questo punto segue dapprima il corso del fosso del Cazzanello, che segna anche il confine fra il territorio di Tuscania e quello di Tarquinia, e successivamente il corso del fosso del Bufalino/dei Due Ponti fino alla SS1 Aurelia. Il perimetro prosegue in direzione nord-ovest lungo la linea ferroviaria fino alle località Cipollone e Gaggiola e dopo con la SS1 Aurelia. Il perimetro segue il tracciato stradale fino al km 103 per poi piegare a sud fino alla linea ferroviaria. Perseguendo in direzione nord, seguendo prima la linea ferroviaria e poi una serie di strade rurali e limiti fondiari, il perimetro si innesta nuovamente sulla SP4 in località Campo Morto. Seguendo limiti fondiari giunge alla SR312 Castrense all'altezza del km 4,0 ne segue il tracciato fino a poco oltre il km 5,0. Dalla Sorgente del Tufo il perimetro segue in direzione nord-est il corso d'acqua, affluente del fiume Fiora, fino al confine comunale tra Montalto di Castro e Canino. Segue poi il limite meridionale dell'area boscosa in località in località San Pierrotto. Il perimetro dell'area piega verso nord-est seguendo per un tratto il fosso Canestraccio, piegando poi in direzione sud-est per giungere fino alla località Sugherella. Dall'altezza del complesso agricolo, seguendo diverse strade interpoderali il limite si dirige verso nord lungo il corso del fosso della Tomba/Arroncino che segna anche il confine fra i Comuni di Canino e Tessennano. In località Poggio del Terzo/Ponton di Montalto, seguendo limidi poderali, il perimetro giunge al fosso della Cadutella e ne segue il corso in direzione nord fino a poco oltre il centro storico di Tessennano. Segue poi in direzione est per un breve tratto il confine comunale tra Tessennano e Cellere, fino all'intersezione con il fosso della Tomba/Arroncino. Prosegue in direzione nord lungo questo corso d'acqua per poi proseguire nuovamente lungo il corso del fosso della Cadutella. La perimetrazione prosegue in direzione nord lungo tracciati rurali e limiti poderali fino alla località monte di Cellere. Piegando in direzione sud-est e poi est poco, il perimetro si chiude in corrispondenza del limite settentrionale del centro storico di Piansano.

2. GEO-PEDO-MORFOLOGIA

Il territorio in esame ha una storia geologica comune con l'intera fascia costiera del Lazio settentrionale, trovandosi tra i grandiosi complessi dell'apparato vulcanico Vulsino e il mar Tirreno. Tale apparato è stato protagonista delle più importanti ed estese manifestazioni vulcaniche della regione e la sua lunga vita è testimoniata da una grande varietà di prodotti vulcanici derivati da un'attività che data da meno di un milione di anni a 20.000 anni fa.

L'assetto geologico è legato all'effetto combinato tra tettonica e fluttuazioni eustatiche. Si rinvengono in larga maggioranza formazioni di tipo sedimentario, con argille, sabbie, conglomerati, depositate in corrispondenza dei grandi cicli marini del Pliocene e del Pleistocene.

Il bacino idrografico del torrente Arrone è stretto ed allungato con andamento perpendicolare alla costa in direzione sud-ovest nord-est, sviluppandosi per circa 44 chilometri a partire dal monte Cellere, dove ha le sue sorgenti. L'area rimane separata dalla valle del Lago di Bolsena dallo spartiacque dei rilievi che costituiscono l'orlo della caldera vulcanica. Il torrente, dopo aver attraversato i territori comunali di Cellere, Piansano, Arlena di Castro, Canino, Tuscania, sfocia nel Mar Tirreno a circa metà strada tra Montalto di Castro e Tarquinia. Il suo bacino si trova ad un'altitudine media di 187 metri sul livello del mare mentre l'altitudine massima è di 565 metri ed è raggiunta sul Monte di Cellere.

Tra i principali corsi d'acqua afferenti al torrente Arrone si segnalano: il fosso Arroncino e Arroncino di Pian di Vico, il fosso Arrone, il fosso La Tomba, il fosso della Cadutella, il fosso Cappellaro, il fosso Infernetto, il fosso della

Vena e fosso Secco, il fosso Le Tufare o del Trescine. Da un punto di vista geologico si possono distinguere tre formazioni principali: nella fascia pianeggiante i terreni sono costituiti da depositi fluviali e palustri dell'Olocene, formati da argille, limi e sabbie con locali intercalazioni di ghiaie; nella fascia collinare si trovano terreni di epoca pliocenica composti di argille miste a sabbia e ghiaia, infine lungo i principali corsi d'acqua si hanno depositi alluvionali prevalentemente olocenici composti da sabbia, argilla e limo.

Nei pressi di San Giuliano, le argille plioceniche iniziano ad essere coperte dagli estesi depositi piroclastici e dai tufi prodotti dall'attività del vulcano vulsino e della caldera di Latera: il paesaggio muta quindi progressivamente aspetto per assumere le forme di un estesissimo tavolato solcato e diviso in stretti pianori bordati dalle profonde valli di erosione dei fossi, che scendono con andamento nord/sud grossomodo parallelo, dalle alture del monte di Cellere e dall'estremità meridionale della caldera di di Latera. I suoli nel settore di territorio compreso fra Arlena di Castro, Tuscania e Piansano sono costituiti prevalentemente da depositi vulcanici messi in posto dall'Apparato vulsino durante il Pleistocene Medio, composti da livelli cineritici da massivi a stratificati, da lapilli più o meno cementati e da lave; successivamente la coltre piroclastica è incisa e rimodellata dall'azione delle acque, con relativo deposito di livelli alluvionali ed eluvio-colluviali attribuibili al Pleistocene Superiore e all'Olocene.

Nella fascia costiera fra l'Arrone e il Marta le stratificazioni di sabbie pleistoceniche, alternate con evidenti livelli di calcare sabbioso, sono particolarmente estese e formano basse colline ad est della via Aurelia, verso il mare scorrono alcuni fossi dal corso piuttosto breve, il più importante è il fosso dei Due Ponti.

3. AMBIENTE, VEGETAZIONE E FAUNA

La provincia di Viterbo ha un'alta diversificazione vegetazionale legata alla varietà dei microclimi locali. Andando dalla costa verso l'interno si avverte il passaggio graduale dalla regione mediterranea a quella temperata (tipica dell'Appennino centro-settentrionale), con una zona di transizione tra i due tipi che determina, in molti casi, un'elevata complessità e ricchezza di flora e vegetazione.

Stanti le morfologie prive di accentuate pendenze, le colture agricole costituiscono la copertura vegetale dominante, relegando molto spesso la vegetazione naturale spontanea ai resti dei boschi originari, alle pareti più acclivi e alle sponde dei corsi d'acqua. Prevale, come detto, l'utilizzazione agricola del suolo, nell'ambito della quale le colture quantitativamente e qualitativamente più rilevanti sono quelle dell'olivo e le colture seminative stagionali e pascolativo. Sporadicamente sono presenti la coltivazione della vite e soprattutto presso le zone urbanizzate ove prevale la piccola proprietà, colture miste e ad orto. Numerose sono le attività zootecniche, in particolare di bovini e ovini. Le formazioni boschive sono abbastanza frequenti, soprattutto nella parte centrale dell'area, frammentate o in connessione tra loro attraverso i corridoi formati lungo i corsi d'acqua. Le forre, non raggiunte dai dissodamenti agricoli, si distinguono nettamente dal resto del territorio e presentano spesso una notevole rilevanza naturalistica, ospitando popolamenti vegetali e animali di grande interesse. Rappresentano, infatti, luoghi di rifugio per la vegetazione e la fauna originaria, che un tempo viveva anche nei pianori circostanti, inoltre costituiscono importanti corridoi di spostamento per la fauna selvatica. Le specie arboree e arbustive più rappresentate sono il leccio (*Quercus ilex*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), il corbezzolo (*Arbutus unedo*), la fillirea (*Phillyrea latifolia*), il mirto (*Myrtus communis*) e la sughera (*Quercus suber*). Le cerrete e i querceti misti sono spesso associati a specie quali il sorbo comune (*Sorbus domestica*), il sorbo torminale (*S. torminalis*), la cornetta dondolina (*Coronilla emerus*), il nespolo volgare (*Mespilus germanica*) e la cicerchia primaticcia (*Lathyrus vernus*). Lungo i corsi d'acqua si possono rinvenire in alcuni tratti le tipiche associazioni riparali a pioppo (*Populus alba, nigra, tremula*) e salice bianco (*Salix alba*). Altro elemento rilevante dal punto di vista paesaggistico è costituito dagli impianti di vegetazione ornamentale, costituiti da gruppi isolati di alberature, o anche dai nuclei di vegetazione ornamentale, più raramente da filari (pini, cipressi e lecci) che talora circondano gli insediamenti. Le aree di edificazioni più recente presentano impianti di vegetazione a carattere ornamentale non sempre coerenti a causa dell'introduzione di specie estranee e discordanti e di una rigida rispondenza degli impianti a geometrie di lottizzazione avulse dai caratteri morfologici del contesto.

La fauna è quella tipica delle aree collinari del Lazio. L'avifauna comprende numerose specie di uccelli (alcune sono tra le più belle dell'avifauna italiana, mentre altre, non stanziali sono a transitare sull'area durante il periodo dei passi migratori): l'upupa, il gruccione, il martin pescatore, il rigogolo, l'usignolo di fiume, la gallinella d'acqua fino ai trampolieri come l'airone cinerino, la nitticora e la garzetta. I rapaci annoverano il lanario, il nibbio bruno, lo sparviero, la poiana, il gheppio, il falco di palude, il falco pellegrino. Nei boschi vivono rapaci notturni come il barbagianni, l'allocco, il gufo comune, la civetta, l'assiolo, e anche picchi, ghiandaie, fringuelli, cinciarelle, upupe, scriccioli. In prossimità dei corsi d'acqua si possono trovare numerose specie anfibie, come la rana verde, la raganella, il rospo comune e quello smeraldino. Tra i rettili sono presenti la natrice dal collare, la testuggine

comune e il colubro di Esculapio. Tra i mammiferi troviamo il lupo, la volpe, il tasso, il cinghiale, la martora, l'istrice e la talpa. Tale biodiversità rivela l'elevata qualità ambientale della zona.

Il territorio in cui ricade l'area è circondato da una serie di aree protette, a vario grado di tutela, che costituiscono importanti aree di biodiversità faunistica. La presenza di vari ambiti ad elevata naturalità e di elementi lineari che costituiscono dei corridoi biologici di connessione tra queste aree permettono gli spostamenti di specie faunistiche ad elevata agilità.

4. ASPETTI STORICO-ARCHEOLOGICI

PREMESSA

In questo paesaggio compreso tra l'apparato vulcanico Vulsino e il Mare Tirreno, scarsamente antropizzato, bucolico e di rara bellezza, il corso del torrente Arrone è il principale elemento che caratterizza questo paesaggio e da sempre costituisce il fattore propulsore di popolamento e vita. Il corso d'acqua abbraccia un territorio che assolve al compito di ricucire gli ambienti che vanno dalla Maremma laziale alla Tuscia. Da un punto di vista storico-geografico l'Arrone è stato spesso assunto come confine tra i territori delle città di questa parte dell'Alto Lazio. In epoca etrusca tra Tarquinia e Vulci, nel medioevo tra le realtà comunali di Castro, Tuscania e Corneto e in età Moderna tra Ducato di Castro e Stato Pontificio. Le vaste aree che si estendono a destra e a sinistra del suo corso hanno risentito proprio di questa caratteristica di zona di confine.

Per questo risulta evidente come, nonostante le lacune della ricerca scientifica, il panorama archeologico e storico di una realtà "periferica" come quella del territorio perimetrato dalla presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, si presenti, anche in senso diacronico, estremamente articolato, complesso, interconnesso e indissolubilmente legato, nonostante le modifiche apportate dall'uomo nel corso dei secoli, alla morfologia dei luoghi, segnata dalla presenza del torrente e di una fitta rete di corsi d'acqua di varia portata che hanno favorito l'antica frequentazione e la vocazione agricola e pastorale.

Il territorio in esame ricade in un ampio comprensorio facente capo ai comuni di Cellere, Piansano, Tessennano, Arlena di Castro, Canino, Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia e, se pure escluso (se non in una minima parte) dai principali studi che hanno interessato questa parte del viterbese (ad esempio gli studi della Quilici e di Raspi Serra), nell'ultimo ventennio è stato interessato da diverse ricerche sistematiche, alcune anche da parte della Soprintendenza, sulla base delle quali è emerso un quadro storico del popolamento molto articolato e diffuso.

Del resto, la centralità del comprensorio in un'area compresa fra realtà storiche ben definite come Tarquinia, Vulci, Tuscania, Bisenzio e Vulsinii appare particolarmente favorevole all'insediamento antico. Il bacino dell'Arrone e dei suoi affluenti è il luogo dove si sono sviluppati il maggior numero di abitati dall'età preistorica fino a quella medievale. La presenza poi di importanti vie di comunicazione in senso nord-sud e delle loro varianti e l'esistenza di una rete viaria organizzata intorno ai due tracciati principali della via Aurelia e della via Clodia, ha favorito di certo lo sviluppo di piccoli insediamenti che gravitavano spesso proprio verso il principale corso d'acqua della zona, prestando comunque attenzione all'idrografia minore e collocandosi per lo più in prossimità di scarpate o declivi collinari in forte pendenza per motivi difensivi e di controllo del territorio.

Proprio l'abbondanza d'acqua e la fertilità dovuta all'origine vulcanica dei suoli sono tra i fattori più importanti per comprendere lo sviluppo e la continuità di vita degli insediamenti di quest'area, ciò, unito alle grandi distese boschive, alle alture facili da difendere, ha da sempre rappresentato un habitat favorevole per il popolamento. Questo comparto posto ai margini dei territori di precipua competenza delle città storiche offre ancora oggi un'immagine antica, fortemente radicata nel suo passato: un'apparenza ed una struttura che consentono di leggere la storia del territorio, offrendo coerenze tra aspetti naturali ed antropici.

Di seguito si riportano alcune informazioni sugli aspetti più rilevanti della complessa e ricchissima storia insediativa del territorio, concentrando l'attenzione esclusivamente su quelli che hanno maggiore rilevanza per la comprensione dell'evoluzione e dei caratteri attuali dell'area di analisi.

4.1. ETÀ PREISTORIA E PROTOSTORIA

Buona parte del comprensorio in esame, con particolare riferimento al territorio meridionale di Tuscania, che risulta interessato anche dalla presenza di rinvenimenti paleontologici, doveva essere occupato nel Paleolitico Superiore da un bacino lacustre che favorì la frequentazione di grandi mammiferi come l'*elephas antiquus*, i cui resti sono stati rinvenuti in anni recenti sia alla Cavallaccia sia in località Marrucheto/Castel Ghezzo.

La presenza dell'Uomo fin dalla Preistoria è indirettamente testimoniata da rinvenimenti sporadici di strumenti in selce. Nell'area di Guado Pescarolo (che deve il suo nome ad un punto di attraversamento dell'Arrone) la

presenza di un fronte roccioso interessato da formazioni potenzialmente identificabili come ripari a roccia, sembra lasciar spazio all'ipotesi di una frequentazione umana della zona in età preistorica (301).

Sul resto del territorio le attestazioni di materiali litici sono piuttosto scarse e sporadiche; in particolare, segnalazioni del rinvenimento di strumenti in selce si hanno nell'area di Montalto di Castro (344, 341, 339, 334) e Tarquinia (397, 406, 374). Tale scarsità di materiale non consente una ricostruzione puntuale delle dinamiche di popolamento che mostrano comunque una frequentazione del territorio non trascurabile già a quei tempi.

Le ricerche degli ultimi decenni hanno invece permesso di arricchire le conoscenze relative al popolamento del territorio durante tutto l'arco dell'età del Bronzo.

Lungo l'intera valle dell'Arrone si registra un incremento delle testimonianze relative a questo periodo, si riconoscono numerosi insediamenti situati per lo più in corrispondenza di aree naturalmente difese quali piccoli rilievi o propaggini ben delimitate di ampi pianori ma talvolta anche in corrispondenza di aree non difese. La gran parte è stata riconosciuta nei pressi degli insediamenti in località Castellina del Formiconcino (Bronzo Antico, medio, recente e finale, 462), e di Castel Ghezzo (Bronzo recente e finale 304). Si tratta, in particolare, di gruppi di tombe a incinerazione (175) e di "ripostigli" di oggetti in bronzo, che sono stati rinvenuti lungo il tracciato mediano della valle e nell'area subito a ridosso della fascia costiera, e rimandano all'esistenza di abitati, alcuni dei quali dovevano avere l'aspetto di veri e propri "castellieri" (311, 304, 181, 301, 314,).

Una svolta decisiva si avrà al passaggio tra l'età del Bronzo Finale e la Prima età del Ferro (X - inizi VIII sec. a.C.) quando si registra un radicale cambiamento degli assetti insediativi e la tendenza alla concentrazione del popolamento verso li luoghi delle principali città etrusche di epoca storica (Tarquinia, Tuscania e Vulci). L'effetto del processo di selezione insediativa e del confluire del popolamento verso queste sedi è che, rispetto all'età del Bronzo, i grandi insediamenti di nuova formazione risultano molto distanziati tra loro. Il territorio appare quasi completamente non interessato da fenomeni di occupazione se si eccettuano i pochissimi nuclei insediativi di ridotte dimensioni sopravvissuti dalle fasi precedenti o che si formano in punti strategici per lo sfruttamento delle risorse del territorio.

Stessa dinamica che si riscontra nella genesi degli altri grandi centri dell'Etruria meridionale i cui pianori tufacei, di solito delimitati da dislivelli naturali e da corsi d'acqua di media o notevole rilevanza, accolsero nel medesimo arco cronologico le comunità dei rispettivi circondari. E di fatti nel corso dell'età del Ferro le attestazioni sembrano diminuire, solo l'abitato di Mandrione sorto nella media età del Bronzo sembra avere una continuità di vita anche in età Villanoviana, e quello di Pian d'Arcione al margine del pianoro di Lestra d'Asti (385). Inoltre sono note alcune sepolture sicuramente ascrivili a quel periodo (209, 424, 424).

4.2. Età Orientalizzante e Arcaica

Un quadro ben più organico ci viene, per l'intero territorio oggetto di vincolo, nel periodo che va tra la fine dal VII al IV secolo, data la quantità di rinvenimenti archeologici relativi a quest'epoca che ci mostrano un'area aperta ai grandi eventi storici dell'Etruria sia marittima che interna.

Proprio il fiorire dei centri etruschi di Tarquinia e Vulci, il cui confine viene posto, dalla letteratura scientifica, lungo il Torrente Arrone, proietta questo territorio al centro dello scacchiere politico del mar Tirreno Centrale, crocevia di contatti tra le diverse civiltà egemoni del mediterraneo. Riflesso di tale mutata situazione è evidentemente il ricco popolamento e lo sfruttamento del territorio che fa capo a questi due importantissimi centri. Per quanto riguarda i confini fra queste due città dai dati desumibili sul territorio non sembrano emergere elementi chiari di discontinuità da utilizzare come indicatori per la definizione della frontiera. Nel corso dei periodi Orientalizzante ed Arcaico si registra però un fenomeno di aggregazione che determina la nascita di piccoli abitati.

Fra questi spicca l'insediamento rurale di Lestra d'Asti (411) posto su un'altura a controllo del "passo" obbligato tra i pianori del Mandrione (444) e di Pian d'Arcione (426) dove sorgono i due più importanti insediamenti a monte delle lagune costiere. La loro posizione di dominio sul territorio fa si che si possano considerare delle vere e proprie teste di ponte costiere per il controllo che le due città di Vulci e Tarquinia esercitavano sul corso dell'Arrone, considerato il confine naturale fra e due città. La proliferazione di questi centri minori sorti lungo il corso del torrente è l'indizio del considerevole rilievo che questi assunsero nel garantire il controllo del vasto agro delle importanti metropoli etrusche.

Si rileva infatti che su tutto il bacino idrografico del Torrente Arrone sono presenti i resti di numerosissime necropoli o tombe isolate caratterizzate dalla presenza di sepolture a camera con ambienti scavati nel banco tufaceo (36, 102, 250, 55, 312, 262) che rimandano ad occupazioni stabili sul territorio. In quest'ottica, si inquadra anche il capillare popolamento testimoniato dai resti di numerosi insediamenti rustici nelle località di Sughereto, Tenuta Giovanna. Tracce di insediamenti attestate dalla presenza di aree di frammenti fittili e dalle relative necropoli sono emerse poi nell'area a sud di Tuscania spesso in prossimità dei corsi d'acqua come il torrente Arrone, il fosso della Cadutella, l'Arroncino e il fosso della Tomba, nelle località Castel Ghezzo, Marrucheto, Quarto della Capanna, Torara, Formiconcino, Pian di Vico, Pian di Pietro Cola, Poggio Martinello, Quartuccio e Lungarina

dell'Infernetto e San Giuliano, quest'ultima una zona disseminata da un vasto raggio di presenze. Nella zona occidentale del territorio di Tuscania le presenze tornano ad addensarsi nelle adiacenze del torrente Arrone a Marrucheto/Castel Ghezzo, il pianoro posto alla confluenza con il fosso Arroncino è interessato da un insediamento etrusco con area sepolcrale poco distante (299). Verso sud, in località Quarto della Capanna, è presente un abitato etrusco con proseguimento di vita in età romana (308) e subito a ovest dell'Arrone, in loc. Poggio Martinello, sono stati individuati altri due siti distinti con area funeraria nelle vicinanze (312).

Anche nella fascia più settentrionale, nella zona compresa tra Arlena di Castro e Piansano, si devono segnalare diverse presenze di un certo interesse. In località Chiusa dei Mulini è stata individuata una necropoli etrusco-romana, con tombe a camera una delle quali conservava ancora al suo interno diversi sarcofagi in pietra (102).

La presenza di tutti questi insediamenti e nuclei sepolcrali ha lasciato ipotizzare un'organizzazione sparsa del territorio con veri e propri abitati in funzione sia di pagi che di semplici fattorie rustiche lungo le vie commerciali facenti capo ai vari centri della zona (Tarquinia, Vulci e Tuscania).

Nel IV sec. a.C. il rinnovato interesse del principale centro di Tarquinia per i territori dell'interno porta ad uno sviluppo del popolamento e alla creazione di nuovi abitati. Tale spinta comporta una crescita degli itinerari stradali verso la città costiera e, di conseguenza, la rivitalizzazione degli insediamenti minori posti su di essi. Tornando a est dell'Arrone, la presenza di sepolcri a camera tardo-etruschi ed ellenistici nella località Torara fa supporre, anche qui, l'esistenza di un insediamento di un certo rilievo (296).

Nell'area fra l'Arrone, il fosso della Tomba e il fosso della Cadutella ricordiamo il vasto abitato si San Giuliano, la presenza in questa zona di tombe a camera etrusche databili fra l'età arcaica e l'età ellenistica fa supporre la presenza di diversi insediamenti etruschi nelle vicinanze. La notizia di un pozzo votivo, scavato da clandestini lascia ipotizzare una destinazione sacra in questo comparto territoriale. Nei pressi di San Giuliano vecchio, ad ovest del fosso Cappellaro, lungo una strada di probabile antica percorrenza, è un altro sito etrusco con gruppi di tombe tardo-arcaiche ed ellenistiche (223, 238, 218, 198).

La presenza di gruppi di tombe e di aree di frammenti fittili anche in epoca tardo-etrusca è ampiamente diffusa, sulla sponda orientale dell'Arrone, nelle località di Torara, Formiconcino e Pian di Vico.

Grazie agli studi della Quilici sappiamo che anche il territorio di Tuscania, in questa epoca, appare come un'area costituita da un pullulare di insediamenti sparsi che molto probabilmente dovevano far capo alla rocca, centro comune degli interessi politici, economici e probabilmente anche religiosi. In epoca arcaica infatti si riscontrano una serie di necropoli sparse attorno alla città che, mostrano analogie che le riconducono ad un'unica sfera culturale, collegata al centro. Stessa cosa vale per il periodo ellenistico che mostra con l'estendersi delle necropoli e dei resti riferibili ai centri, il perdurare di questo rapporto tra centro comune e territorio che si manifesterà con altre particolarità anche nel periodo imperiale.

Di grande interesse, anche riguardo al problema dei confini fra le città, la presenza di luoghi di culto individuati sul territorio grazie al rinvenimento di depositi votivi. Nella parte settentrionale dell'area in esame forse per la presenza preminente di Vulci, sono presenti numerose stipi votive a ovest dell'Arrone. Oltre al deposito in località Banditaccia (fuori dell'area di vincolo) a sud di Canino, la gran parte si attestano nel territorio di Tessennano (77, 184) dove si sono concentrate le ricerche dell'Istituto svedese per indagare l'area circostante il deposito votivo di Roggi scavato nel 1956. Non lontano da questi, a sud di Arlena di Castro, è stato individuato in località Linetti (131) un deposito votivo, con elementi anatomici fittili non dissimili da quelli rinvenuti nella stipe di Tessennano. A nord di Tuscania e forse afferenti all'ambito culturale di Tarquinia i rinvenimenti nei pressi di Piansano e quelli in un'area sepolcrale di tombe a camera in località Pantalla, dove è stata rinvenuta occasionalmente, nel 1942, all'interno di un cunicolo, una statuetta votiva rappresentante Minerva, datata tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., che potrebbe indiziare la presenza di un ulteriore luogo di culto.

4.3. ETÀ ROMANA

La carenza delle fonti letterarie non permette di stabilire con certezza quando sia iniziato il il processo di romanizzazione di questa regione: mancano infatti informazioni precise circa i modi e i tempi della conquista da parte di Roma sull'intero territorio in esame. Uniche notizie, un generico trionfo di Q. Marco Filippo console del 281 a.C. su Tarquinia ed un più esplicito trionfo di Ti. *Coruncanius (de V)ulsiniensibus e Vulcentib(us)* del 280 a.C. Non è chiaro quale tipo dl rapporto regolò la pace tra Roma e gli Etruschi che abitavano queste regioni, si suppone però che l'ingresso di Roma nel territorio sia stato particolarmente violento. La sconfitta di Vulci comportò la costruzione della via Aurelia e soprattutto la confisca di buona parte dell'area costiera a beneficio della colonia marittima di *Cosa* a nord e di *Forum Aurelii* presso la vicina Montalto di Castro. Anche Tarquinia perse una parte del territorio costiero a favore della colonia marittima di *Gravisca*; conseguenza ancor più grave della conquista romana per le due città fu la perdita di controllo sul vasto territorio.

Entrambe le città subirono confische di terre da assegnare all'a*ger publicus* che determinarono un cambiamento delle modalità d'uso agricolo nell'area. I Romani suddivisero il territorio in *fundi* agrari, da distribuire

tra i veterani e gli aristocratici. Diedero vita a nuovi insediamenti o in alcuni casi potenziarono quelli esistenti, soprattutto ampliando notevolmente il sistema viario per agevolare comunicazione e traffici commerciali. La perdita del territorio da parte di Tarquinia e Vulci fu sancita così dalla costruzione della via Aurelia che isolò le due città togliendo loro il controllo delle vie marittime. Le città continuarono comunque a sopravvivere e, grazie alla *lex Iulia,* ottennero la cittadinanza romana diventando nel 90 a.C. *municipii*.

A seguito di ciò l'organizzazione del territorio registra una capillare occupazione delle campagne a scopo economico e produttivo, oltre che residenziale. Nel corso della tarda età repubblicana e della prima età imperiale infatti, gli insediamenti rurali sembrano intensificarsi andando ad occupare la sommità dei poggi, in prossimità dei corsi d'acqua o lungo i tracciati viari che collegano i centri preminenti della zona (Vulci, Tarquinia e Tuscania) con l'interno, verso il lago e con la costa. Si tratta di fattorie o ville rustiche che vedono il loro primo impianto nel periodo ellenistico anche se spesso sono preceduti da un'occupazione di epoca etrusca.

Il sistema viario dell'intero comparto è fortemente condizionato dalla presenza di due importanti arterie stradali, l'Aurelia vicino alla linea di costa e la via Clodia, che congiungeva Roma all'Etruria nord–occidentale, passando per Tuscania, per *Maternum*, fino ad arrivare probabilmente a Saturnia. La strada che attraversa il territorio trasversalmente alla naturale conformazione morfologica, in alcuni tratti, ricalca sicuramente tracciati preesistenti. Proprio il passaggio di questo asse ha significato per Tuscania un nuovo periodo di fioritura, amplificato nel I sec. a.C. dalla trasformazione in municipio. Oltre Tuscania però, non sussistono tracce certe della via Clodia, e rimane dubbia l'identificazione della stazione successiva, quella di Materno. Un'ipotesa colloca questa località all'attuale Canino; un centro agricolo gravitante nel territorio di Vulci, di cui costituiva una colonia di proprietà della *gens Caninia*. Canino venne ampliato con ogni probabilità proprio a seguito della distruzione di Vulci da parte dei Romani (280 a.C.), quando molti degli abitanti vi si trasferirono.

In merito al tracciato della via Aurelia, strada costruita nella metà del III secolo a.C., dal console Gaio Aurelio Cotta per collegare Roma ai centri costieri tirrenici, le fonti tramandano notizie di un'*Aurelia vetus* e di un'*Aurelia nova*, che suggeriscono l'esistenza di due tracciati distinti. Il primo, piuttosto tortuoso, lungo la costa che segue in modo quasi speculare la linea dei porti. Il secondo tracciato, invece, più rettilineo (11=441), che evita molti dei punti di sosta riconoscibile nell'area in oggetto da evidentissime tracce da foto aeree. Più recentemente nei pressi di "Piani degli Alpaca", la strada è stata evidenziata con tecnologia ARP (Automatic ResistivityProfiling), per una lunghezza di circa 350 m. A nord e a sud del tracciato stradale le indagini hanno evidenziato anche la presenza di strutture murarie molto probabilmente attribuibili di una mansio (369). Esaminando il territorio da settentrione si registra come proprio intorno a sud di Arlena di Castro e soprattutto a Tessennano gli insediamenti di età romana coprano capillarmente il territorio sulla linea di quello che doveva essere il tracciato della via Clodia asse propulsore di popolamento, di cui rimangono una tagliata stradale e scarsi resti di basoli erratici (149). Parallelamente alla costruzione dell'infrastruttura si assiste all'occupazione del territorio testimoniata dalla presenza di ville e fattorie (269).

Anche a sud, lungo i due itinerari principali della via *Aurelia Vetus* e *Nova,* si dispongono le numerose fattorie e ville rustiche, con relativi piccoli nuclei sepolcrali, che si sviluppano a partire del III secolo a.C. fino a tutta l'età imperiale.

Nella località di Valfrigida ricordiamo le numerose aree di frammenti fittili pertinenti a fattorie o ville (443, 107). Una particolare concentrazione di siti si nota anche nei terreni circostanti l'Arrone: all'interno dell'ansa destra del torrente, in località il Mandrione, è presente una ricca villa (447) di epoca romana augustea (I secolo a.C. - I secolo d.C.) ed un'area di frammenti fittili poco distante (449), pertinente probabilmente al medesimo complesso. Lungo la sponda sinistra, invece, sono note ville rustiche in località Lestra d'Asti (413, 421) e Archi di Pontecchio.

La presenza di importanti vie di comunicazione in senso est-ovest e delle loro varianti e l'esistenza di una rete viaria organizzata intorno ai tracciati principali, favorì di certo lo sviluppo di piccoli insediamenti che gravitavano spesso verso il principale corso d'acqua della zona, prestando comunque attenzione all'idrografia minore e collocandosi per lo più in prossimità di scarpate o declivi collinari in forte pendenza.

In questo quadro è da sottolineare, come già avvenne per il periodo più antico, la capillare presenza di emergenze archeologiche registrate soprattutto lungo il torrente Arrone e i suoi più importanti affluenti (Arroncino e Cappellaro). Il fenomeno deve essere messo in relazione sia con la possibilità di approvvigionamento idrico e di sfruttamento agricolo delle vallate sia con la facilità di collegamento, attraverso percorsi secondari, con i mercati di Vulci, Tuscania, Garvisca e Forum Aureli. Tali insediamenti infatti sono serviti da una capillare rete viaria di raccordo fra le direttrici principali che costituisce il vero tessuto connettivo del territorio.

Fra i tracciati più importanti era la via Tuscania-Vulci con le sue varianti. Una di queste proveniva da Tuscania attraverso la zona di Valvidone e, attraversato l'Arrone al Guado Grande, si dirigeva verso Vulci. Il percorso, attivo già in pieno periodo etrusco, continuò ad essere utilizzato sino ai giorni nostri.

Tale continuità di vita è testimoniata da un lato dall'esistenza in passato di un insediamento romano sul poggio di Castel Ghezzo (300) che domina l'area del guado con evidenti funzioni di controllo dell'importante nodo viario e

dall'altro dalla sopravvivenza, nella toponomastica locale, della dizione "Via Dogana" o "via dei Calessi per Montalto", ad indicare una delle principali vie carrabili dirette dalla zona tuscaniese al comprensorio di Montalto di Castro. Ad ovest del Torrente Arrone in un paesaggio movimentato da poggi e vallecole create dal percorso tortuoso del torrente e dai numerosi corsi d'acqua in quello confluenti e quindi particolarmente adatto per le sue caratteristiche morfologiche all'antica frequentazione, si sono individuate numerosissime testimonianze di età romana.

Un altro importante tracciato è da riconoscersi nella via che, proveniente da Pian di Vico, valicava l'Arrone nei pressi della confluenza tra questo e il fosso del Capellaro, area in cui è stata ipotizzata, sulla base dei rinvenimenti di superficie, la presenza di un quartiere produttivo dipendente da Tuscania.

Nell'area fra l'Arrone, il Fosso della Tomba e il fosso della Cadutella ricordiamo il vasto abitato di San Giuliano con fasi di vita dall'età repubblicana e imperiale fino ad epoca paleocristiana.

Ad Arlena di Castro in un'area compresa tra le località Le Piscine e S. Giuliano (Tuscania) sono ancora visibili strutture riferibili ad un insediamento risalente intorno alla metà del I secolo a. C (187), mentre alla Polledrara, nei pressi del Casale è stata riconosciuta la presenza di un complesso archeologico di notevole interesse che presenta una continuità di vita dalla fine del I secolo a.C. fino agli inizi del IV d.C. (173).

Più a nord, legato forse alla viabilità verso i centri dell'entroterra volsiniese, particolare interesse suscita l'insediamento sorto sul colle di Poggio Metino a sud-est di Piansano, nel quale si può forse riconoscere uno dei vici gravitanti attorno a *Visentium.*

A fronte di un'occupazione diffusa del territorio legata ad un'economia dinamica e fiorente che caratterizza il periodo romano, la crisi e la caduta dell'impero si riflettono in modo drammatico in queste zone che, per il loro status di periferie rurali, sono state maggiormente soggette a fenomeni di fuga verso centri abitati più grandi e meglio difesi o, altrimenti, a fenomeni di incastellamento, i quali del resto hanno interessato in misura marginale il territorio in esame.

Il passaggio dall'età imperiale romana all'Alto Medioevo sembra essersi svolto in modo traumatico, con la fine delle vecchie strutture agricole e dell'insediamento rurale diffuso a seguito delle frequenti scorrerie delle popolazioni barbariche i cui saccheggi e devastazioni determinarono anche il crollo dei mercati.

Dai dati archeologici si desume che solo alcuni pochi degli insediamenti di età romana, presentano una continuità di vita fino almeno al IV secolo d.C. La maggior parte di essi si localizzano lungo il tracciato della via Aurelia Nova (441), che in quest'epoca doveva quindi essere ancora normalmente percorsa come la villa di Lestra d'Asti (21) ha tracce di frequentazione fino al VI secolo d.C. Altre testimonianze a San Giuliano (357, 236) e a Poggio della Ginestra dove un colombario scavato nella roccia conserva tracce di simboli cristiani (245).

Dopo diversi secoli di sviluppo la situazione sembra mutare drasticamente in epoca tardo-antica: la testimonianza storica di Rutilio Namaziano, riportata nell'opera *De reditu suo* (prima metà del V sec. d.C.) racconta di un territorio in forte decadenza, drammaticamente spopolato. Sebbene i dati archeologici portino ad un ridimensionamento di questa immagine, è indubbio che le mutate situazioni socio-politiche dell'epoca abbiano notevolmente influito e portato ad un progressivo contrarsi del popolamento, che va a concentrarsi all'interno degli abitati, protetti da mura e da guarnigioni.

4.4. MEDIOEVO

A partire dalla metà del VI secolo il sistema dell'insediamento rurale sembra modificarsi profondamente con il progressivo abbandono degli insediamenti di età romana, in parte dovuto alle conseguenze del conflitto tra Goti e Bizantini. Questa nuova realtà era basata su una miriade di piccole comunità contadine di autoconsumo assoggettate ai poteri signorili e concentrate in castelli o villaggi non fortificati. Tali comunità elaborarono un paesaggio produttivo assai semplificato, basato quasi esclusivamente su campi aperti (privi cioè di recinzioni) coltivati a cereali, disposti a corona intorno agli abitati, utilizzabili anche per il modesto allevamento di ovini, equini e bovini. Oltre questo sistema, si estendeva l'ambiente dei boschi, degli incolti e – nelle pianure – degli acquitrini, riservato all'allevamento estensivo, alla caccia e alla pesca.

La fine dei conflitti tra bizantini e longobardi nella Tuscia, dovuta all'annessione al Sacro romano impero nel IX secolo, pose le basi per la diffusione di nuovi insediamenti. Come i latifondi di età romana avevano determinato la nascita di numerose *villae*, a partire dall'Alto medioevo nuovi tipi di tenute divennero i centri propulsivi della vita del territorio. Fondamentalmente si assistette alla nascita di due tipi di insediamento: i monasteri e i castelli. Nel caso in cui esigenze militari o economiche non portarono a recuperare le strutture più antiche, i nuovi insediamenti sorsero sempre in maniera da favorire il controllo dei principali tracciati viari e consentire l'accesso alle sorgenti d'acqua; vennero infatti edificati in corrispondenza di piccole alture ben definite da rupi e corsi d'acqua, e pertanto maggiormente difendibili.

All'interno di questo nuovo panorama politico si inserì la presenza monastica, in particolare quella dell'abbazia di San Salvatore al monte Amiata. La politica che caratterizzerà questo cenobio in quegli anni fu favorita dalla

mancanza di ostacoli nei territori riferibili ai comitati di Tuscania e Castro, consentendogli di impossessarsi di ampie zone, in particolare di luoghi strategici per il controllo del territorio e accessibili a risorse naturali. L'acquisizione di nuove proprietà si concentrò principalmente nell'area compresa tra i fiumi Fiora e Mignone e delimitata a sud dal mare.

La prima acquisizione in tutto l'Alto Lazio sembra essere la chiesa di San Martino entro il Vico Colomnate, che compare nelle fonti amiatine tra il 774 e il 775, situata in un sito che consentiva il controllo della valle dell'Arrone; seguì poi il Vico Mariano, attestato nel 787. Ma la premessa per una solida penetrazione del monastero del San Salvatore al monte Amiata nell'area fu l'acquisizione, intorno all'800, della cella dedicata a San Salvatore, posta nella parte sud-occidentale dell'attuale territorio di Tuscania. Ricordata in documento dell'837 con il nome di cella *sancti Salvatoris in Rumiliano*, successivamente denominata *sancti Salvatoris de Valle Rachana* (Valle dell'Arrone), costituì il principale centro amministrativo dell'area in quanto controllava a sua volta altre proprietà e tenute nella zona. In particolare le fonti ricordano le seguenti proprietà amiatine presenti in questo territorio: San Pietro in Margarita, citata per la prima volta in un documento dell'816; San Piero d'Aliano, riportato in un documento dell'849 del codice diplomatico amiatino; Santa Maria de Margarita, descritta insieme ad un fontanile in un documento del 854 come situata nei pressi dell'Arrone; la tenuta situata sul Poggio Porciano, in località Macchia Riserva, documentata a partire dal 823; il già citato *Vico di San Martino Colonnate* o *Vico Colomnate* attestato fino al XII secolo, situato in località Pian di Vico e caratterizzato da interventi di fortificazione dell'abitato con l'elezione di una torre. L'insediamento di Tessennano appare per la prima volta in un atto amiatino dell'838 come un nucleo rurale denominato *Tesinianu*. In un atto dell'anno 845 per la prima volta viene attestata l'esistenza del centro abitato di Piansano; vi si legge infatti che Ildiprando, diacono del monastero di San Salvatore sul monte Amiata, donò a un tale Liuto, terre e case *in fundo et vicu Plautjanu*.

Anche gli insediamenti di Arlena (*Arnena*) e la vicina *Civitellae* trovano le loro origini nel periodo altomedievale: il primo viene menzionato per la prima volta nel 808 come "Vico Arnena" in un atto di vendita di un fondo al monastero di Farfa in Sabina, il secondo invece è menzionato per la prima volta nel 973.

Attraverso l'analisi delle fonti amiatine è stato possibile ricostruire, oltre le vicende storico-giuridiche ed economiche, anche quello che doveva essere il paesaggio di quest'area. Le pertinenze e le proprietà del monastero toscano durante i secoli di permanenza nel territorio dell'Alto Lazio avrebbero adattato la propria conformazione a un tessuto rurale preesistente e ben radicato, procedendo a una lenta conversione dell'incolto in coltivato. È stata notata la presenza preponderante di vigneti, indicati sia con il termine *vinea* sia come *terra cum vinea*, quest'ultimo ad indicazione probabilmente di una destinazione promiscua dell'appezzamento, con la compresenza di seminativo e vitato, come osservato anche in altri documenti coevi dell'area viterbese e tuscanense.

Nel XII secolo, come molti monasteri italiani, San Salvatore visse un periodo di profonda crisi economica. Allo stato attuale delle ricerche, la fine la XIV secolo sembra possa essere considerata il limite temporale dopo il quale la presenza del cenobio amiatino non sembra più attestata in questo territorio. Parallelamente il controllo del territorio, e delle varie tenute in cui era suddiviso, appare sempre più affidato alle varie realtà cittadine contermini, in particolare di Tuscania, Tarquinia e Corneto.

Con la decadenza del monastero toscano nel XII secolo e l'affermarsi dell'egemonia della città di Tuscania nell'area, si verificò la nascita di nuovi insediamenti fortificati e di conseguenza la strutturazione di un nuovo assetto territoriale, costituito da insediamenti molto più grandi ma numericamente limitati e distanziati tra loro. Anche in questa nuova fase molti di essi sorsero in continuità con strutture più antiche e in posizione dominante rispetto alle vie principali di comunicazione sfruttando la morfologia del territorio. La base economica di queste comunità era sostanzialmente legata allo sfruttamento agricolo del suolo e all'allevamento di bestiame, a cui si accompagnano attività venatorie e lo sfruttamento delle risorse boschive.

Nei documenti del comune di Tuscania del XII secolo è ancora attestata la presenza di vigne, anche se in numero minore rispetto ai secoli precedenti, riflettendo una loro progressiva scomparsa. Si assiste infatti ad un aumento della coltivazione cerealicola, in primis del frumento, soprattutto durante i secoli XIII e XIV, senza escludere gli altri cereali, quali ad esempio l'orzo o l'avena, utilizzati sia per il sostentamento delle popolazioni urbane e contadine, sia per quello del bestiame stabulante. Nei documenti del XIV secolo si descrivono terreni destinati soprattutto *ad sementum* e molto raramente ad *orti*.

Il periodo di maggior potenza di Tuscania risale al XII-XIII secolo, durante il quale la città arrivò a controllare non meno di trenta tra castelli e centri minori. Al pari di altri più celebri territori nelle regioni limitrofe si verificò la comparsa per alcuni secoli di un "paesaggio fortificato", contrassegnato in maniera significativa da insediamenti fortificati, situati a distanza regolare. Noti per lo più esclusivamente attraverso fonti storiche, quali documenti d'archivio, fonti cartografiche e studi sette-ottocenteschi, nonché dai toponimi ancora presenti in loco, di molti di questi si è persa l'esatta collocazione. Tra i tanti, i seguenti ricadevano quasi certamente nel territorio analizzato: Castel d'Arunte (in alcune cartografie del XVIII secolo il sito è indicato con il nome di "Castel di Rondine detto de Galeotti"), è ancora caratterizzato dalla presenza di una possente torre quadrangolare che domina il paesaggio circostante; Torre di Pietro Cola, probabilmente erede dell'abitato Altomedievale di Pian di Vico, viene ancora

riportata nel Catasto gregoriano, mentre attualmente il sito è avvolta da un fitto bosco; Castel Ghezzo, da alcuni studiosi identificato con Castello di Acquabona, è situato sul promontorio da cui è possibile il controllo del Guado Grande sull'Arrone, nonostante la breve vita come fortificazione, rivestì una certa importanza comparendo in tutte le cartografie moderne, attualmente vi si conservano numerose strutture difensive inglobate in un casale più recente; Pantalla *diruta* è un toponimo che ricorre in alcune carte, posto lungo la strada che da Tuscania conduce a Piansano; Poggio Martino, erede forse dell'inserimento di San Martino *Colombacio* con l'annesso Vico o Casale; San Giuliano, sorto come monastero benedettino, nel volgere di pochi anni divenne talmente importante da possedere beni sia a Valentano che a Tarquinia, alla fine del XIII secolo venne dato all'ordine delle Clarisse, nel 1464 era ridotta a tenuta, e con San Giusto, fu data di nuovo ai vescovi d i Viterbo; Castelmatteo, situato a metà strada tra Tarquinia e Montalto di Castro a un miglio a sinistra della sponda dell'Arrone, in località Selvaccia; infine Ripalta, riconducibile alla sopravvivenza del toponimo.

Infine, si ricordano i borghi fortificati di Tessennano, Arlena e Piansano, gli unici in tutta l'area ad essere sopravvissuti oltre il periodo medievale. Queste tre piccole comunità furono soggette alle vicende del Comune di Tuscania, nella cui orbita rimasero con alterne vicende fino al 1464, quando i tre centri abitati, con i loro territori, furono concessi dalla Santa Sede alla famiglia Farnese, entrando di seguito a far parte del Ducato di Castro e Ronciglione (1537).

4.5. Età Moderna

All'inizio dell'età moderna, come per il resto del Lazio, ebbero luogo anche in queste aree una serie di eventi che culminarono con l'abbandono definitivo di gran parte dei castelli sorti in età medievale, generando una completa ridefinizione delle forme di sfruttamento agricolo e dell'assetto insediativo del territorio.

Le grandi proprietà che dominavano l'area puntarono sulla cultura cerealicola e sul pascolo: sulla prima perché richiedeva l'impiego di manodopera soltanto nei mesi della mietitura e della trebbiatura; sul secondo perché rappresentava soltanto un momento, nel periodo autunnale ed invernale, di un sistema di transumanza e spostamento delle greggi e degli uomini da e verso l'Appennino. In questo periodo, se si escludono le aree più vicine agli insediamenti rimasti, erano quasi completamente scomparse la coltivazione dell'olivo e della vite. I proprietari di questi terreni (Camera Apostolica, comunità cittadine locali, nobili e clero) non intervenivano mai direttamente nella produzione agricola, che veniva invece ceduta in affitto con contratti che in media duravano tra i nove e i dodici anni (per le terre di proprietà ecclesiastica la durata poteva scendere fino a tre anni). In molte occasioni, gli stessi fittavoli a loro volta subaffittavano i terreni a pastori e contadini. Un affitto di questa durata non era in realtà lungo abbastanza da incoraggiare il fittavolo ad apportare migliorie permanenti al fondo: le manutenzioni da effettuare sui territori presi in affitto, infatti, in questo quadro di relazioni tra proprietà ed imprese, diventavano solo un aggravio delle spese di produzione che non si rifletteva in maniera altrettanto consistente sull'incremento delle rendite agricole.

Le tenute avevano sostanzialmente quasi tutte la stessa struttura e le stesse caratteristiche economiche e colturali, espressione di una agricoltura poverissima e rudimentale. Nella parte boschiva, divisa in "mandrioni", veniva allevato il bestiame allo stato brado, mentre nei terreni seminativi le colture venivano effettuate con il sistema comune anche nella Campagna romana della "terzeria" o "quarteria". Con questo sistema di turni l'insieme degli accorpamenti seminativi veniva diviso in tre o quattro complessi, ognuno dei quali si assoggettava per un anno a semina di grano e per gli altri successivi a riposo; in modo che ogni anno si aveva un terzo o un quarto dell'estensione seminativa a grano e la restante parte a pascolo naturale. Conseguentemente l'allevamento era particolarmente sviluppato e la stabbiatura derivante da pecore e buoi era l'unica immissione di sostanze fertilizzanti che si arrecava al terreno.

Nel territorio di Tuscania erano comprese sette tenute camerali, in cui lo *ius pascendi* era alternativamente goduto, in altre terre, dai doganieri e da altri individui che ne erano proprietari. Quattro di queste ricadevano nel perimetro del territorio in oggetto: la tenuta di Poggio Martino, in cui il doganiere godeva dal 29 settembre all'8 maggio lo *ius pascendi*, mentre lo *ius serendi* e l'«erba d'estate» spettavano ai diversi particolari padroni della tenuta (nel XVIII secolo ad esempio risulta della famiglia Sacchetti); la tenuta di Castel Ghezzo e Formicone, condotta alle stesse condizioni della precedente (fino al 1930 sull'intera tenuta lo *ius serendi* apparteneva alla famiglia tuscanese dei Fani Ciotti); questa tenuta, pur avendo al suo interno un grande casale, non era abitata da una popolazione stabile ma veniva coltivata da contadini provenienti principalmente da Piansano; la tenuta di Poggio della Ginestra e, infine, la tenuta di Pian d'Arcione che comprendeva macchie, sughereti e un fontanile mantenuto dal doganiere. Con lo stesso toponimo veniva indicata un'altra tenuta che si estende più a ovest nel territorio di Corneto, la cui proprietà era però della famiglia Borghese.

Ad Arlena di Castro risultavano appartenenti alle tenute camerali i terreni in località Puntone e Tufo. A Montalto invece quelli di Campo Morto. Questa tenuta occupava un'area molto vasta che si estendeva dal torrente Arrone fina alla periferia meridionale del centro abitato; era una della quattro grandi tenute appartenenti alla

Camera Apostolica in cui era diviso il territorio montaltese (insieme a quelle di Campo Scala, Sant'Agostino, Campo Pescia). Sempre a Montalto di Castro una vasta area, denominata Banditella, situata tra la tenuta di Campo Morto e la costa era tenuta a macchie e apparteneva all'intera comunità locale.

Altre importanti tenute erano quella di San Giuliano della Mensa vescovile di Viterbo-Tuscania, della Selvaccia appartenente al Capitolo di San Pietro a Roma e della Sugherella, appartenuta ai cavalieri Templari prima e successivamente passata a quelli di Malta. Anche alcune importanti famiglie della nobiltà romana a vario titolo possedevano parte una significativa del territorio, si ricorda ad esempio la tenuta di Pian d'Arcione dei Borghese.

Di questa presenza umana rarefatta risentiva l'intero sistema insediativo che in quest'area era costituito esclusivamente dai centri rurali di Arlena, Piansano e Tessennano, abitati da qualche centinaio di individui. La manodopera necessaria alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali era integrata da flussi migranti che si muovevano dalle aree più interne del centro Italia verso quelle strutture insediative, che assumevano i caratteri di veri e propri avamposti nella campagna disabitata. Questi ultimi, oltre a rarissimi casali in muratura, erano costituiti da un gran numero di capanne a carattere stagionale che puntellavano il territorio a seconda delle stagioni e delle attività che vi si svolgevano, più o meno aggregate in accampamenti oppure sparse tra i campi.

Buona parte dei terreni dell'ambito territoriale in oggetto era assoggettato anche alla Dogana dei Pascoli del Patrimonio. Istituzione nata nel secolo XV, era gestita dalla Camera Apostolica che ne delegava l'amministrazione al doganiere; il pascolo veniva fruito, verso il pagamento della fida, da qualsiasi tipo di bestiame che era munito della esenzione dalle gabelle locali e dai diritti di passaggio sui terreni privati. I pontefici garantivano il libero transito per città, territori, distretti, passaggi e ponti soggetti alla Chiesa ai pastori che venivano a svernare con i loro armenti nella pianura del Patrimonio di San Pietro in Tuscia da varie regioni interne (in particolare dall'Umbria e dall'Abruzzo). Tuttavia, seppure la permanenza degli armenti già in sé costituiva un vantaggio per le aree in cui se ne fissava la dimora invernale, i pastori erano tenuti a pagare le consuete gabelle che vennero poi appaltate con norme speciali. Al doganiere erano fissate le condizioni di fida da farsi al bestiame e quelle atte a stabilire un regolare funzionamento della azienda, ricavando pertanto un contributo importante all'Erario. Era soggetto a tale onere chi voleva introdurre bestiame nella dogana e nei pascoli dei particolari, a eccezione dei cittadini di Roma e di Toscanella (Tuscania) i quali erano esentati dal pagamento della fida; essi dovevano vendere o concedere al doganiere ad un giusto prezzo i pascoli delle varie tenute esistenti entro i confini. Spettava poi al doganiere concedere la licenza per introdurre il bestiame in pascoli, tenute e bandite.

Questi territori furono frequentati in più occasioni da papa Leone X, il quale, su invito del cardinale Alessandro Farnese (futuro Paolo III), vi tenne alcune delle sue celebri battute di caccia. Dalla minuziosa descrizione delle battute di caccia riportate nel trattato *De varii et diverse cose apertinenti alli cacciatori*, scritto nel 1530 dal capocaccia del papa Domenico Boccamazzo, è possibile desumere alcuni dettagli che caratterizzavano il paesaggio di questo territorio nella prima metà del XVI secolo. È possibile, infatti, riscontrare la presenza dei numerosi boschi che si estendevano tra Tuscania e Canino, in cui praticare la caccia a cervi, caprini e cinghiali, in particolare nelle "sterpara" e nelle vigne della bandita (istituita proprio dal papa). A Montalto, nei campi incolti e nelle selve che si estendevano in località Campo Morto fino al guado dell'Olmo, si svolgeva per lo più la caccia a "caprii" (caprioli e capre selvatiche). Il territorio di caccia si estendeva anche oltre, verso Canino, le cui selve fungevano da riserva per un gran numero di selvaggina, in particolare cervi.

L'evento che più incise su questo territorio nel XVI secolo avvenne ad opera di Alessandro Farnese, eletto papa con il nome di Paolo III (1534-1549), il quale decise di costituire uno Stato autonomo, procedendo a scorporare dalla Camera Apostolica quei territori che gravitavano intorno agli antichi feudi di famiglia. Con una bolla del 1537 veniva creato così il Ducato di Castro e Ronciglione, entità politico-amministrativa autonoma rispetto allo Stato Pontificio e retta dal figlio del papa, Pier Luigi Farnese. Vi furono annessi tra gli altri i territori delle comunità di Arlena, Canino, Cellere, Piansano e Tessennano e, per dare uno sbocco a mare al nuovo stato, anche il territorio di Montalto.

L'annessione al Ducato farnesiano rappresentò un momento di fondamentale importanza per questi piccoli centri: privi da anni di una guida politica stabile, ormai poveri e quasi disabitati. Grazie ai Farnese i borghi di Arlena, Piansano e Tessennano risorsero a nuova vita attraverso una sapiente opera di recupero delle terre abbandonate ma soprattutto grazie a quelle azioni che incoraggiarono il trasferimento di numerose famiglie provenienti dalla Toscana e dall'Umbria con lo scopo di ripopolarli. L'aumento demografico registratosi a cavallo tra il XVI e il XVII secolo è ancora visibile nel tessuto urbano, dove è possibile leggere nel tessuto edilizio storico le espansioni esterne agli originari nuclei medievali fortificati, attuate mediante la realizzazione di numerose case a schiera allineate lungo un percorso matrice centrale, e su percorsi paralleli posti ai lati, collegati attraverso passaggi trasversali, il più delle volte coperti.

Un riscontro al notevole impulso che venne dato al recupero delle campagne abbandonate si può avere dalle continue dispute che la comunità di Tuscania ebbe con il ducato sui confini dei rispettivi territori di competenza; dispute risolte solo nel 1635 a conclusione di una secolare vertenza, che portò al posizionamento di numerosi cippi

di confine in peperino, recanti da un lato il giglio Farnese e le iniziali AF (*Ager Farnesianus*), e sull'altro lo stemma di Tuscania e la sigla TA (*Ager Tuscanensis*).

Dopo la distruzione di Castro nel 1649, i territori del ducato tornarono sotto il diretto controllo dello Stato della Chiesa. Venne instaurata una nuova organizzazione territoriale, per cui le comunità ex farnesiane dell'area in oggetto furono sottoposte alla giurisdizione del Governo generale di Valentano. Tale organizzazione rimase attiva fino alle riforme amministrative dell'inizio dell'Ottocento. Pur avendo avuto specificità particolari di natura economica e finanziaria, il passaggio dall'una all'altra giurisdizione non ebbe nessuna ricaduta significativa sugli abitanti di quei territori; pertanto, anche le tipologie e metodologie di conduzione dell'agricoltura e dell'allevamento non subirono mutamenti e di conseguenza anche il paesaggio non registrò alcuna trasformazione significativa. Di fatto, fino a tutto il Settecento, negli ex possedimenti farnesiani la Reverenda Camera Apostolica, in continuità con gli statuti ducali, continuò a dare in concessione la totalità dei beni ad un unico amministratore, il quale, aggiudicandosi l'appalto dalla durata di dodici anni prima (successivamente ridotti a nove), gestiva tutti i beni e i relativi proventi.

Se si esclude la popolazione stabile, concentrata esclusivamente nei borghi di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, il territorio era caratterizzato dalla completa assenza di insediamento sparso, ad eccezione delle sporadiche capanne, che costituivano gli insediamenti stagionali di braccianti, pastori e carbonai. La bassa densità abitativa nei mesi estivi si riduceva ulteriormente per il trasferimento degli stagionali nei paesi d'origine di queste popolazioni, diretto risultato della diffusione della malaria.

In un territorio così poco densamente popolato anche la lettura dei toponimi consente di indirizzare ad una lettura che in vario modo può rimandare alla storia dei luoghi, al loro utilizzo e di conseguenza alla comprensione delle componenti del paesaggio attuale. Dalla lettura delle fonti, in primo luogo le cartografie e i catasti storici, è stato possibile individuare tutta una serie di toponimi e loro derivati o varianti, consentendo di attuare un approfondimento ulteriore alla conoscenza del territorio, inteso anche come entità geografica, evolutasi nei secoli in relazione ai suoi abitanti. Esempi legati alla presenza di paludi sono riconducibili ai termini di *Guinza*, *Pantano* e *Campomorto*, i quali ricordano la presenza di acque stagnanti e malariche. I toponimi di *Lestre*, *Podere*, *Riserva*, *Terzolo* e *Quarto*, rimandano alle modalità di conduzione dei terreni. *Piano*, *Sterpeto*, *Dogana* e *Bandita* fanno riferimento alle attività di allenamento e alla transumanza praticata nello Stato Pontificio. Per quanto riguarda la coltivazione del patrimonio boschivo, sempre molto esteso nell'area, i toponimi di *Selva*, *Cesa,* e *Macchia* indicano la presenza di boschi anche in aree dove orami non sono più presenti. I termini di *Sughereto*, *Sambuco*, *Quercia* e *Olmo* oltre a indicare la varietà vegetativa presente, molto spesso rimandano alla loro funzione di elemento che consentiva ad orientare chi transitava per queste terre, in quanto, come spesso accedeva, in assenza di una viabilità ben definita costituivano gli unici segni di riferimento nel paesaggio. Ne è un esempio la località Tre Sughere, dove la presenza di tre alberi, come documentato già nel 1303, costituiva un riferimento topografico del limite territoriale di tre castelli (Castel d'Arunte o Gronde, Montebello e Ripalta).

In sintesi, si può affermare che le caratteristiche del paesaggio rurale del territorio in oggetto, al pari del resto del Patrimonio di San Pietro, fino al XIX secolo erano essenzialmente la diffusione di campi ad erba e a grano, conseguenza della cerealicoltura e del pascolo brado e transumante, su terreni seminati a terzeria o quarteria. Il resto era coperto da aree umide o estensioni boschive e macchiose, con un processo di popolamento invernale di uomini e bestiame funzionale al modello agro-silvo-pastorale dominante. Le espressioni più visibili di questo ambiente erano la transumanza, con lo spostamento stagionale di pecore e capre tra i pascoli appenninici e le pianure litoranee, e le migrazioni stagionali di lavoratori rurali e maestranze del bosco, come i tagliatori e i carbonai.

4.6 DAL XIX AL XXI SECOLO

Questo paesaggio giuridico e fisico comune all'intera Maremma, dove l'esiguo numero di abitanti era concentrato nei modesti centri rurali non era in grado di mettere a coltura le vastissime superfici che si estendevano a perdita d'occhio sino al mare, si reggeva sul delicato e complesso equilibrio tra *ius pascendi* e *ius serendi,* insistenti su un medesimo territorio.

Questo regime di conduzione delle terre, che avevano influito sull'organizzazione del territorio in cui, accanto alla proprietà collettiva, sussisteva la proprietà individuale riservata alle colture, si preservò almeno fino alla fine dell'Ottocento. Quindi, mentre solitamente gli appezzamenti posti nelle vicinanze del centro abitato erano goduti in piena proprietà dai contadini che li lavoravano in modo intensivo, le terre che si estendevano oltre tali confini erano goduti promiscuamente dai proprietari del suolo e dai cittadini titolari delle erbe naturali.

A partire dalla seconda metà del secolo XVIII, la bassa redditività cerealicola delle campagne romane e la diffusione delle nuove teorie economiche avevano favorito un dibattito sulla proprietà agraria, che giungerà al culmine durante il pontificato di Pio VII. Il sistema del concessionario unico fu superato solo alla fine del Settecento, quando il cardinale Fabrizio Ruffo, in qualità di tesoriere generale sotto il pontificato di papa Pio VI, nel

1791 introdusse un nuovo regime di gestione dei beni e dei proventi camerali mediante il loro frazionamento per assegnarli in enfiteusi a più concessionari. Fu così che si fecero strada alcuni imprenditori locali, dotati di capitali adeguati, che divennero affittuari di porzioni consistenti di beni camerali.

Il feudo di Tessennano sotto papa Pio VI fu dato in enfiteusi alla famiglia Casali Patriarca (1788), conservando una ridotta importanza dal punto di vista amministrativo, economico e demografico. Nel 1790 lo stesso pontefice concesse la castellania di Piansano al conte Alessandro Cardelli, al quale seguirono nel 1808 il principe polacco Stanisław Poniatowski, nel 1822 il conte Giuseppe Cini (il quale affittò a sua volta questo territorio per molti anni al possidente Luigi Fabrizi) ed infine, nel 1897, il Monte dei Paschi di Siena. Il Fabrizi gestì anche i beni della castellania di Arlena di Castro, avendoli acquisiti negli stessi anni sempre dal principe Poniatowski.

Nel 1802 la Congregazione Economica dello Stato Pontificio votò a favore dell'abolizione delle servitù di pascolo, primo tentativo di scardinare un sistema discendente da consuetudini secolari ma che fece esplodere la questione proprietaria. I diritti sui pascoli vennero difesi strenuamente dalle diverse comunità rurali in quanto considerati patrimonio cittadino, da cui dipendeva la sussistenza economica della popolazione, in particolare delle classi rurali più povere che traevano dai beni comuni il necessario per la loro sopravvivenza. Lo scontro fu particolarmente accesso nei comuni di Viterbo, Nepi, Corneto e Montalto di Castro, tanto che i continui disordini indussero le autorità pontificie ad istituire una particolare Congregazione cardinalizia, presieduta da monsignor Nicola Milella, la quale elaborò la prima ed unica Legge pontificia sulla liquidazione dello *ius pascendi*, la "Notificazione del 29 dicembre 1849", normativa che influenzerà la storia successiva delle terre civiche e le azioni politiche del futuro governo italiano.

A Corneto la Congregazione accertò gravi irregolarità, imputabili, come negli altri comuni, ad una ristretta cerchia di ricchi proprietari terrieri o allevatori, i quali avevano progressivamente monopolizzato le consuetudini agrarie di quei luoghi con l'unico scopo di accrescere le proprie ricchezze. A Montalto di Castro invece l'assetto giuridico-agrario era completamente diverso: non vi erano vaste campagne sulle quali esercitare i diritti agrari riconosciuti a tutta la collettività, bensì solo latifondi appartenenti a quattro potenti famiglie in forza di altrettanti contratti enfiteutici perpetui dalla Camera Apostolica, che concedevano alla comunità locale di esercitare lo *ius pascendi* e *lignandi* su una esigua porzione di essi. Le drammatiche situazioni economiche e sanitarie in cui versavano gli abitanti di Montalto indussero il Segretario a proporre ovunque la liquidazione delle servitù di pascolo affinché venisse concesso o un'annua prestazione pecuniaria o una parte di terreno da dividere tra gli abitanti. La Notificazione pontificia sui pascoli, a differenza del progetto presentato dal Milella, non decretò l'abolizione generale delle servitù di pascolo ma rimise tutto all'iniziativa dei privati, i quali orientarono le proprie decisioni secondo criteri di convenienza personale.

Dopo l'unità d'Italia, il nuovo Stato ereditò la complessa situazione proprietaria che tentò di risolvere mediante l'inchiesta agraria Jacini (dal nome del senatore Stefano Jacini). Dalle indagini emerse uno scenario desolante, soprattutto per quanto riguardava le condizioni sociali ed economiche delle classi agrarie più povere, aggravate dalla diffusione della malaria in ampie zone. Seguirono una serie di leggi intermedie che portarono all'emanazione della Legge del 16 giugno 1927 n. 1766, recante il riordinamento degli usi civici nel Regno che, nelle intenzioni del legislatore, doveva risolvere la questione a livello nazionale. A causa delle pressioni dell'Opera Nazionale Combattenti, composta dai reduci della Prima guerra mondiale, a cui era stata promessa l'assegnazione delle terre inutilizzate, la legge incentivava le quotizzazioni mediante la costituzione di tanti lotti in proprietà individuale, che avrebbero di fatto consentito la nascita di una nuova classe sociale formata da tanti piccoli proprietari agricoli. L'unica eccezione all'assegnazione dei terreni era prevista per quelli destinati a bosco e pascolo, per i quali potevano conservarsi in regime di godimento collettivo e ceduti ai comuni.

La distribuzione delle terre fu conseguenza anche di un altro fattore che influì in maniera significativa in questa parte della provincia viterbese. Nei primi anni del secolo scorso la progressiva penetrazione delle idee socialiste in tutta la zona, trasformavano lentamente le lotte contadine da semplici resistenze istintive e isolate in azioni organizzate che portarono anche a situazioni di estrema tensione. In particolare, il territorio di Piansano, già parzialmente venduto nel 1909 a tanti piccoli acquirenti dalla banca toscana del Monte dei Paschi di Siena che ne era proprietaria, dopo la fine della Prima guerra mondiale, fu espropriato dall'Opera Nazionale Combattenti e ulteriormente spezzettato in più proprietà assegnate ai reduci della Grande Guerra.

Durante i primi decenni del '900 il paesaggio di quest'area era ancora sostanzialmente immutato rispetto alle precedenti fasi storiche. Al di fuori delle grandi tenute, in particolare in prossimità dei centri abitati, erano prevalenti le colture a vite e olivo, promiscue o specializzate, con una rara frequenza di alberi da frutto. Si trattava di un'agricoltura in complesso assai modesta, che ignorava di solito le coltivazioni a pieno campo di prodotti più a rischio, anche se più redditizi. Anche l'allevamento si ispirava di solito al criterio del fabbisogno in lavoro e letame. L'analisi diacronica della cartografia prodotta dall'Istituto Geografico Militare, relativa ai secoli XIX e XX, mostra modeste alterazioni dell'assetto paesaggistico del territorio. Le dinamiche antropiche, in particolare l'assegnazione delle terre a piccoli proprietari terrieri, non avevano infatti trasformato il volto del paesaggio, se non in minima parte.

Successivamente, per alcuni ambiti di questo territorio, la Riforma agraria della metà del secolo scorso portò invece a trasformazioni rilevanti. Con il Regio decreto del 13 febbraio 1933 n. 215, venivano approvate le norme per l'attuazione della «bonifica integrale» delle aree inutilizzate e marginali, andando ad integrare e razionalizzare gli interventi di «bonifica idraulica». Si trattava di un'iniziativa politica che proponeva una trasformazione globale della società rurale italiana, inserita nel più ampio quadro della battaglia del grano, della politica demografica e della colonizzazione.

Dopo pochi anni dall'inizio delle prime opere di bonifica, concentrate principalmente nelle aree più vicine alla costa, a causa dello scoppio della guerra si ebbe una battuta d'arresto. Solo dopo circa un decennio, alla fine degli anni '40, venne ripreso l'intenso programma attuativo della riforma, ma l'eredità che il Fascismo aveva lasciato fu quella di una situazione delle campagne ancora irrisolta, ma anche la tradizione di un ruolo primario rivestito dallo Stato nella gestione del mondo rurale.

Le leggi Gullo-Segni del 1944 e 1946, finalizzate all'assegnazione ai contadini delle terre incolte, non riuscirono a frenare le rivendicazioni dei lavoratori della terra. Una serie di scioperi, occupazioni di terre, manifestazioni e proteste, che si tennero in tutta Italia in quegli anni, furono le premesse che indussero il governo De Gasperi all'emanazione della «Legge stralcio» del 21 ottobre 1950.

Con il decreto presidenziale n. 66 del 7 febbraio 1951 veniva istituito l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Fucino. Presieduta dal prof. Giuseppe Medici, la nuova istituzione doveva provvedere allo sviluppo di strategie imprenditoriali e percorsi di sviluppo, guidati sempre dal potere centrale, ma attuati mediante l'espansione della mezzadria. L'Ente provvide all'assegnazione e alla colonizzazione di migliaia di ettari in tutto il territorio maremmano, dalla provincia di Pisa a quella di Roma, mediante la stipula di un contratto di assegnazione che prevedeva che il terreno fosse assegnato in via esclusiva a lavoratori agricoli, capifamiglia che non risultassero proprietari di appezzamenti o ne possedessero in misura insufficiente per il loro nucleo familiare, per tutta la durata dei trent'anni dietro il versamento di rate annuali. La scelta strategica di favorire l'insediamento sparso comportò che la ridistribuzione delle terre, assegnate per la maggior parte in forma di poderi dotati ognuno di una casa colonica, fu accompagnata dalla costruzione capillare di nuove strade interpoderali, di elettrodotti, di condotte idriche anche per irrigazione.

Le leggi di riforma ebbero profondi effetti economici, sociali e politici su questo territorio: la redistribuzione delle proprietà terriere e la creazione di un peculiare tipo di azienda agraria infransero definitivamente il sistema economico del latifondo e delle antiche consuetudini radicate per secoli, introducendo nuove pratiche agricole, e imposero anche un sensibile spostamento di popolazione.

Il nuovo paesaggio agrario delle aree interessate dalla riforma si palesò attraverso la creazione di un nuovo ordine geometrico-meccanico delle campagne riconvertite, la creazione di un nuovo sistema viario per i trattori e le varie macchine agricole, la costruzione di nuovi edifici.

Dall'analisi approfondita del paesaggio rurale di questo territorio, tuttavia, si evince che una buona parte conserva ancora i caratteri originari del paesaggio storico in quanto non interessata dalla Riforma, e fa emergere con insistenza il suo ricco patrimonio millenario. Nel suo insieme si tratta comunque di aree in cui, nonostante le trasformazioni attuate intorno alla metà del Novecento, emergono residualità testimoni di una cultura remota nel tempo, in cui si intravede ancora un certo legame tra l'insediamento antropico e lo spazio naturale che esso presiede e organizza.

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da fenomeni che hanno introdotto solo in parte modiche all'assetto raggiunto a seguito delle riforme agrarie. Si ricorda la diffusione che ha avuto la produzione dell'olio di oliva extravergine "Canino", anche grazie all'ottenimento del marchio DOP. La denominazione di origine protetta è riservata dal 1996 all'olio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, ottenuta dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio, in zona circoscritta della provincia di Viterbo, ricadente nel territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessennano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).

Per quanto riguarda l'insediamento si è verificato un parziale svuotamento dei centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano; parte della popolazione è infatti emigrata fuori dal comune di origine, oppure più semplicemente, grazie alla costruzione di abitazioni che soddisfano i nuovi standard abitativi, si è spostata nei nuovi quartieri residenziali. Negli ultimi anni il modesto sviluppo edilizio e il recupero del patrimonio esistente sono legati essenzialmente alla diffusione del fenomeno delle seconde case.

Per quanto riguarda invece la mobilità, il potenziamento nella fascia prossima alla costa dell'asse infrastrutturale autostrada-ferrovia ha contribuito ad un cambiamento nell'orientamento generale del sistema insediativo, con una crescente importanza di questa direttrice, a scapito della viabilità storica di collegamento con le colline interne. Si è verificato così per tutto il Novecento, ma con un ritmo più sostenuto negli ultimi decenni, uno spostamento della nascita di insediamenti produttivi e residenziali verso la pianura costiera bonificata.

Va ricordato infine che nel corso degli ultimi due secoli sono stati tanti i viaggiatori, soprattutto stranieri, che hanno attraversato questo territorio. Attratti principalmente dal ricchissimo patrimonio archeologico che la civiltà

etrusca ha lasciato nei vicini centri di Vulci, Tarquinia e Tuscania, non mancano negli scritti che ci hanno lasciato rievocazioni delle sensazioni che hanno vissuto. Prima fra tutti si ricorda il diplomatico inglese George Dennis, il quale nel suo libro *The Cities and Cemeteries of Etruria* del 1848, così descrive il paesaggio intorno a Tuscania: "*Questa parte della grande pianura è diversificata da boschi di querce, che contrastano piacevolmente con le spoglie distese più vicine al mare e ai Monti Cimini. Toscanella, con le sue tante alte torri, è l'oggetto più cospicuo nella pianura scarsamente popolata, e può essere visto da una grande distanza*". Se il Dennis liquida con poche parole il suo passaggio da Arlena, Tessennano e Cellere, nel descrivere il paesaggio tra Tuscania e Montefiascone scrisse: "*Una cavalcata di quindici o sedici miglia lo porterà a Montefiascone, per una strada troppo accidentata per le carrozze, ma ricca di bei scenari, di cui la pianura aperta selvaggia, con la sua cintura di montagne, ammantata di porpora o di neve, boschetti di pittoresche sughere*" e ancora, guardando verso Vulci, il "*monte di Canino, che sorge come un'isola da un mare di fogliame, con l'azzurro del Mediterraneo che luccica da una parte*". Se in alcuni casi si evince come questi luoghi non rivestissero un interesse particolare per il viaggiatore inglese, in quanto abituato a quel paesaggio, proprio questa sua indifferenza ci porta a dare un nuovo valore a questi territori in quanto rappresentano una delle ultime aree in cui il paesaggio agrario è pressoché intatto nelle sue componenti essenziali, e in cui, a differenza di tanti altri luoghi ormai non più conservati integralmente, ci consente ancora oggi di godere di quelle stesse visuali che chi ci ha preceduto ha potuto osservare.

I numeri fra parentesi si riferiscono alla numerazione progressiva del sito nell'Elaborato 09 "Localizzazione dei siti di interesse archeologico-monumentale su IGM".

BIBLIOGRAFIA

Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica, a. 1830, primo fascicolo, vol. II, Parigi 1830.

ANNIBALI F.M., *Notizie storiche della casa Farnese della fu città di Castro del suo ducato e delle terre e luoghi che lo componevano, coll'aggiunta di due paesi Latera e Farnese*, Montefiascone 1818.

BABBI A., *Casale Pacini (Tarquinia - VT): nuovi dati documentari,* in NEGRONI CATACCHIO N.*, Paesaggi d'acque*. Atti del V Convegno su "Preistoria e Protostoria in Etruria" (Sorano-Farnese, 12-14 maggio 2000), Milano 2002, pp. 749-759.

BARBARO B., *Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali in Etruria meridionale*, Firenze 2010

BARKER G., Rasmussen T., A*rcheologia di una polis etrusca: rapporto preliminare su progetto Tuscania (stagioni 1986 e 1987)*, in PBSR 56, 1998, pp. 25-42.

BELARDELLI C., ANGLE M., DI GENNARO F., TRUCCO F., *Repertorio dei siti protostorici del Lazio. Province di Roma, Viterbo e Frosinone*, Firenze 2007.

BIANCHI E., Vulci, *Storia della città e dei suoi rapporti con Greci e Romani*, Roma 2016.

BIASUTTI R., *Il paesaggio terrestre*, Torino 1947.

BOCCAMAZZO D., *Gli otto libri quali narreno de varii et diverse cose apertinenti alli cacciatori,* Roma 1548.

BONGHI JOVINO M., *Città e territorio. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci: appunti e riconsiderazioni, in Dinamiche di sviluppo delle città dell'Etruria meridionale*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Firenze 2005, pp. 27-58.

BONGHI JOVINO M., *Sui rapporti Tarquinia - Tuscania. Spunti di ricerca e implicazioni culturali*, in "Mediterranea", XI, 2014.

BONGHI JOVINO M., CHIARAMONTE TRERE C. (a cura di), Tarquinia. *Ricerche, scavi e prospettive*. Atti del Convegno Internazionale di Studi. La Lombardia per gli Etruschi (Milano, 24-25 Giugno 1986), Milano 1987

BONI C., BONO P., CAPELLI G., *Carta Idrogeologica del territorio della Regione Lazio*. Regione Lazio, Università degli Studi "La Sapienza", Roma 1988.

BORZILLO G., MARAS D.F., *La costa tarquiniese: un paesaggio in divenire tra la Preistoria e l'età contemporanea*, in Spolia, Journal of Medieval Studies XVII, n. 7 n.s., 2021.

BRACHETTI S. (a cura di), *Tuscania nel medioevo*, Atti del VI Convegno sulla storia di Tuscania - 28 marzo 2015, Tuscania.

BRUNETTI NARDI G., *Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell'Etruria meridionale*, 3 (1971-1975), Roma 1981.

BRUNORI M., *Un tessuto resistente. Il territorio di Tarquinia nel Novecento,* Tarquinia 2010.

BUGLI J.*, La via Aurelia tra Roma e Civitavecchia nel medioevo. Ricerche topograLa via Aurelia tra Roma e Civitavecchia nel medioevo. Ricerche topografiche e ricognizioni preliminari nel territorio di Leopoli-Cencelle*, in Temporis Signa VI, Spoleto 2011.

CAFFIERO M., *Solidarietà e conflitti. Il sistema agrario consuetudinario tra comunità rurale e potere centrale (Lazio, XVIII-XIX secolo)*, in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, tome 100- 1, 1988, pp. 373-399.

CAMBI F. (a cura di), *Il ruolo degli oppida e la difesa del territorio in Etruria: casi di studio e prospettive di ricerca*, Trento 2012.

CAMPANARI S., *Tuscania e i suoi monumenti*, Montefiascone 1856.

CAPELLI G., MAZZA M., *Inquadramento geologico del dominio vulcanico laziale*,

CAPELLI G., MAZZA M., GAZZETTI C., *Strumenti per la tutela e l'uso compatibile della risorsa idrica nel Lazio*, Bologna 2005, pp. 15 – 42.

CAPELLI G., MAZZA M., *Lineamenti idrogeologici dei terrazzi marini pleistocenici del Lazio settentrionale. Risultati della campagna di Rilevamento 1991-1992*, in Geologica Romana, 30, 1994, pp. 589-600.

CAPRASECCA A., *Indagine topografica sulle aree di pertinenza dell'abbazia di San Salvatore al Monte Amiata nella Tuscia meridionale*: *secoli XI-XIV*. *L'apporto della fotointerpretazione e dei documenti d'archivio alla ricerca archeologica*, Oxford 2013.

CARALLO S., DE PASQUALE G. (a cura di), *AgriCulture - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale nel Lazio*.

CARANDINI A. (a cura di), *La romanizzazione dell'Etruria: il territorio di Vulci. Catalogo della mostra* (Orbetello 24 maggio-20 ottobre 1985), Milano 1985.

CATALDI M., RICCIARDI L., *Tarquinia*, Roma 1993.

CERASA G., *Tuscania, Storia ed arte*, Viterbo 1993.

CERRONI F., EICHBERG M. - MARI Z. - STRATI R. (a cura di), *Custodi del Paesaggio: la funzione sociale della tutela e del recupero del bello: atti delle giornate nazionali del Paesaggio 2017, 2018, 2019,* Viterbo 2020.

CHIARINI D., TIBERI L.G. TIBERI M.C., *Tessennano*, Tarquinia 2002.

CHIOVELLI R., *Tecniche costruttive medievali. La Tuscia*, Roma 2008.

CIANCHI M.E., NAPPI G., PACCHIAROTTI G., PISCOPO V., SIBI P., VALLETTA M. *Il Patrimonio Geologico dell'area al contorno del Lago di Bolsena e dell'alto corso del Fiume Marta, i Geositi e lo Sviluppo Sostenibile. Una proposta metodologica transdisciplinare. Geological heritage of the area on surroundings of Bolsena Lake and of upper water-course of Marta River, Geosites and Sustainable Development. A multiscientific methodological proposal*, in Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia, LXXVII, 2008, pp. 213-252.

CITTER C., COMBESCURE NARDI S., STASOLLA F. R. (a cura di)*, Entre la terre et la mer. La via Aurelia et la topographie du littoral du Latium et de la Toscane*, Roma 2018.

COBIANCHI M.T., PETRUCCI G., *Montalto di Castro: formazione e sviluppo del territorio e del centro antico*, Roma 1984.

COLONNA G. et al. (a cura di), *Etruria meridionale: conoscenza, conservazione, fruizione*. Atti del Convegno (Viterbo, 29-30 Novembre – 1° dicembre 1985), 1988.

CONTI S., *Le sedi umane abbandonate nel Patrimonio di San Pietro*, Firenze1980.

CORSI C., *Atlante Fondiario Romano. L'insediamento rurale di età romana e tardoantica nel territorio tra Tarquinia e Vulci,* in Journal of Ancient Topography, VIII, 1998, pp. 223-255.

CORSI C., *Atlante fondiario romano. L'insediamento rurale di età romana e tardoantica nel territorio tra Tarquinia e Vulci,* in Journal of Ancient Topography, X, 2000, pp. 205-275.

CORSI C., *La via Aurelia e la romanizzazione del territorio, la romanizzazione della fascia costiera: l'insediamento*, in FALZETTI C. A., MATTEI D., *Montalto di Castro, storia di un territorio: dalle origini al Medioevo*, Tarquinia 2007, pp. 93–120.

CORSI C., MANDOLESI, A., *Ritrovamenti preistorici e protostorici nella bassa valle del torrente Arrone*, in NEGRONI CATACCHIO N., (a c. di), *Tipologia delle necropoli e rituali di deposizione*. Atti del II incontro di Studi su "Preistoria e Protostoria in Etruria" (Farnese-Manciano, 21-23 maggio 1993), Milano 1995, pp. 237-244.

CORSI, C., POCOBELLI, G.F., *Popolamento rurale nella fascia costiera tra Marta e Fiora: il periodo etrusco, in Informazioni,* II, 9 (1993), pp. 19-33.

COSTANTINI S., *Il deposito votivo del santuario campestre di Tessennano. Corpus delle stipi votive in Italia. Regio VII*, 4, Roma 1995.

DASTI, L., *Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto*, Roma, Tipografica dell'Opinione, 1878.

DEL LUNGO S., *La toponomastica archeologica della provincia di Viterbo: origine e storia dei nomi di luogo nelle terre del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca*, Tarquinia 1999.

DEL LUNGO S., *Presenze abbaziali nell'alto Lazio. San Salvatore al Monte Amiata e le sue relazioni con l'abbazia di Farfa, secoli VIII - XII*, Roma 2001.

DE ROSSI G. M., *La Via Aurelia dal Marta al Fiora, in La Via Aurelia da Roma a Forum Aurelii*, in Quaderni dell'Istituto di Topografia Antica dell'Università di Roma, IV, 1968, pp. 121-155.

DENNIS G., *The Cities and Cemeteries of Etruria*, vol. 1, Londra 1848.

DI GENNARO F., *Forme d'insediamento fra Tevere e Fiora dal Bronzo Finale al principio dell'età del Ferro*, in Studi Etruschi, XIV, Firenze 1986.

FERRARA G., *L'architettura del paesaggio italiano*, Venezia 1968.

FRUTAZ A.P., Le carte del Lazio, Roma 1971.

FUGAZZOLA DELPINO M. A., *La preistoria in Etruria meridionale: nota preliminare su alcune scoperte degli ultimi anni*, in Archeologia della Tuscia, Roma 1982, pp. 76-94.

GABELLIERI N.**,** *Terre divise. La riforma agraria nelle maremme toscane,* Roma 2018.

GAMURRINI G.*, Piansano*, in Not. Sc. 1884, pp. 214-215.

GAZZETTI G., *La via Clodia e la viabilità secondaria*, in CARANDINI A. (a cura di), *La romanizzazione dell'Etruria. Il territorio di Vulci,* Catalogo della mostra, Orbetello 1985, Milano, pp. 88-90.

GERRINI G., *La riforma agraria in Maremma*, in Rivista di Storia dell'Agricoltura - a. XXVII, n. 2, 1987.

GIANNOTTI F., *Breve e compendioso discorso dell'antichità di Toscanella*, manoscritto edito da SPOSETTI CORTELLESI G. col titolo: *Storia di Tuscania scritta nel secolo XVI da Francesco Giannotti*, Viterbo 2007.

GIONTELLA G., *Tuscania attraverso i secoli*, Tuscania 1980.

GIONTELLA G., *Codice Diplomatico Tuscanese. Dall'Alto medioevo alla fine del XIII secolo*, Manziana 2013.

IAIA C., MANDOLESI A., *Comunità e territori nel Villanoviano evoluto dell'Etruria meridionale*, in N. NEGRONI CATACCHIO (a cura di), *Preistoria e Protostoria in Etruria. L'alba dell'Etruria. Fenomeni di continuità e trasformazione nei secoli XII-VIII a.C. Ricerche e scavi*, Atti del Nono Incontro di Studi. Valentano (Vt) – Pitigliano (Gr), 12-14 Settembre 2008, Milano 2010, pp. 61-78.

IAIA C., MANDOLESI A., Topografia dell'insediamento del VII sec. a.C. in Etruria meridionale, in Journal of Ancient Topography, III, 1993, pp. 17-48.

KURZE W., *La vita della comunità monastica di S. Salvatore al monte Amiata e il suo ambiente*, in «I rapporti tra le comunità monastiche benedettine ita-liane tra alto e pieno Medioevo», Atti del III Convegno del Centro di Studi Farfensi – Santa Vittoria in Matenano 1992, Negarine di San Pietro in Cariano 1994.

LASPEYRES P., *Fontana etrusca presso Piansano*, in AnnIns 42, 1870, pp. 227-231

La via Aurelia da Roma a Forum Aureli, in QuadIstTop Università di Roma IV, 1968.

LEPRE S. (a cura di)*, Gli archivi dell'agricoltura del territorio di Roma e del Lazio. Fonti per la storia agraria e del paese*, Roma 2009.

LOPES PEGNA M., *Itinera Etruriae II. I percorsi tirreni. Via Aurelia*, in St.Etr. XXII-II, 1952-53, pp. 380-410.

MAGGIORE G., *Presenze monastiche nel territorio di Tarquinia*, in Miscellanea della Società romana di storia patria, LXI, Roma 2014.

MANDOLESI A*., La 'prima Tarquinia'. L'insediamento protostorico sulla Civita e nel territorio circostante*, Firenze 1999, pp. 157 e 178.

MASETTI ZANNINI G.L., *Beni camerali della dogana del Patrimonio nella "Descriptio et consignatio" 1785*, in: Rivista di Storia dell'Agricoltura, a. VIII, n. 1, 1968.

MATTEI A*., Cuore di tufo (lo spopolamento della rocca di Piansano),* Grotte di Castro 1993.

MATTEI A*., Terra Planzani,* Grotte di Castro 1994.

MATTEI A*., Piansano,* 1995.

MATTEI D. (a cura di), *Montalto di Castro, storia di un territorio*, vol. I-II, Tarquinia 2012.

MIMMO M.G., *La Via Clodia tra Tuscania e Saturnia*, Viterbo 2012.

MORETTI SGUBINI A.M., *Vulci*, in G. NENCI, G. VALLET, *Bibliografia topografica della colonizzazione greca, in Italia e nelle isole tirreniche*, XXI, Pisa-Roma 2012, pp. 1082-1156.

MOSCA A*., I ponti romani della VII Regio*, in JAT, V, 1995, p. 41.

NACCARATO V., *La popolazione "transumante" dell'agro cornetano tra settecento e ottocento*, in Società Tarquiniense d'Arte e Storia.

NACCARATO V., *La città e l'agro di Corneto nel XVIII secolo*, Tarquinia 2004.

NASO A., *Architetture dipinte. Decorazioni parietali non figurate nelle tombe a camera dell'Etruria Meridionale (VII-V sec. a.C.),* Roma 1996, 271-275.

NONNIS D, POCOBELLI G.F., *Contributo alla topografia del territorio vulcente: l'età tardo-repubblicana*, in Sc.Ant. 8-9 (1994-95), pp. 263-281.

PACINI L.C., *Beni Paleontologici: la Provincia verso nuove funzioni*, in Informazioni X, n. 18, Viterbo 2002.

PALLOTTINO M., *Tarquinia - Rinvenimenti fortuiti nella Necropoli e nel Territorio (1930-38),* in NSA, IV, 1943, pp. 213-264.

PANDOLFINI ANGELETTI M. (a cura di), *Archeologia in Etruria Meridionale*. Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti. Civita Castellana, 14-15 novembre 2003, Roma 2007, pp. 131-162.

PAOLUCCI G., 1980, "Le strutture agrarie dell'Alto Lazio nei secoli VIII-XI (*Tuscania*, Viterbo, Corneto)", in: *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 103: 117-187.

PASSIGLI S., *I luoghi delle cacce di Leone X. Spazio, paesaggi, insediamenti, percorsi*, in PIGNATTI F. (a cura di), *La caccia nella Roma dei papi nei secoli XV-XVI*, Roma 2015, p. 77-116.

PELFER G., *Tracciato della Via Aurelia nel territorio di Tarquinia: nuove ipotesi dall'elaborazione d'immagine*, in Journal of Ancient Topography, XII, 2002, pp. 19-60.

PEREGO L., *Quadro delle presenze archeologiche del "territorio tarquiniese" tra il Tirreno e le prime propaggini collinari del viterbese*, in *Tarquinia etrusca: una nuova storia*, Roma 2001, pp. 14-20.

PEREGO L., *Il territorio tarquiniese. Ricerche di topografia storica*, Milano 2005.

PEREGO L., *La "fortificazione" prima degli "oppida". Posizioni territoriali strategiche e controllo del territorio tra fase protostorica e periodo orientalizzante*, in Aristonothos, Scritti per il Mediterraneo antico, Vol. 5 (2012), pp. 23-68.

PETITTI P., *Colle San Pietro, Pian di Mola, Pian di Vico, Polledrara*, in BELARDELLI C., ANGLE M., DI GENNARO F., TRUCCO, *Repertorio dei siti protostorici del Lazio. Province di Roma, Viterbo e Frosinone*, Firenze 2007, pp. 324-325.

PETITTI P., *Il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese di Valentano*, Napoli 2004.

PETITTI P., ROSSI F., *Preistoria di un paesaggio. La Caldera di Latera e il territorio circostante*, Bolsena 2012.

POCOBELLI G., *Il territorio suburbano di Vulci attraverso le evidenze aerofotografiche. Viabilità e necropoli*, in AAerea II, 2007, pp. 167-186.

PONTANI F., *Tuscania nell'Antichità*, in Atti del VII convegno sulla storia di Tuscania, 12 marzo 2016, *Dalle capanne alle torri. Tuscania attraverso i millenni*, Atti dell'VIII convegno sulla storia di Tuscania, 18 marzo 2017, Viterbo 2018.

PONTANI F. (a cura di), *Tuscania nell'Antichità*, Atti del VII convegno sulla storia di Tuscania - *Dalle capanne alle torri. Tuscania attraverso i millenni*, Atti dell'VIII convegno sulla storia di Tuscania, Viterbo, 2018.

POTTER T.W., *Storia del paesaggio dell'Etruria meridionale*, in *Archeologia e trasformazioni del territorio*, Roma 1985.

POULSEN M., SAXTORPH N.M., SKYDGAARD J.E., *Ancient and modern Road-Systems near Tuscania. Continuity and Discontinuity*, in Analecta Romana Instituti Danici 8, 1977, pp. 24-27.

PRETE M.R., FONDI M., *La casa rurale nel Lazio settentrionale e nell'Agro Romano*, Firenze 1957.

PROIETTI L, SANNA M., *La via Clodia. Ricognizioni archeologiche nel cuore della Tuscia*, Terni 2019.

PULCINELLI L., *Contributo alla conoscenza del territorio di Tarquinia tardo etrusca*, in Journal of Ancient Topography, XV, 2005, pp. 137-168

PULCINELLI L*., Le fortificazioni di confine: l'organizzazione del territorio tarquiniese al tempo della conquista romana*, in CAMBI F. (a cura di), *Il ruolo degli oppida e la difesa del territorio in Etruria: casi di studio e prospettive di ricerca*, Aristonothos, 5: 69-120.

QUILICI GIGLI S., *Forma Italiae. Regio VII, 2. Tuscana*, Roma 1970.

RASMUSSEN T., *Tuscania and its territory* , in *Roman landscapes. Archaeological survey in the Mediterranean region*, 1991, pp. 106-114.

RASSMUSSEN T., *Tuscania and its Territory*, in BARKER G., LLOID J. (a cura di), *Roman Landscapes. Archaeological Survey in the Mediterranean Region*, London 1991, pp. 106-114.

RASPI SERRA J., LAGANARA FABIANO C., 1987, *Economia e territorio. Il Patrimonium Beati Petri nella Tuscia*, Napoli.

RICCI F., *Arlena di Castro. Storia e storie da un antico castello*, Terni 2020.

RICCI F., SANTELLA L., STOPPACCIARO D., *Emergenze archeologiche e storico artistiche del territorio comunale di Arlena di Castro*, Viterbo 1992.

RICCIARDI L., *Qualche nuovo dato da Tuscania*, in PANDOLFINI ANGELETTI M. (a cura di), *Archeologia in Etruria Meridionale*. Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti. Civita Castellana, 14-15 novembre 2003, Roma 2007, pp. 131-162.

ROMAGNOLI G., BRANCAZI L., PIERMARTINI L., 2017, *Tessennano (VT) Indagini archeologiche nella ex chiesa di Sant'Antonio* (2009-2015), in: FOLD&R the Journal of Fasti Online 2017, n. 377 (2017), pp. 1-22.

ROSATI S., *La questione proprietaria nei territori di San Pietro. Dall'individualismo agrario del secolo XIX al recupero del protagonismo comunitario*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano 2017.

ROSSI D., *Il territorio di Visentium in età romana*, in Daidalos 13, Viterbo 2012, pp. 289-310.

SARZANA E., *Della Capitale de' Tuscaniensi e del suo Vescovado*, Montefiascone, 1788.

SERENI E., *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1961.

SESTINI A., *Il paesaggio italiano*, in "Conosci l'Italia", vol. VII, Milano 1963.

SIGNORELLI G., *Viterbo nella storia della chiesa*, Viterbo 1907.

SILVESTRELLI G., *Città, castelli e terre della regione romana*, Roma, 1940.

SÖDERLIND M., *Survey at Tessennano in Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation*, 2002, v. 9 , pp. 251-254

SOMMELLA MURA A. (a cura di), *Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell'Etruria Meridionale (1939-1965),* I, Roma 1969.

SPOSETTI CORTESELLI G.B. (a cura di), *Miscellanea di Storia Tuscanese*.

SUPINO P., *La "Margarita Cornetana". Regesto dei documenti*, Roma 1969.

TAMBURINI P., *Vulci e il suo territorio*, in CELUZA M., *Vulci e il suo territorio nelle collezioni del museo Archeologico e d'Arte della Maremma*, Catalogo della mostra di Bologna, Milano 2000.

TORTORICI E., *La via Aurelia vetus e la via Aurelia nova*, in A. CARANDINI, *La romanizzazione dell'Etruria: il territorio di Vulci*, Milano 1985.

TRUCCO F., *Canino (Viterbo). Località Banditella. Un Luogo di Culto all'Aperto Presso Vulci*, in Bollettino di Archeologia, 1992, pp. 77-84.

TURRIOZZI F.A., *Memorie istoriche della città Tuscania, che ora volgarmente dicesi Toscanella*, Roma 1778.

VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, Roma 1962.

ZUCCHI B., *Informazione e cronica della città di Castro e di tutto lo stato suo …*, 1630.

SITOGRAFIA

https://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/
https://www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it/
https://arlenadicastro.mycity.it/
https://comune.canino.vt.it/
https://comune.cellere.vt.it/
http://www.comune.piansano.vt.it/
https://www.comune.tarquinia.vt.it/
http://www.comune.tessennano.vt.it/
https://www.comune.tuscania.vt.it/

ELENCO DEI SITI ARCHEOLOGICO-MONUMENTALI

1. Piansano Fabbricone
2. Piansano Chiesa della Madonna del Suffragio
3. Piansano Torre dell'Orologio
4. Piansano Palazzo Comunale/Tomba etrusca
5. Piansano Chiesa di San Bernardino da Siena
6. Piansano Sito della Rocca
7. Piansano Casale
8. Piansano Chiesa di Sant'Anna
9. Piansano Fontanile dell'Acquabianca
10. Cellere Area di frammenti fittili
11. Piansano Tombe a camera e tombe a cassone
12. Tuscania Casaletto
13. Tuscania Casaletto
14. Tuscania Fornace
15. Tuscania Tomba a camera
16. Piansano Tombe a camera
17. Piansano Villa romana
18. Tuscania Necropoli di tombe a camera
19. Tuscania Necropoli di tombe a camera
20. Tuscania Tomba romana con sarcofago
21. Tuscania Tomba a camera/statuetta votiva
22. Tuscania Casale
23. Arlena di C. Casale loc. Piantata
24. Piansano Area di frammenti fittili
25. Tuscania Insediamento fortificato, tombe
26. Tuscania Casale
27. Tuscania Fontanile
28. Tuscania Area di frammenti fittili
29. Tuscania Casale Quaglia
30. Tuscania Fontanile della Mandria Quaglia
31. Tuscania Necropoli di tombe a camera
32. Tuscania Casale Bello
33. Arlena di C. Area di frammenti fittili
34. Tuscania Area di frammenti fittili
35. Tarquinia Insediamento romano
36. Arlena di C. Tomba etrusca dipinta
37. Tuscania Basoli
38. Arlena di C. Area di frammenti fittili
39. Tuscania Casale
40. Arlena di C. Area di frammenti fittili
41. Tuscania Ponte/Tratto di strada basolata
42. Arlena di C. Area di frammenti fittili
43. Arlena di C. Area di frammenti fittili
44. Arlena di C. Tomba
45. Tuscania Casale
46. Tuscania Area di frammenti fittili
47. Arlena di C. Tombe
48. Arlena di C. Area di frammenti fittili
49. Tuscania Area di frammenti fittili
50. Arlena di C. Poggio Civitella - Castrum Civitellae
51. Arlena di C. Tomba
52. Arlena di C. Area di frammenti fittili
53. Arlena di C. Tomba
54. Arlena di C. Grotte Malpasso
55. Arlena di C. Tomba a camera
56. Arlena di C. Area di frammenti fittili/ambienti scavati nel tufo
57. Arlena di C. Area di frammenti fittili
58. Arlena di C. Area di frammenti fittili
59. Arlena di C. Coperchio sarcofago
60. Tessennano Area di frammenti fittili
61. Arlena di C. Chiesa di San Rocco
62. Arlena di C. Tombe
63. Arlena di C. Area di frammenti fittili
64. Arlena di C. Ambiente scavato nel tufo
65. Arlena di C. Necropoli e frammento architettonico modanato
66. Arlena di C. Palazzo già Falzacappa
67. Arlena di C. Area di frammenti fittili
68. Arlena di C. Fontanile Linaro
69. Arlena di C. Municipio
70. Arlena di C. Chiesa di San Giovanni Battista e oratorio del Santo Sepolcro
71. Arlena di C. Tombe a fossa
72. Arlena di C. Ruderi della Rocca di Castelvecchio
73. Arlena di C. Area di frammenti fittili
74. Arlena di C. Ambiente scavato nella roccia
75. Arlena di C. Area di frammenti fittili
76. Tessennano Fontana di Sopra
77. Tessennano Deposito votivo
78. Tessennano Resti acquedotto
79. Arlena di C. Strada antica
80. Tessennano Ambiente scavato nel tufo/struttura in blocchi
81. Arlena di C. Tombe
82. Tessennano Materiale lapideo
83. Tessennano Fosse scavate nel tufo/tomba
84. Arlena di C. Tombe alla cappuccina
85. Arlena di C. Area di frammenti fittili
86. Arlena di C. Tomba a cassone
87. Arlena di C. Insediamento protostorico
88. Arlena di C. Necropoli
89. Arlena di C. Tombe a cappuccina
90. Arlena di C. Fontanile "La Fontana"
91. Arlena di C. Area di frammenti fittili
92. Tessennano Chiesa della Madonna dell'Ulivo
93. Tessennano Tomba a camera
94. Arlena di C. Area di frammenti fittili
95. Tessennano Ex ospedale dei poveri e dei viandanti
96. Arlena di C. Area di frammenti fittili
97. Arlena di C. Area di frammenti fittili
98. Arlena di C. Ambiente scavato nella roccia
99. Tessennano Chiesa di San Felice Martire
100. Tessennano Fontana ornamentale
101. Tessennano Palazzo Farnese
102. Arlena di C. Tombe a camera
103. Tessennano Porta nord
104. Tessennano Chiesa Vecchia o di Sant'Antonio
105. Tessennano Municipio
106. Tessennano Porta sud

107. Tessennano Resti della chiesa di Santa Maria del Soccorso
108. Arlena di C. Fontanile
109. Arlena di C. Area di frammenti fittili
110. Arlena di C. Fontanile Ortaccio
111. Arlena di C. Ambienti scavati nella roccia, cunicoli
112. Tessennano Tomba a camera
113. Tessennano Chiesa di San Liberato
114. Arlena di C. Area di frammenti fittili
115. Arlena di C. Molino di Sopra
116. Tessennano Fontana di Sotto
117. Arlena di C. Area di frammenti fittili
118. Tessennano Podere Masferi
119. Arlena di C. Cunicolo
120. Arlena di C. Insediamento protostorico
121. Arlena di C. Area di frammenti fittili
122. Tessennano Tombe a camera
123. Tessennano Tombe a camera
124. Arlena di C. Fornaci
125. Tessennano Villa romana, cisterna, necropoli
126. Arlena di C. Molino Nuovo o di Sotto
127. Arlena di C. Fornaci
128. Tessennano Struttura muraria (lacerto)
129. Arlena di C. Area di frammenti fittili
130. Arlena di C. Tagliata stradale
131. Arlena di C. Area di frammenti fittili/Stipe votiva
132. Arlena di C. /Tuscania tomba, cunicoli
133. Tuscania Necropoli tombe a camera
134. Tessennano Tomba a camera
135. Tessennano cisterne
136. Tessennano Tombe a camera
137. Tuscania Necropoli
138. Arlena di C. Cunicolo
139. Tessennano Area di frammenti fittili/Villa rustica
140. Tessennano Pozzo /Cisterna
141. Arlena di C. Tomba a camera
142. Tuscania Tombe a camera con loculi laterali disposti a pettine
143. Tessennano Materiale sporadico
144. Arlena di C. Ambiente scavato nel tufo
145. Tessennano Cisterne
146. Tuscania Ponte
147. Arlena di C. Area di frammenti fittili
148. Arlena di C. Tombe a fossa
149. Tuscania Basoli
150. Tuscania Tomba?
151. Arlena di C. Tombe
152. Arlena di C. Area di frammenti fittili
153. Arlena di C. Tombe a camera con loculi laterali disposti a pettine
154. Arlena di C. Area di frammenti fittili
155. Tessennano cisterne
156. Arlena di C. Fontanile
157. Tessennano Area di frammenti fittili
158. Arlena di C. Area di frammenti fittili
159. Tessennano Tombe a camera/Chiesa paleocristiana
160. Tuscania Area di frammenti fittili
161. Tessennano Tombe a camera
162. Tuscania Insediamento romano
163. Tuscania Necropoli tombe a camera, due cunicoli, Castello
164. Tessennano Tombe etrusche
165. Arlena di C. Area di frammenti fittili
166. Tuscania Casale Peruzzi
167. Arlena di C. Casale della Polledrara
168. Tuscania insediamento etrusco, necropoli
169. Tuscania Area di frammenti fittili, Cisterna
170. Tessennano Ponte sull'Arrone
171. Tuscania Necropoli
172. Tessennano Cunicolo
173. Arlena di C. Complesso archeologico, materiale protostorico, Area di frammenti fittili, Epigrafi funerarie
174. Arlena di C. Cippi confine Ducato di Castro
175. Tuscania Necropoli protostorica
176. Tuscania Casale Pian di Vico
177. Tuscania Insediamento romano
178. Tuscania Abitato protostorico/fattoria età etrusca
179. Tuscania Necropoli
180. Tuscania Essiccatoi per tabacco
181. Tuscania Insediamento del bronzo medio
182. Arlena di C. Tombe a camera riutilizzate
183. Tuscania Strutture medievali
184. Tessennano Deposito votivo/pozzo/area di frammenti fittili
185. Tuscania Area di frammenti fittili/strutture murarie
186. Tuscania Insediamento ellenistico
187. Arlena di C. /Tuscania Villa romana
188. Tuscania Tombe, area di frammenti fittili
189. Tessennano Villa romana
190. Tuscania Aree di frammenti fittili e resti di strutture murarie
191. Tuscania Fontanile della Fabbrichetta
192. Tuscania Fontanile
193. Tessennano Area di frammenti fittili
194. Tuscania Casale
195. Tuscania Insediamento medievale
196. Tuscania Area di frammenti fittili
197. Tuscania Tombe a camera
198. Tuscania Insediamento etrusco e romano
199. Tuscania Casale di San Giuliano "Vecchio"
200. Tuscania Area di frammenti fittili
201. Tuscania Villa rustica, Cisterna
202. Tuscania Fontanile
203. Tuscania Tombe
204. Tuscania Area di frammenti fittili
205. Tuscania Tombe a camera
206. Tuscania Insediamento etrusco/romano
207. Tuscania Castel d'Arunte
208. Tuscania Area di frammenti fittili
209. Tuscania Tomba Villanoviana
210. Tuscania Tombe

211. Tuscania Casale
212. Tuscania Torre di Pietro Cola
213. Tuscania Area di frammenti fittili
214. Tuscania Fontana, ruderi monastero
215. Tuscania Insediamento etrusco, materiale protostorico
216. Tuscania Fontanile
217. Tuscania Area di frammenti fittili
218. Tuscania Tombe ellenistiche
219. Tuscania Insediamento antico e Fornace
220. Tuscania Cisterna
221. Tuscania Insediamento romano
222. Tuscania Area di frammenti fittili
223. Tuscania Tombe a camera
224. Tuscania Necropoli etrusca, necropoli di età romana,
225. Tuscania Area di frammenti fittili
226. Tuscania Necropoli tombe a fossa
227. Tuscania Area di frammenti fittili
228. Tuscania Tombe a camera e tombe di età romana
229. Tuscania Casale di San Giuliano “Nuovo”
230. Tuscania Abitato di età repubblicane/imperiale e necropoli
231. Tuscania Essiccatoi per tabacco
232. Tuscania Area di frammenti fittili
233. Tuscania Area di frammenti fittili
234. Tuscania Tombe etrusche
235. Tuscania Area di frammenti fittili
236. Tuscania Area di frammenti fittili/Tombe
237. Tuscania Insediamento romano
238. Tuscania Pozzo votivo (?)
239. Tuscania Area di frammenti fittili
240. Tuscania Insediamento romano
241. Tuscania Tombe etrusche
242. Tuscania Materiale sporadico
243. Tuscania Insediamento di età romana
244. Tuscania Basoli /diverticolo Clodia (?)
245. Tuscania ambienti ipogei
246. Tuscania Fornace
247. Tuscania Ambiente scavato nella roccia
248. Tuscania Area di vincolo archeologico
249. Tuscania Fontanile Ficano
250. Tuscania Tombe etrusche
251. Tuscania Casale Ficone
252. Tuscania Necropoli etrusca
253. Tuscania Struttura in blocchi
254. Canino Casa colonico con essiccatoio per tabacco
255. Tuscania Insediamento romano
256. Canino Casa colonico con essiccatoio per tabacco
257. Tuscania Fontanile
258. Tuscania Area di frammenti fittili
259. Tuscania Area di frammenti fittili
260. Tuscania Area di frammenti fittili
261. Tuscania Area di frammenti fittili
262. Canino Tombe etrusche
263. Tuscania Casale Diruto
264. Canino Essiccatoi per tabacco
265. Canino Precettoria di S. Giovanni Battista della Sugherella
266. Canino Fontanile Sugherella
267. Tuscania Tombe a camera
268. Tuscania Area di frammenti fittili
269. Tuscania Villa rustica
270. Tuscania Necropoli
271. Tuscania Area di frammenti fittili
272. Tuscania Abitato protostorico/fattoria età etrusca
273. Canino Casale di Poggio Campana
274. Tuscania Villa rustica
275. Tuscania Area di frammenti fittili
276. Canino Strutture di età medievale
277. Canino Macchia arborata di Poggio Campana
278. Tuscania Necropoli romana
279. Tuscania Area di frammenti fittili
280. Tuscania insediamento etrusco/romano
281. Tuscania Area di frammenti fittili
282. Tuscania Area di frammenti fittili
283. Tuscania Necropoli
284. Tuscania Area di frammenti fittili
285. Tuscania Insediamento romano
286. Tuscania Area di frammenti fittili
287. Tuscania Area di frammenti fittili
288. Tuscania Area di frammenti fittili /tombe a camera
289. Tuscania Area di frammenti fittili
290. Tuscania Area di frammenti fittili
291. Tuscania necropoli di tombe a camera
292. Canino Area di frammenti fittili
293. Tuscania Casale Formicone
294. Tuscania Area di frammenti fittili
295. Tuscania Resti paleontologici
296. Tuscania Insediamento etrusco e necropoli
297. Tuscania Area di frammenti fittili
298. Tuscania Area di frammenti fittili
299. Tuscania Insediamento etrusco, abitato di età romana
300. Tuscania Insediamento romano
301. Tuscania Insediamento del Bronzo Recente/Ripari a roccia
302. Tuscania Insediamento etrusco e romano
303. Tuscania Necropoli etrusca e romana
304. Tuscania Insediamento età del bronzo
305. Tuscania Castel Ghezzo
306. Tuscania Villa rustica
307. Tuscania Villa Rustica
308. Tuscania Insediamento etrusco/età romana
309. Tuscania Villa rustica
310. Tuscania Necropoli etrusca
311. Tuscania Insediamento etrusco e romano
312. Tuscania Necropoli di tombe a camera
313. Tuscania Fontanile
314. Tuscania Insediamento del Bronzo Recente

315.Montalto di Castro Fattoria
316.Montalto di Castro Fattoria
317.Tuscania Fontanile
318.Montalto di Castro Fattoria
319.Montalto di Castro Fattoria
320.Tuscania Casale Poggio Martino
321.Montalto di Castro Fattoria
322.Tuscania Area di frammenti fittili
323.Tuscania Area di frammenti fittili
324.Montalto di Castro Tomba
325.Montalto di Castro Tomba
326.Montalto di Castro Fattoria
327.Montalto di Castro Fattoria
328.Montalto di Castro Area di frammenti fittili
329.Montalto di Castro Fattoria
330.Montalto di Castro Abitato
331.Montalto di Castro Abitato/Necropoli
332.Tuscania Fontanile della Pagnotta
333.Montalto di Castro Villa romana
334.Montalto di Castro Industria litica
335.Montalto di Castro Area di frammenti fittili
336.Montalto di Castro Villa
337.Montalto di Castro Abitato
338.Montalto di Castro Fattoria
339.Montalto di Castro Industria litica
340.Montalto di Castro Fattoria
341.Montalto di Castro Industria litica
342.Montalto di Castro Fattoria
343.Tarquinia Casale Bruschi
344.Montalto di Castro Industria litica
345.Montalto di Castro Fattoria
346.Tarquinia Area di frammenti fittili
347.Tarquinia Area di frammenti fittili
348.Tarquinia Area di frammenti fittili
349.Tarquinia Area di frammenti fittili
350.Tarquinia fattoria
351.Tarquinia Villa romana
352.Montalto di Castro Fattoria
353.Tarquinia Area di frammenti fittili
354.Montalto di Castro Fattoria
355.Tarquinia Area di frammenti fittili
356.Montalto di Castro Fattoria
357.Tarquinia Villa
358.Tarquinia Fontanile
359.Tarquinia Insediamento romano
360.Tarquinia Fattoria età imperiale
361.Tarquinia Villa
362.Tarquinia Fattoria età imperiale
363.Tarquinia Area di frammenti fittili
364.Tarquinia Insediamento/necropoli
365.Tarquinia Villa
366.Tarquinia Area di frammenti fittili/Tombe
367.Montalto di Castro Villa
368.Tarquinia Villa Romana
369.Tarquinia Mansio/strada
370.Tarquinia Fattoria età imperiale
371.Montalto di Castro Fattoria
372.Tarquinia Area di frammenti fittili
373.Tarquinia Necropoli
374.Tarquinia Industria litica
375.Tarquinia Fattoria
376.Tarquinia Area di frammenti fittili
377.Tarquinia Villa
378.Tarquinia Fattoria età repubblicana
379.Tarquinia Casale Falzacappa
380.Tarquinia Casale Pian d'Arcione
381.Tarquinia Fontanile
382.Montalto di Castro stele
383.Tarquinia Fattoria
384.Tarquinia Strada basolata
385.Montalto di Castro insediamento
386.Tarquinia Villa
387.Tarquinia Villa
388.Tarquinia Fattoria
389.Tarquinia Fattoria
390.Tarquinia Area di frammenti fittili
391.Tarquinia Fattoria
392.Tarquinia Area di frammenti fittili
393.Tarquinia Fattoria
394.Tarquinia Casale d'Asti
395.Tarquinia Area di frammenti fittili
396.Tarquinia Fattoria età imperiale
397.Tarquinia Insediamento
398.Tarquinia Villa
399.Tarquinia Fattoria
400.Tarquinia Villa
401.Montalto Area di frammenti fittili
402.Montalto di Castro industria litica
403.Tarquinia Fattoria
404.Tarquinia Villa
405.Tarquinia Insediamento
406.Tarquinia sito preistorico
407.Tarquinia Fattoria
408.Tarquinia Tombe
409.Tarquinia Tombe
410.Tarquinia Area di frammenti fittili
411.Tarquinia Abitato
412.Tarquinia Fattoria
413.Tarquinia Villa
414.Tarquinia Tomba
415.Tarquinia Tomba
416.Tarquinia Fattoria
417.Tarquinia Area di frammenti fittili
418.Tarquinia Fattoria
419.Tarquinia Fattoria
420.Tarquinia Villa
421.Tarquinia Villa
422.Tarquinia Fattoria
423.Tarquinia Area di frammenti fittili
424.Tarquinia Tomba
425.Tarquinia Fontanile
426.Tarquinia Insediamento
427.Tarquinia Acquedotto
428.Tarquinia Villa
429.Tarquinia Insediamento
430.Tarquinia Tomba

431. Tarquinia Fattoria
432. Tarquinia Fattoria
433. Tarquinia Fattoria
434. Tarquinia Industria litica
435. Tarquinia Fattoria
436. Tarquinia Fattoria
437. Montalto di Castro Industria litici
438. Montalto di Castro Insediamento
439. Montalto Area di frammenti fittili
440. Tarquinia Villa
441. Tarquinia Area di frammenti fittili
442. Montalto Area di frammenti fittili
443. Tarquinia Fattoria
444. Montalto di Castro Abitato
445. Tarquinia Area di frammenti fittili
446. Montalto Area di frammenti fittili
447. Montalto di Castro Villa
448. Tarquinia Frammenti fittili sporadici
449. Montalto di Castro Villa
450. Tarquinia Area di frammenti fittili
451. Tarquinia Villa
452. Tarquinia Villa

Viabilità antica

1) Arlena di C. Strada antica
2) Tuscania Tracciato Stradale
3) Tarquinia/Montalto di C. Via Aurelia
4) Montalto di C. Strada
5) Tracciato ipotizzato
6) Tuscania Strada doganale Castel Ghezzo

Fonti:

ArSBAEM: Archivio Storico ex Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale presso Museo Nazionale Etrusco-Villa Giulia. ASVt Rustico: Archivio di Stato Viterbo, Cessato Catasto Rustico. BARBARO 2010. BELARDELLI C., ANGLE M., DI GENNARO F., TRUCCO 2007. BUGLI 2011. CERASA 1993. CORSI 1998. CORSI 2000. CORSI-MANDOLESI 1995. CORSI-POCOBELLI 1993. DE ROSSI 1968. GAMURRINI 1884. IAIA-MANDOLESI 1993. MANDOLESI 1999. MOSCA 1995. NASO 1996. NONNIS-POCOBELLI 1994-95. PALLOTTINO 1943. PETITTI 2004. PEREGO 2005. PETITTI-ROSSI 2012. POULSEN 1977. QUILICI 1970. Repertorio 1969. RICCI F., SANTELLA L., STOPPACCIARO D. 1992. RICCIARDI 2007. ROSSI 2012. San Giuliano: AMNE-Ricognizione San Giuliano (L. Perego) Tuscania. prot. 3144 del 13/04/2007. Survey: Survey at Tessennano, AMNE fasc. 34.31.01, 2002. Via Aurelia: La via Aurelia da Roma a Forum Aureli, in QuadIstTop Università di Roma IV, 1968. VIARC 1: AG SOLE Formiconcino-Tuscania. VIARC 2: Agrosolari Arlena. VIARC 3: Celeste Arlena. VIARC 4: Celeste – Formiconcino. VIARC 5: E Solar Pian d'Arcione. VIARC 6: EG Riemergere Marufana-Tuscania. VIARC 7: WPD Think Energy. VIARC 8: ITS Montalto. VIARC 9: Tessennano. VIARC 10: Autostrada A12 2010. VIARC 11: AG Volta, Cerqua Bella-Tuscania. VIR: Vincoli in rete.

REPERTORIO REGIONALE DEI BENI PAESAGGISTICI
(elenco degli ID riportati nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio nelle Tavole B 7, 12 e 13)

Tavola B 7
b056012_1
c 056_0512: fosso Canestraccio
c 056_0514: fiume Arrone
c 056_0514A: fiume Arrone
c 056_0515: fosso della Tomba
c 056_0517: fosso della Cadutella
c 056_0517A: fosso della Cadutella
c 056_0518: fosso Arroncino
c 056_0530: fosso Mignattara
c 056_0531: torrente Capecchio
c 056_0532: fosso del Trecine o le Tufare
c 056_0532A: fosso del Trecine o le Tufare
c 056_0554: fosso del Cappellaro
c 056_0583: fosso Sorgente Sugarella
cs_453: centro storico di Arlena di Castro
cs_455: centro storico di Tessenano
cs_460: centro storico di Piansano
m 056_0031: Mandria Paoletti
m 056_0032: Pantella, Casale Quaglia
m 056_0119: Muraccio
m 056_0120: Poggio Civitella
m 056_0195: Pian di Vico, La Comunella
m 056_0196: Quartaccio, Lungarina dell'Infernetto
m 056_0197: Prataccio
m 056_0198: Casale Diruto, La Tomba, San Giuliano
m 056_0199: Castel D'Arunto
m 056_0207: Macchia della Riserva
m 056_0208: Ara Sprofondata, Cascinale Peruzzi
tp 056_0246

Tavola B 12
c 056_0513: fosso Sanguinaro
c 056_0514: fiume Arrone
c 056_0514A: fiume Arrone
c 056_0522: fosso Pian d'Arcione
c 056_0539A: fiume Fiora
m 056_0248: (Montalto di Castro)
m 056_0250: (Montalto di Castro)
ml_0198
ml_0199

Tavola B 13
b056012_1
b056012_2
c 056_0514: fiume Arrone
c 056_0514A: fiume Arrone
c 056_0515: fosso della Tomba
c 056_0518: fosso Arroncino
c 056_0521: fosso Fabbrichetta
c 056_0521A: fosso Fabbrichetta
c 056_0522: fosso Pian d'Arcione
c 056_0522A: fosso Pian d'Arcione
c 056_0523: fosso Dogana
c 056_0523A: fosso Dogana
c 056_0524: fosso Selciatella
c 056_0530: fosso Mignattara
c 056_0539A: fiume Fiora
c 056_0480A: fosso Timone
c 056_0583: fosso Sorgente Sugarella
m 056_0037: Pog. Martino, Mariofana (guado l'Olmo)
m 056_0198: Casale Diruto, La Tomba, San Giuliano
m 056_0199: Castel D'Arunto
m 056_0200: Poggio Mandrione
m 056_0202: La Torara
m 056_0203: Formiconcino sud
m 056_0204: Formiconcino nord
m 056_0205: Castel Ghezzo
m 056_0206: Cerqua Bella, Quarto della Capanna
ml_0224

ELENCO DEGLI ELABORATI

Elaborato N. 01 – Relazione generale
Elaborato N. 02 – Descrizione dei confini
Elaborato N. 03 – Norme allegate al decreto
Elaborato N. 04 – Documentazione cartografica e iconografica
Elaborato N. 05 – Documentazione fotografica
Elaborato N. 06 – Inquadramento territoriale su ortofoto
Elaborato N. 07 – Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM
Elaborato N. 08 – Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali
Elaborato N. 09 – Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM
Elaborato N. 10 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR
Elaborato N. 11 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR
Elaborato N. 12 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR
Elaborato N. 13 – Tavola A modificata: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR
Elaborato N. 14 – Tavola B modificata: beni paesaggistici, del PTPR
Elaborato N. 15 – Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR
Elaborato N. 16 – Relazione istruttoria finale - Osservazioni e controdeduzioni

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A03

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
DESCRIZIONE DEI CONFINI	febbraio 2024	**2**

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

Descrizione confini allegata alla
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
"ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

PROVINCIA DI VITERBO - COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

L'area individuata dalla presente proposta di provvedimento interessa una porzione della provincia di Viterbo che si sovrappone all'incirca con il bacino idrografico del torrente Arrone, ricadente in particolare nei confini dei seguenti comuni: Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Il perimetro dell'area ricalca in parte il tracciato di elementi fisici che caratterizzano il territorio, come strade e corsi d'acqua e in parte i confini dei territori comunali interessati o di fogli e particelle catastali.

Partendo dal centro urbano di Piansano, nel punto in cui il perimetro interseca via Roma, e percorrendolo in senso orario, il confine è il seguente: volgendo le spalle al grande edificio su via Roma, identificato alle particelle catastali 4 e 5 del foglio 7, il perimetro segue il limite settentrionale delle particelle 1058, 91 e 492 del foglio 7 fino al fosso di Piansano. Segue poi il corso di quest'ultimo in direzione sud fino all'intersezione con la particella 715 del foglio catastale 8. Da questo punto segue il confine di questa particella, prima in direzione est e poi sud, e successivamente il confine orientale della particella catastale 381 del foglio 8 fino alla Strada provinciale Piansanese (SP.13). Oltrepassata la strada, il perimetro segue il corso del fosso di Piansano per 450 m circa in direzione sud-est, per poi proseguire lungo il confine nord-orientale della particella 374 del foglio 12. Il perimetro piega in direzione est seguendo il confine settentrionale della particella 573 del foglio 12 fino all'intersezione con la SP 13. Prosegue poi seguendo in direzione sud per un tratto di circa 200 m il tracciato della strada fino alla particella 591 del foglio 12. Piegando a sud-ovest il perimetro corre poi lungo il confine orientale di questa particella e della particella 442 per circa 30 m. Ripiegando successivamente in direzione est, attraversa le particelle 663, 667 e 670 del foglio 12, per poi proseguire, sempre in direzione est lungo il confine settentrionale della particella 71 del foglio 14 fino al punto di intersezione con la particella 33 del foglio 14. Da questo punto il perimetro piega in direzione nord e attraversa, tagliandole trasversalmente le particelle 416, 340 e 341 del foglio 14, per poi ricongiungersi nuovamente con la SP.13 Piansanese. Proseguendo in direzione sud-est per circa 450 m lungo il tracciato della strada, il perimetro segue poi la strada rurale in località le Piane e Poggio Cioccato fino all'incrocio con un'altra strada rurale proveniente da nord. Seguendo il tracciato di quest'ultima strada in direzione sud il perimetro segue in seguito il confine orientale della particella 86 e quello meridionale delle particelle 67, 69 e 68 del foglio catastale 22 del comune di Piansano. Dal fosso Acquabianca il perimetro piega verso sud fino all'intersezione con il confine tra i territori comunali di Piansano e Tuscania. Da questo punto piega poi in direzione est e segue il confine tra i due comuni fino al fosso le Tufare. Per proseguire poi lungo il corso dei fossi Valle del Trescine, Sassovino, delle Tufare e poi Capecchio, nel territorio di Tuscania, in direzione sud fino all'intersezione tra i fogli catastali 7 e 20 del comune di Tuscania. Il perimetro segue prosegue in direzione ovest lungo il limite occidentale del foglio catastale 7 fino al confine con il comune di Arlena di Castro. Piegando in direzione sud-ovest segue poi il limite orientale dei fogli catastali 11 e 16 del comune di Arlena di Castro fino al fosso Pellicone - Pian di Vico. Dall'intersezione tra questo fosso e il limite del foglio catastale 31 del comune di Tuscania, il perimetro prosegue in direzione est lungo il limite settentrionale dei fogli catastali 31 e 33, per poi piegare in direzione sud-est lungo il confine orientale delle particelle 2, 32, 27, 33, 68 e 69 del foglio 33. Piegando in direzione sud-ovest lungo il confine orientale della particella 36 del foglio 33, il perimetro giunge fino alla strada Pian di Vico, per poi proseguire, dopo aver svoltato brevemente a est lungo la strada, in direzione sud-ovest lungo il limite sud-orientale del foglio catastale 48 del comune di Tuscania fino all'intersezione con la strada Poggio della Ginestra. Dopo aver seguito questa strada in direzione sud-ovest, il perimetro prosegue lungo il confine meridionale delle particelle 10, 9, 8, 7, 6, 72, 5 e 4 del foglio 60 e delle particelle 14, 44, 17 e 21 del foglio 76. Piegando in direzione sud-est lungo il confine settentrionale della particella 7 del foglio 77 il perimetro giunge alla Strada provinciale della Dogana (SP.4). Proseguendo lungo questa strada in direzione sud-ovest fino al km 9,200 segue poi il corso del fosso del Cazzanello che segna anche il confine fra il territorio di Tuscania e quello di Tarquinia. Successivamente, dopo aver piegato in

direzione sud-est, il perimetro segue il confine orientale delle particelle 169, 21 e 171 del foglio 11 e delle particelle 177, 183, 25, 87 e 27 del foglio 10, tutte in territorio di Tarquinia. Giunti al fosso dei Due Ponti, piega in direzione sud-ovest seguendo il corso di quest'ultimo, anche dopo il punto di confluenza del fosso del Bufalino, proseguendo fino ad incontrarsi con la via Aurelia. Il perimetro prosegue in direzione nord-ovest lungo questa strada fino all'incrocio con la Strada provinciale Litoranea. Da questo punto, piegando in direzione sud e seguendo il tracciato di quest'ultima strada il perimetro giunge fino all'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM del 19.01.1977 e DM del 22.05.1985, il quale coincide con la linea ferroviario Roma-Pisa. Il perimetro prosegue in direzione nord-ovest fino all'angolo sud-occidentale della particella catastale 56 del foglio 85 del comune di Montalto di Castro, per poi proseguire prima lungo il limite occidentale di quest'ultima particella e poi, dopo aver piegato prima a est e subito dopo a nord, segue i limiti occidentali dei fogli catastali 82 e 78. Seguendo il confine occidentale della particella catastale 6 del foglio 78, dopo aver attraversato la Strada statale Aurelia (SS.1), il perimetro giunge al piccolo fosso, affluente del torrente Arrone, e lo segue in direzione est per meno di 50 m. Piegando in direzione nord-est prosegue lungo i confini occidentali delle particelle 19, 18, 56 e 24 del foglio 71, poi piegando prima in direzione est e poi a nord prosegue lungo i confini occidentali delle particelle 9, 29 e 18 del foglio 70, della particella 118 del foglio 65 e delle particelle 19 e 21 del foglio 70. Il perimetro seguendo il limite settentrionale delle particelle 21 e 25 del foglio catastale 70 giunge ad un piccolo fosso, affluente del torrente Arrone, e ne segue il corso in direzione nord fino al margine nord della particella 128 del foglio 65. Da questo punto, piegando in direzione nord est e seguendo la traiettoria definita dal confine settentrionale delle particelle 128, 138 e 63 del foglio 65 si arriva al fosso del Ferro. Il perimetro dell'area segue il corso d'acqua fino all'intersezione con la Strada provinciale della Dogana (SP.4), seguendone il tracciato per circa 800 m in direzione ovest (in questo tratto, a seguito di accoglimento dell'osservazione N.12 sono escluse le seguenti particelle del foglio 55: 31, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 115, 116, 142, 144, 164, 217, 229). Al margine occidentale della particella 46 del foglio 34, si dirige prima in direzione nord, per poi proseguire lungo il confine meridionale delle particelle 68, 369, 368, 76, 215, 99, 225, 224, 210, 141, 140 e 209 del foglio 32 del comune di Montalto di Castro. Giungo alla Strada regionale Castrense (SR.312) il perimetro segue il tracciato viario fino all'angolo settentrionale della particella 320 del foglio 32, per poi piegare in direzione sud-est e seguire il confine orientale delle particelle 320 e 35 del foglio 32. Proseguendo in direzione est per alcuni chilometri lungo il corso di un piccolo fosso, affluente del fiume Fiora, il perimetro interseca il limite occidentale del foglio catastale 85 del comune di Canino per poi proseguire fino all'angolo occidentale della particella 8 del foglio 84. Proseguendo lungo il confine nord-occidentale delle particelle 8 e 3 del foglio84, della particella 9 del foglio 79 e della particella 105 del foglio 69, tutte nel territorio di Canino, il perimetro giunge alla Strada Dogana della Sugherella, seguendone il tracciato fino al limite occidentale del foglio catastale 70, fino ad intersecare il fosso Canestraccio. Proseguendo in direzione est lungo il corso d'acqua fino al limite orientale del foglio catastale 71 del comune di Canino, il perimetro piega in direzione sud, per poi ripiegare verso est e poi ancora a sud, seguendo il confine della particella 187 del foglio 72. Il perimetro proseguendo nuovamente lungo la strada Dogana della Sugherella fino alla particella 106 del foglio 73, deviando in direzione nord-est e seguendo poi il confine nord-occidentale di quest'ultima e della successiva particella 72, per seguire poi in direzione nord il limite occidentale del foglio catastale 74 fino al fosso della Tomba. Seguendo in seguito prima in direzione nord questo corso d'acqua, che segna anche il confine comunale di Canino Tessennano, fino all'angolo nord-ovest del foglio catastale 13 del comune di Tessennano e poi, seguendo il limite settentrionale di quest'ultimo e delle particelle 118, 50 e 121 del foglio 11, il perimetro interseca il fosso della Cadutella e segue il suo corso in direzione nord fino al confine tra i comuni di Tessennano e Cellere. Piegando in direzione ovest lungo tale confine si giunge al fosso Arroncino, seguendone poi il corso in direzione nord fino ad incrociare il limite settentrionale del foglio 37. Piagando a est il perimetro segue questo limite fino ad una strada rurale, che segna anche il limite del foglio 34. Seguendo questo tracciato in direzione nord fino all'angolo nord-ovest della particella 35 del foglio 34, per poi piegare a est e congiungersi con un piccolo fosso, affluente del fosso Ripalta. Il perimetro segue poi in direzione nord lungo il piccolo corso d'acqua fino ad incrociare il limite tra i fogli catastali 36 e 16 del comune di Cellere. Proseguendo sempre in direzione nord il perimetro è segnato dal confine occidentale delle particelle 93, 92, 20 e 19 del foglio 16. All'angolo settentrionale di quest'ultima particella piega a est e segue il limite settentrionale delle particelle 21 e 37 del foglio 16 e poi quello occidentale del foglio 17 fino all'angolo sud-ovest della particella 76 del foglio 11. Da questo punto il perimetro si dirige servo nord seguendo una strada rurale delimitata a est dalle particelle 110, 36, 109, 32, 20 e 162 del foglio 11 e dalle particelle 81, 79, 95, 33 e 16 del foglio 7. All'angolo settentrionale di quest'ultima particella ripiegando in direzione sud-est il perimetro giunge al confine tra i comuni di Cellere e Piansano, seguendone poi l'andamento in direzione nord fino all'angolo

settentrionale della particella 2 del foglio 6. Segue poi il confine occidentale delle particelle 334 e 332 del foglio 6 fino al fosso che scende dal monte di Cellere. Infine il perimetro, seguendo questo corso d'acqua in direzione est e poi sud fino al limite settentrionale delle particelle 638, 639 e 1209 del foglio, ripiegare poi in direzione nord lungo il bordo del grande edificio identificato alle particelle catastali 4 e 5 del foglio 7, arrivando ad intersecare nuovamente via Roma, punto in cui il perimetro dell'area si richiude su sé stesso.

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

NORME ALLEGATE ALLA
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
"ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

PROVINCIA DI VITERBO - COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA.

Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, relativamente ai "beni paesaggistici" e agli "ambiti di paesaggio" individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole B e alle tavole A, con riferimento all'area~~,~~ ricadente nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone", localizzata nella provincia di Viterbo, nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Gli obiettivi di tutela della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico sono conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 (di seguito Codice) ed in particolare mirano a:

- assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del Codice, assicurando "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice).

Pertanto, andranno attentamente considerati i seguenti aspetti:

- lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi;
- le tipologie e le tecniche di coltivazione;
- la conservazione del ricco patrimonio archeologico, storico e edilizio tradizionale presente sia nei numerosi insediamenti rurali che nei borghi storici del territorio.

Considerato, inoltre, che l'area della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore, determinato anche e soprattutto dalla presenza, in molti casi storicizzata, di rilevanti evidenze monumentali e archeologiche che appaiono capillarmente diffuse e indissolubilmente legate al contesto paesaggistico che le accoglie, si ravvisa la necessità di garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e di preservare il patrimonio presente.

Pertanto, le Norme del PTPR, riferibili ai diversi paesaggi indicati, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni:

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

Pertanto, non sono consentiti:

- interventi che alterano la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali;

- interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture;
- asportazione e danneggiamento della flora spontanea, ove producano l'alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche del paesaggio;
- introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;
- modificazione, rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale;
- eliminazione di recinzioni e delimitazioni tradizionali dei fondi, quali muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuità visuale del paesaggio.

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico dei corsi d'acqua, comprensivo delle relative sponde.

Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità:

- opere e manufatti idraulici d'interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua - ancorché rinvenuti nel corso di nuovi interventi - devono essere conservati, anche ai fini della loro valorizzazione;
- gli interventi volti alla sicurezza idraulica devono essere realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde;
- non è consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali~~,~~ come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi:

- minima occupazione del suolo e massima naturalità dei luoghi;
- avvicendamento e rotazione delle colture;
- protezioni dei pascoli;
- manutenzione degli oliveti e dei vigneti;
- fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio.

Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Pertanto, non sono consentiti:

- interventi che alterano in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 1942, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. I manufatti edilizi in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
- rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale;
- eliminazione delle strade interpoderali e i tracciati viari secondari;
- eliminazione delle recinzioni/delimitazioni tradizionali dei fondi, quali~~,~~ muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuità visuale del paesaggio.

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione

Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010, ove consentiti, la proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;
- tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;
- prevedere adeguate opere di mitigazione finalizzate all'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi di ricucitura con altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;
- prevedere un adeguato studio di intervisibilità dai centri storici, dai punti e percorsi panoramici e dai beni archeologici, monumentali e rurali individuati.

Nelle aree ricadenti in "paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto" sono assicurati la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 1942, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali.

Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità:

- gli immobili eseguiti anteriormente al 1942 non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;
- gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso;
- gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali;
- in corrispondenza delle coperture non è consentita, di norma, la realizzazione e l'installazione di elementi estranei alla tradizione costruttiva locale;
- non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;
- gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;
- l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;
- per la viabilità e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico è assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;

In ultimo, al fine di evitare di modificare l'aspetto esteriore dei luoghi e di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le seguenti prescrizioni di natura archeologica, già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato:

- nelle aree individuate nella Tavola B del PTPR come di interesse archeologico (ex articolo 142 co. 1 lett. *m)* del Codice), ricomprese all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, è subordinata all'autorizzazione paesaggistica integrata dal preventivo parere archeologico della Soprintendenza ai sensi degli articoli 42 e 46 delle Norme del PTPR;
- ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm su aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 10 del Codice sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice;
- è fatto divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l'aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave (tagliate).

Per quanto concerne le "aree di visuale" individuate dal PTPR, essendo state ritenute insufficienti con i valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e vuole quindi tutelare, si integra quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso Piano Regionale estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale", per le quali varranno, pertanto, le previsioni dell'articolo 50 delle norme del PTPR.

Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alla Tavola A del PTPR, così come rappresentate nell'Elaborato n. 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale":

- nel territorio del comune di Arlena di Castro, il tratto della SP113 Arlenese, in continuità con il tratto già classificato nel territorio di Piansano;
- nel territorio del comune di Tuscania, il tratto della SP13 Piansanese, in continuità con il tratto già classificato nel territorio di Piansano;
- nei territori dei comuni di Tuscania e Montalto di Castro, il tratto della SP4 Dogana, in continuità con il tratto proveniente da nord-est già classificato;
- nei territori dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, il tratto della SS1 Aurelia, in continuità con il tratto proveniente da sud già classificato.

Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione sono escluse dall'applicazione dell'articolo 50 delle Norme del PTPR le aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al "paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione dell'articolo 50 i tratti dei percorsi panoramici in trincea.

In conclusione, con la presente dichiarazione si confermano le attribuzioni dei "paesaggi" così come individuati e graficizzati nella Tavola A del PTPR, ad eccezione delle aree di visuale appena indicate; resta inoltre valido l'intero corpo normativo già previsto dal PTPR della Regione Lazio, così come approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 e pubblicato sul BUR Lazio n. 56 del 10.06.2021, ad eccezione di quanto espressamente precisato, da questo provvedimento ai fini della tutela specifica riconosciuta a questa area; pertanto, le presenti norme d'uso dovranno ritenersi prevalenti, in caso di contrasto con le norme generali indicate nei relativi articoli del PTPR.

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A05

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E ICONOGRAFICA	febbraio 2024	*4*

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

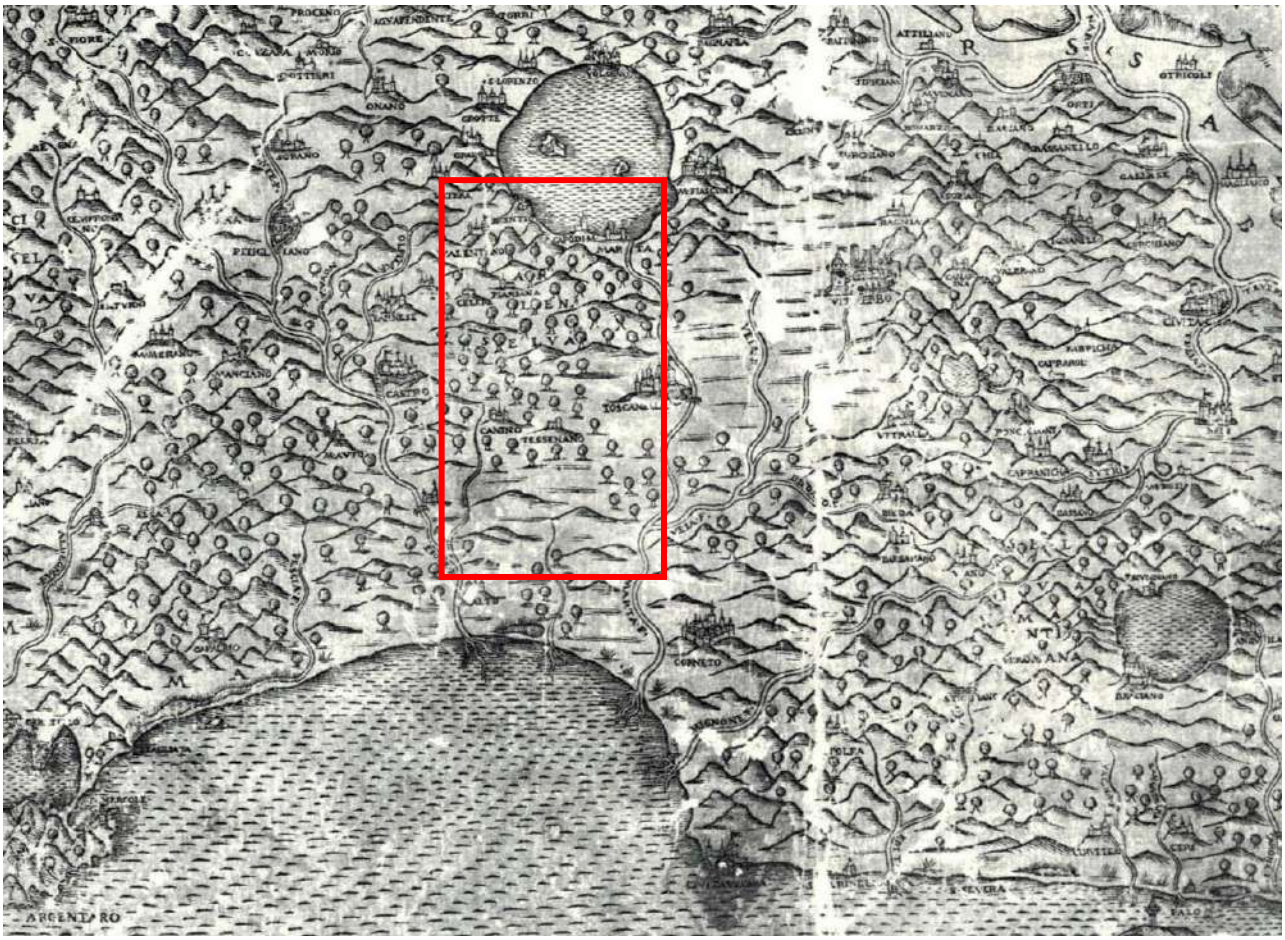


Fig. I - Girolamo Bellarmati, *Chorographia Tusciae e Patrimonium Divi Petri*, 1536 (dettaglio dell'area).



Fig. II - Girolamo Bellarmati, Ortelio Abramo, *Thvsciae Descriptio*, 1579-1580 (dettaglio dell'area).



Fig. III - Teodoro Vercruysse Sculpt, *Etruria Vetus et Nova*, 1724 (dettaglio dell'area).



Fig. IV - Jacomo Oddi, *Pianta del Patrimonio di San Pietro*, 1636-1637 (dettaglio dell'area).

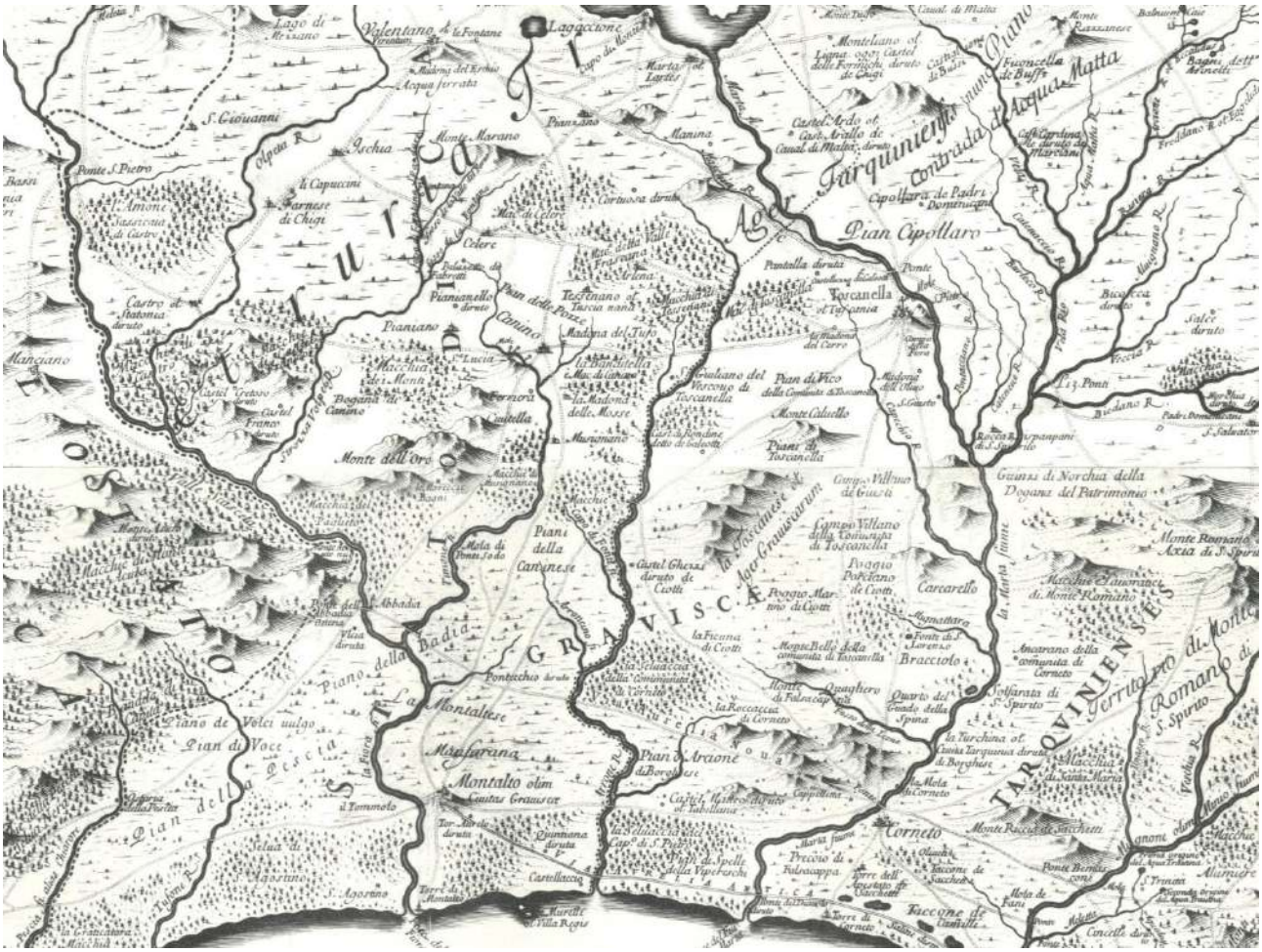


Fig. V - Giacomo Filippo Ameti , *Lazio e Patrimonio di S. Pietro. Patrimonio di S. Pietro*, 1696 (dettaglio dell'area).

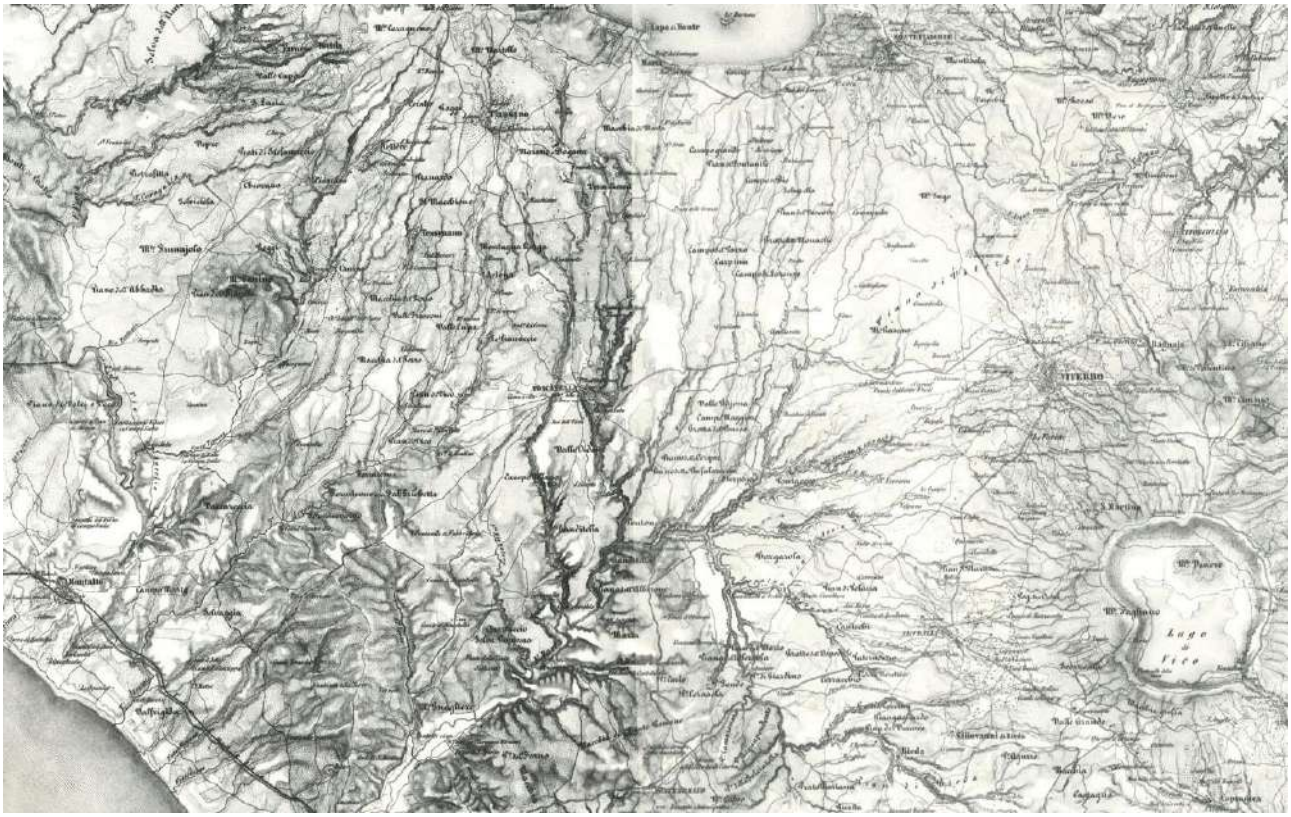


Fig. VI - Istituto Geografico Militare di Vienna, *Carta Topografica dello Stato Pontificio. Il Lazio. F.14. Montalto-Lago di Bolsena-Viterbo-Lago di Vico*, 1851 (dettaglio dell'area).



Fig. VII – Pianta generale del territorio di Montalto (ASR, Camerale III, serie Comuni, b. 1353).

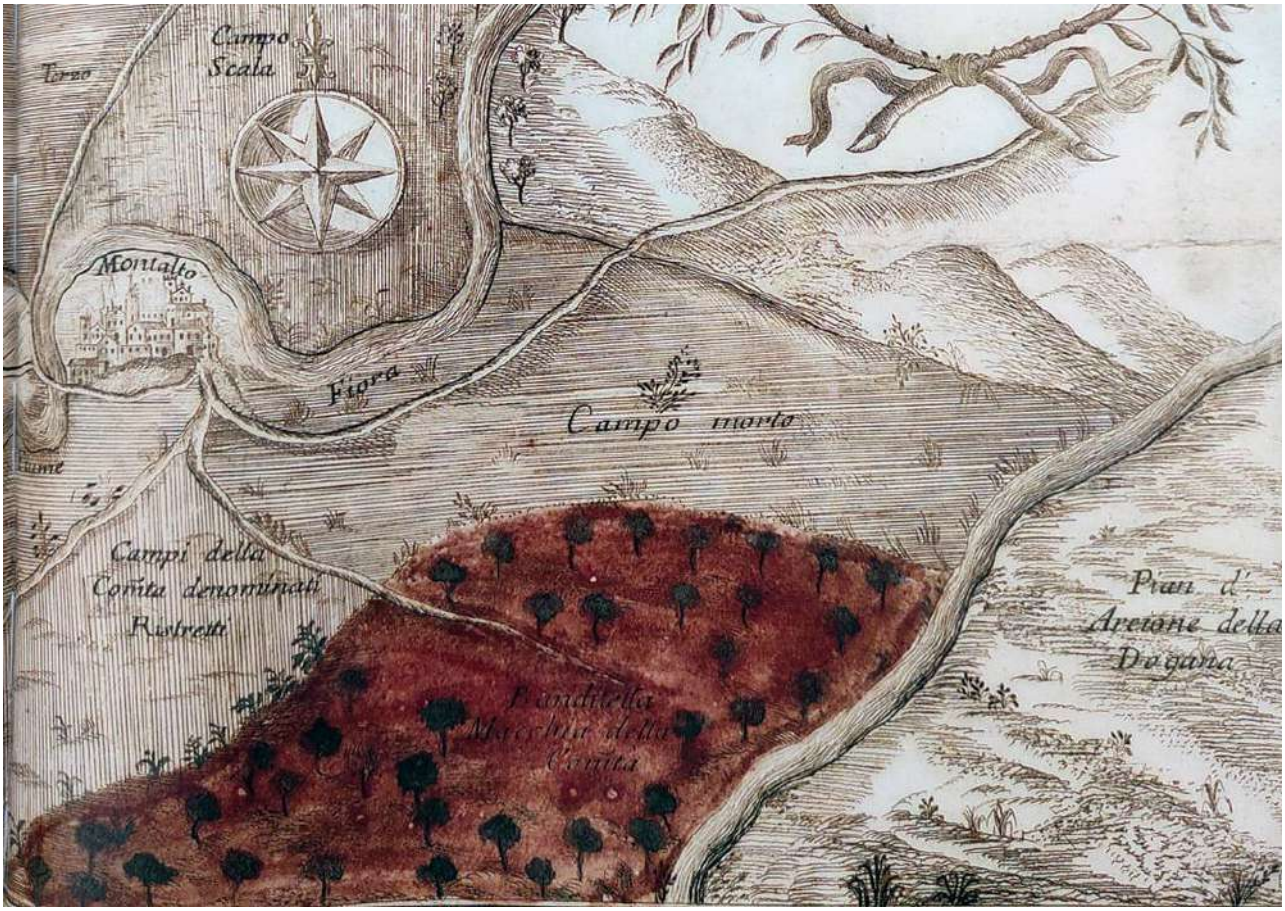


Fig. VIII – Dettaglio della "Pianta dimostrativa delle Bandite o Tenute della Rev. Camera Apostolica nel territorio di Montalto con le loro rispettive denominazioni e Confini", A. Primavera (ASR, Disegni e Piante, coll. I, cart. 44, f. 120).



Fig. IX – Catasto generale di tutti i beni della Mensa vescovile di Viterbo e Toscanella, *Tenuta di S. Giuliano*, 1779.

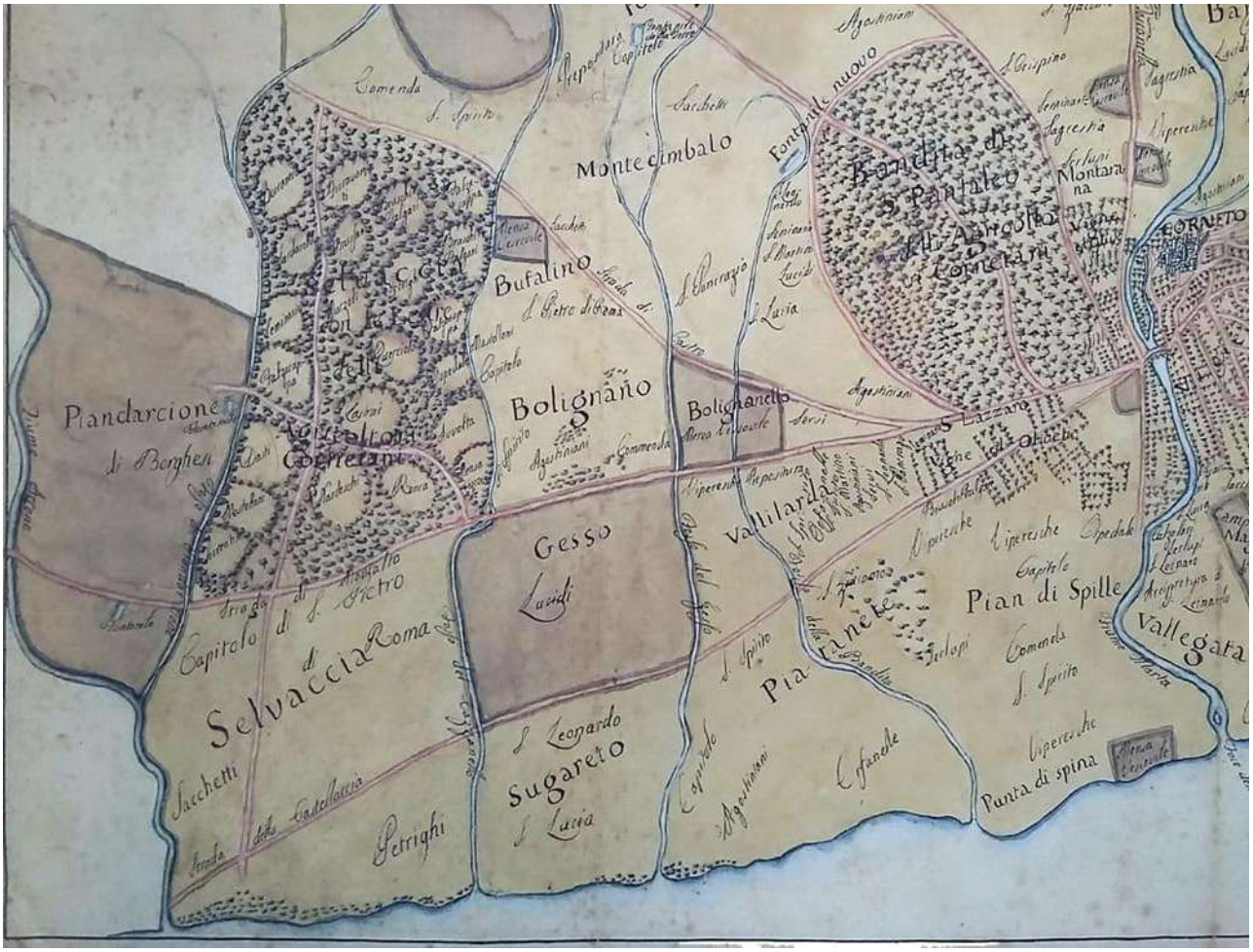


Fig. X – Dettaglio della Carta del territorio di Tarquinia, inizio XIX secolo, collezione privata.



Fig. XI – ASR, Tenuta della Reverenda Camera Apostolica in località Puntone e Tufo ad Arlena di Castro, 1792.

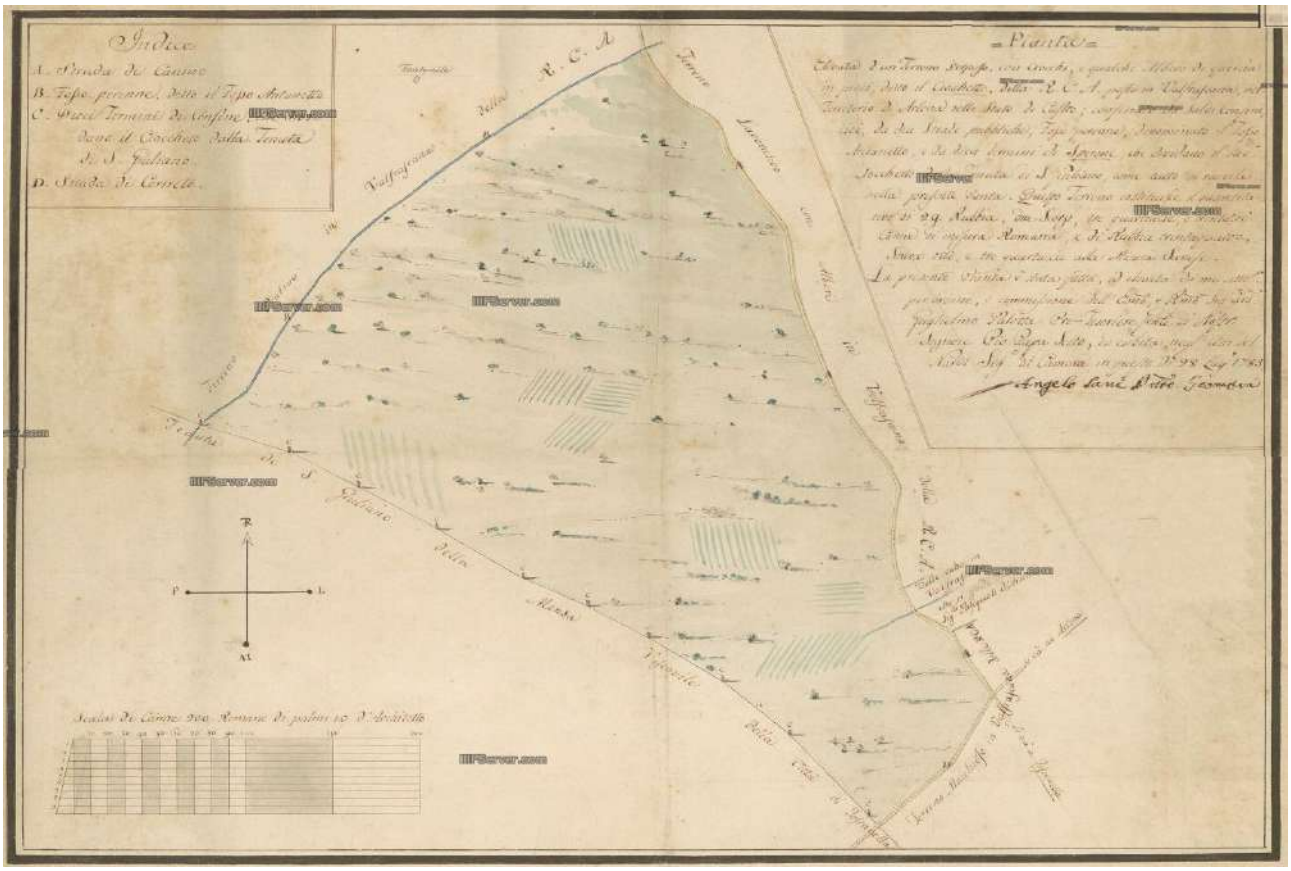


Fig. XII – ASR, Tenuta il Ciocchetto della Reverenda Camera Apostolica in località Valfrascana ad Arlena di Castro, 1783.



Fig. XIII – ASR, Tenuta del Forno del Ferraccio della Reverenda Camera Apostolica in località Valfrascana ad Arlena di Castro, 1793.



Fig. XIV – Viterbo, Palazzo dei Priori, Sala Regia, dettaglio della decorazione del soffitto con la veduta del territorio di Piansano, Tarquinio Ligustri 1592.



Fig. XV, XVI, XVII – ASV, Cessato Catasto Rustico, planimetrie catastali dei centri storici di Piansano, Tessennano e Arlena di Castro, terzo quarto del XIX secolo.



Fig. XVIII – Casaletto in una vigna di Cellere e capanna nelle campagne di Piansano (da PRETE M.R., FONDI M. 1957).

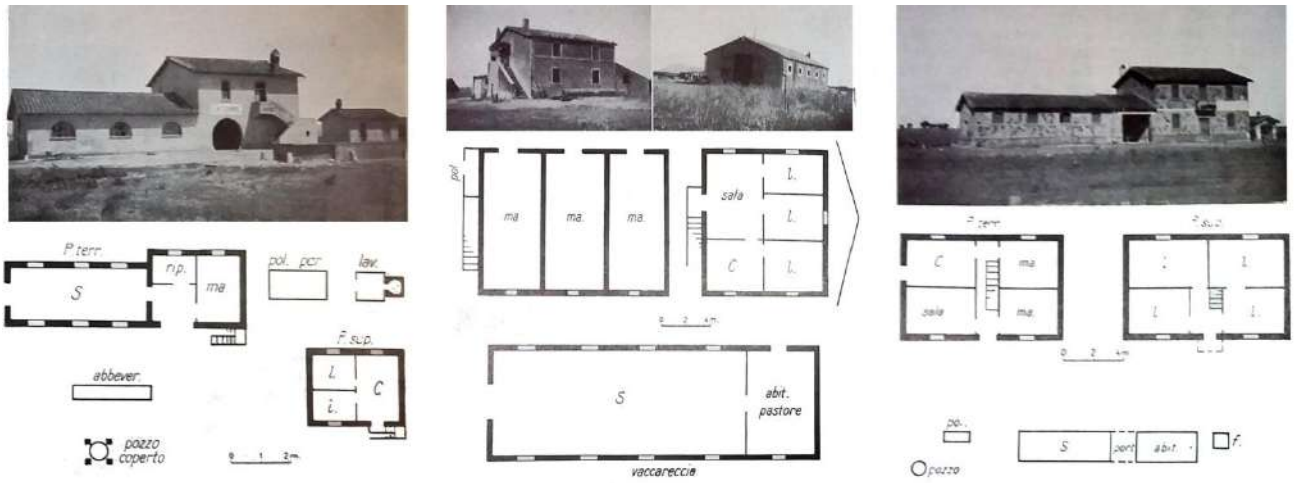


Fig. XIX – Casali agricoli tipici della Maremma laziale, da sinistra: Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia (da PRETE M.R., FONDI M. 1957).



Fig. XX – Istituto Luce - Fondo Arsial, Comprensorio di riforma fondiaria della Maremma Tosco Laziale.

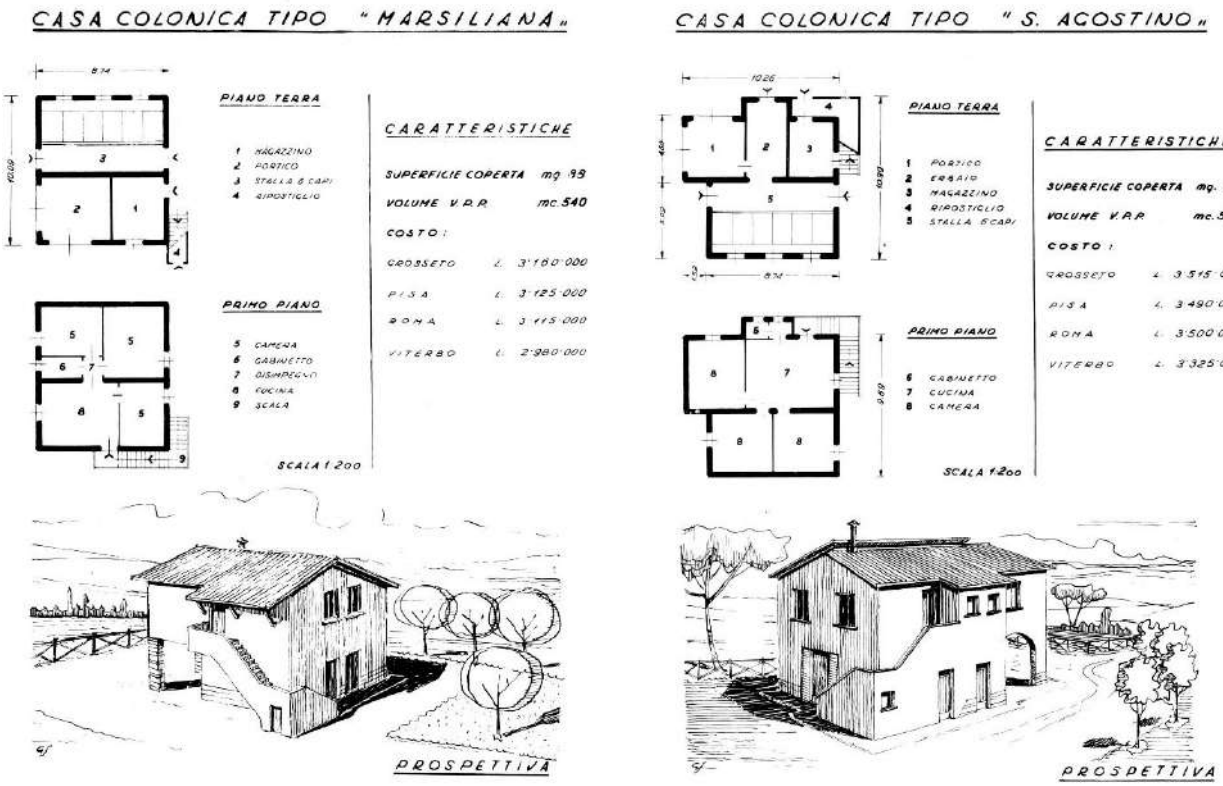


Fig. XXI – Ente Maremma, schede illustrative di alcune tipologie di casa colonica.



Fig. XXII – Samuel James Ainsley, *Veduta da Montefiascone verso la costa*, 1842.

Abbreviazioni: ASR, Archivio di Stato di Roma; ASV, Archivio di Stato di Viterbo.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	febbraio 2024	5

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg



Fig. 1 – Piansano: vista aerea del centro abitato *(p)*.



Fig. 2 – Piansano: vista aerea del centro abitato *(t)*.

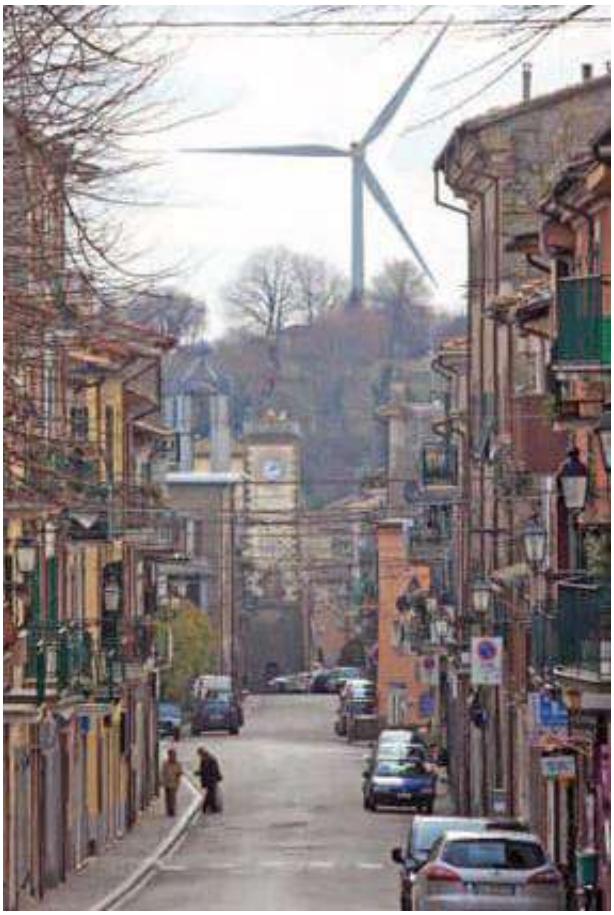



Fig. 3-4 – Piansano: scorci di via Umberto I (foto 3 da MATTEI, *Luoghi no*), percorso matrice dell'espansione farnesiana con la torre dell'orologio sullo sfondo.



Fig. 5 – Piansano: scorcio all'interno del centro storico.




Fig. 6-7 – Piansano: scorci di passaggi coperti all'interno del centro storico.




Fig. 8-9 – Piansano: scorci del centro storico.



Fig. 10 – Piansano: scorcio da via Tuscania (SP13) di via della Rocca, punta meridionale del nucleo storico *(i).*





Figg. 11-12 – Piansano: scorci del margine orientale del nucleo storico da via Valleforma *(i).*



Fig. 13 – Piansano: scorcio da via Tuscania (SP13) dell'edilizia sorta lungo il margine occidentale del nucleo storico *(i).*



Fig. 14 – Piansano: rapporto tra il paesaggio agro-silvo-pastorale e il nucleo storico, lungo via Tuscania - SP13 *(i).*



Fig. 15 – Piansano: paesaggio agro-silvo-pastorale in località le Pianacce *(i).*



Fig. 16 – Piansano: paesaggio agro-silvo-pastorale in località le Pianacce *(i).*



Fig. 17 – Piansano: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Macchione *(g).*



Fig. 38 – Piansano: veduta satellitare del paesaggio agro-silvo-pastorale in prossimità di Poggio del Cerro *(i).*



Fig. 19 – Piansano: paesaggio agro-silvo-pastorale località Valle Pozzarella del fosso Arrone, lungo la SP.113 *(i).*



Fig. 20 – Piansano: casaletto con campi seminativi e gruppi di alberi località Valle Pozzarella lungo la SP.113.



Fig. 21 – Piansano: paesaggio agro-pastorale in località Valle Pozzarella lungo la SP.113 dominato da aerogeneratori.



Fig. 22 – Piansano: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Valle Pozzarella dominato da aerogeneratori.



Fig. 23 – Piansano: paesaggio agro-pastorale lungo la strada tra Piansano e Tessennano dominato da aerogeneratori.



Fig. 24 – Piansano: campi a seminativo invasi da un impianto fotovoltaico e su cui incombe un aerogeneratore lungo la strada verso Tessennano.



Fig. 25 – Piansano: strada verso Tessennano: campi a seminativo attraversati da un fosso sullo sfondo il Monte Cellere.



Fig. 26 – Piansano: strada verso Tessennano: campi a seminativo attraversati da un fosso, sullo sfondo il campo fotovoltaico nel territorio comunale di Cellere.



Fig. 27 – Piansano: strada verso Tessennano: campi a seminativo con quercia isolata.



Fig. 28 – Piansano: paesaggio agro-pastorale nei pressi della località Sant'Anna.



Fig. 29 – Piansano: paesaggio agro-pastorale nei pressi della località Sant'Anna, con insediamento agricolo moderno.



Fig. 30 - Cellere: paesaggio agro-pastorale nei pressi della località Sant'Anna, con ruderi di un vecchio casale.



Fig. 31 – Cellere: paesaggio agro-pastorale nei pressi del fosso Ripalta.



Fig. 32 – Cellere: paesaggio agro-pastorale nei pressi del fosso Ripalta dominato dall'impianto eolico.



Fig. 33 – Tessennano: veduta dalla località Macchione degli impianti eolici nel comune di Arlena di Castro.



Fig. 34 – Tessennano: vista satellitare del centro urbano e del suo contesto paesaggistico *(i).*



Fig. 35 – Tessennano: vista aerea del nucleo medievale *(b).*



Fig. 36 – Tessennano: veduta della chiesa della Madonna dell'Ulivo in cui è evidente il rapporto con il territorio agricolo *(i).*



Fig. 37 – Tessennano: panorama dal centro storico in cui è evidente il rapporto con il territorio agricolo.



Fig. 38 – Tessennano: via Cavour (SP 14), all'altezza dell'ex ospedale dei poveri e dei viandanti, sulla sinistra *(i).*



Fig. 39 – Tessennano: piazza Umberto I, con fontana ornamentale e la chiesa di San Felice *(i).*



Fig. 40 – Tessennano: Porta nord, accesso principale al nucleo medievale *(i).*




Figg.41-42 – Tessennano: scorci all'interno del nucleo medievale (via Roma).



Fig. 43 – Tessennano: scorcio all'interno del nucleo medievale (via Goito).




Figg. 44-45 – Tessennano: Porta sud, altro accesso al nucleo medievale, e resti della chiesa rupestre di Santa Maria del Soccorso lungo la SP 14.



Fig. 46 – Tessennano: veduta del lato occidentale lungo la SP 14 del nucleo medievale in cui si scorge il banco tufaceo su cui sorge l'abitato e l'ingresso ad alcuni ambienti rupestri.



Fig. 47 – Tessennano: fosso Ripalta che delimita il pianoro su cui sorge centro storico dal lato occidentale (*a*).



Fig. 48 – Tessennano: tagliata lungo il lato occidentale del pianoro cui sorge centro storico (*a*).



Fig. 49 – Tessennano: interno della Tomba Bizza (*a*).



Fig. 50 – Tessennano: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 14 Caninese, presso lavallecole del fosso Cadutella con la chiesetta del Cimitero vecchio *(i).*



Fig. 51 – Tessennano: tagliata in località Riserva.



Fig. 52 – Tessennano-Arlena di Castro: Ponte sul fosso Cadutella (da PONTANI F. p.61).



Fig. 53 – Tessennano: vista satellitare della località con colture specialistiche e campi promiscui in località Poggio del Terzo *(g)*.



Fig. 54 – Arlena di Castro: Casale Polledrara o Torlonia in località Polledrara, (*a*).



Fig. 55 – Tessennano: paesaggio agro-silvo-pastorale presso il fosso del Cappellaro in località Polledrara (*a*).

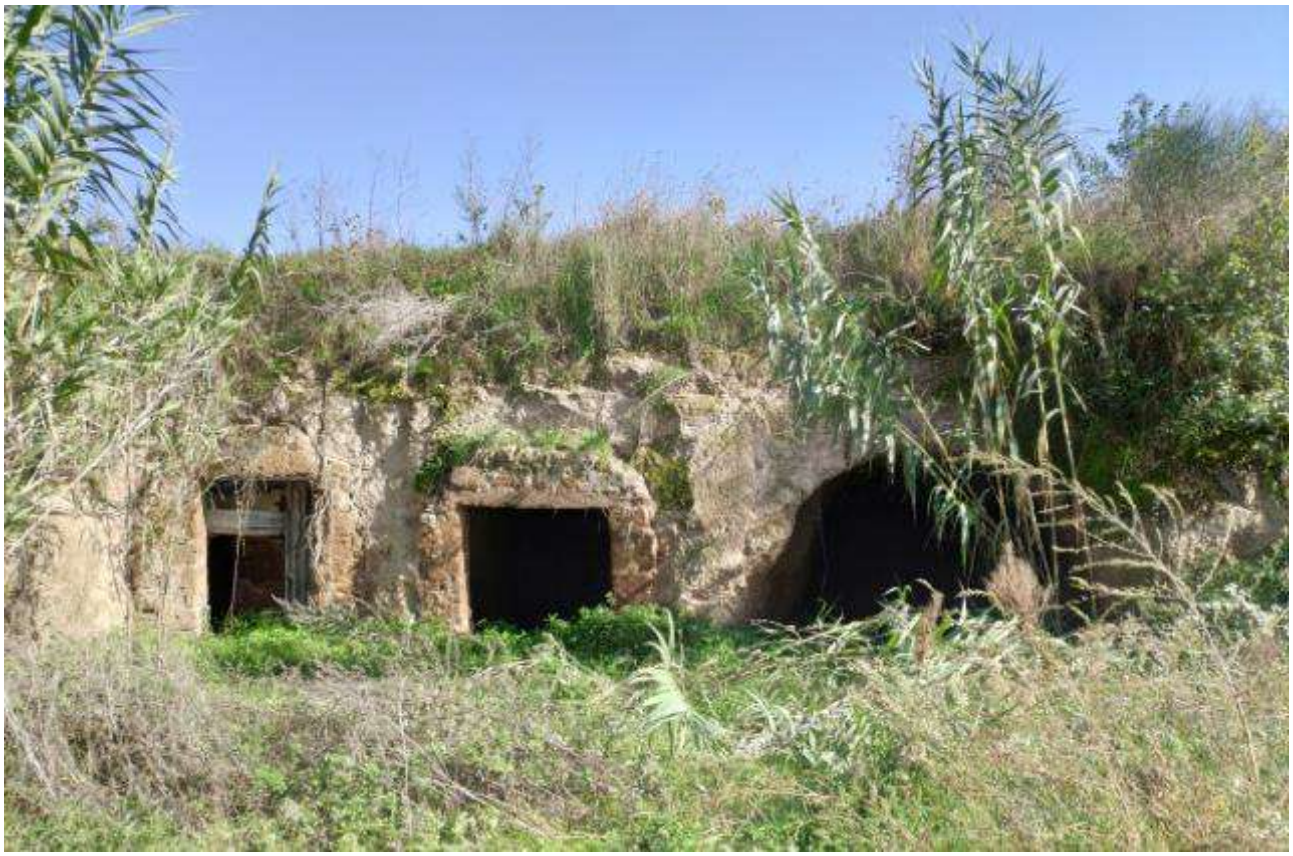


Fig. 56 – Arlena di Castro: località Polledrara, tombe rupestri riutilizzate per scopi agricoli.



Fig. 57 – Tessennano: panorama del centro storico dalla SP.14 Caninese (*i*).



Fig. 58 – Tessennano: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 14 Caninese presso le località Muraccio-Mandrione (*i*).



Fig. 59 – Arlena di Castro: Fontanile Ortaccio (*i*).



Fig. 60 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 14 Caninese presso il fosso Infernetto.



Fig. 61 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 14 Caninese in località Mandrioncino.



Fig. 62 – Arlena di Castro: insediamento rupestre lungo la SP 14 Caninese (*i*).



Fig. 63 – Arlena di Castro: Poggio Civitella, ruderi del *Castrum Civitellae*.



Fig. 64 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 113 nei pressi di Poggio Civitella (*i*).



Fig. 65 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 113 della vallecola del fosso della Vena (*i*).



Fig. 66 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 113 in località Piantata (*i*).



Fig. 67 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 113 della vallecola del fosso della Vena in località Piantata (*i*).



Fig. 68 – Arlena di Castro: veduta satellitare del paesaggio agro-silvo-pastorale in la Banditella, in basso a destra si scorge l'alterazione causata al paesaggio da una cava (*i*).



Fig. 69 – Arlena di Castro: veduta satellitare del centro urbano e del suo contesto paesaggistico (*i*).



Fig. 70 – Arlena di Castro: piazza e chiesa di San Rocco.



Fig. 71 – Arlena di Castro: via Vittorio Emanuele II, percorso matrice dell'espansione farnesiana.



Fig. 72 – Arlena di Castro: via Umbero I, percorso laterale dell'espansione farnesiana.



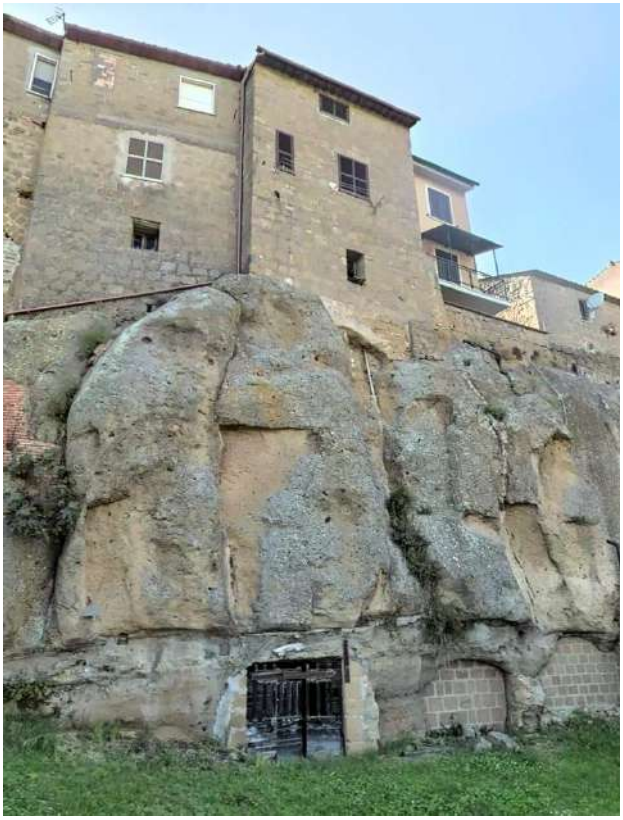

Figg. 73-74 – Arlena di Castro: percorsi di collegamento trasversali tra via Vittorio Emanuele II e via Umberto I.




Figg. 75-76 – Arlena di Castro: incrocio tra via Vittorio Emanuele II e la SP 14, sulla destra i ruderi delle fortificazioni di Castelvecchio; veduta slargo tra vi a Castelvecchio e via Antica all'interno del borgo medievale.



Fig. 77 – Arlena di Castro: scorcio di via Antica all'interno del borgo medievale.





Figg. 78-79 – Arlena di Castro: veduta dalla SP 14 dell'edilizia storica costruita lungo i margini del costone tufaceo, sono visibili alcuni ambienti rupestri - in parte chiusi per consolidamento (*i*).



Fig. 80 – Arlena di Castro: panorama delle vallecole sottostanti il centro storico.



Fig. 81 – Arlena di Castro: panorama delle vallecole sottostanti il centro storico.



Fig. 82 – Arlena di Castro: periferia meridionale dell'espansione urbana contemporanea (*i*).



Fig. 83 – Arlena di Castro: panorama del centro abitato da sud-ovest.



Fig. 84 – Arlena di Castro: paesaggio agrario in corrispondenza del fosso della Vena *(g).*



Fig. 85 – Arlena di Castro: paesaggio agrario in località Linetti, tipiche coltivazioni promiscue (oliveti e vigneti).



Fig. 86 – Arlena di Castro: paesaggio agrario in località Linetti (*i*).



Fig. 87 – Arlena di Castro: veduta satellitare della località Spiniccio, in cui è evidente il sistema agrario definito a "*piccola proprietà e policoltura a campi aperti".*



Fig. 88 – Arlena di Castro: località Linetti, appezzamenti coltivati a olivo in prossimità di una cava.



Fig. 89 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Linetti (*i*).



Fig. 90 – Arlena di Castro: veduta aerea della vallecola del fosso Arroncino/della Toma, al confine tra Tuscania e Canino, sullo sfondo si intravedono i centri abitati di Arlena di Castro (a destra) e di Tessennano (a sinistra).



Fig. 91 – Arlena di Castro: località Linetti, appezzamenti coltivati a olivo, sullo sfondo Monte Canino e due aerogeneratori.



Fig. 92 – Arlena di Castro: località Pontone, veduta dalla strada di crinale verso San Giuliano della valle del torrente Arrone, sullo sfondo il bosco in località Macchia Riserva a Tuscania.



Fig. 93 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località San Giuliano, pascoli sullo sfondo il centro abitato di Tessennano e oltre i Monti Volsini (*m*).



Fig. 94 – Tuscania: località San Giuliano, casale di San Giuliano Vecchio.



Fig. 95 – Tuscania: località San Giuliano, casale di San Giuliano Nuovo.



Fig. 96 – Tuscania: località San Giuliano, campi a seminativo con sullo sfondo oliveti e il Monte Canino.



Fig. 97 – Tuscania: paesaggio agro- pastorale in località San Giuliano, strada realizzata dell'Ente Maremma insieme al casale sullo sfondo.



Fig. 98 – Tuscania: località San Giuliano, campi a seminativo, sullo sfondo, oltre la valle del torrente l'Arrone, i boschi in località Formiconcino.



Fig. 99 – Tuscania: località San Giuliano, campi a seminativo con sullo sfondo, oltre la vallecola del fosso della Tomba, il gruppo alberato di Poggio Campana, nel territorio di Canino.



Fig. 100 – Tuscania: località San Giuliano, tipico casale realizzato dell'Ente Maremma.



Fig. 101 – Tuscania: veduta aerea dell'estremità sud-occidentale del promontorio tra il fosso Arroncino e il torrente Arrone, in si scorge il basso Guado Grande in località Marrucheto/Castel Ghezzo.



Fig. 102 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale della valle dell'Arrone presso il basso Guado Grande (a sinistra) in località Marrucheto/Castel Ghezzo (*m*).



Fig. 103 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale della valle dell'Arrone vista dalla località Formiconcino (*m*).



Fig. 104 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale della valle dell'Arrone dalla località Formiconcino, sullo sfondo si vede la tenuta della Sugherella e oltre il monte Canino (*m*).



Fig. 105 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formiconcino, vista da San Giuliano (*m*).



Fig. 106 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formiconcino, vista da San Giuliano (*m*).



Fig. 107 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formiconcino, vista da San Giuliano (*m*).



Fig. 108 – Arlena di Castro: Poggio Civitella visto dalla SP 14 Caninese (*i*).



Fig. 109 – Arlena di Castro: attraversamento in un bosco della SP 14 Caninese in località Chiusa dei Mulini (*i*).



Fig. 110 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP 14 Caninese in località Chiusa dei Mulini (*i*).



Fig. 111 – Arlena di Castro: località la Banditella, appezzamento coltivato a olivo lungo la SP 14 Caninese.



Fig. 112 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale presso il Santuario di S. Maria del Cerro in località Macchia Riserva (*i*).



Fig. 113 – Tuscania: località Pian di Vico, fosso di Pian di Vico con resti di una struttura muraria (ponte?).



Fig. 114 – Tuscania: località Pian di Vico, vallecola del fosso di Pian di Vico.



Fig. 115 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Pian di Vico.

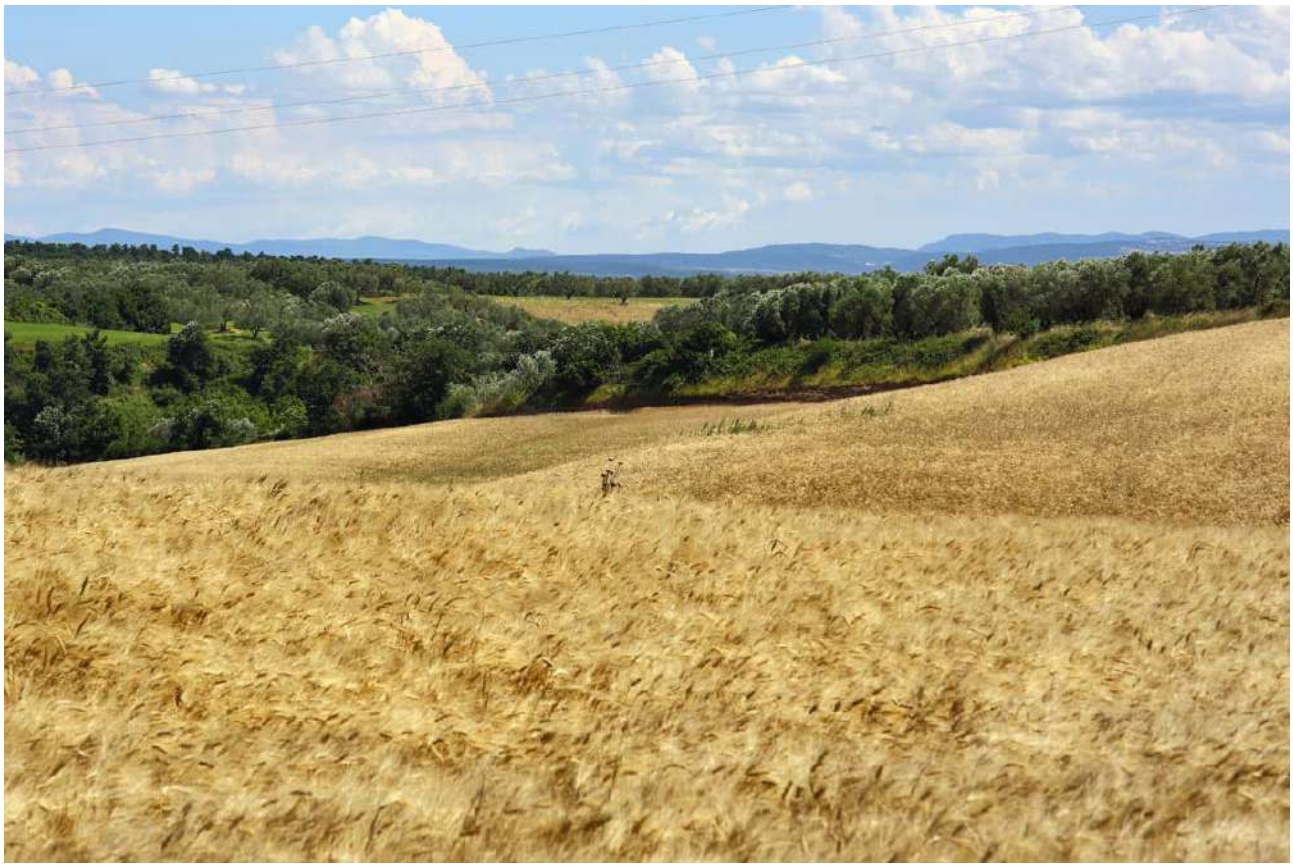


Fig. 116 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Pian di Vico (*m*).



Fig. 117 – Tuscania: campi coltivati in località Pian di Vico (*m*).



Fig. 118 – Arlena di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Pian di Vico, nei pressi del fosso Arrone (*i*).



Fig. 119 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Pian di Vico (*i*).



Fig. 120 – Tuscania: azienda agricola e casali in località Pian di Vico (*m*).



Fig. 121 – Tuscania: azienda agricola e casali in località Pian di Vico.



Fig. 122 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Pian di Vico.



Fig. 123 – Tuscania: vallecola del fosso di Pian di Vico.



Fig. 124 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Pian di Vico (*i*).



Fig. 125 – Tuscania: attraversamento in boschetto della strada nei pressi del fosso Pian di Vico (*i*).



Fig. 126 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Comunelle, sullo sfondo i boschi di Macchia Riserva (*i*).



Fig. 127 – Tuscania: coltivazioni estensiva di cereali in località Comunella, in primo piano muretti a secco di delimitazione dei campi con la strada (*i*).



Fig. 128 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 in località Piana Ittari, veduta sulla vallecola del fosso Capecchio e i boschi della Macchia Riserva sul crinale (*i*).



Fig. 129 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 in località Piana Ittari, presso il fosso Capecchio (*i*).



Fig. 130 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 in località Mandria Consali, sullo sfondo i boschi della Macchia Riserva (*i*).



Fig. 131 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 in località Mandria Paoletti, all'orizzonte sono visibili i Monti Volsini e il centro di Montefiascone (*i*).



Fig. 132 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 in località Pantalla, con struttura agricola moderna (*i*).



Fig. 133 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 presso Casale Quaglia, con struttura rurale storica (*i*).



Fig. 134 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP13 presso Casale Bello (*i*).



Fig. 135 – Piansano: paesaggio agro-pastorale lungo la SP13 in località Trescione, con veduta sulla vallecola del fosso Santinaccia.



Fig. 136 – Tuscania: veduta satellitare delle vallecole in località Mandria Casaletto *(g).*



Fig. 137 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località le Catafecce, con coltivazioni estensiva di cereali (*i*).



Fig. 138 – Tuscania: veduta satellitare della località le Catafecce, in cui è evidente il rapporto dell'insediamento con il contesto in epoche diverse: in alto casale di bonifica senza recinzioni, in basso villa moderna chiusa da alte siepi (*i*).



Fig. 139 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Poggio della del Diavolo.



Fig. 140 – Tuscania: veduta della torre medievale di Castel d'Arunte, sullo sfondo il Monte Canino (*m*).



Fig. 141 – Tuscania: veduta della torre medievale di Castel d'Arunte, sullo sfondo i Monti Volsini con il centro abitato di Montefiascone (*m*).



Fig. 142 – Tuscania: località Poggio della Ginestra *(i).*



Fig. 143 – Tuscania: località Poggio della Ginestra, ovini al pascolo con Monte Canino sullo sfondo *(i).*



Fig. 144 – Tuscania: località Poggio della Ginestra, insediamento rupestre.



Fig. 145 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Poggio della Ginestra, vigneti (*i*).



Fig. 146 – Tuscania: veduta satellitare della località Pianaccio del Municipio, in cui è evidente il sistema agrario della bonifica integrale *(m).*



Fig. 147 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale lungo la SP4 Dogana, all'altezza della località Pianaccia del Municipio *(i).*



Fig. 148 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale lungo la SP4 Dogana, all'altezza della località Tre Sughere *(i).*



Fig. 149 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale lungo la SP4 Dogana, all'altezza della località Formiconcino *(i).*



Fig. 150 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Formicone, sullo sfondo si può scorgere il mare.



Fig. 151 – Tuscania: veduta verso nord del paesaggio agro-pastorale in località Formicone.



Fig. 152 – Tuscania: veduta verso ovestdel paesaggio agro-pastorale in località Formicone, in basso la valle del torrente Arrone e sullo sfondo il monte Canino e le alture già in Toscana.



Fig. 153 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formicone.



Fig. 154 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formicone (*m*).



Fig. 155 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale delle località Poggio dell'Oro, Quarto della Capanna e Cerqua Bella.



Fig. 156 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale delle località Poggio dell'Oro e Cerqua Bella, con impianto fotovoltaico.



Fig. 157– Tuscania: strada Doganale di Castel Ghezzo, tratto con pavimentazione storica.



Fig. 158– Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale in località Castel Ghezzo.



Fig. 159– Tuscania: sito di Castel Ghezzo.



Fig. 160– Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale in località Castel Ghezzo verso il torrente Arrone.



Fig. 161– Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la strada Doganale di Castel Ghezzo.



Fig. 162 – Tuscania: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale in località Mariofana, in basso il centro agricolo San Paolo e sullo sfondo le pianure costiere.



Fig. 163 – Tuscania: campi ad erba in località Poggio Martino (*m*).



Fig. 164 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale lungo la SP4 Dogana, all'altezza della località Poggio Martino *(i).*



Fig. 165 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana, vallecola di fosso Bufalino *(i).*



Fig. 166 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale lungo la SP4 Dogana, all'altezza della località Poggio Martino *(i).*



Fig. 167 – Tuscania: paesaggio agro-pastorale in località Poggio Martino.



Fig. 168 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana in località Poggio Martino, sullo sfondo il monte Canino *(i).*



Fig. 169 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana, veduta della vallecola di un affluente del torrente Arrone nei pressi del Guado dell'Olmo *(i).*



Fig. 170 – Montalto di Castro: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale in Mandria Nuova.



Fig. 171 – Tuscania: veduta aerea della località Poggio Martino attraversata dalla SP4 Dogana, sullo sfondo è visibile la piana costiera.



Fig. 172 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana in località Marafana *(i).*



Fig. 173 – Tuscania: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana, torrente Arrone all'altezza del Guado dell'Olmo *(i).*



Fig. 174 – Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana, all'altezza del Guado dell'Olmo *(g).*



Fig. 175 – Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana altezza delle località Poggio Martino e Tenuta Giovanna.



Fig. 176– Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana altezza delle località Poggio Martino e Tenuta Giovanna.



Fig. 177 – Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana altezza delle località Poggio Martino e Tenuta Giovanna. con ovini al pascolo *(i).*



Fig. 178 – Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SP4 Dogana, sullo sfondo il monte Canino *(i).*



Fig. 179 – Montalto di Castro: paesaggio agro-pastorale in località Vaccareccia *(g).*



Fig. 180 – Montalto di Castro: paesaggio agro-pastorale in località Vaccareccia *(g).*



Fig. 181 – Montalto di Castro: paesaggio agro-pastorale in località Guinzabella.



Fig. 182 – Montalto di Castro: paesaggio agro-pastorale in località Guinzabella.



Fig. 183 – Canino: paesaggio agro-pastorale in località Mandria Nuova, oltre la valle del torrente Arrone si erge il casale costruito sui resti di Castel Ghezzo.



Fig. 184 – Canino: paesaggio agro-pastorale in località Mandria Nuova nei pressi del bosco la Piscina e poggio Martinello, sullo sfondo le colline in località Formicone.



Fig. 185 – Canino: veduta aerea dell'impianto fotovoltaico in località Poggio la Fame, in basso a sinistra il bosco la Piscina.



Fig. 186 – Canino: veduta aerea del paesaggio agro-silvo-pastorale in località il Madrione, in alto a sinistra si scorge l'impianto fotovoltaico in località Poggio la Fame.



Fig. 187 – Canino: precettoria di S. Giovanni Battista della Sugherella.



Fig. 188 – Canino: fontanile presso la precettoria di S. Giovanni Battista della Sugherella.



Fig. 189 – Canino: essiccatoi per tabacco in località Sugherella.



Fig. 190.1 – Tuscania: insediamento romano in località Formiconcino scoperto nel 2022.



Fig. 190.2 – Tuscania: paesaggio paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formiconcino.



Fig. 190.3 – Tuscania: paesaggio paesaggio agro-silvo-pastorale in località Formiconcino.



Fig. 191 – Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SR 312 Castrense, in località Campo Morto nei pressi degli Archi di Pontecchio.



Fig. 192 – Montalto di Castro: paesaggio agro-silvo-pastorale lungo la SR 312 Castrense, in località Campo Morto nei pressi degli Archi di Pontecchio.



Fig. 193 – Montalto di Castro: paesaggio agro-pastorale lungo la SR 312 Castrense in località Campo Morto *(i).*



Fig. 194 – Montalto di Castro: veduta aerea della località Campo Morto.



Fig. 195 – Montalto di Castro: veduta aerea della località Campo Morto - Tenuta Giovanna.



Fig. 196 – Montalto di Castro - Tarquinia: veduta aerea della Strada statale Aurelia (SS.1) in corrispondenza del passaggio sul torrente Arrone.



Fig. 197 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale lungo la SS 1 Aurelia, in località Pian d'Arcione con casale della bonifica *(i).*



Fig. 198 – Tarquinia: veduta aerea della località Pian d'Arcione, La Roccaccia di Tarquinia sullo sfondo.



Fig. 199 – Tarquinia: veduta aerea della località Pian d'Arcione, attraversata dal torrente Arrone.



Fig. 200 – Tarquinia: veduta aerea della località Pian d'Arcione, attraversata dal torrente Arrone.



Fig. 201 – Tarquinia: casale di bonifica nei pressi dall SS 1 Aurelia, in località Pian d'Arcione.



Fig. 202 – Tarquinia: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Pian d'Arcione.



Fig. 203 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Pian d'Arcione (*m*).



Fig. 204 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Pian d'Arcione.



Fig. 205 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Pian d'Arcione solcato dal torrente Arrone, oltre la vegetazione ripariale si scorgono I campi località Campo Morto.



Fig. 206 – Tarquinia: fontanile in località Pian d'Arcione in prossimità del torrente Arrone.



Fig. 207 – Tarquinia: località Pian d'Arcione: creazione di nuovi paesaggi mediante pinatagioni di nuove colture.



Fig. 208 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Pian d'Arcione: casale di bonifica.



Fig. 209 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Pian d'Arcione: recinzioni tipiche della zona.

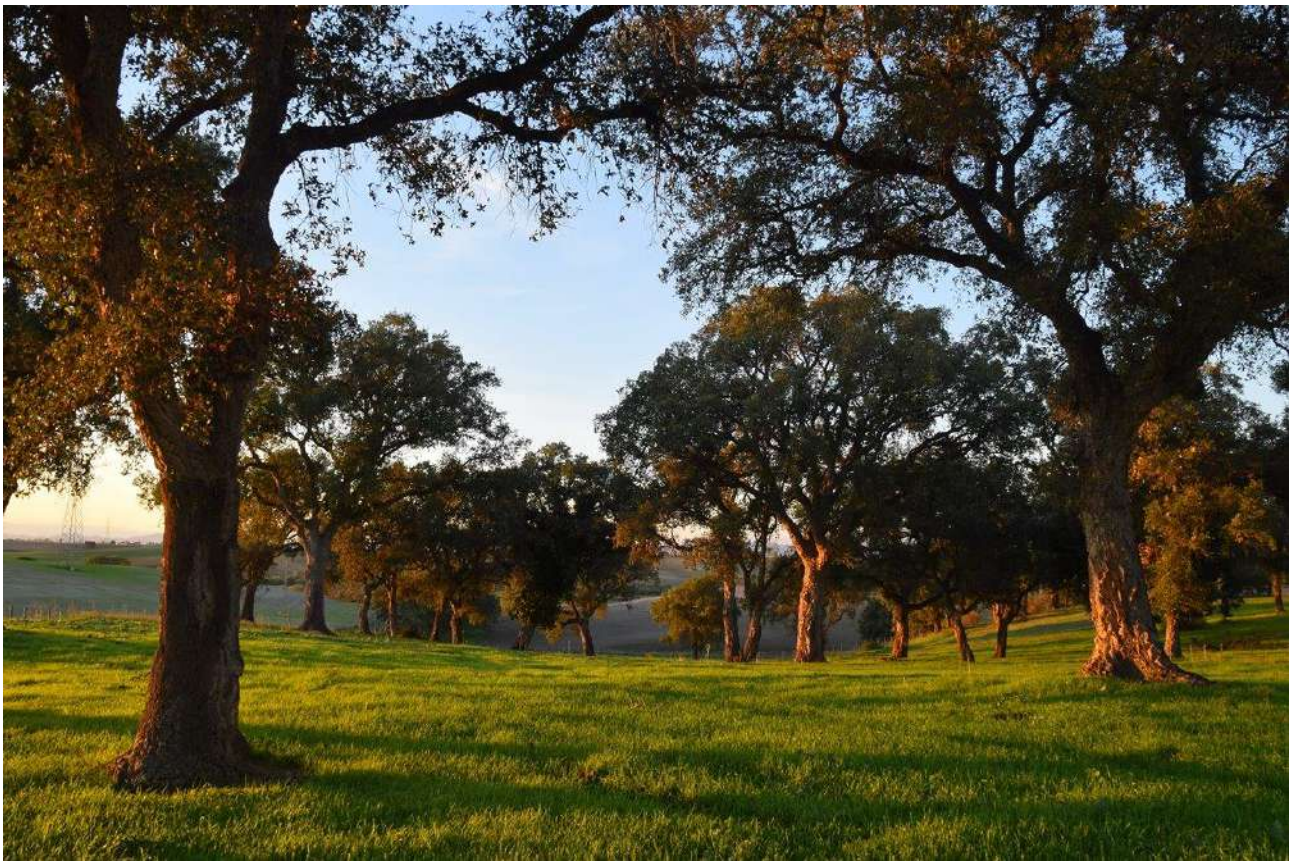


Fig. 210 – Tarquinia: sughereta in località Macchia di Pian d'Arcione (*m*).

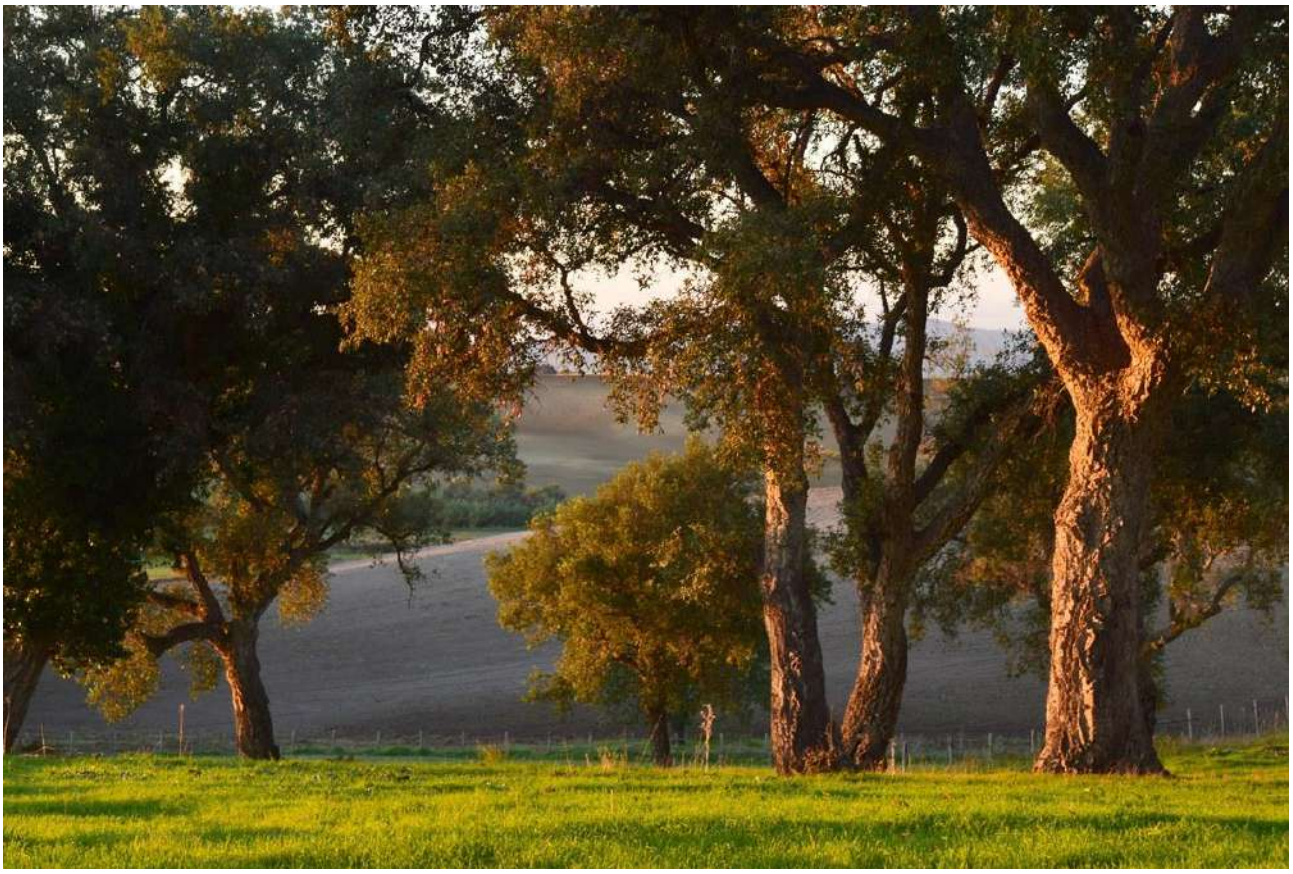


Fig. 212 – Tarquinia: sughereta in località Macchia di Pian d'Arcione (*m*).



Fig. 213 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Macchia di Pian d'Arcione solcato dal torrente Arrone.



Fig. 214 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Macchia di Pian d'Arcione con affluente dell'Arrone.



Fig. 215 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale tagliato dalla SS 1 Aurelia, in località Bosco delle Cavalline.



Fig. 216 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Bosco delle Cavalline- Piana di San Pietro, si scorge il mare sullo sfondo.



Fig. 217 –Tarquinia: veduta aerea della SS1 Aurelia in località Bosco delle Cavalline- Piana di San Pietro.



Fig. 218 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Valfragida.



Fig. 219 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selvaccia – Lestra dell'Ospedale.



Fig. 220 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selvaccia – Lestra dell'Ospedale.



Fig. 221 –Tarquinia: veduta aerea della località Bosco delle Cavalline - Lestra dell'Ospedale.



Fig. 222 –Tarquinia: veduta aerea della località Selvaccio - Lestra dell'Ospedale.



Fig. 223 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selciatella, solcato dal fosso del Cazzatello.



Fig. 224 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Bosco delle Cavalline.



Fig. 225 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Forca di Parma, casale di bonifica *(g).*



Fig. 226 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Forca di Parma, con vigneti e casale di bonifica.



Fig. 227 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selciatella *(g).*



Fig. 228– Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selciatella – Ciambruscheto *(g).*



Fig. 229 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Forca di Parma.



Fig. 230 – Tarquinia: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Selciatella, solcato dal fosso del Cazzatello.



Fig. 231 – Tarquinia: paesaggio agro-silvo-pastorale in località Selciatella.



Fig. 232 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selciatella, casale di bonifica.



Fig. 234 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selciatella, casale di bonifica e vigneti.

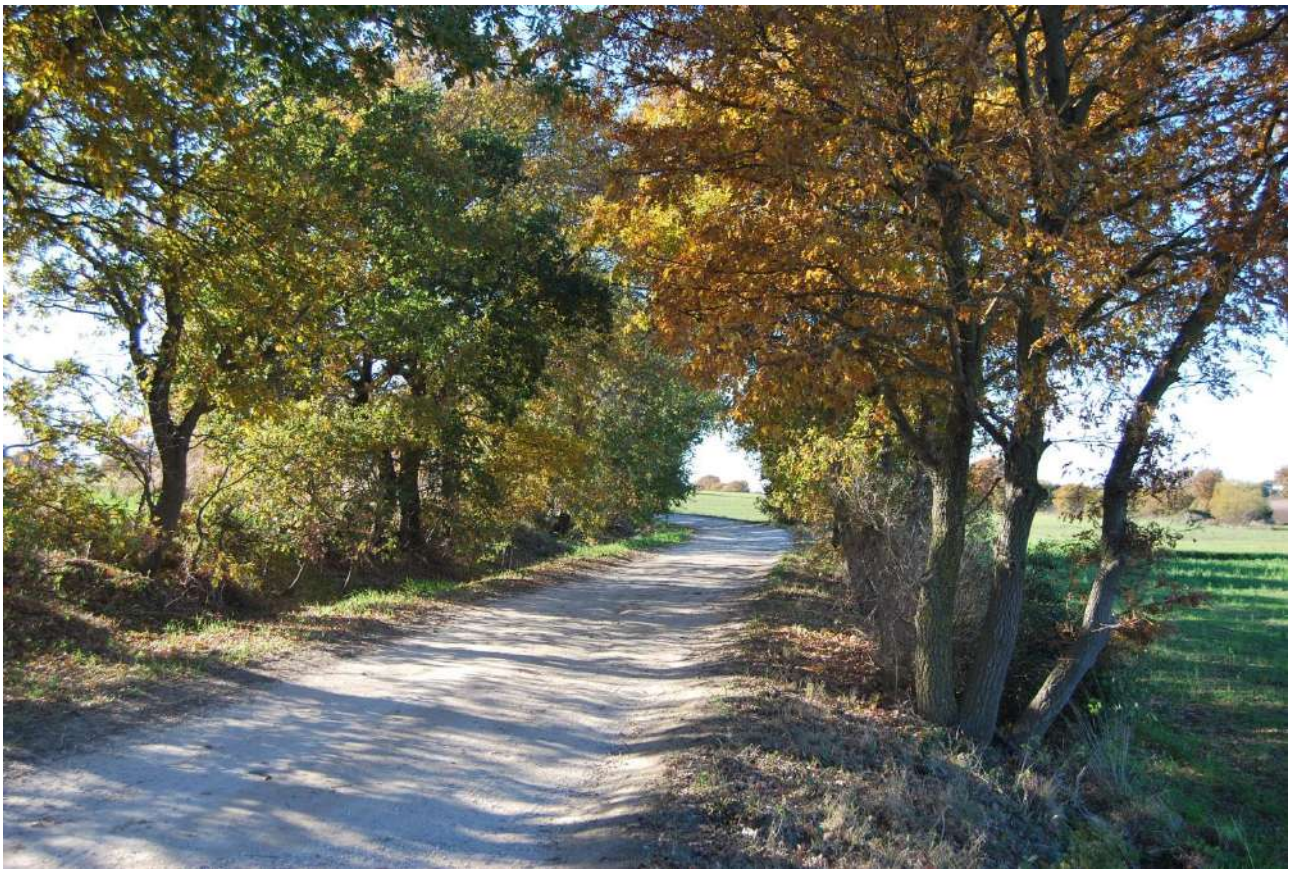
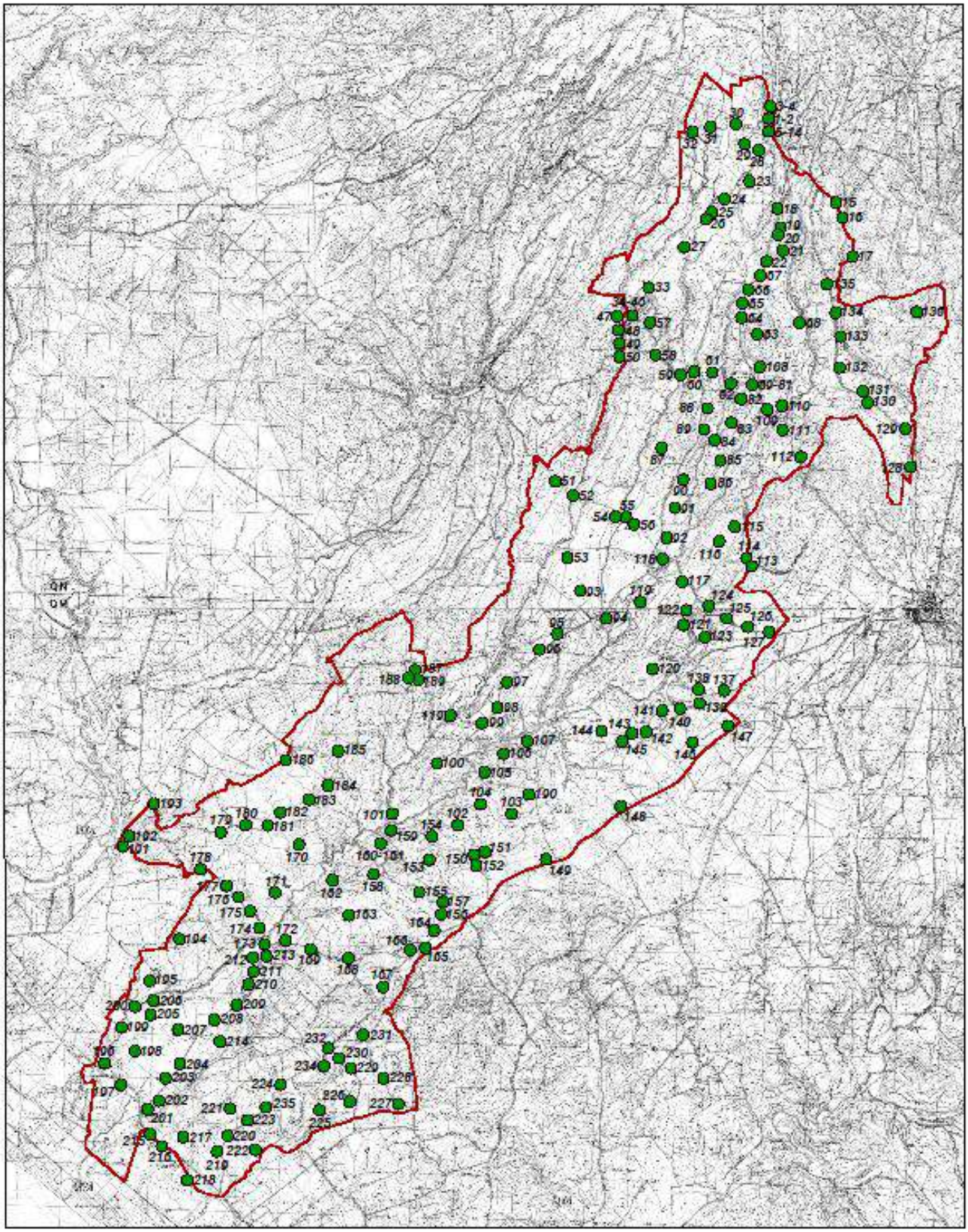


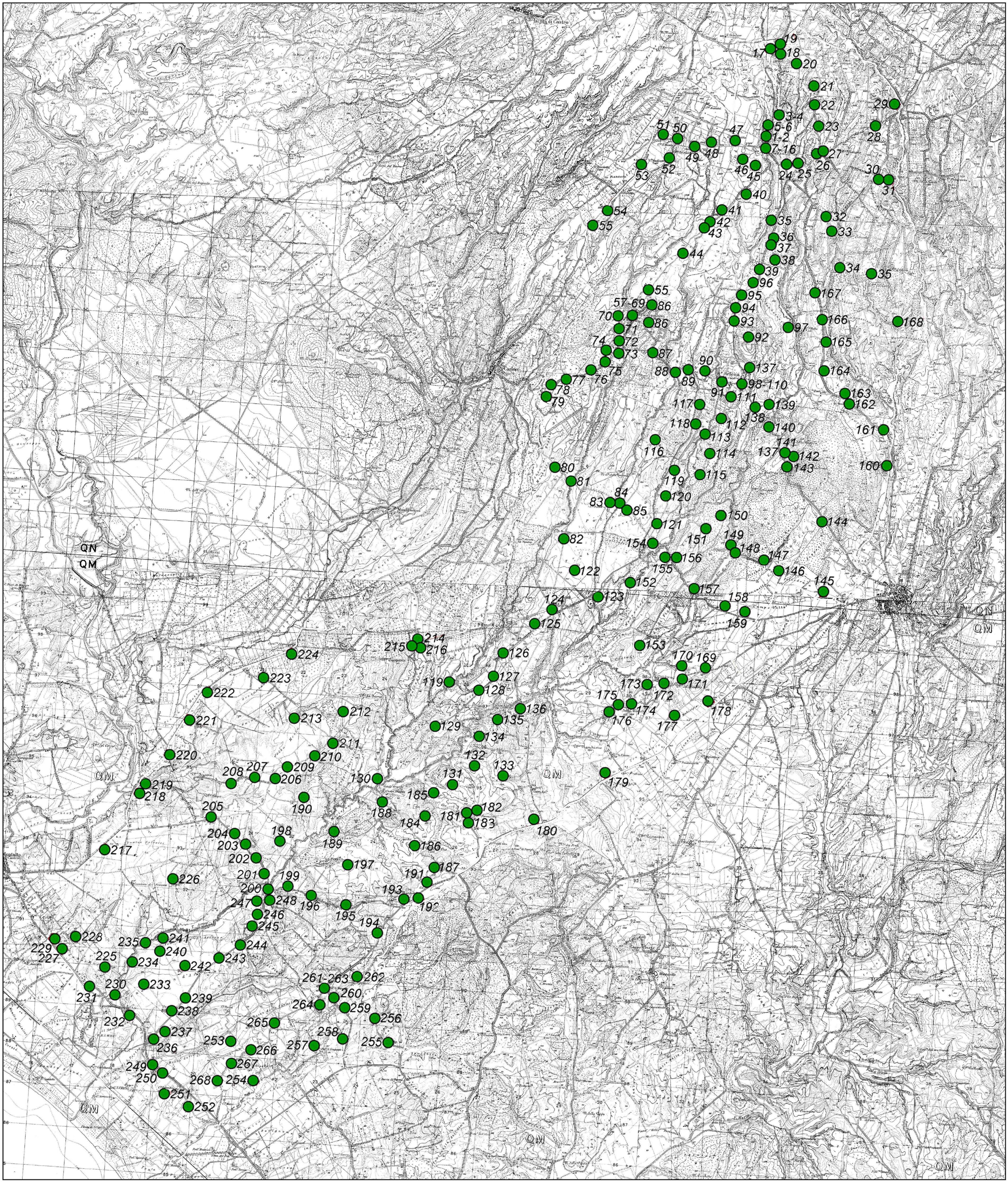
Fig. 235 – Tarquinia: paesaggio agro-pastorale in località Selvaccia – Lestra dell'Ospedale.



● Punti di presa fotografici

FONTI

Dove non specificato le foto sono frutto di campagne fotografiche di personale tecnico della soprintendenza, quelle aeree sono riprese da volo con CC in data 30.11.2021. Altre fonti fotografiche sono indicate con le seguenti sigle: *(a)* https://www.ammappalitalia.it/*; (b)* https://www.3bmeteo.com; *(g)* Google Earth; *(i)* Open Street Map; *(m)* Adrian Moss; *(p)* sito istituzionale del Comune di Piansano; *(t)* https://www.tusciaup.com.


Punti di presa fotografici
3
0
3 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A06

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

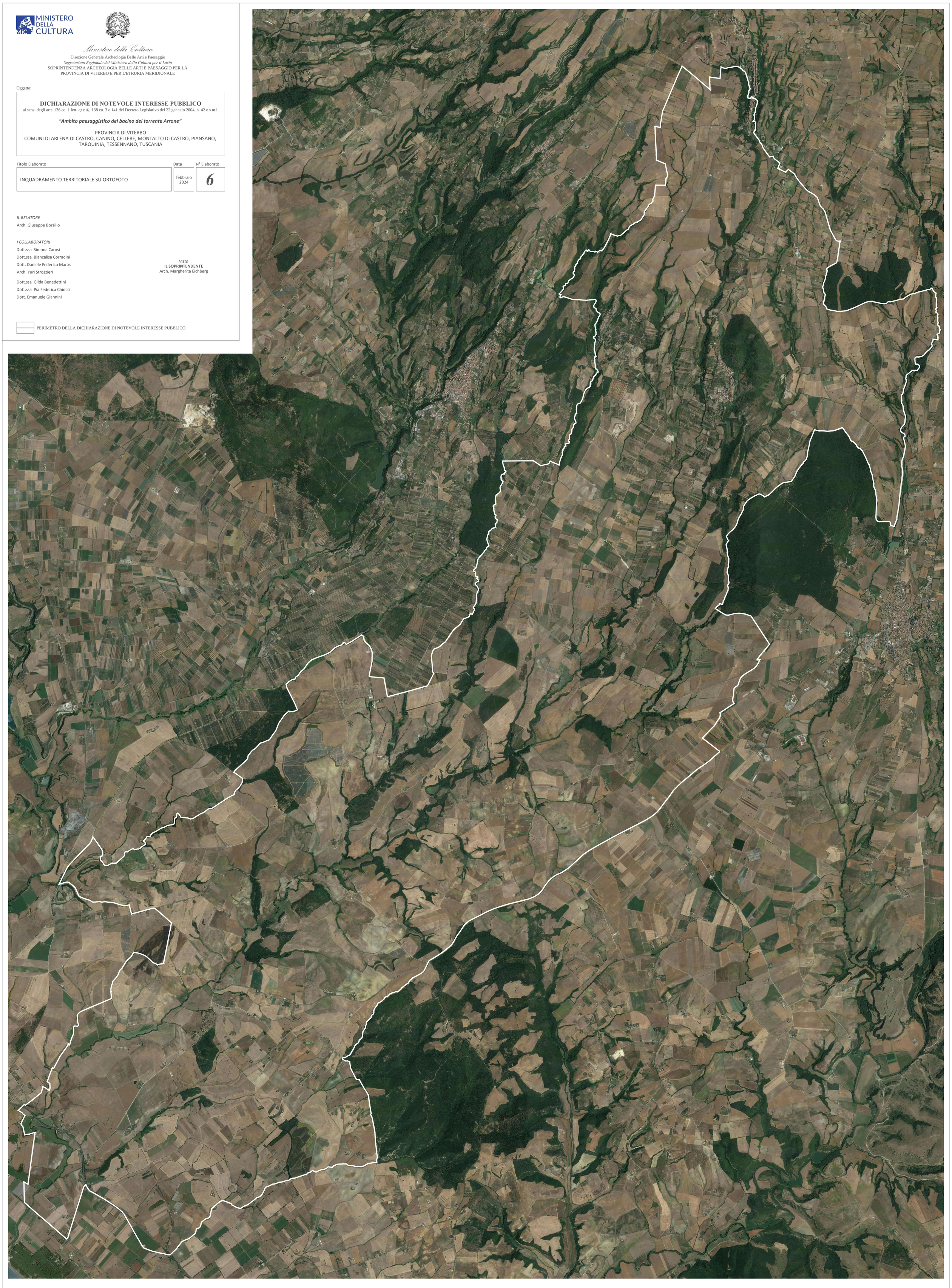
Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO	febbraio 2024	*6*

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO



N

0 1 2 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A07

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL'AREA SU IGM *scala 1: 25.000*	febbraio 2024	7

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

0 1 2 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A08

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL'AREA SU FOGLI CATASTALI	febbraio 2024	*8*

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

CELLERE
PIANSANO
TESSENNANO
ARLENA DI CASTRO
CANINO
NTALTO DI CASTRO
TUSCANIA
TARQUINIA
MONTE ROMANO

N
0 1 2 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000921-A| [34.07.16/10/2024] - A09

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
LOCALIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICO-MONUMENTALI SU IGM	febbraio 2024	9

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

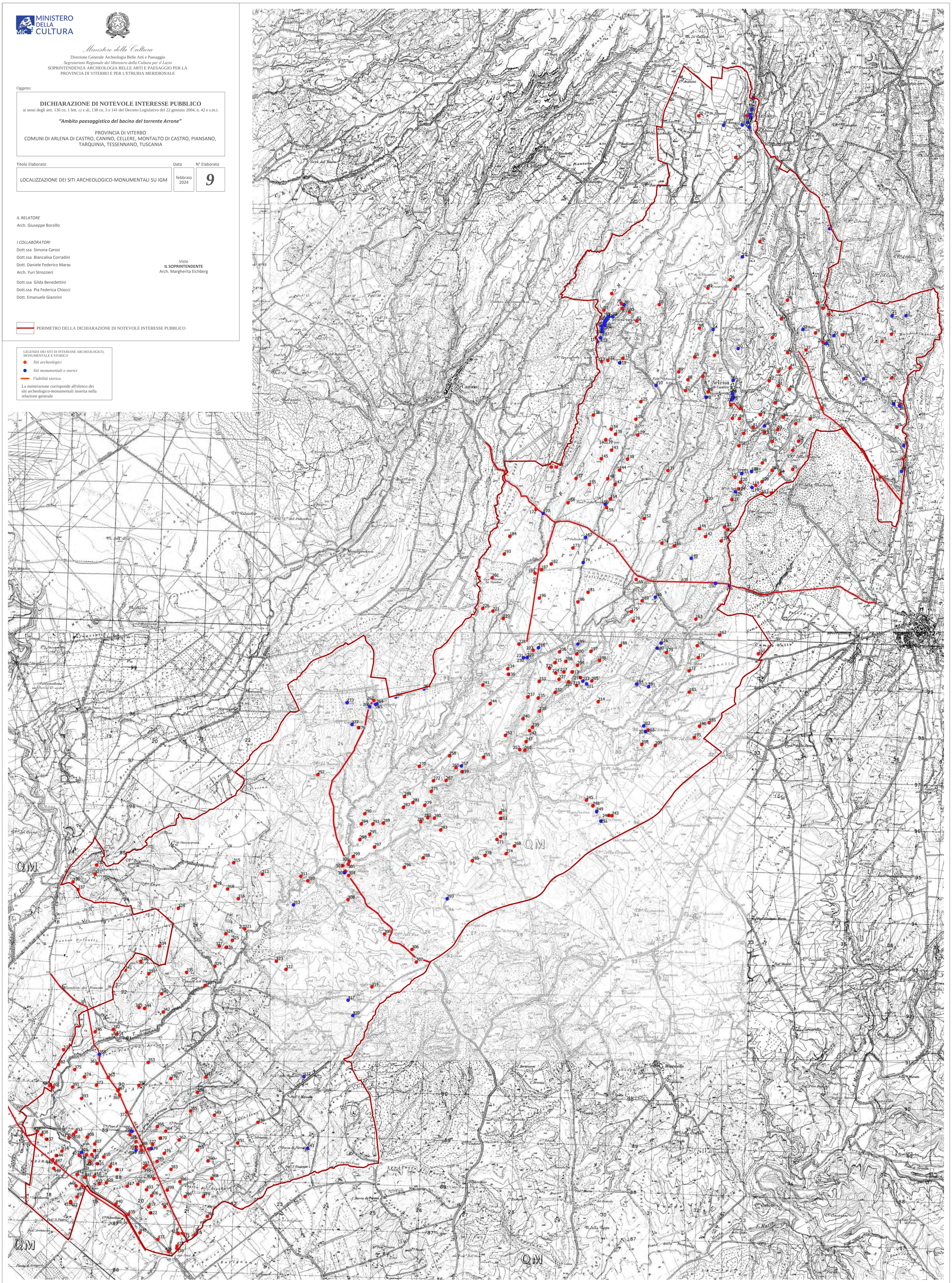
I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

LEGENDA DEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE E STORICO
- *Siti archeologici*
- *Siti monumentali e storici*
- *Viabilità storica*

La numerazione corrisponde all'elenco dei siti archeologico-monumentali inserita nella relazione generale



MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000910-A| [34.07.16/10/2024] - A02

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL'AREA SULLA TAVOLA A: SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO, DEL PTPR	febbraio 2024	*10*

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE
Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio
artt. 135, 143 e 156 D.Lgs. 42/2004

edizione 2021

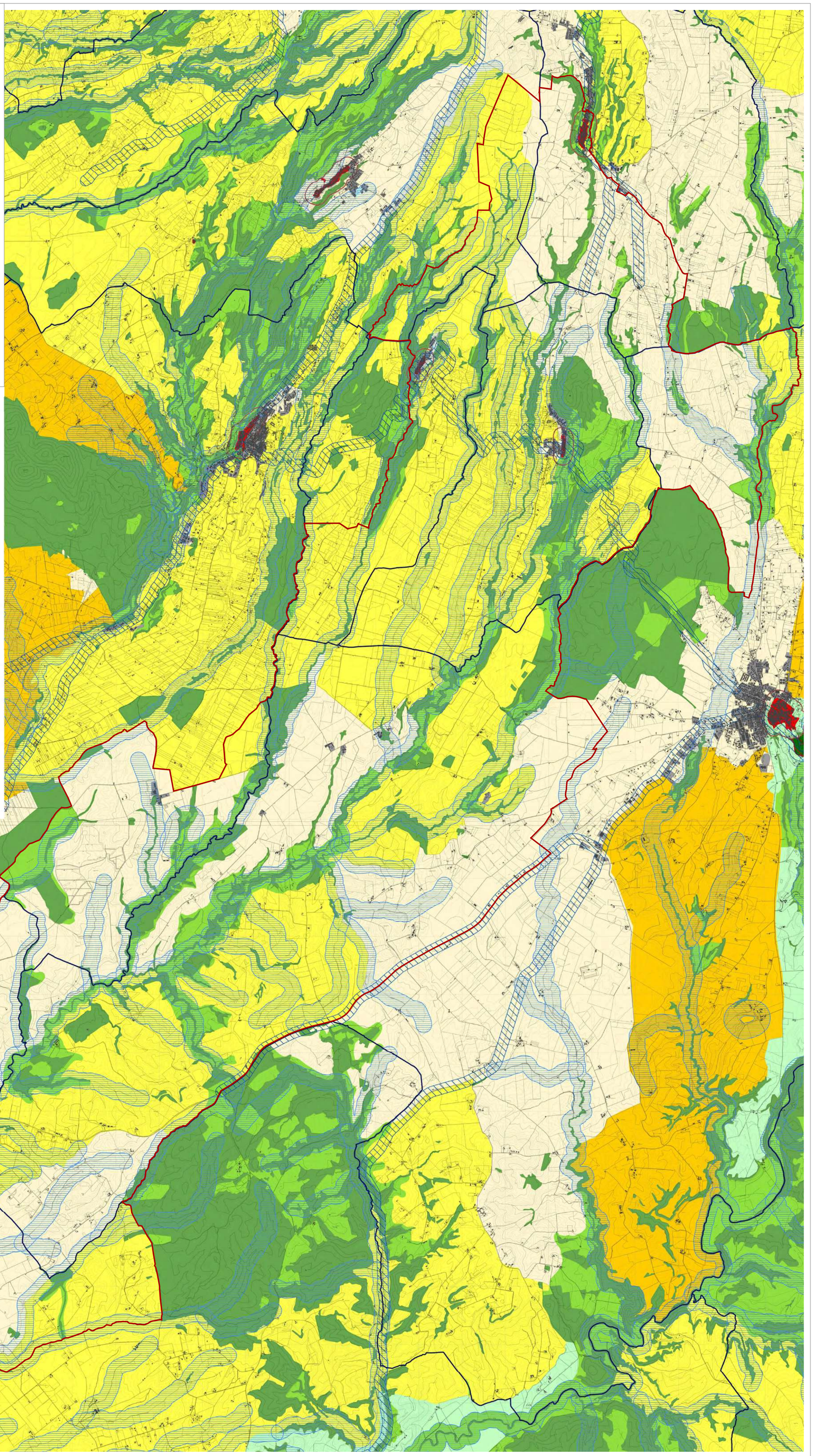
Legenda

Sistema del Paesaggio Naturale
Paesaggio Naturale
Paesaggio Naturale di Continuità
Paesaggio Naturale Agrario
Coste marine, lacuali e corsi d'acqua

Sistema del Paesaggio Agrario
Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
Paesaggio Agrario di Valore
Paesaggio Agrario di Continuità

Sistema del Paesaggio Insediativo
Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto
Parchi, Ville e Giardini Storici
Paesaggio degli Insediamenti Urbani
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso
Reti, Infrastrutture e Servizi

Aree di Visuale
Punti di Visuale
Percorsi panoramici
Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
Piani attuativi con valenza paesistica



N

0 1 2 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000910-A| [34.07.16/10/2024] - A03

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL'AREA SULLA TAVOLA B: BENI PAESAGGISTICI, DEL PTPR	febbraio 2024	11

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co. 1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004

Beni dichiarativi			
	ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
	cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
	cdm058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
	ab058_001	ab: riferimento alla lettera dell'art. 136 co. 1 D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004

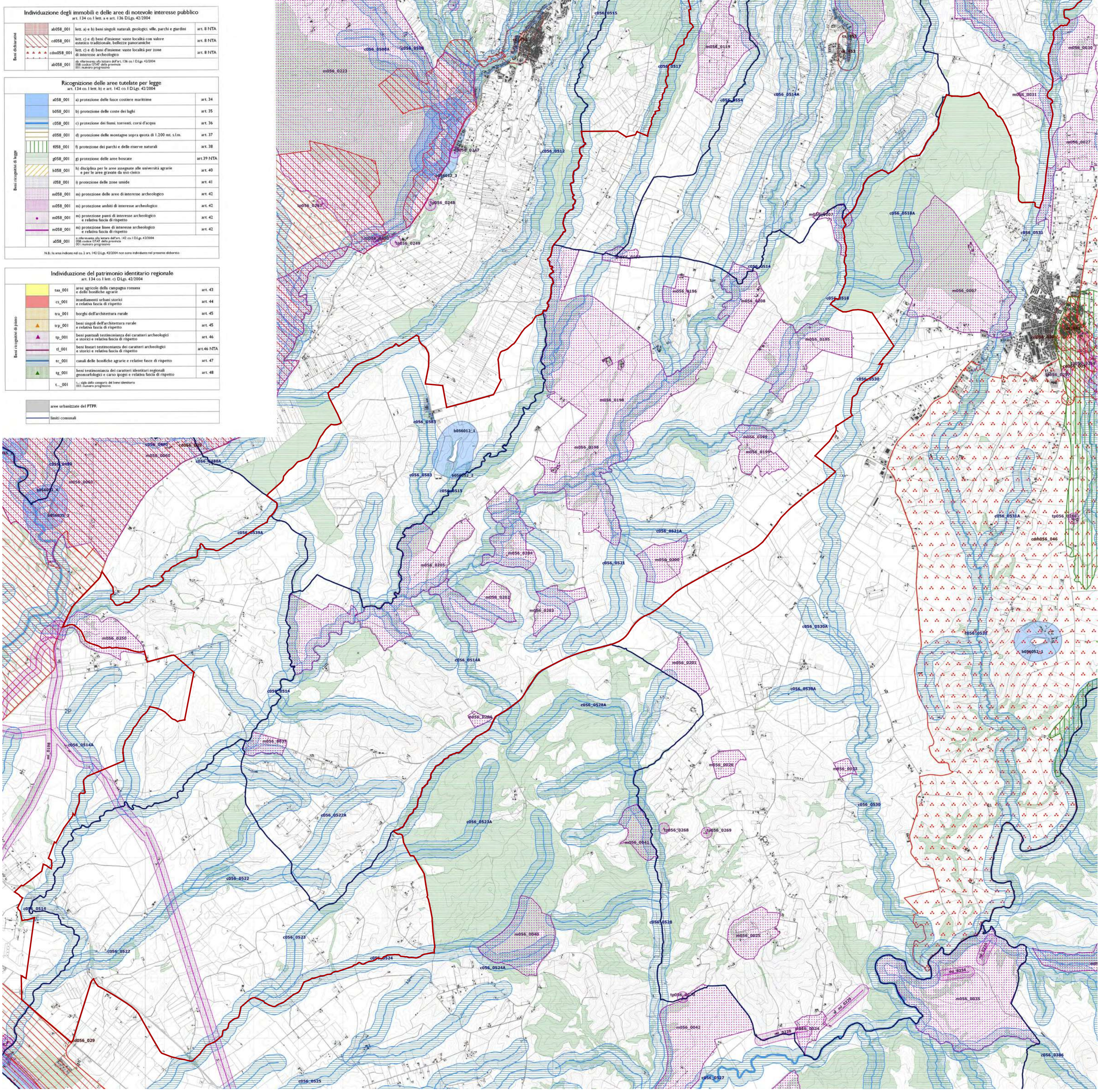
Beni ricognitivi di legge			
	a058_001	a) protezione delle fasce costiere marittime	art. 34
	b058_001	b) protezione delle coste dei laghi	art. 35
	c058_001	c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua	art. 36
	d058_001	d) protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.l.m.	art. 37
	f058_001	f) protezione dei parchi e delle riserve naturali	art. 38
	g058_001	g) protezione delle aree boscate	art.39 NTA
	h058_001	h) disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	art. 40
	i058_001	i) protezione delle zone umide	art. 41
	m058_001	m) protezione delle aree di interesse archeologico	art. 42
	m058_001	m) protezione ambiti di interesse archeologico	art. 42
	m058_001	m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
	m058_001	m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
	a058_001	a: riferimento alla lettera dell'art. 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

N.B.: le aree indicate nel co. 2 art. 142 D.Lgs. 42/2004 non sono individuate nel presente elaborato

Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co. 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004

Beni ricognitivi di piano			
	taa_001	aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie	art. 43
	cs_001	insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto	art. 44
	tra_001	borghi dell'architettura rurale	art. 45
	trp_001	beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto	art. 45
	tp_001	beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto	art. 46
	tl_001	beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto	art.46 NTA
	tc_001	canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto	art. 47
	tg_001	beni testimonianza dei caratteri identitari regionali geomorfologici e carso ipogei e relativa fascia di rispetto	art. 48
	t..._001	t...: sigla della categoria del bene identitario 001: numero progressivo	

	aree urbanizzate del PTPR
	limiti comunali



N

0 1 2 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000910-A| [34.07.16/10/2024] - A04

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELL'AREA SULLA TAVOLA C: BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE E AZIONI STRATEGICHE DEL PTPR	febbraio 2024	*12*

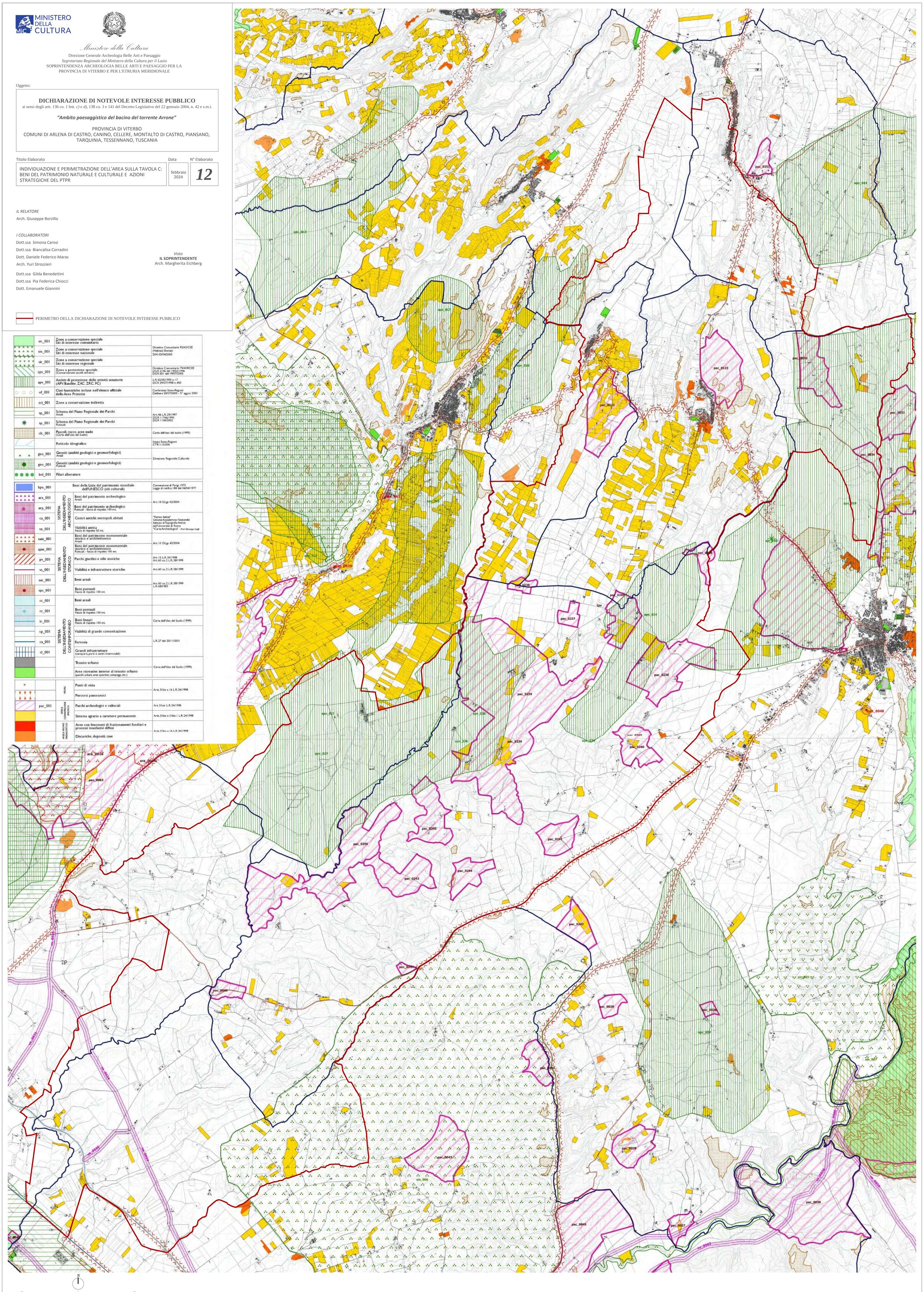
IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

	sic_001		Zone a conservazione speciale Siti di interesse comunitario	
	sin_001		Zone a conservazione speciale Siti di interesse nazionale	Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Habitat) Biotaly D.M. 03/04/2000
	sir_001		Zone a conservazione speciale Siti di interesse regionale	
	zps_001		Zone a protezione speciale (Conservazione uccelli selvatici)	Direttiva Comunitaria 79/409/CEE DGR 2146 del 19/03/1996 DGR 651 del 19/07/2005
	apv_001		Ambiti di protezione delle attività venatorie (AFV, Bandite, ZAC, ZRC, FC)	L.R. 02/05/1995 n. 17 DCR 29/07/1998 n. 450
	of_001		Oasi faunistiche incluse nell'elenco ufficiale delle Aree Protette	Conferenza Stato-Regioni Delibera 20/07/2000 - 5° aggiorn. 2003
	zci_001		Zone a conservazione indiretta	
	sp_001		Schema del Piano Regionale dei Parchi Areali	Art. 46 L.R. 29/1997 DGR 11746/1993 DGR 1100/2002
	sp_001		Schema del Piano Regionale dei Parchi Puntuali	
	clc_001		Pascoli rocce, aree nude (Carta dell'Uso del Suolo)	Carta dell'uso del suolo (1999)
			Reticolo idrografico	Intesa Stato-Regioni CTR 1:10.000
	geo_001		Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Areali	Direzione Regionale Culturale
	geo_001		Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Puntuali	
	bnl_001		Filari alberature	
	bpu_001		Beni della Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (siti culturali)	Convenzione di Parigi 1972 Legge di ratifica 184 del 06/04/1977
	ara_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Beni del patrimonio archeologico Areali	Art. 10 D.Lgs 42/2004
	arp_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Beni del patrimonio archeologico Puntuali - fascia di rispetto 100 mt.	Art. 10 D.Lgs 42/2004
	ca_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Centri antichi, necropoli, abitati	"Forma Italiae" Unione Accademica Nazionale Istituto di Topografia Antica dell'Università di Roma "Carta Archeologica" - Prof. Giuseppe Lugli
	va_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Viabilità antica Fascia di rispetto 50 mt.	
	sam_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico Areali	Art. 10 D.Lgs. 42/2004
	spm_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico Puntuali - fascia di rispetto 100 mt.	Art. 10 D.Lgs. 42/2004
	pv_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Parchi, giardini e ville storiche	Art. 15 L.R. 24/1998 Art. 60 co. 2 L.R. 38/1999
	vs_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Viabilità e infrastrutture storiche	Art. 60 co. 2 L.R. 38/1999
	sac_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni areali	Art. 60 co. 2 L.R. 38/1999 L.R. 68/1983
	spc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni puntuali Fascia di rispetto 100 mt.	
	cc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni areali	
	cc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni puntuali Fascia di rispetto 100 mt.	
	ic_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni lineari Fascia di rispetto 100 mt.	Carta dell'Uso del Suolo (1999)
	cp_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Viabilità di grande comunicazione	
	ca_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Ferrovia	L.R. 27 del 20/11/2001
	cl_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Grandi infrastrutture (aeroporti, porti e centri intermodali)	
		SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Tessuto urbano	Carta dell'Uso del Suolo (1999)
		SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Aree ricreative interne al tessuto urbano (parchi urbani, aree sportive, campeggi, etc.)	
		VISUALI	Punti di vista	Artt. 31bis e 16 L.R. 24/1998
		VISUALI	Percorsi panoramici	
	pac_001	AREA A CONDIZIONE SPECIFICA	Parchi archeologici e culturali	Art. 31ter L.R. 24/1998
		AREA A CONDIZIONE SPECIFICA	Sistema agrario a carattere permanente	Artt. 31bis e 31bis.1 L.R. 24/1998
		AREA RISCHIO PAESAGGISTICO	Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi	Artt. 31bis e 16 L.R. 24/1998
		AREA RISCHIO PAESAGGISTICO	Discariche, depositi, cave	



MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000910-A| [34.07.16/10/2024] - A05

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TAVOLA A: SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO, DEL PTPR	febbraio 2024	13

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE
Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio
artt. 135, 143 e 156 D.Lgs. 42/2004

edizione 2021

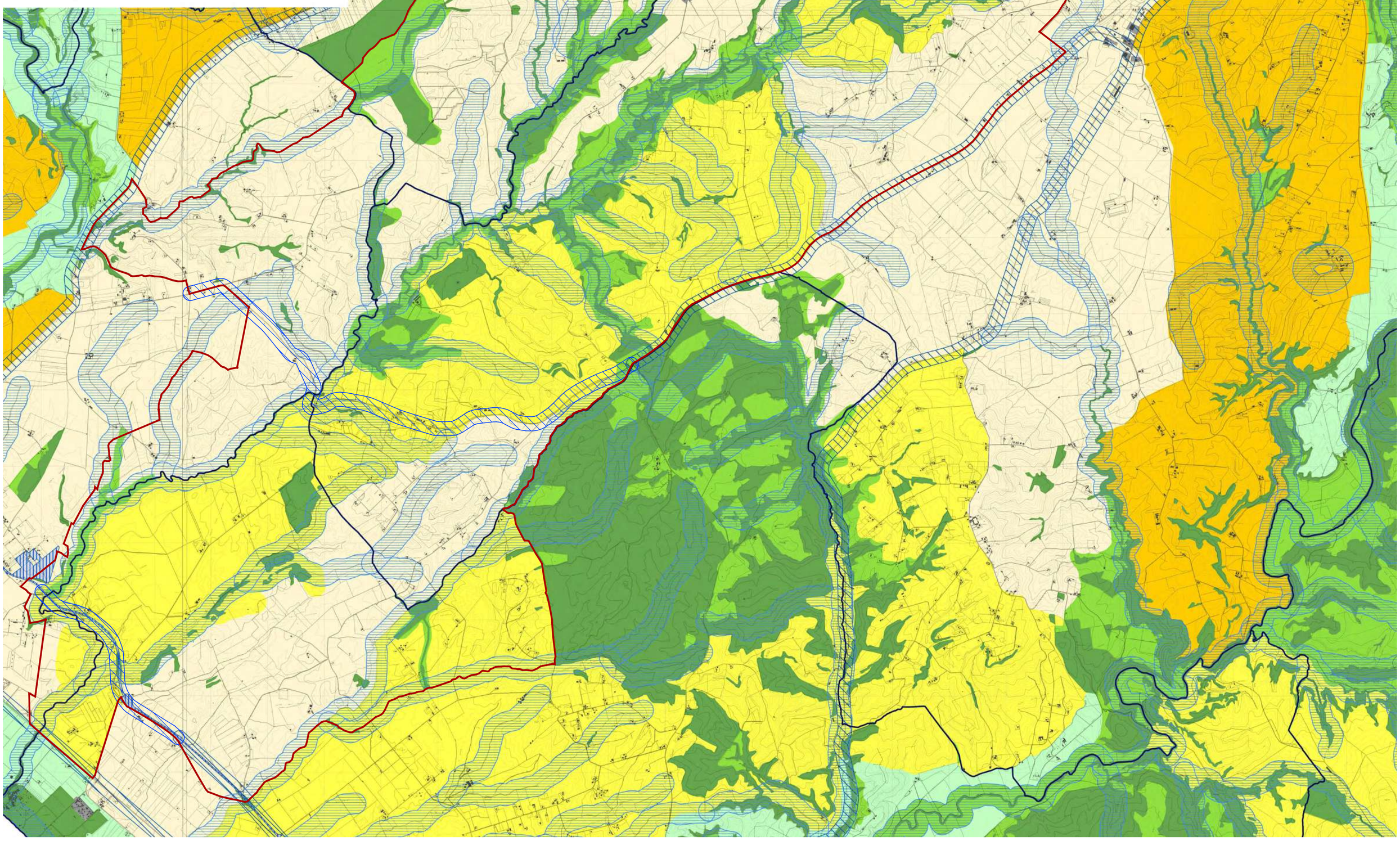
Legenda

Sistema del Paesaggio Naturale
- Paesaggio Naturale
- Paesaggio Naturale di Continuità
- Paesaggio Naturale Agrario
- Coste marine, lacuali e corsi d'acqua

Sistema del Paesaggio Agrario
- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
- Paesaggio Agrario di Valore
- Paesaggio Agrario di Continuità

Sistema del Paesaggio Insediativo
- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto
- Parchi,Ville e Giardini Storici
- Paesaggio degli Insediamenti Urbani
- Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
- Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso
- Reti, Infrastrutture e Servizi

- Aree di Visuale
- Punti di Visuale
- Percorsi panoramici
- Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
- Piani attuativi con valenza paesistica



N

0 1 2 km

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000910-A| [34.07.16/10/2024] - A06

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TAVOLA B: BENI PAESAGGISTICI, DEL PTPR	febbraio 2024	14

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co. 1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004

Beni dichiarativi		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
		cdm058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
		ab058_001	ab: riferimento alla lettera dell'art. 136 co. 1 D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004

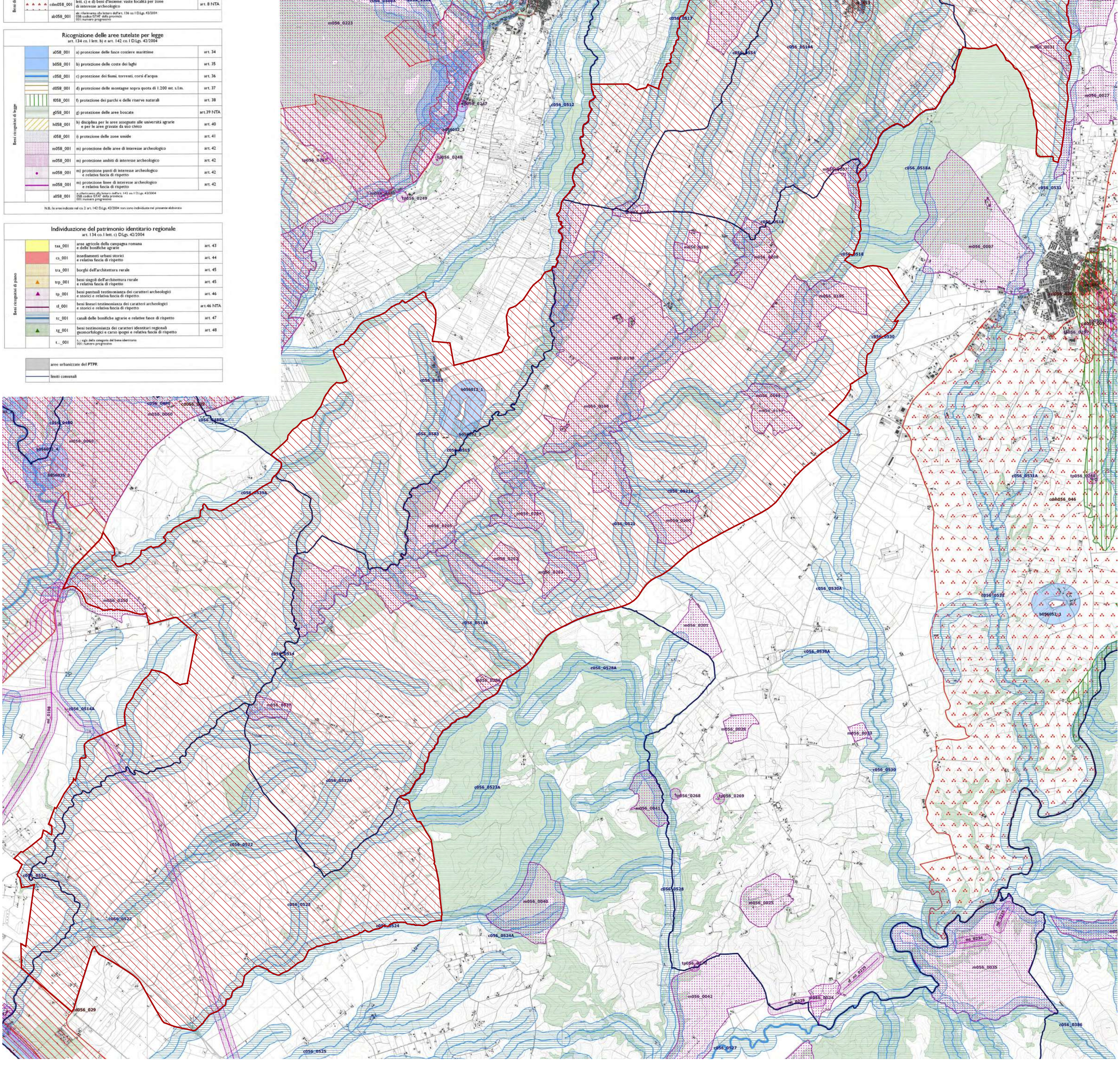
Beni ricognitivi di legge		a058_001	a) protezione delle fasce costiere marittime	art. 34
		b058_001	b) protezione delle coste dei laghi	art. 35
		c058_001	c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua	art. 36
		d058_001	d) protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.l.m.	art. 37
		f058_001	f) protezione dei parchi e delle riserve naturali	art. 38
		g058_001	g) protezione delle aree boscate	art.39 NTA
		h058_001	h) disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	art. 40
		i058_001	i) protezione delle zone umide	art. 41
		m058_001	m) protezione delle aree di interesse archeologico	art. 42
		m058_001	m) protezione ambiti di interesse archeologico	art. 42
		m058_001	m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
		m058_001	m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
		a058_001	a: riferimento alla lettera dell'art. 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

N.B.: le aree indicate nel co. 2 art. 142 D.Lgs. 42/2004 non sono individuate nel presente elaborato

Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co. 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004

Beni ricognitivi di piano		taa_001	aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie	art. 43
		cs_001	insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto	art. 44
		tra_001	borghi dell'architettura rurale	art. 45
		trp_001	beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto	art. 45
		tp_001	beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto	art. 46
		tl_001	beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto	art.46 NTA
		tc_001	canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto	art. 47
		tg_001	beni testimonianza dei caratteri identitari regionali geomorfologici e carso ipogei e relativa fascia di rispetto	art. 48
		t..._001	t..: sigla della categoria del bene identitario 001: numero progressivo	

	aree urbanizzate del PTPR
	limiti comunali


c056_0437A
c056_0447A
c056_0460
c056_0509
tp056_0249
c056_0512A
c056_0447
c056_0517A
c056_0584
c056_0511
c056_0510
tp056_0254
c056_0480
c056_0587
c056_0515
c056_0500A
c056_0508
m056_0223
c056_0512
tp056_0247
b056012_3
tp056_0248
tp056_0249
c056_0517
c056_0554
c056_0514A
m056_0196
m056_0198
c056_0518
c056_0530
c056_0583
b056012_1
c056_0480
c056_0480A
m056_0060
c056_0519
c056_0539A
m056_0284
m056_0200
m056_0201
c056_0521
c056_0530A
m056_0250
c056_0514
c056_0528A
m056_0285
c056_0522A
c056_0523A
tp056_0268
tp056_0269
m056_0041
c056_0522
c056_0513
c056_0528
m056_0040
m056_0025
c056_0523
c056_0522
c056_0524
c056_0524A
tp056_0270
m056_0042
m056_0024
c056_0386
c056_0525
c056_0527
m056_0035
c056_0532
c056_0533A
m056_0120
m056_0032
m056_0030
m056_0031
m056_0027
m056_0007
c056_0531A
tp056_0260
cdm056_046
c056_0531
b056052_1
m056_0210
m056_0033
m056_0223
m056_0060
m056_0250
m056_0029
m056_0037
m056_0198
m056_0199
m056_0149
m056_0139
m056_0207
m056_0208
m056_0135
m056_0119
m056_0153
m056_0133
m056_0129
m056_0130
m056_0131
m056_0132
m056_0134
m056_0135
m056_0136
m056_0137
m056_0138
m056_0139
m056_0140
m056_0141
m056_0142
m056_0143
m056_0144
m056_0145
m056_0146
m056_0147
m056_0148
m056_0149
m056_0150
m056_0151
m056_0152
m056_0153
m056_0154
m056_0155
m056_0156
m056_0157
m056_0158
m056_0159
m056_0160
m056_0161
m056_0162
m056_0163
m056_0164
m056_0165
m056_0166
m056_0167
m056_0168
m056_0169
m056_0170
m056_0171
m056_0172
m056_0173

MIC|MIC_SR-LAZ|01/02/2024|0000910-A| [34.07.16/10/2024] - A07

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TAVOLA C: BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE E AZIONI STRATEGICHE DEL PTPR	febbraio 2024	*15*

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

PERIMETRO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

sic_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse comunitario		Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Habitat) Biolitaly D.M. 03/04/2000
sin_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse nazionale		
sir_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse regionale		
zps_001	Zone a protezione speciale (Conservazione uccelli selvatici)		Direttiva Comunitaria 79/409/CEE DGR 2146 del 19/03/1996 DGR 651 del 19/07/2005
apv_001	Ambiti di protezione delle attività venatorie (AFV, Bandite, ZAC, ZRC, FC)		L.R. 02/05/1995 n. 17 DCR 29/07/1998 n.450
of_001	Oasi faunistiche incluse nell'elenco ufficiale delle Aree Protette		Conferenza Stato-Regioni Delibera 20/07/2000 - 5° agg.to 2003
zci_001	Zone a conservazione indiretta		
sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Areali		Art. 46 L.R. 29/1997 DGR 11746/1993 DGR 1100/2002
sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Puntuali		
clc_001	Pascoli, rocce, aree nude (Carta dell'Uso del Suolo)		Carta dell'uso del suolo (1999)
	Reticolo idrografico		Intesa Stato-Regioni CTR 1:10.000
geo_001	Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Areali		Direzione Regionale Culturale
geo_001	Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Puntuali		
bnl_001	Filari alberature		
bpu_001	Beni della Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (siti culturali)		Convenzione di Parigi 1972 Legge di ratifica 184 del 06/04/1977
ara_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Beni del patrimonio archeologico Areali	Art. 10 D.Lgs 42/2004
arp_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Beni del patrimonio archeologico Puntuali - fascia di rispetto 100 mt.	Art. 10 D.Lgs 42/2004
ca_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Centri antichi, necropoli, abitati	"Forma Italiae" Unione Accademica Nazionale Istituto di Topografia Antica dell'Università di Roma "Carta Archeologica" - Prof. Giuseppe Lugli
va_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Viabilità antica Fascia di rispetto 50 mt.	
sam_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico Areali	Art. 10 D.Lgs. 42/2004
spm_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico Puntuali - fascia di rispetto 100 mt.	Art. 10 D.Lgs. 42/2004
pv_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Parchi, giardini e ville storiche	Art. 15 L.R. 24/1998 Art. 60 co. 2 L.R. 38/1999
vs_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Viabilità e infrastrutture storiche	Art. 60 co. 2 L.R. 38/1999
sac_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni areali	Art. 60 co. 2 L.R. 38/1999 L.R. 68/1983
spc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni puntuali Fascia di rispetto 100 mt.	
cc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni areali	
cc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni puntuali Fascia di rispetto 100 mt.	
ic_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni lineari Fascia di rispetto 100 mt.	Carta dell'Uso del Suolo (1999)
cp_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Viabilità di grande comunicazione	
ca_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Ferrovia	L.R. 27 del 20/11/2001
cl_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Grandi infrastrutture (aeroporti, porti e centri intermodali)	
	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Tessuto urbano	Carta dell'Uso del Suolo (1999)
	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Aree ricreative interne al tessuto urbano (parchi urbani, aree sportive, campeggi, etc.)	
	VINCOLI	Punti di vista	Artt. 31bis e 16 L.R. 24/1998
	VINCOLI	Percorsi panoramici	
pac_001	AREE A CONSERVAZIONE SPECIFICA	Parchi archeologici e culturali	Art. 31ter L.R. 24/1998
	AREE A CONSERVAZIONE SPECIFICA	Sistema agrario a carattere permanente	Artt. 31bis e 31bis.1 L.R. 24/1998
	AMBITI RISCHIO PAESAGGISTICO	Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi	Artt. 31bis e 16 L.R. 24/1998
	AMBITI RISCHIO PAESAGGISTICO	Discariche, depositi, cave	

N

0 1 2 km

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*, 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"

PROVINCIA DI VITERBO
COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO, TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA

Titolo Elaborato	Data	N° Elaborato
RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALE - OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI	febbraio 2024	**16**

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI
Dott.ssa Simona Carosi
Dott.ssa Biancalisa Corradini
Dott. Daniele Federico Maras
Arch. Yuri Strozzieri
Dott.ssa Gilda Benedettini
Dott.ssa Pia Federica Chiocci
Dott. Emanuele Giannini

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Oggetto: **Provincia di Viterbo, Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico "ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Parte Terza art. 136 comma 1, lettere *c)* e *d)*; art. 138 comma 3.**
Relazione istruttoria per il perfezionamento della proposta di dichiarazione. Controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 139 co. 5 D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Ai fini della compiuta conoscenza dell'iter del procedimento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

Con note prot. nn. 5299-P e 5300-P del 21.04.2022 questa Soprintendenza ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesistica e territoriale, una prima proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" (provincia di Viterbo, comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania) ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)* e 138 co. 3 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. La Soprintendenza trasmetteva la proposta per consentire all'Amministrazione regionale la formulazione del proprio parere previsto ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., corredata di tutti i rispettivi allegati.

L'Amministrazione regionale, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesaggistica e di area vasta con proprio parere prot. REGLAZIO/2297336 del 16.05.2022 (prot. SABAP-VT-EM n. 6520-A del 17.05.2022), reso ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 ha trasmesso il riscontro alla richiesta sopra richiamata, esprimendo un parere non favorevole alla proposta di dichiarazione con le seguenti motivazioni:
"*Nel merito della proposta, le motivazioni rappresentate nella relazione generale, hanno messo in evidenza l'integrità ed omogeneità del territorio, la ridotta urbanizzazione, i ridotti fenomeni di parcellizzazione, la presenza di centri storici con una ben definita struttura urbana, da cui si apprezzano le ampie visuali verso la costa e la permanenza dell'uso agricolo del suolo.*
L'ambito interessato dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, risulta essere già sufficientemente tutelato paesaggisticamente, per la presenza di un diffuso reticolo idrografico, i cui corsi d'acqua risultano iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, normati dall'art. 36 delle NTA del PTPR approvato; di aree boscate normate dall'art. 39, di beni archeologici, puntuali, lineari e areali disciplinati dagli artt. 42 e 46; di centri storici e fascia di rispetto, art. 44; di aree di protezione delle coste dei laghi, art. 35.
Nella variante di integrazione, in corso di definizione, si rileva per la stessa area, la presenza di nuovi ulteriori vincoli: beni lineari archeologici.
Nell'elaborato 9 alla proposta di dichiarazione, denominato "siti di interesse archeologico-monumentale su IGM", vengono introdotti ulteriori 589 beni, in rosso i siti archeologici e la viabilità storica, in blu i siti monumentali e storici; nell'elaborato 3 "Norme allegate al decreto" integrative delle Norme del PTPR approvato, per i siti archeologici, viene individuata una fascia di rispetto di 50 m, ai sensi dell'art. 42 comma 3 lett. b) delle Norme del PTPR; per i percorsi degli antichi tracciati viari, anch'essi graficizzati in rosso, viene introdotta una fascia di rispetto di 30 m su ciascuno dei lati.
Non si comprende la natura dei beni riportati nell'elaborato 9 che pur non graficizzati nella tavola B del P.T.P.R. costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.
Si rileva altresì un'eccessiva estensione del vincolo, (oltre 20.000 ettari), che interessa completamente il territorio dei Comuni di Tessennano, Arlena Di Castro, di Piansano, ad eccezione di una piccolissima porzione, Tuscania per circa il

Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002/3
sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it

50% dell'intero territorio comunale, Cellere, Canino, Montalto di Castro e Tarquinia per una parte del territorio comunale.
Relativamente alle modifiche della tavola A "Sistemi ed ambiti di paesaggio" viene proposta una riclassificazione degli stessi paesaggi: da Paesaggio agrario di continuità a Paesaggio Agrario di Valore (vedi elaborato 16); tale Paesaggio Agrario di Valore interessa, nella sua totalità, quasi il 90% del territorio oggetto della proposta di dichiarazione.
Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale, le zone classificate come "aree di visuale" (da PP1 a PP5); nella variante di integrazione al PTPR è già prevista un'integrazione di tali aree di visuale.
Ritenendo i paesaggi individuati dal PTPR congrui rispetto all'area interessata dalla dichiarazione, non si rileva la necessità della modifica degli stessi (da PAC a PAV).
La modifica dei paesaggi potrebbe comportare un impedimento rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di cui non si è operata un'analisi nella proposta.
A seguito della modifica della classificazione di paesaggio operata nella tavola A del PTPR, con la proposta, si mette a confronto una sintesi delle tabelle B - disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela relative al paesaggio agrario di continuità (PAC) e al paesaggio agrario di valore (PAV); art. 26 PAV e art. 27 PAC delle norme del PTPR".

L'Amministrazione regionale restava comunque disponibile *"nell'ambito dell'attività di Copianificazione avviata con il tavolo tecnico Regione-MIC, a valutare congiuntamente gli effetti di tale proposta su una porzione di territorio così vasta (oltre 20.000 ha), successivamente alla recente approvazione, condivisa, del PTPR regionale, anche alla luce dell'Accordo, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni MIC- Regione Lazio in data 27 maggio 2021".*

In data 1° marzo 2023 si è tenuta una riunione del Tavolo Tecnico PTPR, a cui hanno partecipato per il MIC questa Soprintendenza e la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, e per la Regione Lazio la Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta.
L'incontro era finalizzato alla discussione in merito alle osservazioni presentate dall'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta di cui alla nota del 16 maggio 2022 (ns prot. n. 6520-A del 17.05.2022).
In tale sede il Ministero comunicava la disponibilità a modificare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, anche nell'ambito del dispositivo, al fine di renderla maggiormente coerente con le Norme del PTPR, mediante la verifica dei paesaggi modificati della proposta, ridimensionando il numero dei territori riclassificati da detta proposta, riportandoli, per quanto possibile, al paesaggio che già era stato riconosciuto all'interno del PTPR approvato e, eventualmente, individuare all'interno del perimetro, delle fasce possibilmente marginali, sulle quali sia possibile operare questa eventuale riformulazione perimetrale per ridurne anche l'estensione.

Questa Soprintendenza, prendendo atto delle osservazioni e considerazioni formulate dalla Regione Lazio, a seguito di una nuova istruttoria ha accolto gran parte delle modifiche proposte, sintetizzate come segue:

1° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)
Estensione eccessiva dell'area da sottoporre a nuova tutela paesaggistica (circa 20.000 ha).

Modifiche alla precedente Proposta
L'estensione dell'area è stata ridotta di oltre un quinto rispetto alla precedente proposta (circa 16.000 ha). In particolare, sono state stralciate tutte quelle parti di territorio (ai margini del perimetro precedentemente individuato) già sufficientemente coperte da precedenti vincoli, come indicato da codesta Amministrazione.

2° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)
I territori dei comuni di Piansano, Tessennano e Arlena di Castro sono interessati nella loro totalità dalla Proposta.

Modifiche alla precedente Proposta
Come già precisato nel corso del TT il comune di Piansano nella precedente Proposta non era interessato integralmente dalla proposta di vincolo; tuttavia, nella riduzione apportata si è proceduto allo stralcio di una nuova consistente parte del suo territorio. Per il comune di Tessennano l'estensione della parte vincolata è stata ridotta a circa la metà del territorio comunale. Per il comune di Arlena, data la posizione centrale rispetto al perimetro della proposta, non è stato possibile apportare riduzioni.

3° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)
Verifica della disposizione normativa per la quale occorre chiedere il parere archeologico della Soprintendenza.

Modifiche alla precedente Proposta
Il parere preventivo archeologico della Soprintendenza è stato ricondotto a quanto già disciplinato dagli artt. 42 e 44 delle Norme del PTPR.

4° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)
Non si rileva la necessità della modifica dei paesaggi, in particolare da PAC a PAV.

Modifiche alla precedente Proposta
La nuova Proposta non prevede la modifica di nessun paesaggio, sono stati confermati quelli indicati dal PTPR.

5° OSSERVAZIONE (ACCOLTA)
Riduzione sostanziale della possibilità di realizzare impianti da fonti di energia rinnovabili (FER).

Modifiche alla precedente Proposta
È stato confermato quanto già disposto dalle Norme del PTPR. Dove consentiti, i progetti per impianti di produzione di energia, dovranno contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni culturali, paesaggistici e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica *post operam*, secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica e per tutte le tipologie sarà necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati (Linee Guida).

6° OSSERVAZIONE (NON ACCOLTA)
Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale nuove zone classificate come "aree di visuale".

Modifiche alla precedente Proposta
I percorsi panoramici individuati dalla precedente proposta vengono confermati sulla base di quanto emerso durante la fase di studio dell'area. In particolare, si sottolinea come questi siano in realtà la semplice prosecuzione di percorsi già individuati dal PTPR ricedenti nei medesimi ambiti paesaggistici, senza soluzione di continuità.

Con note prot. nn. 12097-P, 12108-P, 12109-P e 12110-P del 19.07.2023 questa Soprintendenza ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area pianificazione paesistica e territoriale, la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" (provincia di Viterbo, comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania) ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. La Soprintendenza trasmetteva la proposta per consentire all'Amministrazione regionale di formulare nuovamente il parere previsto ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., corredata della seguente documentazione:

Elaborato N. 01 – Relazione generale
Elaborato N. 02 – Descrizione dei confini
Elaborato N. 03 – Norme allegate al decreto
Elaborato N. 04 – Documentazione cartografica e iconografica
Elaborato N. 05 – Documentazione fotografica
Elaborato N. 06 – Inquadramento territoriale su ortofoto
Elaborato N. 07 – Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM
Elaborato N. 08 – Individuazione e perimetrazione dell'area su fogli catastali
Elaborato N. 09 – Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM
Elaborato N. 10 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR
Elaborato N. 11 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR
Elaborato N. 12 – Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR
Elaborato N. 13 – Proposta di modifica della Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR
Elaborato N. 14 – Proposta di modifica della Tavola B: beni paesaggistici, del PTPR
Elaborato N. 15 – Proposta di modifica della Tavola C: beni paesaggistici, del PTPR.

L'Amministrazione regionale, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica Area pianificazione paesaggistica e di area vasta con nota prot. REGLAZIO/0876345 del 03.08.2023 (prot. SABAP-VT-EM n. 13068-A del 04.08.2023), ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs. 42/2004 ha reso il seguente parere: "*visto quanto dichiarato da codesta Soprintendenza in merito alle modifiche introdotte alla proposta di Dichiarazione (21 aprile 2022, prot. n. 5299-P e 5300-P, acquisite agli atti in data 22 aprile 2022, con prot. n. 395566); si prende atto delle modifiche sopra citate relativamente alla nuova proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone", che accolgono in gran parte le considerazioni formulate dalla scrivente Direzione*";

Con note prot. nn. 13304-P, 13308-P, 13309-P e 13310-P del 08.08.2023 e 13386-P del 09.08.2023 (quest'ultima solo al Comune di Canino a seguito di un problema di trasmissione di un allegato), questo Ufficio ha trasmesso la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico corredata da tutti i suoi elaborati a tutti i comuni interessati dalla proposta stessa, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per le disposizioni di cui agli articoli 139 co. 1 e 141 co. 1, affinché la stessa proposta venisse depositata presso gli Uffici comunali per la libera consultazione e contestualmente affissa all'albo pretorio delle rispettive amministrazioni (art. 139 co. 1 del D.lgs. n. 42/2004);
Con Pec trasmessa in data 21.08.2023 il Comune di Arlena di Castro (nota acquisita agli atti con prot. n. 13991-A del 22.08.2023) comunicava che a causa di un errore materiale nell'indirizzo dell'Ente la Proposta non era stata ricevuta. Disguiso risolto immediatamente da questo ufficio trasmettendo la Proposta all'indirizzo Pec corretto;
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, con i relativi allegati, è stata affissa all'albo pretorio dei seguenti comuni della provincia di Viterbo: Comune di Arlena di Castro, dal 21.09.2023 al 20.12.2023; Comune di Canino, dal 18.08.2023 al 16.11.2023; Comune di Cellere, dal 09.08.2023 al 08.11.2023; Comune di Montalto di Castro, dal 10.08.2023 al 08.11.2023; Comune di Piansano, dal 17.08.2023 al 15.11.2023; Comune di Tarquinia, dal 08.08.2023 al 06.11.2023; Comune di Tuscania, dal 09.08.2023 al 07.11.2023; Comune di Tessennano, dal 17.08.2023 al 15.11.2023.

La proposta è stata pubblicata ed è attualmente consultabile anche sul sito web di questa Soprintendenza (http://archeologialazio.beniculturali.it/); la stessa è stata trasmessa anche alla Regione Lazio e alla Provincia di Viterbo per la pubblicazione presso i rispettivi siti istituzionali.

Della pubblicazione presso gli albi pretori comunali della proposta è stata data comunicazione a p. 18 del quotidiano "Il Messaggero" del 05.09.2023; a p. 3 del "Corriere di Viterbo" del 04.09.2023, coerentemente a quanto previsto dall'art. 139 co. 2 del Codice.

***

OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELL'ART. 139 CO. 5 D.LGS. 42/2004

In tempo utile, a partire dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento sul sito informatico dell'Albo pretorio dei comuni interessati, sono pervenute n. 16 osservazioni da parte dei soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento.
Si elencano di seguito le osservazioni pervenute a cui segue una sintesi delle richieste avanzate e le relative controdeduzioni:

1. ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), pervenute in data 06.09.2023 e acquisite con prot. n. 14821-A del 07.09.2023;
2. Sig. Luca Pasqualini, pervenute in data 08.09.2023 e acquisite con prot. n. 14965-A del 11.09.2023;
3. CCEN Cellere S.r.l., pervenute in data 08.09.2023 e acquisite con prot. n. 15002-A del 11.09.2023;
4. ANIE Rinnovabili (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed elettroniche), pervenute in data 21.09.2023 e acquisite con prot. n. 15812-A del 21.09.2023;
5. Teimec S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Caso, pervenute in data 28.11.2023 e acquisite con prot. n. 20365-A del 01.12.2023;
6. Comune di Piansano, pervenute in data 04.12.2023 e acquisite con prot. n. 20658-A del 27.12.2023;
7. Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta", detto "Sovrano Militare Ordine di Malta", rappresentato Studio legale Marini, pervenute in data 05.12.2023 e acquisite con prot. n. 20761-A del 07.12.2023;
8. Sig. Piero Camilli, rappresentato Studio legale Marini, pervenute in data 05.12.2023 e acquisite con prot. n. 20769-A del 07.12.2023;
9. Trina Solar Etruria S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Paolo Francica, pervenute in data 06.12.2023 e acquisite con prot. n. 20726-A del 07.12.2023;
10. AREL (Associazione regionale degli estrattori del Lazio), pervenute in data 06.12.2023 e acquisite con prot. n. 20785 A del 07.12.2023;
11. Sig. Mario Scolastici, rappresentato Studio legale Marini, pervenute in data 06.12.2023 e acquisite con prot. n. 20813-A del 11.12.2023;
12. Sig. Pietro Brundu, pervenute in data 07.12.2023 e acquisite con prot. n. 20922-A del 11.12.2023;
13. Pantalla Solar S.r.l., pervenute in data 11.12.2023 e acquisite con prot. n. 20976-A del 11.12.2023;
14. Med Sea Litter Italia S.r.l., pervenute in data 14.12.2023 e acquisite con prot. n. 21283-A del 15.12.2023;
15. Comune di Tessennano, pervenute in data 15.12.2023 e acquisite con prot. n. 21336-A del 18.12.2023;
16. Comune di Arlena, pervenute in data 27.12.2023 e acquisite con prot. n. 21819-A del 27.12.2023.

Sono pervenute inoltre n. 8 osservazioni, di seguito elencate, in favore e sostegno della Proposta di cui trattasi, dei contenuti, delle norme e delle specifiche descritte negli elaborati allegati.

1. Comitato ambiente e salute Tuscia, pervenuta in data 05.11.2023 acquisita con prot. n. 18799-A del 08.11.2023;
2. Sig. Bruno Clarici, pervenuta in data 14.11.2023 e acquisita con prot. n. 19376-A del 15.11.2023;
3. Sig. Ivano Scarabello, pervenuta in data 15.11.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 19430-A del 15.11.2023;
4. Sig.ra Emanuela Paganucci, pervenuta in data 17.11.2023 e acquisita con prot. n. 19632-A del 20.11.2023;
5. Sig.ra Marina Gioacchini, pervenuta in data 29.11.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 20448 del 04.12.2023;
6. Sig.ra Carla Rossi, pervenuta in data 01.12.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 20369 del 01.12.2023;
7. Sig. Dario Dalla Libera, pervenuta in data 05.12.2023 ed acquisita al ns. protocollo al n. 20756-A del 07.12.2023;
8. Associazione Amici della terra Onlus, pervenuta in data 10.12.2023 e acquisita con prot. n. 20965-A del 11.12.2023.

In genere tutte le 8 note pervenute dimostrano come anche a livello territoriale vi sia un riconoscimento dei valori paesaggistici posti alla base della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di come sia sentita presso le comunità locali l'esigenza di introdurre forme opportune per tutelare la parte di paesaggio qui individuata. Alla luce dell'apprezzamento generale riportato nelle 8 note (da 1 a 8 dell'elenco sopra riportato) e della generale conferma della proposta espressa, si ritiene non necessario illustrare i contenuti di ogni singola missiva.

Si considerano a seguire le restanti osservazioni qui pervenute alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (di seguito Proposta):

OSSERVAZIONE N.1. ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) - Memorie pervenute in data 06.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 14821-A del 07.09.2023

OSSERVAZIONE 1.1. L'ANEV pur riconoscendo "*il valore storico, paesaggistico, e culturale che hanno indotto il Ministero a proporre una dichiarazione tesa sia a conservare e valorizzare il territorio, dove insistono evidenze insediative di elevato valore architettonico e urbanistico*", espone la preoccupazione che la Proposta "*potrebbe compromettere i progetti che sono già programmati e pregiudicare l'ottenimento del parere positivo della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) già, in molti casi, in avanzato stato di esame dalla competente Commissione* (…). L'ANEV chiede che vengano valutati, oltre agli aspetti di carattere naturalistico, anche il traguardo di decarbonizzazione dei settori energetico e industriale che dovrà essere perseguito entro il 2030".

RISPOSTA N.1.1. (NON ACCOLTA)

Fatti salvi i casi che rientrano nei casi previsti dall'art. 12-ter D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136. Per i progetti il cui iter autorizzativo è in corso, questa Soprintendenza effettuerà le valutazioni di competenza nelle sedi opportune. Nel quadro delle nuove disposizioni normative e della compatibilità paesaggistica dell'intervento con il contesto di riferimento, tenendo conto, come riportato nelle Norme allegate alla Proposta degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti nel medesimo ambito territoriale, l'adeguatezza delle opere di mitigazione e le relazioni visive e/o di prossimità con i punti e percorsi panoramici e con i beni archeologici, monumentali e rurali individuati.

Si precisa che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, questa Soprintendenza ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto. Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010.

OSSERVAZIONE 1.2. L'ANEV apporta le seguenti osservazioni con riferimento alla proposta in oggetto:

1. "*La Proposta risulta in evidente sovrapposizione e contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti che, ad oggi, hanno già individuato e definito i singoli e dettagliati elementi di pregio ed il livello di tutela del territorio oggetto di Proposta*". In particolare, si fa riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Lazio e al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tuscania:

"*Appare spropositata l'apposizione di un vincolo così vasto e omogeneo in un territorio i cui riconosciuti caratteri di pregio sono già stati posti sotto tutela normativa, anche dagli strumenti sopra citati*".

2. Il Comune di Tuscania, con Deliberazione del C.C. n. 11 del 18.03.2021 ha già individuato le aree del territorio comunale non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

"*La Proposta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale (…) occupa, in maniera quasi speculare, le restanti porzioni di territorio comunale. Solo una piccola porzione del territorio risulta non interessata da questi due provvedimenti*".

RISPOSTA N.1.2.1. (NON ACCOLTA)
L'osservazione è infondata e non coerente. La presente Proposta di dichiarazione, come illustrato e motivato negli elaborati allegati, è introdotta unicamente per le finalità previste dal D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ossia per individuare un ambito di notevole interesse pubblico e per disporre la necessaria tutela. Inoltre, i criteri che hanno indotto a perimetrare le aree sono chiaramente provati nella Relazione generale allegata alla Proposta e opportunamente sintetizzati nella titolazione della stessa. L'Associazione osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell'individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l'eccessiva vastità.

RISPOSTA N.1.2.2. (NON ACCOLTA)
L'Amministrazione procedente, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare, quello del bacino idrografico del torrente Arrone. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.
La Deliberazione del C.C. n. 11 del 18.03.2021 del Comune di Tuscania ha altre finalità rispetto a quelle della Proposta di cui trattasi, ovvero unicamente lo scopo di individuare e perimetrare, con metodologie e criteri individuate in maniera autonoma, le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riconosciute su parametri non solo paesaggistici ma dalla sovrapposizione di plurimi valori quali l'interesse delle produzioni agricole e faunistico. Solo a tal fine è stata adottata tale variante urbanistica alle NTA del vigente PRG, art. 18 "zona agricola E – norme generali".

OSSERVAZIONE N.2. Sig. Luca Pasqualini - Memorie pervenute in data 08.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 14965-A del 11.09.2023
OSSERVAZIONE 2.1. Il sig. Luca Pasqualini dichiara di possedere terreni nel territorio comunale di Montalto di Castro ricadenti all'interno del perimetro della presente Proposta di dichiarazione. Si osserva che le aree interessate dalla Proposta, in particolare i terreni di sua proprietà, non presentino le caratteristiche necessarie per ricadere sotto la disciplina dell'art. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)*. Nello specifico rileva che "*la suddetta porzione è maggiormente antropizzata (rispetto ad altre aree della Proposta) a causa della presenza della Superstrada Aurelia, della ferrovia Tirrenica e dell'abitato "Torre di Maremma". Inoltre, (…) l'area è interessata dalla presenza di diversi fabbricati, centri aziendali, dal canile comunale ed anche da altre iniziative economiche attinenti all'istallazione di impianti fotovoltaici che sono state recentemente autorizzate da tutte le autorità competenti interessate dall'area in oggetto. Si fa inoltre rilevare che la porzione ove ricade il terreno di proprietà dello scrivente è di fatto separata dalla restante zona omogenea proprio dalla superstrada Aurelia che costituisce di fatto una importante separazione fisica nella continuità agricola ed inoltre si trova costretta ad ovest dalla ferrovia e dalla zona più vicina al mare con i suoi insediamenti ed attività (camping, aree urbanizzate, ecc.).*
In merito alla elevata pressione insediativa e al reale livello di urbanizzazione che interessa i terreni, si ritiene che questi non possano essere ricompresi nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico oggetto della Proposta in quanto privi dell'asserita omogeneità di valori ambientali e paesaggistici e al connubio tra il costruito storico e l'ambiente naturale e agricolo".

RISPOSTA N.2.1. (NON ACCOLTA)
La presente Proposta di dichiarazione, come ampiamente motivato negli elaborati allegati, è introdotta per le finalità previste dal D.lgs. n. 42/2004, ossia disporre la necessaria tutela paesaggistica per questa porzione territoriale della provincia di Viterbo, che si sovrappone approssimativamente al bacino idrografico del torrente Arrone nel quale questa Soprintendenza ha riconosciuto un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese. Pertanto tale territorio va inteso nella sua unitarietà per i caratteri derivanti dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni. I terreni di proprietà del sig. Luca Pasqualini sono situati sulla sponda destra del suddetto corso d'acqua, che in quel tratto forma una serie di anse prima di sfociare nel mar Tirreno a circa 1,5 km. Per tale ragione buona parte risultano già sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della lett. *c)*, co. 1, art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 "fasce dei corsi delle acque pubbliche". Si tratta di un ambito ristretto interamente agricolo, e se si esclude la presenza di pochi edifici a carattere rurale, tutti gli elementi antropici (superstrada Aurelia, della ferrovia Tirrenica e dell'abitato "Torre di Maremma", canile comunale, ecc.) che secondo l'Osservante

comporterebbero la compromissione dell'omogeneità dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza, sono situati tutti al difuori dall'area oggetto delle presenti osservazioni.
L'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, che si estende con analoghe caratteristiche si su entrambe le sponde del corso d'acqua che su entrambi i lati della superstrada SS.1 Aurelia. Inoltre, questa porzione, sebbene sarà in parte occupata da un impianto fotovoltaico (per una parte al di fuori della fascia di rispetto del corso d'acqua), risulta conservare ancora intatta buona parte dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza. Infine, si evidenzia che questa porzione di territorio costituisce il "tassello" di congiunzione con l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico con DM del 19.01.1977 e DM del 22.05.1985. Con l'esclusione di questi terreni verrebbe a mancare una porzione significativa del bacino idrografico del torrente Arrone, quella in prossimità della foce, e verrebbe meno anche la continuità che si intende dare con la fascia costiera già dichiarata di notevole interesse pubblico.

OSSERVAZIONE 2.2. L'Osservante evidenzia che sarebbe illegittima un'eventuale applicazione retroattiva degli effetti del "vincolo" sulle iniziative imprenditoriali già autorizzate (impianto fotovoltaico). Si chiede pertanto l'esclusione di tali aree dalla Proposta.

RISPOSTA N.2.2. (SUPERATA dal DL del 10 agosto 2023 n. 104)
Per quanto riguarda l'applicazione retroattiva degli effetti del "vincolo" sulle iniziative imprenditoriali già autorizzate (impianto fotovoltaico), si rimanda a quanto disposto dall'art. 12-ter D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136: "*All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti*".

OSSERVAZIONE N.3. CCEN Cellere S.r.l. - Memorie pervenute in data 08.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 15002-A del 11.09.2023
La CCEN Cellere S.r.l., richiede lo stralcio di un'area in quanto la stessa è interessata da un progetto per la realizzazione di una cabina primaria di consegna di energia elettrica, opera connessa alla realizzazione di impianti FER.
Le aree di cui trattasi ricadono nel comune di Cellere e sono individuate al catasto terreni come segue: Foglio 3 p.lle 31, 33, 248, 250, 253; Foglio 4 p.lle 27, 28, 29, 30, 31, 32.

RISPOSTA N.3 (NON PERTINENTE)
I terreni interessati dal progetto di realizzazione di una Cabina primaria e oggetto di richiesta di esclusione dal dispositivo di tutela paesaggistica, ricadono già al di fuori del perimetro della Proposta in oggetto, pertanto, la richiesta risulta non pertinente.

OSSERVAZIONE N.4. ANIE Rinnovabili (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) - Memorie pervenute in data 21.09.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 15812-A del 21.09.2023
L'ANIE Rinnovabili manifesta la preoccupazione che l'adozione del provvedimento di tutela paesaggistica "*potrebbe portare a ripercussioni sui progetti che hanno già concluso l'iter autorizzativo, sugli impianti già in fase di costruzione o per i quali i lavori di costruzione sono in fase di avvio, mettendo a rischio investimenti di svariate decine di milioni di euro per singolo progetto o impianto, oltreché rallentando il processo di decarbonizzazione del nostro Paese*".
Pertanto, si reputa necessario prevedere "*disposizioni che tutelino le iniziative di investimento che sono in uno stadio avanzato*".

RISPOSTA N.4 (SUPERATA dal DL del 10 agosto 2023 n. 104)
Le perplessità circa le possibili interferenze tra la Proposta di tutela con gli impianti FER già autorizzati, ma non ancora realizzati, sono state superate da quanto disposto dall'art. 12-ter D.L. del 10 agosto 2023, n. 104, "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136. Tale norma ha confermato che: "*Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la*

realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico".

OSSERVAZIONE N.5. Teimec S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Caso - Memorie pervenute in data 28.11.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20365-A del 01.12.2023

La Società osservante è attualmente titolare di un progetto nel Comune di Tessennano, Loc. "Muraccio" (denominato "Agrivoltaico Tessennano") con cui si prevede l'installazione e la gestione di un impianto agrivoltaico, *"esteso per circa 15,6 Ha, costituiti da terreni, sottoposti a previa opportuna bonifica ambientale giacché ex aree di cava, meglio distinti in Catasto al Foglio n. 9, p.lla n. 64/p, ed al Foglio n. 11, p.lla n. 104/p; con tale impianto prevedendosi di produrre una potenza pari a 10,895 MWp, da immettersi nella Rete Elettrica Nazionale*".

Inoltre, la Società osservante è titolare di un altro progetto, finalizzato all'installazione ed alla gestione di un impianto eolico (denominato "Eolico Arlena"), nel territorio dei Comuni di Tessennano ed Arlena di Castro, composto da 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva prevista pari ad 84 Mw, anch'essa da immettersi nella Rete Elettrica Nazionale. La Società osservante dopo una descrizione dell'impianto della proposta di vincolo, in particolare delle norme allegate, desume quanto segue: "*È ictu oculi evidente – e basti qui, senza pretesa di esaustività, riflettere sui divieti evidenziati nelle su riportate sottolineature, di cui comunque si dirà meglio appresso – che una simile congerie di limiti e preclusioni, vieppiù se destinata ad operare quale unicum, incidente in via concorrente sul medesimo ambito territoriale, produce de facto l'effetto di "ingessare" qualsiasi iniziativa che comporti una, pur minima e marginale, alterazione dell'attuale stato dei luoghi".*

OSSERVAZIONE 5.1. La Società osserva che la Proposta interessa un ambito di notevolissima estensione, che si prevede di assoggettare ad una rigidissima disciplina vincolistica, inoltre rileva "*che la Proposta osservata appare viziata già in relazione alla procedura seguita*" in quanto "*si pretende di tutelare, mediante un'unica dichiarazione (e, quindi, con un'unica procedura istruttoria, fondata su un unico impianto istruttorio e motivazionale), tipologie di beni (in specie, bellezze d'insieme di cui all'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004, ma pure ambiti d'interesse archeologico, di cui all'art. 142, lett. m) del medesimo Decreto), che invece avrebbero richiesto distinte procedure dichiarative, in ragione e conseguenza del differente interesse pubblico da ciascuna di esse perseguito e, soprattutto, dei diversi effetti che, tramite la misura vincolistica, si vengono a produrre*".

RISPOSTA N.5.1. (NON ACCOLTA)

In primo luogo risulta non vera, non motivata, generica e apodittica l'osservazione inerente all'estensione. I criteri che hanno indotto a perimetrare le aree sono chiaramente provati nella Relazione generale allegata alla dichiarazione e opportunamente sintetizzati nella titolazione della stessa. La Società osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell'individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l'eccessiva vastità. La Soprintendenza rileva pertanto che l'osservazione non tiene conto delle molteplici motivazioni portate a supporto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, come descritte nella Relazione generale che delinea il notevole interesse dell'ambito territoriale di cui trattasi sotto diversi aspetti: geologico, naturalistico, storico, archeologico, monumentale. Il vincolo paesaggistico, per sua stessa natura, è un vincolo areale che ha l'obiettivo di riconoscere i caratteri peculiari che accomunano ampi contesti territoriali. Alla luce di ciò risulta evidentemente infondata l'osservazione addotta.

Ciò è confermato anche da sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato il fatto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può dirsi viziata per illegittimità intrinseca in ragione della supposta ampiezza dell'area vincolata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque "primario e assoluto" che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili: sentenza n. 367 del 2007; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010.

Si rileva inoltre che, ai sensi della disciplina di tutela paesaggistica dettata dalla Parte III del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 136, possono presentare il "notevole interesse pubblico" - previsto dalla legge - aree o complessi di immobili che presentano i caratteri e le peculiarità descritte dalle lettere *a), b), c), d)* del comma 1 del richiamato articolo quali cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ne risulta, che i criteri di individuazione dei beni paesaggistici da sottoporre a tutela non sono riconducibili a motivazioni di tipo dimensionale e/o estensivo delle superfici da tutelare ma sono piuttosto da ricondurre ad elementi, attributi, qualità intrinseche al paesaggio stesso o risultanti dall'interazione tra uomo e paesaggio e dalle sue evoluzioni e trasformazioni. Ed è secondo tali previsioni del D.lgs. 42/2004 che la scrivente Soprintendenza ha

formulato la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rispetto un ambito territoriale e paesaggistico omogeneo nel quale il peculiare contesto geomorfologico, naturalistico, agrario e la fusione di quest'ultimo con i centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, disegnano un paesaggio con forti valori estetico-tradizionali, come dimostrato nella documentazione istruttoria allegata alla Proposta.
Non si comprende la supposta "*indistinta concentrazione, in un unico atto vincolativo, di previsioni inerenti beni del tutto differenti tra loro per caratteristiche, natura e presupposti d'interesse pubblico sotteso alla loro tutela*", in particolare l'introduzione di nuovi ambiti di cui all'art. 142, co. 1 lett. *m).* Come riportato nella Tavola B del PTPR approvato, nel territorio qui perimetrato sono già presenti diverse aree di interesse archeologico, la Proposta si sovrappone ad essi ma non viene apportata nessuna modifica al numero e all'estensione delle aree di interesse archeologico già esistenti.
Si rappresenta che i beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, che confluiscono nella proposta di modifica della Tav. C del PTPR (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno.

OSSERVAZIONE 5.2. La Società espone *"una riflessione complessiva sulla natura e l'estensione del potere di tutela paesistica attribuito all'Autorità amministrativa*", inoltre rappresenta che "*col provvedimento di vincolo occorreva limitarsi ad individuare le aree da tutelare, senza nulla poter dire in merito ai criteri della loro gestione; era, infatti, col piano che si definivano le "regole" per la gestione di quelle aree, previamente vincolate, così regolandone in concreto i modi della valorizzazione, della tutela e dell'uso delle aree di quell'ambito, come sopra previamente vincolate".*
La Società osservante evidenza, inoltre, che l'introduzione di una ulteriore disciplina d'uso "*non può irragionevolmente precludere a priori qualsiasi possibilità d'intervento o trasformazione dell'ambito – vieppiù ove si tratti, come in specie, dell'impossibilità di installarvi finanche impianti d'interesse pubblico di rilevanza nazionale – fatte salve quelle eccezionali situazioni in cui, a mente dell'art. 140, comma 2, d.lgs. n. 42/2004". Si afferma inoltre che "la proposta di vincolo mira espressamente a trasformare quell'ambito in una sorta di "presepe vivente", esteso per oltre 16.000 Ha, ove non abbiano accesso neanche le principali opere di urbanizzazione primaria (quali gli impianti F.E.R.), giacché poco coerenti con la liturgia scenografica dei paesaggi agro-silvo-pastorali, che la proposta di vincolo intende preservare*".
In conclusione la Società osservante chiede di:

a) in via principale, l'immediata chiusura dell'avviato procedimento *ex* artt. 138 e ss., del Codice;
b) in subordine, rimodulare la proposta di vincolo introducendovi un'apposita, organica, disciplina per gli impianti FER, da articolarsi in funzione delle varie tipologie di impianto;
c) in ogni caso, riesaminare l'assetto vincolistico proposto introducendo prescrizioni che consentano di non inibire *a priori* la realizzazione di impianti FER.

RISPOSTA N.5.2. (NON ACCOLTA)
In primo luogo occorre precisare che quanto osservato dalla Società risulta infondato e non pertinente. L'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.
Preme ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138. co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).
In merito all'introduzione di nuove "regole" si richiama il co. 2 dell'art.140 del D.lgs. 42/2004 "*La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo*".
In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico dotato di specifica disciplina (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.
Per quanto riguarda il supposto rischio di produrre *de facto* l'effetto di "ingessare" qualsiasi iniziativa che comporti una, pur minima e marginale, alterazione dell'attuale stato dei luoghi, in particolare dell'impossibilità di installarvi

finanche impianti d'interesse pubblico di rilevanza nazionale, si rimanda a quanto riportato in premessa nelle norme allegate alla Proposta: "*Gli obiettivi di tutela della presente proposta di (…) mirano a: - assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; - fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento"*.
Gli obiettivi di tutela della presente Proposta di dichiarazione sono pertanto conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice. Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici e alle visuali panoramiche, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del Codice, assicurando "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice)". Coerentemente a quanto stabilito dal già richiamato art. 140, dove la specifica disciplina è volta ad *"assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato"*.
In merito alla presunta *"impossibilità di installarvi finanche impianti d'interesse pubblico di rilevanza nazionale"* (FER), si evidenzia che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Nelle norme allegate alla Proposta ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno attentamente considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e alla presenza di altre iniziative (già realizzate e/o in itinere). Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010.
Riprendendo proprio quanto sancito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 2022, già richiamata dalla stessa Società osservante: "*va sempre garantita una pacifica ed integrata convivenza dell'interesse alla tutela del paesaggio e dei valori storico-artistici di cui esso può essere luogo od espressione, con la sempre più urgente richiesta di produzione di energia pulita, che è esigenza parimenti espressiva di un concreto pubblico interesse che sempre va preso adeguatamente in esame attentamente contemperato, senza lasciare intentata alcuna valutazione ed evitando che la scelta vincolistica risulti improntata od influenzata da posizioni troppo rigide e preconcette*" (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2022, n. 8167). Proprio riferendosi a questi principi si ricorda che questa Soprintendenza, a seguito delle valutazioni di competenza, ha espresso parere favorevole al progetto nel Comune di Tessennano, Loc. "Muraccio" (denominato "Agrivoltaico Tessennano") di cui la Società osservante è attualmente titolare (parere prot. n. 9448-A del 15.10.2021, espresso nell'ambito della conferenza di servizi per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006). Si sottolinea tra l'altro che il parere favorevole espresso si riferisce ad aree già sottoposte in precedenza a tutela paesaggistica ai sensi del co. 1 lett. m), art. 142 del D.lgs. 42/2004. A dimostrazione del fatto che questa Soprintendenza non persegue affatto l'obiettivo di inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, improntando la propria azione sulla valutazione del caso per caso.

In merito alle richieste avanzate, da quanto rilevato da questa Soprintendenza, si ritiene che risultano non accoglibili e si espone quanto segue:

a) non accolta: resta ferma la volontà di questo Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area qui individuata;
b) e c) non accolta: la Proposta non introduce una inibizione assoluta e aprioristica alla realizzazione di nuovi impianti FER in assenza di una opportuna valutazione inerente alla compatibilità paesaggistica delle opere previste, in quanto si confermano le discipline d'uso introdotte dal PTPR.

OSSERVAZIONE N.6. Comune di Piansano - Memorie pervenute in data 04.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20658-A del 27.12.2023

Dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le principali caratteristiche socioeconomiche e geografiche, l'Amministrazione Comunale (da ora AC) ha formulato nove osservazioni che si sintetizzano a seguire:

OSSERVAZIONE 6.1. Si ritiene che l'area in parola non presenti elementi di particolare rilievo ai fini paesaggistici. Le disposizioni della legislazione regionale in materia di zone agricole appaiono di per sé abbastanza limitative per l'edificazione in zona agricola. Pertanto, si chiede per *"le zone agricole ricadenti nelle sottozone E1- Agricola normale ed E2-Agricola boschiva e di salvaguardia ambientale della variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025 (…) la realizzazione delle costruzioni e/o opere di cui agli art. 55, 57 e 57-bis della L.R. n. 38 del 22.12.1999 e alle sue successive disposizioni di integrazione, di modifica e di sostituzione, avvenga con riferimento alle previsioni della L.R. n. 38 del 22.12.1999 e ss.mm.ii. (…)".*

RISPOSTA N.6.1. (Si conferma quanto richiesto)
In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Si precisa inoltre quanto segue:

- la Proposta non introduce limitazioni ai fini dell'applicazione della L.R. 38/1999, art. 55. Nelle aree agricole interessate dalla Proposta si applicano, ai fini di quanto richiesto, le norme delle tabelle B delle Norme dei rispettivi "paesaggi", così come integrate dalla Proposta del presente provvedimento. Quest'ultima non ha introdotto limiti alla nuova edificazione confermando quanto già approvato in fase di co-pianificazione. Le Norme indicate a vestizione della Proposta hanno introdotto, quali elementi di novità, unicamente delle disposizioni finalizzate ad assicurare la conservazione del patrimonio edilizio rurale con caratteri storici, promuovendo il recupero nel caso di manufatti di edilizia rurale con carattere storico-testimoniale, condizione peraltro pienamente coerente a quanto già sancito dalla stessa L.R. 38/1999;
- la Proposta non introduce limitazioni ai fini dell'applicazione della L.R. 38/1999, art. 57, nel caso di eventuali deroghe agli indici edificatori o al lotto minimo mediante piano di utilizzazione aziendale. Tali previsioni sono pienamente recepite nell'art. 52 delle Norme del PTPR. Non risultano particolari limitazioni o inibizioni salvo l'applicazione delle tutele previste per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142. co. 1 lett. *g)* del D.lgs. 42/2004;
- alla luce di quanto indicato al punto precedente si precisa che la Proposta non risulta addurre particolari limitazioni ai fini dell'applicazione della L.R. 38/1999, art. 57bis, risultando coerente alle previsioni di quest'ultima, anche laddove promuove la conservazione e il recupero del patrimonio esistente.

Pertanto, non si ravvisano particolari limiti alle possibili iniziative che potrebbero subentrare ai sensi degli artt. 55, 57 e 57 bis della L.R. 38/1999, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto al contesto, da accertare in sede di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. Si ricorda che quest'ultima non significa affatto inibizione di eventuali attività ma verifica del fatto che le opere proposte vengano sviluppate con soluzioni e caratteri compatibili rispetto al contesto, in modo tale da innescare modifiche dello stesso pienamente assorbibili dall'ambito paesaggistico tutelato.

OSSERVAZIONE 6.2. All'interno del perimetro della Proposta ricade la Sottozona agricola speciale E3 della variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025. Si ritiene che quest'area non presenti elementi di particolare rilievo ai fini paesaggistici. Pertanto, si chiede lo stralcio o, in alternativa, si chiede per la Sottozona E3 che la realizzazione delle costruzioni e/o delle opere, avvenga con riferimento alla variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025.

RISPOSTA N.6.2. (NON ACCOLTA)
In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Il lotto in oggetto risulta già occupato interamente da un'azienda agricola con relative strutture di produzione. Si evidenzia che, essendo l'area classificata dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, è consentito quanto segue: "*previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo*". Inoltre il p.to 1.2.3 della tabella B specifica che: *"Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e dettagliare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento".*
La Proposta di dichiarazione riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE 6.3. Si chiede lo stralcio dell'area dell'ecocentro in quanto privo di interesse ai fini paesaggistici.

RISPOSTA N.6.3. (NON ACCOLTA)
In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Il lotto in oggetto risulta già occupato in parte dall'ecocentro comunale. Si evidenzia che, essendo l'area classificata dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, è consentito quanto segue: "*previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo*". Inoltre il p.to 4.8.1 della tabella B specifica che per "*Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori*" è: *"Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico".*
La Proposta di dichiarazione riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE 6.4. Si chiede lo stralcio dell'area del depuratore in quanto privo di interesse ai fini paesaggistici.

RISPOSTA N.6.4. (NON ACCOLTA)
In primo luogo occorre precisare che la valutazione paesaggistica sull'area dell'AC risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa. Il lotto in oggetto risulta già occupato dal depuratore comunale. Si evidenzia che, essendo l'area classificata dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, è consentito quanto segue: "*previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo*". Inoltre il p.to 4.3. della tabella B specifica che per "*servizi pubblici generali*" è sempre consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti.
La Proposta di dichiarazione riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE 6.5. Trattandosi di un centro storico minore, si chiede di precisare e/o stabilire che con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all'interno della perimetrazione del centro storico sono sottoposti all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001.

RISPOSTA N.6.5. (Si conferma quanto richiesto)
Sono escludi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato A del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Nell'allegato B del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 sono invece elencati gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per tutti gli altri interventi ed opere si conferma l'applicazione dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

OSSERVAZIONE 6.6. All'interno della proposta ricade una zona di completamento, Sottozona B1 della variante al PRG approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025. Si chiede che "*la realizzazione delle costruzioni e/o delle opere, avvenga con riferimento alla Variante al Piano Regolatore Generale, approvata con DGR del Lazio n. 1407 del 25.10.2025, previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinario al rilascio del titolo edilizio il rispetto delle sole disposizioni della Sottozona B1 (…)*".

RISPOSTA N.6.6. (NON ACCOLTA)

La richiesta di autorizzazione alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, pertanto non si ritiene di potere accogliere la richiesta e limitare le autorizzazioni al solo comune di Piansano. Si ricorda che sono escludi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato A del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Nell'allegato B del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 sono invece elencati gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per tutti gli altri interventi ed opere si conferma l'applicazione dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

OSSERVAZIONE 6.7. *"(…) si chiede che per gli interventi sulle opere pubbliche o di uso pubblico esistenti che la realizzazione di interventi su opere pubbliche o di uso pubblico esistenti, avvenga con riferimento alla Variante al Piano Regolatore Generale (…) previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinario al rilascio dei relativi atti e nel rispetto delle sole disposizioni della Variante al Piano Regolatore Generale (…)*".

RISPOSTA N.6.7. (NON ACCOLTA)
La richiesta di autorizzazione alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, pertanto non si ritiene di potere accogliere la richiesta e limitare le autorizzazioni al solo comune di Piansano. Si ricorda che sono escludi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere previsti dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato A del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Nell'allegato B del DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 sono invece elencati gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per tutti gli altri interventi ed opere si conferma l'applicazione dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 "Autorizzazione delle opere pubbliche" del PTPR approvato: "*Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni*". Pertanto questa Soprintendenza non ravvisa limitazione particolari all'esecuzione di nuove opere pubbliche che il Comune di Piansano intende realizzare, fatto salvo le valutazioni inerenti alla compatibilità paesaggistica delle opere previste. Al contempo si precisa che l'istituto della deroga di cui all'art. 12 rappresenta una procedura di carattere eccezionale che, ove applicato in via generale, indebolirebbe l'obiettivo della tutela creando discontinuità nel territorio tutelato. Pertanto la richiesta non può essere accolta in questa sede aprioristicamente in assenza di specifici progetti che permettano la valutazione della compatibilità degli interventi.

OSSERVAZIONE 6.8. "*Si chiede per le recinzioni, le protezioni, le delimitazioni e la manutenzione della viabilità esistente dei fondi ubicati nelle zone agricole, destinati all'esercizio di attività agricole, che la realizzazione delle recinzioni di altezza fuori terra inferiore o uguale a metri 2,00, le delimitazioni e la manutenzione della viabilità esistente, specificati e dettagliati in appresso per tipologia, avvenga – fermo restando che l'intervento non comporti abbattimento di alberature e salva facendo la salvaguardia di alberature di specie che siano protette da vigenti disposizioni – previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinario al rilascio del titolo edilizio, eventuale, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono. (…)*".

RISPOSTA N.6.8. (NON ACCOLTA)
La richiesta di autorizzazione alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, ad eccezione dei casi previsti dall'Allegato A del DPR 31/2017 e dall'art. 149 del D.lgs. 42/2004. Ulteriori specifiche e prescrizioni sulle modalità realizzative e sulle tipologie di recinzioni, protezioni e delimitazioni da utilizzare potranno essere adottate dall'AC, se non in contrasto con le previsioni e le Norme della presente dichiarazione e del PRPR.

OSSERVAZIONE 6.9. "*Si chiede di precisare e/o stabilire che con riferimento agli interventi soggetti alla comunicazione di inizio attività – dichiarazione di taglio di cui al Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 e alle successive disposizioni di integrazione, di modifica e di sostituzione che l'intervento stesso avvenga con riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 (…)*".

RISPOSTA N.6.9. (Si conferma quanto richiesto)
Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, D.lgs. 42/2004, sono disciplinati dal co. 1 lett. c) dell'art. 149 del Codice, nei casi di interventi non soggetti ad autorizzazione del D.lgs. 42/2004 purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Si rimanda inoltre a quanto disposta dall'art. 39 delle Norme del PTPR.

OSSERVAZIONE N.7. Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto "Sovrano Militare Ordine di Malta", rappresentato dallo Studio legale Marini - Memorie pervenute in data 05.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20761-A del 07.12.2023

Il Sovrano Militare ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto "Sovrano Militare Ordine di Malta" (di seguito SMOM), rappresentato dallo Studio legale Marini, è proprietario di alcuni immobili e terreni siti nei Comune di Canino e Tuscania.

OSSERVAZIONE N.7.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le ricadute normative della Proposta nel quadro normativo regionale, sulle "*qualità paesaggistiche del territorio che giustificherebbero l'adozione del provvedimento finale"* e in ultimo sulle "*presunte criticità di ogni singolo ambito*" paesaggistico individuato da questa Soprintendenza, deduce che "*Da quanto brevemente riportato, emerge il reale intento dell'Amministrazione, che è quello di impedire la realizzazione di nuovi impianti FER, piuttosto che delimitare un territorio dotato di particolare rilevanza paesaggistica o culturale*". *"Su queste basi, la Soprintendenza ha individuato una serie di norme volte a integrare quelle già stabilite nel PTPR (…) assumerebbe, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, efficacia vincolante nelle aree interessate. Di conseguenza, gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, non sarebbero più consentiti nei casi di paesaggio naturale, naturale di continuità (in relazione a quelli areali) e naturale agrario, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR.*
In aggiunta, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", la Soprintendenza ha proposto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (…) nelle residuali ipotesi consentite dal PTPR nei predetti sistemi di paesaggio e alle condizioni stringenti ivi previste (…). Sostanzialmente, l'iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni di produzione di energia elettrica, seppure proveniente da fonti rinnovabili, verrebbe esclusa nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, fatte salve alcune ipotesi condizionate da stringenti limiti disciplinati dal PTPR e integrati con le previsioni del vincolo paesaggistico.

RISPOSTA N.7.1. (NON ACCOLTA)
In primo luogo occorre si precisa che l'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.
Preme inoltre ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138. co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).
In merito all'introduzione di nuove disposizioni, che integrano le Norme del PTPR, si richiama il co. 2 dell'art. 140 del D.lgs. 42/2004 "*La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo*".
In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico dotato di specifica disciplina (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.
Per quanto riguarda il supposto rischio di produrre *de facto* l'effetto di "privare" le iniziative sia pubbliche che private che comportino una, pur minima e marginale, alterazione dell'attuale stato dei luoghi, in particolare installare impianti FER, si rimanda a quanto riportato in premessa nelle norme allegate alla Proposta: "*Gli obiettivi di tutela della presente proposta di (…) mirano a: - assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; - fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento*".
Gli obiettivi di tutela della presente Proposta di dichiarazione sono pertanto conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice. Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici e alle visuali panoramiche, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi

fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d'uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del Codice, assicurando "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice)". Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 140, dove la specifica disciplina è volta ad *"assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato"*.
In merito alla presunta l'esclusione quasi totale di installare impianti FER nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, si evidenzia che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Nelle norme allegate alla Proposta ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno attentamente considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e alla presenza di altre iniziative (già realizzate e/o in itinere). Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010.
Riprendendo proprio quanto sancito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 2022: "*va sempre garantita una pacifica ed integrata convivenza dell'interesse alla tutela del paesaggio e dei valori storico-artistici di cui esso può essere luogo od espressione, con la sempre più urgente richiesta di produzione di energia pulita, che è esigenza parimenti espressiva di un concreto pubblico interesse che sempre va preso adeguatamente in esame attentamente contemperato, senza lasciare intentata alcuna valutazione ed evitando che la scelta vincolistica risulti improntata od influenzata da posizioni troppo rigide e preconcette*" (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2022, n. 8167). Proprio riferendosi a questi principi si ricorda che questa Soprintendenza, a seguito delle valutazioni di competenza, ha espresso diversi pareri favorevoli a progetti di impianti FER nell'ambito territoriale in argomento. A dimostrazione del fatto che questa Soprintendenza non persegue affatto l'obiettivo di inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, improntando la propria azione sulla valutazione del caso per caso.

OSSERVAZIONE N.7.2 "*(…) con riferimento alle attività tipiche da realizzare nell'Area d'ambito, il nuovo vincolo proposto inciderebbe pesantemente sulle stesse modalità di conduzione delle aziende agricole dell'area. Infatti, l'introduzione di ulteriori previsioni per le aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e "sistema del paesaggio agrario", nonché la precisazione di alcune disposizioni già presenti nelle Norme del PTPR a tutela dei beni archeologici e delle "aree di visuale", potrebbe non consentire in futuro:*

- *La normale coltivazione dei fondi avendo vietato le arature profonde, attività sempre svolta in passato per preservare la qualità dei suoli, la fertilità dei terreni, il rinnovo dei seminativi, la riduzione dell'uso di sostanze chimiche per la riduzione delle erbe infestanti;*
- *Opere di sistemazione agrarie finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate.*

RISPOSTA N.7.2. (NON ACCOLTA)
In merito al supposto divieto delle arature profonde, si fa presente che nelle norme allegate alla Proposta, solo ed esclusivamente per le aree sottoposte a tutela dal D.lgs. 42/2004 ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 142, co. 1 lett. *m),* si chiede quanto segue: autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice per le aree archeologiche dichiarate beni culturali (ex art. 10); parere archeologico preventivo della Soprintendenza ai sensi degli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR per le aree di interesse archeologico (ex art. 142) già individuate dal PTPR. Non risulta che i terreni dell'Osservante siano interessati dalle suddette prescrizioni di natura archeologica.
La seconda affermazione risulta non vera, non motivata e generica. Le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue "*Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario*". Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio. Per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla dichiarazione il seguente passaggio: "*Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio".*

OSSERVAZIONE N.7.3. L'Osservante è proprietario di immobili e terreni (per alcune parti già parzialmente sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi delle lett. *b), c),* e *g),* co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004). Sicché, nella quasi totalità della

proprietà non ostavano limiti alla installazione di impianti con grande impatto territoriale, alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In ragione della proposta l'intero territorio della proprietà dell'Osservante è sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto anche alla disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle norme del PTPR.

"in forza del predetto vincolo paesaggistico, non saranno più realizzabili nell'Area (o comunque sarà fortemente difficile, in ragione degli aggravi procedimentali imposti per quegli impianti da installare in paesaggio agrario di valore) gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, con grave nocumento economico nei confronti dell'odierno scrivente, oltre che lesione degli interessi pubblici (come si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo), in quanto l'intera area di proprietà dello SMOM era già stata individuata come idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché non sottoposta ad alcun vincolo".

Inoltre si afferma che "(…) In sintesi, in forza della proposta di vincolo elaborata dalla Soprintendenza consegue che: In ambito strettamente agricolo non sarà consentito:

- *l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione;*
- *la realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame;*
- *la normale coltivazione del fondo avendo vietato le arature profonde;*
- *la realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate;*

In ambito urbanistico:

- *le attività edificatorie collegate alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo vede definitivamente negata la suscettibilità all'edificazione (in forza del vincolo paesaggistico proposto, ben 450 ettari della proprietà dello SMOM perderanno – sostanzialmente – ogni potenzialità edificatoria);*
- *il vincolo comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER".*

RISPOSTA N.7.3. (NON ACCOLTA)

In primo luogo è errato il principio secondo cui questa Soprintendenza vorrebbe qualificare l'intero comparto di cui trattasi quale area "non idonea" per l'installazione di FER.

A tale proposito è sufficiente richiamare il D.L. 199/2021 e ss.mm.ii. il quale all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" che dispone:

- l'art. 20 co. 7 del D.L. 199/2021 dispone che "*Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*";
- l'art. 20, co. 8 c-*quater* dispone che "*Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee … c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto.*"

Dalla lettura degli articoli sopra riportati risulta chiaro ed evidente che le aree non annoverate tra quelle "idonee", come quelle tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, "non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile" (art. 20 co. 7 del D.L. n. 199/2021). Pertanto non è corretto quanto osservato giacché è la norma stessa ad escludere che tali aree possano *tout-court*, solo per essere aree di notevole interesse pubblico, definite "non idonee".

Al riguardo si specifica che anche la Corte Costituzionale (Sentenza 11 gennaio - 23 febbraio 2023 n. 27) ha ribadito il principio secondo cui in merito ad atti di pianificazione generale in relazione ad aree idonee o non idonee: "*l'atto di pianificazione opera una «valutazione di "primo livello"», «con finalità acceleratorie» (sentenza n. 77 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 11 del 2022 e n. 177 del 2021), ma non può «creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 216 del 2022)".*

Stando a quanto asserito dall'Osservante, di fatto il MiC, per assurdo, non potrebbe più esercitare le funzioni ascrittegli dalla Costituzione e dal Codice dei BB.CC.PP. e, paradossalmente, non potrebbe più avviare procedimenti relativi all'art. 136 del Codice stesso.

D'altronde è lo stesso D.L. n. 199/2021 che all'art. 3 dispone che "*nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,*

compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa."

In verità questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, senza con ciò limitare altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quello ambientale. Di fatto quest'Ufficio ha avuto l'accortezza di imporre norme a contrasto delle FER, senza escluderne in maniera aprioristica la realizzazione di queste, ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.

In merito alla seconda parte di questa osservazione si rileva che i presunti "divieti" in ambito strettamente agricolo si rappresenta che *"l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione"* è consentita, come meglio specificato nelle norme allegate alla Proposta; il divieto di *"realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame"* non trova nessun riscontro nelle norme allegate alla proposta e in quelle del PTPR; il divieto di "*arature profonde"* è stato già approfondito nella risposta precedente; il divieto di *"realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate"* e il divieto di "*realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo"* sono affermazioni inesatte in quanto non trovano riscontro nelle norme allegate alla Proposta e in quelle del PTPR. Per i "paesaggio naturale continuità", "paesaggio agrario di valore" e "paesaggio agrario di continuità", disciplinati rispettivamente dagli art. 24, 26 e 27 delle Norme del PTPR, dalla tabella B è possibile rilevare che è sempre consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%. Per il "paesaggio agrario di valore" e "paesaggio agrario di continuità", oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono inoltre ammesse anche le nuove realizzazioni, con limitazioni solo sul lotto minimo. Quest'ultimo limite ampiamente superato dalla vastità dei terreni di proprietà dell'Osservante.

Infine il presunto vincolo che comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER è stato già affrontato nella prima parte di questa risposta. In sintesi queste ultime affermazioni che risultano non vere, non motivate e generiche.

OSSERVAZIONE N.7.4. "*Dalla proposta della Soprintendenza consegue un immeditato e diretto danno alla libertà d'iniziativa economica dello SMOM che non potrà realizzare nell'area alcun intervento volto alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di grandi dimensioni. Si consideri come il procedimento de quo di fatto realizzerà una espropriazione di valore ai danni dell'odierno scrivente, limitando il godimento di una vastissima area che non potrà essere in futuro commercializzata o utilizzata, se non per limitatissime attività. Il procedimento attivato dalla Soprintendenza produrrà degli effetti sostanzialmente ablatori della proprietà, (…)".* Inoltre, *"(…) In termini più generali, la proposta di vincolo risulta palesemente abnorme. In particolare, facendo riferimento alla descrizione dei confini della proposta (Allegati 13, 14 e 15 alla proposta della Soprintendenza) si potrà agevolmente verificare come l'area inclusa si estenda su centinaia di ettari di terreno e non su superfici limitate e precipuamente individuate alla luce di criteri di effettività della tutela".*

Infine si osserva che in *"(…) la proposta di vincolo paesaggistico si appalesa irragionevole, illogica e strumentale, in quanto volta a escludere, nell'area in esame, ogni possibilità di sussistenza di aree idonee all'installazione di impianti FER, in violazione di ogni norma volta al bilanciamento degli interessi paesaggistici con quelli di tutela dell'ambiente e di produzione dell'energia elettrica, che informano l'azione del legislatore nella semplificazione delle procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti FER". (…) Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa, che – nell'annullare il decreto del Ministero della Cultura per il Lazio-Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8 agosto 2022". (…) Di recente la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente ribadito che è illegittima la previsione di un vincolo paesaggistico che impedisca "in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69)".*

RISPOSTA N.7.4. (NON ACCOLTA)

La prima parte dell'osservazione formulata non risulta pertinente. In primo luogo occorre precisare che la Proposta non ha introdotto limitazioni assolute circa la possibilità di realizzare le attività indicate dall'osservante. Come già dimostrato, quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di fotovoltaici ed eolici. La formulazione generica dell'Osservazione, accompagnata dall'assenza di valutazioni sull'ambito territoriale in argomento e il riferimento a dinieghi solo supposti non consente una valutazione meglio circostanziata su di un caso specifico ma solo considerazioni generiche.

L'Osservante lamenta "*effetti sostanzialmente ablatori della proprietà"*. A tal fine preme rappresentare che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. *c)* e *d)* del D.lgs. 42/2004, lascia impregiudicato il diritto di proprietà, che al più deve plasmarsi in funzione della tutela dei beni paesaggistici, e

non prevede alcun risarcimento. I provvedimenti di tutela paesaggistica, così come quelli ambientali e storico-culturali rientrano pienamente nella categoria dei c.d. vincoli conformativi (non espropriativi). Questi riguardano una pluralità di beni appartenenti ad una determinata categoria, espressione della potestà amministrativa di governo e disciplina del territorio (art. 42 Cost.). Per questi ultimi, il privato non ha diritto ad alcun indennizzo né in fase di prima apposizione né in fase di reitera, in quanto finalizzati alla gestione del territorio nel quadro di una programmazione ampia e generale. Tali vincoli trovano fondamento costituzionale nell'articolo 42 della Costituzione, che ne consente l'imposizione allorché intervengano su intere categorie di beni e siano finalizzati ad assicurare la funzione sociale della proprietà (anche Cons. Stato. 13 aprile 2012, n. 2116).
Infine, si tenga anche in considerazione che l'ammissibilità di una fruizione della proprietà calibrata al contesto di pregio per le superiori ragioni della cultura e del paesaggio è stata ricondotta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo alle ragioni d'interesse generale di cui all'art. 1, prot. 1, Seconda parte, per giustificare persino l'apposizione del vincolo espropriativo senza indennizzo (sentenze 26.6.2007, in cause Perinelli/Italia e Longobardi/Italia), limitazione che a maggior ragione va ammessa in presenza di misure del tutto differenti, quali quello di cui si discorre.
In merito alla presunta "abnormità" della Proposta per brevità si rimanda a quanto già espresso nella RISPOSTA N.5.1.
In merito al *"divieto generalizzato alla installazione di impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale",* oltre richiamare quanto già esposto ai punti precedenti si evidenzia ancora una volta che quest'Ufficio non ha introdotto con la Proposta di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Pertanto risultano non pertinenti il riferimento alle sentenze T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, 12 giugno 2023, n. 9907 e T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69. Nelle norme allegate alla Proposta ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno attentamente considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e alla presenza di altre iniziative (già realizzate e/o in itinere). Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010. Proprio come sottolineato dalla sentenza T.A.R. Basilicata sopra richiamata "*l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall'art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004*".

OSSERVAZIONE N.7.5. *"Sotto altro profilo l'illegittimità della proposta deriva dal fatto che il vincolo è sostanzialmente fondato solo sul valore identitario dell'Area – su cui la Soprintendenza si dilunga nella Relazione Generale – che rappresenterebbe, invero, l'unico trait d'union di un territorio vastissimo e connotato da differenti realtà paesaggistiche. Tuttavia è doveroso osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia puntualmente affermato l'insufficienza del solo valore identitario per assoggettare un'area a vincolo paesaggistico, "essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 1080). (…) Doppio giudizio che – nel caso di specie – non è superato, atteso che la Soprintendenza si sofferma diffusamente solo sul valore identitario dell'area e, specificamente, dei nuclei storici.*
(…) la Soprintendenza ricomprende nel vincolo anche zone ricadenti nell'ambito del "paesaggio agrario" ma non di "rilevante valore" ai sensi dell'art. 25 delle Norme del PTPR e, quindi prive della caratteristica del "rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico".(…) Orbene, l'effetto del vincolo proposto è sostanzialmente quello di vincolare tutto, per non tutelare nulla, in quanto si sottopongono alla medesima disciplina aree che – anche ove appartenenti a medesimi sistemi del paesaggio (naturale o agrario che siano) – non sono meritevoli ricevere una pervasiva impostazione conservativa.
(…) la relazione generale non si presta a fornire adeguato supporto motivazionale per la dichiarazione del notevole interesse paesaggistico come cd. bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, del vasto compendio immobiliare e territoriale dello SMOM, che costituisce, però, solo una piccola parte dell'area oggetto della proposta di vincolo (All. C). Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'estesa area di proprietà dello SMOM; l'unica volta che si fa cenno all'Azienda agricola è a p. 20 della relazione generale ove si deduce che "Altre importanti tenute erano quella di San Giuliano della Mensa vescovile di Viterbo-Tuscania, della Selvaccia appartenente al Capitolo di San Pietro a Roma e della Sugherella, appartenuta ai cavalieri Templari prima e successivamente passata a quelli di Malta". Evidentemente, la stessa Soprintendenza è conscia della scarsa rilevanza dei terreni ricadenti nell'estesa area di proprietà dello SMOM; d'altra parte si tratta di una semplice tenuta agricola, come tante altre nella zona e quindi priva del requisito di "bellezza naturale" richiesto

dall'art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004. Insomma, non è in alcun modo dimostrata la specifica appartenenza dei terreni dello SMOM al complesso unitario dell'Area d'ambito del bacino del torrente dell'Arrone che, infatti, non sono nemmeno oggetto di resoconto fotografico da parte della Soprintendenza (cfr. Allegato n. 5 alla proposta di vincolo), fatte salve alcune foto della precettoria di San Giovanni della Sugherella e del relativo fontanile.
Tuttavia, in relazione a tale ultimo aspetto, giova ricordare che tali beni, unitamente alle aree circostanti, erano stati oggetto di precedente vincolo, diretto e indiretto, apposto dal decreto rep. n. 187 del 22 settembre 2021 adottato dal MIC – Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Lazio, Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Lazio a firma del Segretario Regionale, nonché Presidente della Commissione. Tale decreto, tuttavia, è stato annullato dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, con sentenza n. 10302 del 19 luglio 2022, non impugnata (All. E) Peraltro, con atto del 21 settembre 2023 protocollo n. 0015832-P (All. D), la Soprintendenza ha anche avviato un nuovo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 42 del 2004 relativo al complesso della precettoria di San Giovanni Battista della Sugherella. (…) Sicché le esigenze di tutela dell'area sono già state altrimenti vagliate dalla Soprintendenza, tanto da ritenere i terreni di proprietà dello SMOM come meritevoli di tutela come "beni culturali" ma non come "beni paesaggistici".

RISPOSTA N.7.5. (NON ACCOLTA)
In merito alla presunta illegittimità della Proposta, si rimanda alle motivazioni della presente Proposta di dichiarazione, ampiamente descritte nella Relazione generale ed enunciate chiaramente già nella premessa: "*Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi in questa parte di territorio dall'età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche*".
Appare evidente che, contrariamente a quanto affermato dall'Osservante, questa Soprintendenza non si è soffermata unicamente "*sul valore identitario dell'Area*", ma come evidenziato nei vari paragrafi della Relazione generale ha eseguito un'approfondita analisi e lettura (mai effettuata in precedenza in maniera così capillare) che ha portato a individuare quelle che sono le principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale, utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi. In particolare la straordinaria rilevanza culturale dell'area è stato articolata secondo cinque componenti principali: Tessuto storico-archeologico diffuso; Permanenza della viabilità antica e medievale; Borghi di origine medievale; Insediamento rupestre Insediamento rurale. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali è stato sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, colturali e insediative: Ecosistemi forestali; Ecosistemi arbustivi e macchie; Ecosistemi fluviali e aree umide; Ecosistema agro-pastorale. Infine, altro elemento individuato da questa Soprintendenza e fortemente caratterizzante questo territorio sono le visuali panoramiche. La conformazione orografica di questo territorio determina infatti notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio.

Per quanto riguarda gli immobili e i terreni di proprietà dell'Osservante, si rileva che sono situati sulla sponda destra del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Si tratta di un ambito ancora estremamente integro nelle principali componenti che caratterizzano questo comparto. Se si esclude un grande campo fotovoltaico attivo già da diversi anni, non risultano altri elementi antropici di rilevo che ne compromettano l'omogeneità dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza per tutta l'area qui considerata. Per tale ragione in parte sono già sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della lett. *b), c), g)* e *m),* co. 1, art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, fasce di rispetto di laghi, dei corsi delle acque pubbliche, aree boscate e aree di interesse archeologico. Si rileva inoltre un ulteriore aspetto che caratterizza la tenuta dello SMOM, già individuato da questa Soprintendenza in tempi recenti, e confluiti all'interno di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di interesse culturale di alcuni degli immobili presenti. Si sottolinea infatti la presenza di alcuni e significativi edifici a carattere rurale, tra cui un complesso edilizio di origine medievale che incluse al suo interno una chiesa. Sono presenti inoltre diversi fontanili, casali, edifici per essiccare il tabacco, questi ultimi veri e proprio esempi di archeologia industriale, e un grande complesso edilizio formato da magazzini, residenze e un'altra piccola chiesa (San Giuliano Nuovo). L'attuale tenuta dello SMOM nasce in realtà dalla fusione di diverse realtà storiche, che per secoli hanno

caratterizzato questa parte di territorio. Ci si riferisce alla presenza dei Cavalieri templari, ai vasti possedimenti della Mensa vescovile di Viterbo-Tuscania e della Camera Apostolica, nonché alle importanti vie di transito della Dogana pontifica. Tutti elementi che si possono ancora concretamente legge sul territorio. L'importanza, anche dal punto di vista storico-artistico è stato peraltro evidenziato anche dall'Osservante, ricordando che con atto del 21 settembre 2023 protocollo n. 0015832-P, questa Soprintendenza ha avviato un procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 42/2004, relativo al complesso della Precettoria di San Giovanni Battista della Sugherella, cuore della tenuta. Si ricorda che il riconoscimento dell'interesse culturale storico artistico e di quello paesaggistico sono indipendenti tra loro, possono essere in alcuni casi complementari ma uno non esclude l'altro. Lo stesso D.lgs. 42/2004 nella sua impostazione generale divide nettamente i due aspetti, già nella denominazione "Codice per i beni culturali e del paesaggio", riservando autonome procedure di dichiarazione.
In merito all'assenza di un resoconto fotografico della proprietà dell'Osservante si fa presente che oltre alle foto citate dell'Osservante, nella Relazione fotografica la tenuta dello SMOM è visibile ampiamente in numerose vedute aeree e in diverse viste panoramiche dal sito storico di Castel Ghezzo e dalle località San Giuliano, Formiconcino e Poggio Martino.

OSSERVAZIONE N.7.6. L'Osservante chiede:
a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico,
b) ovvero di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà dello SMOM.

RISPOSTA N.7.6. (NON ACCOLTA)
a) non accolta: questo Ministero ha riconosciuto, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, gli ha attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico e pertanto conferma che sia necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera c e d) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM";
b) non accolta: l'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Risultano inoltre conservare ancora intatti tutti qui valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE N.8. Sig. Piero Camilli, rappresentato dallo Studio legale Marini - Memorie pervenute in data 05.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20769-A del 07.12.2023
Il sig. Piero Camilli, rappresentato dallo Studio legale Marini, è proprietario di alcuni immobili e terreni siti nel Comune di Tuscania, di circa 274 ettari, individuati al Catasto ai fogli 121 e 122.

OSSERVAZIONE N.8.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le ricadute normative della Proposta nel quadro normativo regionale, sulle "*qualità paesaggistiche del territorio che giustificherebbero l'adozione del provvedimento finale"* e in ultimo sulle "*presunte criticità di ogni singolo ambito*" paesaggistico individuato da questa Soprintendenza, deduce che "*Da quanto brevemente riportato, emerge il reale intento dell'Amministrazione, che è quello di impedire la realizzazione di nuovi impianti FER, piuttosto che delimitare un territorio dotato di particolare rilevanza paesaggistica o culturale*". *"Su queste basi, la Soprintendenza ha individuato una serie di norme volte a integrare quelle già stabilite nel PTPR (…) assumerebbe, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, efficacia vincolante nelle aree interessate. Di conseguenza, gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, non sarebbero più consentiti nei casi di paesaggio naturale, naturale di continuità (in relazione a quelli areali) e naturale agrario, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR.*
In aggiunta, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", la Soprintendenza ha proposto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (…) nelle residuali ipotesi consentite dal PTPR nei predetti sistemi di paesaggio e alle condizioni stringenti ivi previste (…). Sostanzialmente, l'iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni di produzione di energia elettrica, seppure proveniente da fonti rinnovabili, verrebbe esclusa nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, fatte salve alcune ipotesi condizionate da stringenti limiti disciplinati dal PTPR e integrati con le previsioni del vincolo paesaggistico.

RISPOSTA N.8.1. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.1.

OSSERVAZIONE N. 8.2 "*(…) con riferimento alle attività tipiche da realizzare nell'Area d'ambito, il nuovo vincolo proposto inciderebbe pesantemente sulle stesse modalità di conduzione delle aziende agricole dell'area. Infatti, l'introduzione di ulteriori previsioni per le aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e "sistema del paesaggio agrario", nonché la precisazione di alcune disposizioni già presenti nelle Norme del PTPR a tutela dei beni archeologici e delle "aree di visuale", potrebbe non consentire in futuro:*

- *La normale coltivazione dei fondi avendo vietato le arature profonde, attività sempre svolta in passato per preservare la qualità dei suoli, la fertilità dei terreni, il rinnovo dei seminativi, la riduzione dell'uso di sostanze chimiche per la riduzione delle erbe infestanti;*
- *Opere di sistemazione agrarie finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate.*

RISPOSTA N.8.2. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.2.

OSSERVAZIONE N.8.3. L'Osservante è proprietario di alcuni immobili e terreni (per alcune piccole parti già parzialmente sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi delle lett. *c),* e *g),* co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004). Sicché, nella quasi totalità della proprietà non ostavano limiti alla installazione di impianti con grande impatto territoriale, alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In ragione della proposta l'intero territorio della proprietà dell'Osservante sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposto alla disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme del PTPR.
"in forza del predetto vincolo paesaggistico, non saranno più realizzabili nell'Area (o comunque sarà fortemente difficile, in ragione degli aggravi procedimentali imposti per quegli impianti da installare in paesaggio agrario di valore) gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, con grave nocumento economico nei confronti dell'odierno scrivente, oltre che lesione degli interessi pubblici (come si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo), in quanto l'intera area di proprietà del Sig. Camilli era già stata individuata come idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché non sottoposta ad alcun vincolo".
Inoltre si afferma che "(…) In sintesi, in forza della proposta di vincolo elaborata dalla Soprintendenza consegue che: In ambito strettamente agricolo non sarà consentito:

- *l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione;*
- *la realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame;*
- *la normale coltivazione del fondo avendo vietato le arature profonde;*
- *la realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate;*

In ambito urbanistico:

- *le attività edificatorie collegate alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo vede definitivamente negata la suscettibilità all'edificazione;*
- *il vincolo comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER".*

RISPOSTA N.8.3. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.3.

OSSERVAZIONE N.8.4. "*Dalla proposta della Soprintendenza consegue un immeditato e diretto danno alla libertà d'iniziativa economica del Sig. Camilli che non potrà realizzare nell'area alcun intervento volto alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di grandi dimensioni. Si consideri come il procedimento de quo di fatto realizzerà una espropriazione di valore ai danni dell'odierno scrivente, limitando il godimento di una vastissima area che non potrà essere in futuro commercializzata o utilizzata, se non per limitatissime attività. Il procedimento attivato dalla Soprintendenza produrrà degli effetti sostanzialmente ablatori della proprietà, (…)".*
Inoltre, *"(…) termini più generali, la proposta di vincolo risulta palesemente abnorme. In particolare, facendo riferimento alla descrizione dei confini della proposta (Allegati 13, 14 e 15 alla proposta della Soprintendenza) si potrà agevolmente verificare come l'area inclusa si estenda su centinaia di ettari di terreno e non su superfici limitate e precipuamente individuate alla luce di criteri di effettività della tutela.*
Infine si osserva che in *"(…) la proposta di vincolo paesaggistico si appalesa irragionevole, illogica e strumentale, in quanto volta a escludere, nell'area in esame, ogni possibilità di sussistenza di aree idonee all'installazione di impianti FER, in violazione di ogni norma volta al bilanciamento degli interessi paesaggistici con quelli di tutela dell'ambiente e*

di produzione dell'energia elettrica, che informano l'azione del legislatore nella semplificazione delle procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti FER". (…) Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa, che – nell'annullare il decreto del Ministero della Cultura per il Lazio-Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8 agosto 2022". (…) Di recente la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente ribadito che è illegittima la previsione di un vincolo paesaggistico che impedisca "in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69)".

RISPOSTA N.8.4. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.4.

OSSERVAZIONE N.8.5. *"Sotto altro profilo l'illegittimità della proposta deriva dal fatto che il vincolo è sostanzialmente fondato solo sul valore identitario dell'Area – su cui la Soprintendenza si dilunga nella Relazione Generale – che rappresenterebbe, invero, l'unico trait d'union di un territorio vastissimo e connotato da differenti realtà paesaggistiche. Tuttavia è doveroso osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia puntualmente affermato l'insufficienza del solo valore identitario per assoggettare un'area a vincolo paesaggistico, "essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 1080). (…) Doppio giudizio che – nel caso di specie – non è superato, atteso che la Soprintendenza si sofferma diffusamente solo sul valore identitario dell'area e, specificamente, dei nuclei storici.*
(…) la Soprintendenza ricomprende nel vincolo anche zone ricadenti nell'ambito del "paesaggio agrario" ma non di "rilevante valore" ai sensi dell'art. 25 delle Norme del PTPR e, quindi prive della caratteristica del "rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico".(…) Orbene, l'effetto del vincolo proposto è sostanzialmente quello di vincolare tutto, per non tutelare nulla, in quanto si sottopongono alla medesima disciplina aree che – anche ove appartenenti a medesimi sistemi del paesaggio (naturale o agrario che siano) – non sono meritevoli ricevere una pervasiva impostazione conservativa.
(…) la relazione generale non si presta a fornire adeguato supporto motivazionale per la dichiarazione del notevole interesse paesaggistico come cd. bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, del vasto compendio immobiliare del sig. Camilli, che costituisce, però, solo una piccola parte dell'area oggetto della proposta di vincolo (All. C). Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'estesa area di proprietà dello scrivente. Evidentemente, la stessa Soprintendenza è conscia della scarsa rilevanza dei terreni in questione di proprietà del Sig. Camilli: d'altra parte si tratta di una semplice area agricola, come tante altre nella zona e quindi priva del requisito di "bellezza naturale" richiesto dall'art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004. Insomma, non è in alcun modo dimostrata la specifica appartenenza dei terreni dell'odierno scrivente al complesso unitario dell'Area d'ambito del bacino del torrente dell'Arrone che, infatti, non sono nemmeno oggetto di resoconto fotografico da parte della Soprintendenza.

RISPOSTA N.8.5. (NON ACCOLTA)
In primo luogo si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.5.
In merito all'assenza di un resoconto fotografico della proprietà dell'Osservante si fa presente che la figura 162 della Relazione fotografica ne rappresenta con una veduta aerea. Si rappresenta che altre vedute aree, nonché le numerose viste panoramiche riprese nella medesima zona, rappresentano adeguatamente le caratteristiche e le valenze paesaggistiche dei terreni in parola, in virtù dell'omogeneità delle stesse.

OSSERVAZIONE N.8.6. L'Osservante chiede:
a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico,
b) ovvero di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà del Sig. Piero Camilli.

RISPOSTA N.8.6. (NON ACCOLTA)
a) non accolta: questo Ministero ha riconosciuto, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, gli ha attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico e pertanto conferma che sia necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera c e d) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM";
b) non accolta: l'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Risultano inoltre conservare ancora intatti tutti qui valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza.

Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE N.9. Trina Solar Etruria S.r.l., rappresentata dall'avv. Francesco Paolo Francica - Memorie pervenute in data 06.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20726-A del 07.12.2023

La Società osservante è titolare di una istanza di rilascio della PAS per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). I terreni interessati ricadono nel comune di Tarquinia, individuati catastalmente al foglio 19, p.lla 474 e al foglio 2, p.lla 47. La Società osservante rappresenta che solo a seguito della richiesta di sussistenza vincoli, con la nota trasmessa da questa Soprintendenza con prot. n. 16280-P del 28.09.2023, sia venuta a conoscenza che i terreni interessati cadono integralmente all'interno del perimetro della Proposta.

OSSERVAZIONE N.9.1. Come precisato la Società osservante è venuta a conoscenza dell'avvio del presente procedimento solo dopo aver presentato la PAS al Comune di Tarquinia, avvenuta in data 04.10.2023. Si rileva il pregiudizio che la Proposta arreca, in quanto, diversamente da quanto precedentemente preventivato, risulta ora necessario acquisire anche il parere di questo Ministero. Generando di fatto un "*aggravio di burocrazia che condizionerebbe definitivamente lo sviluppo di tutta l'area che, anche grazie allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, è attualmente motivo di crescita economica sostenibile, non solo sotto il profilo ecologico*". Si espone inoltre che la Proposta non dovrebbe pregiudicata la procedura di PAS per non ledere il legittimo diritto ad ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto.

RISPOSTA N.9.1. (NON ACCOLTA)

La prima parte dell'osservazione formulata non risultano pertinente in quanto non si può imputare a questa Soprintendenza la mancata comunicazione da parte del Comune di Tarquinia dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblica. Si rappresenta che l'avvio del procedimento è stato reso noto ai cittadini interessati con le modalità previste dell'art. 139 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero mediante pubblicazione per novanta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale e nazionale e pubblicazione sui siti informatici della regione Lazio, della provincia di Viterbo e di questa Soprintendenza. Come meglio specificato all'inizio di questa relazione.

Si rappresenta inoltre che all'istanza di richiesta di certificazione di esistenza/inesistenza di provvedimenti di tutela ai sensi D.lgs. 42/2004 trasmessa dalla Società osservante, questa Soprintendenza ha dato riscontro con nota prot. n. 16280-P del 28.09.2023, rappresentando che tutte le aree di progetto (identificate con i fogli e le particelle indicate nell'istanza) sono ricomprese nella Proposta di cui trattasi. La Scrivente aveva inoltre precisato che alla data del protocollo in uscita della nota, era stato già ottenuto il parere regionale previsto ai sensi dell'art. 138 co. 1 lett. c) del Codice, e la Proposta era già stata trasmessa ai comuni interessati per la pubblicazione all'albo pretorio degli stessi, come previsto ai sensi dell'art. 139 co. 1 del Codice e che quindi la pubblicazione nei rispettivi albi pretori era imminente indicando, da ultimo, il link al sito istituzionale di questa Soprintendenza dove potere prendere visione della proposta stessa.

Anche la seconda parte dell'osservazione formulata non risulta pertinente in quanto si rappresenta che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, lascia impregiudicato il diritto di proprietà, che al più deve plasmarsi in funzione della tutela dei beni paesaggistici. Nel caso specifico si rileva che i terreni in argomento ricadono, secondo la Tavola A del PTPR, in "paesaggio agrario di continuità", disciplinato dall'art. 27 delle Norme, il quale ai p.ti 6.3 e 6.5 della tabella B dispone che gli impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale, sia con grande impatto che con impatto basso, sono consentiti. Il nuovo dispositivo di tutela non introduce nessuna limitazione alla realizzazione di impianti FER, ma ha solo confermato quanto già previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004, introducendo nelle Norme allegate le specifiche tecniche che comunque dovranno essere considerate ai fini della verifica della compatibilità delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento. Diversamente da quanto supposto, lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica, questa Soprintendenza ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti ai valori paesaggistici riconosciuti, che andranno considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto.

In verità questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, senza con ciò limitare altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quelli ambientali. Di fatto quest'Ufficio ha avuto l'accortezza di non proporre norme contro le FER, e di non escludere in maniera aprioristica la realizzazione di queste (come nel caso di impianti FTV a terra di grandi dimensioni in aree di "paesaggio agrario di continuità"), ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.

OSSERVAZIONE N.9.2. La Società osservante evidenzia che questa Soprintendenza non ha ritenuto di dover coinvolgere i proprietari delle aree coinvolte "*ponendo in essere una serie di atti arbitrari che non tengono conto dell'effettiva situazione di fatto delle stesse, (…) si evidenzia l'assenza di una disamina concordata tra le istituzioni. (…) La Soprintendenza ha imposto una sorta di ampliamento paesaggistico dettate da forme idealistiche di tutela del territorio a danno di uno sviluppo ragionato del territorio stesso. L'Amministrazione peraltro non ha neppure evidenziato quali sarebbero nello specifico gli elementi da salvaguardare trattandosi di aree tra loro estremamente eterogenee e con valori tra loro nettamente differenti tali da non consentire – con logica- di adottare un unico provvedimento che pretenda di adottare previsioni indistinte di tutela paesaggistica. Peraltro, l'area di interesse è tutelata da precise previsioni introdotte dal PTPR nonché dallo strumento urbanistico. Peraltro, non si ravvede quale sia l'esigenza di inserire nella Proposta l'area di cui si discute".*

RISPOSTA N.9.2. (NON ACCOLTA)
La prima parte dell'osservazione formulata non risultano pertinente e si rimanda a quanto detto nella prima parte della risposta precedente. Si rimanda inoltre alla prima parte di questa relazione dove sono riportate tutte le interlocuzioni intercorse tra questo Ministero e la regione Lazio, al fine di addivenire ad una proposta il più possibile condivisa tra le uniche istituzioni competenti in materia di paesaggio.
La seconda parte dell'osservazione risulta non vera, non motivata, generica e apodittica. I criteri e le motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza ad avviare il procedimento in oggetto sono chiaramente provati e descritti nella Relazione generale allegata alla Proposta. La Società osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell'individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l'eterogeneità dei valori descritti.
Alla luce di ciò risulta evidentemente infondata l'osservazione addotta. Ciò è confermato anche da Sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato il fatto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può dirsi viziata per illegittimità intrinseca in ragione della supposta ampiezza dell'area vincolata e alla lettura dei caratteri e valori che questa Soprintendenza ha riconosciuto come meritevoli di essere tutelati; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque "primario e assoluto" che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili: sentenza n. 367 del 2007; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010.
Infine non si comprende quali siano le "*precise previsioni introdotte dal PTPR nonché dallo strumento urbanistico"* in contrasto con la Proposta per i terreni in argomento.

OSSERVAZIONE N.9.3. La Società osservante evince eccessiva ampiezza dell'area individuata dalla Proposta e la carenza istruttoria sull'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione, inoltre sostiene che "*la Proposta non sottopone a tutela il corso dell'Arrone, bensì si propone di assoggettare sotto forma di vincolo di cui all'art. 136 e ss. D.lgs. 42/2004 una così vasta porzione di territorio da assumere più le forme di atto pianificatorio, andando ad integrare – fino a stravolgere -intere parti del PTPR approvato soltanto due anni fa. Nella stessa sono state incluse vaste porzioni di territorio provinciale, anche no direttamente afferenti al bacino idrografico dell'Arrone*". Dopo una descrizione di presunte incongruenze si dichiara di "*non comprendere l'esigenza della Soprintendenza di avviare tale procedimento a fronte di una varietà/eterogeneità di previsioni/situazioni paesaggistiche*".

RISPOSTA N.9.3. (NON ACCOLTA)
Si ribadisce che risulta non vera, non motivata, generica e apodittica l'osservazione inerente all'estensione. I criteri che hanno indotto a perimetrare le aree sono chiaramente provati nella Relazione generale allegata alla Proposta e opportunamente sintetizzati nella titolazione della stessa. La Società osservante non offre osservazioni specifiche relative a eventuali incoerenze, incongruenze e errori che la Scrivente avrebbe commesso nell'individuare e perimetrare le aree, ma solo una generica osservazione che si limita a supporre l'eccessiva vastità. L'Amministrazione procedente, come ampiamente dimostrato nelle numerose argomentazioni e motivazioni riportate nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare, corrispondente all'incirca con il bacino idrografico del torrente Arrone, compreso i sui affluenti, le propaggini collinari ad essi afferenti e le porzioni di territorio direttamente connesse per continuità visiva e/o di transito. La Soprintendenza rileva pertanto che l'osservazione non tiene conto delle molteplici motivazioni portate a supporto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, come descritte nella Relazione generale che delinea il notevole interesse dell'ambito territoriale di cui trattasi sotto diversi aspetti: geologico, naturalistico, storico, archeologico, monumentale. Il vincolo paesaggistico, per sua stessa natura, è un vincolo areale che ha l'obiettivo di riconoscere i caratteri peculiari che accomunano ampi contesti territoriali.
Alla luce di ciò risulta evidentemente infondata l'osservazione addotta. Ciò è confermato anche da Sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato il fatto che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non può dirsi

viziata per illegittimità intrinseca in ragione della supposta ampiezza dell'area vincolata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque "primario e assoluto" che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili: sentenza n. 367 del 2007; sentenze n. 226 del 2009 e n. 101 del 2010.
Si rileva inoltre che, ai sensi della disciplina di tutela paesaggistica dettata dalla Parte III del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 136, possono presentare il "notevole interesse pubblico" - previsto dalla legge - aree o complessi di immobili che presentano i caratteri e le peculiarità descritte dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 del richiamato articolo quali cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Ne risulta, che i criteri di individuazione dei beni paesaggistici da sottoporre a tutela non sono riconducibili a motivazioni di tipo dimensionale e/o estensivo delle superfici da tutelare ma sono piuttosto da ricondurre ad elementi, attributi, qualità intrinseche al paesaggio stesso o risultanti dall'interazione tra uomo e paesaggio e dalle sue evoluzioni e trasformazioni. Ed è secondo tali previsioni del D.lgs. 42/2004 che la scrivente Soprintendenza ha formulato la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rispetto un ambito territoriale e paesaggistico omogeneo nel quale il peculiare contesto geomorfologico, naturalistico, agrario e la fusione di quest'ultimo con i centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, disegnano un paesaggio con forti valori estetico-tradizionali, come dimostrato nella documentazione istruttoria.

OSSERVAZIONE N.9.4. La Società osservante afferma che "*dall'analisi della documentazione non si evincono le ragioni per la quale la Soprintendenza avrebbe deciso di avviare la procedura di dichiarazione di interesse pubblico di una così vasta area. Né dalla lettura della relazione si evince l'eventuale circostanza per la quale le previsioni paesaggistiche attualmente vigenti nei vari comuni coinvolti non possano ritenersi sufficienti a tutelare il paesaggio (…) non si può che confermare il difetto di motivazione (…)".* La Società osservante riporta ancora che analizzando "*il comune di Tarquinia, quest'ultimo risulta avere un PTPR recente, motivato e strutturato, pertanto in grado di tutelare in modo sufficientemente analitico il proprio territorio (…) ignorando le puntuali previsioni contenute nel PTPR che invece svolge già un puntuale lavoro di previsione ed individuazione degli elementi meritevoli di salvaguardia*". Si riporta a titolo esemplificativo la sentenza TAR Toscana Sez. I, 09.03.2017, n. 357.

RISPOSTA N.9.4. (NON ACCOLTA)
Per la prima parte di questa osservazione si rimanda a quanto già esposto nelle due risposte precedenti. In merito alle presunte capacità del PTPR si essere *"in grado di tutelare in modo sufficientemente analitico il proprio territorio",* non è possibile dare risconto in quanto non puntualizzate.
Si ricorda che il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) è lo strumento di pianificazione regionale (e non comunale come affermato), attraverso cui la Pubblica Amministrazione attua la tutela e la valorizzazione del paesaggio, disciplinando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Quanto osservato dalla Società risulta infondato e non pertinente. L'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.
In primo luogo preme ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138. co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).
Inoltre, l'orientamento giuridico ormai consolidato e prevalente riconosce alle previsioni di cui all'art. 138, co. 3 del Codice l'espressione esplicita di un potere ministeriale del tutto autonomo rispetto a quello attribuito alle regioni per pur corrispondenti esigenze di tutela, assegnato sostanzialmente in considerazione della competenza statale in materia di paesaggio (TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2014, 3577; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 novembre 2010, n. 33709; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2010, 33365).
Il TAR Lazio infatti aveva precisato che (Roma, sez. II, 1 aprile 2014, 3577): "*dall'assoluta prevalenza dei poteri attribuiti al Ministero dal comma 3 dell'art 138 del d.lgs. 42 del 2004 per la tutela del paesaggio anche rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione regionale e comunale deriva, altresì, la infondatezza della censura relativa alla contraddittorietà con il piano paesistico regionale adottato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1998, che non aveva vincolato le aree di riferimento del comitato ricorrente e del ricorrente. Il potere del Ministero è, infatti, considerato del tutto autonomo dalle valutazioni oggetto della pianificazione paesistica regionale, in base alla espressa previsione dell'art 138 del d.lgs. 42, che, pur disciplinando le commissioni regionali formate da*

rappresentanti del Ministero e della regione come competenti alla valutazione di notevole interesse pubblico, che deve essere dichiarato dalla Regione ai sensi dell'art. 140, lascia salvo, al comma 3 il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata (parere, che deve, peraltro, essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta), di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136".
Pertanto, la sentenza n. 3577 del TAR Lazio ha già censurato le medesime osservazioni relativamente alla fase di adozione del PTPR-Lazio, chiarendo in maniera univoca la piena legittimità dell'azione promossa dal MIC mediante autonomo avvio di procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 138 co. 3 del Codice. D'altronde già il Consiglio di Stato, ancora sul tema dei poteri conferiti al MIC dell'art. 138 co. 3 del Codice aveva precisato che lo stesso articolo non tratta "*né di una potestà concorrente, né sussidiaria, né supplettiva, ma di uno speciale ed autonomo potere d'intervento […] che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionale affidato allo Stato*" (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 533; al riguardo anche Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2013 n. 2000).
Proprio in considerazione della speciale preminenza degli interessi rappresentati dall'Amministrazione ministeriale nell'esercizio del potere in esame, deve anche ritenersi che la partecipazione procedimentale della Regione prevista dalla norma esaurisca la forma di leale collaborazione che caratterizza questa particolare competenza.
Nel caso specifico occorre inoltre precisare che il Ministero ha proceduto a richiedere il previsto parere regionale sulla proposta di procedimento di cui trattasi coerentemente alle previsioni normative, e che la stessa Regione Lazio ha formulato il proprio parere, sopra richiamato e commentato. All'esito di ciò risulta palese la leale collaborazione espletata tra la Scrivente e l'amministrazione regionale nel caso *de quo*.

Si precisa inoltre che ancora il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 118, del 11 gennaio 2013) ha ribadito che "*Tale potere è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, considerato che:*
a) nell'ambito della disciplina dell'iter di formazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la medesima disposizione prevede che comunque è "Fatto salvo il potere del Ministero" su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, "di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136";
b) ai sensi dell'art. 140, comma 2, del Codice (richiamato dall'art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la dichiarazione determinata dal Ministero diviene "parte integrante del piano paesaggistico" di cui all'art. 135 "e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".
In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.
Quest'ultima sentenza chiarisce anche la valenza dei poteri conferiti al MiC dall'art. 138 co. 3 del Codice rispetto ai piani paesaggistici regionali, esplicitando il fatto che gli stessi, anche se approvati, possono essere integrati mediante nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico, compreso quelle avviate ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice.
Tutte le previsioni normative sopra illustrate e commentate confermano pienamente il valore dinamico della tutela paesaggistica prevista dalla Costituzione e dal Codice, dal momento che la stessa non potrebbe mai, senza rischi per i valori costituzionali tutelati, trovare nel PTPR un punto di approdo definitivo, che segni la fine di eventuali iniziative di tutela (art. 136 del Codice). Ciò trova piena ragione d'essere anche nella natura dinamica del paesaggio, in quanto quest'ultimo non costituisce un'entità stabile e immutabile ma, al contrario, è il risultato dinamico di una somma di fattori sia naturali che indotti dall'intervento umano.
Pertanto da quanto sopra richiamato e illustrato risultano evidentemente infondate tutte le censure sopra supposte.

OSSERVAZIONE N.9.5. La Società osservante ribadisce le carenze istruttorie. Sottolinea inoltre "*l'illegittimità della Proposta che ne deriva si rende ancora più insopportabile alla luce dell'interesse pubblico ingiustificatamente e aprioristicamente sacrificato. (…) per conseguire tutti questi obiettivi, le norme allegate al Decreto descrivono nel caso di specie un vincolo quasi assoluto alla realizzazione delle FER*".
In sintesi la Società osservante chiede di:

a) escludere le aree dal perimetro della Proposta;
b) eliminare le previsioni ostative all'impianto di fonti FER;
c) consentire la definizione del procedimento di PAS;
d) nell'ambito della procedura di essere sentito personalmente in fase istruttoria delle suddette osservazioni e adozione del provvedimento finale.

RISPOSTA N.9.5. (NON ACCOLTA)
Quest'Ufficio non ha introdotto con la dichiarazione di cui trattasi inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Lungi dal voler inibire la realizzazione di impianti FER in via generica e aprioristica. Nelle norme allegate ha unicamente inteso specificare gli aspetti inerenti al paesaggio che andranno considerati al fine di verificare la compatibilità delle eventuali opere proposte rispetto al contesto. Analisi che andranno contenute nella Relazione paesaggistica, criteri e specifiche tecniche che per la maggior parte sono già fissate nel D.P.C.M. 12.12.2005 e nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al D.lgs. 10 settembre 2010.
In merito alle richieste avanzate, da quanto rilevato da questa Soprintendenza, si ritiene che risultano non accoglibili e si espone quanto segue:

a) la Proposta riguarda un'area vasta complessivamente omogenea per valori paesaggistici ed aspetti naturali. La sua tutela è volta a favorire interventi di recupero ambientale e paesaggistico, atti a garantire la conservazione dell'integrità visiva del paesaggio e preservare il contesto ambientale nel suo insieme. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso;
b) la Proposta non ha introdotto inibizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, e di non escludere in maniera aprioristica la realizzazione di queste (come nel caso di impianti FTV a terra in aree di "paesaggio agrario di continuità"), ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.
c) la richiesta di autorizzazione paesaggistica alla scrivente Soprintendenza ai sensi della vigente disciplina del D.lgs. 42/2004 è dovuta per il complesso degli ambiti soggetti a tutela, pertanto non si ritiene di potere accogliere la richiesta e limitare le autorizzazioni al solo caso della Società osservante;
d) a seguito di contatti diretti con l'ufficio dell'avv. Francica (telefono e Peo) non è stato dato riscontro.

OSSERVAZIONE N.10. AREL (Associazione regionale degli estrattori del Lazio) - Memorie pervenute in data 06.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20785 A del 07.12.2023
L'Associazione osservante rileva *"la necessità da parte della Soprintendenza in indirizzo, di considerare gli effetti che l'eventuale adozione di tale vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c) e d), avrebbe su altre tipologie di interventi ed in particolare sul settore delle attività estrattive.*
L'art. 51 delle Norme del PTPR approvato infatti, nel caso di presenza di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettere a), b), c) del D.Lgs. 42/04, limita solo ad alcuni paesaggi la possibilità di realizzare nuove cave o ampliamenti di cave esistenti e in quest'ultimo caso ne limita ulteriormente la superficie di ampliamento (50% della superficie di cava autorizzata).
Dal confronto tra la proposta di modifica della Tavola B e la Tavola A del PTPR, emerge chiaramente come l'adozione di tale vincolo limiterebbe notevolmente le possibilità di sviluppo delle attività estrattive, in particolare per le eventuali nuove cave, che a differenza di altre tipologie di interventi sono ovviamente condizionate anche dalla localizzazione del giacimento.
(…) Il rischio che si vuole evitare è quindi quello di compromettere un intero comparto economico di interesse regionale, nazionale ed estero, con effetti negativi significativi anche a livello occupazionale, in considerazione anche del fatto che molte delle attuali cave sono in via di esaurimento.
(…) Ne consegue quindi la necessità, al fine di bilanciare gli interessi in campo rappresentati dalla necessità di proteggere le caratteristiche paesaggistiche di questo territorio e quelle economico occupazionali, di prevedere nella proposta una qualche norma di salvaguardia relativa alle attività estrattive o una qualsiasi indicazione che escluda le stesse dagli effetti di questo vincolo specifico.

RISPOSTA N.10 (PARZIALMENTE ACCOLTA)
Questa Soprintendenza, pur prendendo atto del rischio di compromettere un intero comparto economico di interesse regionale, nazionale ed estero, con effetti negativi significativi anche a livello occupazionale, in considerazione anche del fatto che molte delle attuali cave sono in via di esaurimento. Non accoglie la richiesta formulata dall'Associazione osservante in quanto già ampiamente disciplinata dall'articolo 51 delle Norme del PTPR. Dal comma 3 si rileva che già è prevista una deroga per le aree sottoposte a tutela paesaggistica, con le seguenti modalità: "*Nel caso in cui nel PRAE siano individuati poli estrattivi ovvero, in base ai criteri indicati nel PRAE medesimo, nel PTPG siano individuate localizzazioni per le attività estrattive che interessano paesaggi diversi dal paesaggio degli insediamenti in evoluzione e dal paesaggio agrario di continuità, i poli e le localizzazioni stesse potranno essere approvate previa variante al PTPR con le procedure semplificate di cui all'articolo 23, comma 7, della l.r. 24/1998 nel rispetto dell'articolo 143, comma 2, del Codice*".

Si ricorda inoltre che il medesimo articolo al comma 6 dispone che: "*Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della l.r.17/2004 alla data di apposizione di un vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono proseguire l'attività nei limiti dei progetti già autorizzati. La eventuale proroga di tali autorizzazioni può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. In tal caso l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8 ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesaggistica del territorio. La proroga delle attività di coltivazione di cave o torbiere legittimamente in esercizio ai sensi della l.r. 17/2004, per le quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, è consentita, nei limiti dei progetti già autorizzati, in deroga ai commi 1, 2 e 4, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica*".

OSSERVAZIONE N.11. Sig. Mario Scolastici, rappresentato dallo Studio legale Marini - Memorie pervenute in data 06.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20813-A del 11.12.2023

Il sig. Mario Scolastici, rappresentato dallo Studio legale Marini, è proprietario di alcuni immobili e terreni siti nel Comune di Tuscania, individuati al Catasto al foglio 133.

OSSERVAZIONE N.11.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le ricadute normative della Proposta nel quadro normativo regionale, sulle "*qualità paesaggistiche del territorio che giustificherebbero l'adozione del provvedimento finale"* e in ultimo sulle "*presunte criticità di ogni singolo ambito*" paesaggistico individuato da questa Soprintendenza, deduce che "*Da quanto brevemente riportato, emerge il reale intento dell'Amministrazione, che è quello di impedire la realizzazione di nuovi impianti FER, piuttosto che delimitare un territorio dotato di particolare rilevanza paesaggistica o culturale*". *"Su queste basi, la Soprintendenza ha individuato una serie di norme volte a integrare quelle già stabilite nel PTPR (…) assumerebbe, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, efficacia vincolante nelle aree interessate. Di conseguenza, gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, non sarebbero più consentiti nei casi di paesaggio naturale, naturale di continuità (in relazione a quelli areali) e naturale agrario, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 delle Norme del PTPR.*
In aggiunta, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", la Soprintendenza ha proposto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (…) nelle residuali ipotesi consentite dal PTPR nei predetti sistemi di paesaggio e alle condizioni stringenti ivi previste (…). Sostanzialmente, l'iniziativa pubblica e privata per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni di produzione di energia elettrica, seppure proveniente da fonti rinnovabili, verrebbe esclusa nell'area ricadente nel perimetro dell'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, fatte salve alcune ipotesi condizionate da stringenti limiti disciplinati dal PTPR e integrati con le previsioni del vincolo paesaggistico.

RISPOSTA N.11.1. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.1.

OSSERVAZIONE N.11.2 "*(…) con riferimento alle attività tipiche da realizzare nell'Area d'ambito, il nuovo vincolo proposto inciderebbe pesantemente sulle stesse modalità di conduzione delle aziende agricole dell'area. Infatti, l'introduzione di ulteriori previsioni per le aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e "sistema del paesaggio agrario", nonché la precisazione di alcune disposizioni già presenti nelle Norme del PTPR a tutela dei beni archeologici e delle "aree di visuale", potrebbe non consentire in futuro:*

- *La normale coltivazione dei fondi avendo vietato le arature profonde, attività sempre svolta in passato per preservare la qualità dei suoli, la fertilità dei terreni, il rinnovo dei seminativi, la riduzione dell'uso di sostanze chimiche per la riduzione delle erbe infestanti;*
- *Opere di sistemazione agrarie finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate.*

RISPOSTA N.11.2. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.2.

OSSERVAZIONE N.11.3. L'Osservante è proprietario di alcuni immobili e terreni (per alcune piccole parti già parzialmente sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi delle lett. *c),* e *g),* co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004). Sicché, nella quasi totalità della proprietà non ostavano limiti alla installazione di impianti con grande impatto territoriale, alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In ragione della proposta l'intero territorio della proprietà

dell'Osservante sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposto alla disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme del PTPR.
"in forza del predetto vincolo paesaggistico, non saranno più realizzabili nell'Area (o comunque sarà fortemente difficile, in ragione degli aggravi procedimentali imposti per quegli impianti da installare in paesaggio agrario di valore) gli impianti per la produzione di energia areali e verticali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica, con grave nocumento economico nei confronti dell'odierno scrivente, oltre che lesione degli interessi pubblici (come si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo), in quanto l'intera area di proprietà del Sig. Scolastici era già stata individuata come idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché non sottoposta ad alcun vincolo".
Inoltre si afferma che "(…) In sintesi, in forza della proposta di vincolo elaborata dalla Soprintendenza consegue che: In ambito strettamente agricolo non sarà consentito:
- *l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione;*
- *la realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame;*
- *la normale coltivazione del fondo avendo vietato le arature profonde;*
- *la realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate;*
- *il vincolo comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER".*

RISPOSTA N.11.3. (NON ACCOLTA)
In primo luogo è errato il principio secondo cui questa Soprintendenza vorrebbe qualificare l'intero comparto di cui trattasi quale area "non idonea" per l'installazione di FER.
A tale proposito è sufficiente richiamare il D.L. 199/2021 e ss.mm.ii. il quale all'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" che dispone:
- l'art. 20 co. 7 del D.L. 199/2021 dispone che "*Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*";
- l'art. 20, co. 8 c-*quater* dispone che "*Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee … c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.*"

Dalla lettura degli articoli sopra riportati risulta chiaro ed evidente che le aree non annoverate tra quelle "idonee", come quelle tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, "non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile" (art. 20 co. 7 del D.L. n. 199/2021). Pertanto non è corretto quanto osservato giacché è la norma stessa ad escludere che tali aree possano *tout-court*, solo per essere aree di notevole interesse pubblico, definite "non idonee".
Al riguardo si specifica che anche la Corte Costituzionale (Sentenza 11 gennaio - 23 febbraio 2023 n. 27) ha ribadito il principio secondo cui in merito ad atti di pianificazione generale in relazione ad aree idonee o non idonee: "*l'atto di pianificazione opera una «valutazione di "primo livello"», «con finalità acceleratorie» (sentenza n. 77 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 11 del 2022 e n. 177 del 2021), ma non può «creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 216 del 2022)".*
Stando a quanto asserito dall'Osservante, di fatto il MiC, per assurdo, non potrebbe più esercitare le funzioni ascrittegli dalla Costituzione e dal Codice dei BB.CC.PP. e, paradossalmente, non potrebbe più avviare procedimenti relativi all'art. 136 del Codice stesso.
D'altronde è lo stesso D.L. n. 199/2021 che all'art. 3 dispone che "*nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.*"
In verità questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, senza con ciò limitare altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quello ambientale. Di fatto quest'Ufficio ha avuto l'accortezza di imporre norme a contrasto delle FER, senza escluderne in

maniera aprioristica la realizzazione di queste, ma demandando l'autorizzazione di eventuali impianti ad una valutazione oggettiva, al fine di assicurare la realizzazione di quelle opere progettate e calibrate in funzione dai valori paesaggistici e del contesto.
In merito alla seconda parte di questa osservazione si rileva che i presunti "divieti" in ambito strettamente agricolo si rappresenta che *"l'ampliamento o l'introduzione di coltivazioni arboree da frutto sui seminativi in rotazione"* è consentita, come meglio specificato nelle norme allegate alla Proposta; il divieto di *"realizzazione di nuove recinzioni per il pascolo del bestiame"* non trova nessun riscontro nelle norme allegate alla proposta e in quelle del PTPR; il divieto di "*arature profonde"* è stato già approfondito nella Risposta 7.2.; il divieto di *"realizzazione di opere di sistemazione agrarie anche se finalizzate ad incrementare la produttività dei terreni piuttosto che la redditività delle colture praticate"* è un'affermazione inesatta in quanto non trovano riscontro nelle norme allegate alla Proposta e in quelle del PTPR. Per il paesaggio agrario di valore", disciplinato dall'art. 26 delle Norme del PTPR, dalla tabella B è possibile oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono inoltre ammesse anche le nuove realizzazioni.
Infine il presunto vincolo che comporta importanti limitazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di grandi dimensioni anche FER è stato già affrontato nella prima parte di questa risposta. In sintesi queste ultime affermazioni che risultano non vere, non motivate e generiche.

OSSERVAZIONE N.11.4. "*Dalla proposta della Soprintendenza consegue un immeditato e diretto danno alla libertà d'iniziativa economica del Sig. Scolastici che non potrà realizzare nell'area alcun intervento volto alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di grandi dimensioni. Si consideri come il procedimento de quo di fatto realizzerà una espropriazione di valore ai danni dell'odierno scrivente, limitando il godimento di una vastissima area che non potrà essere in futuro commercializzata o utilizzata, se non per limitatissime attività. Il procedimento attivato dalla Soprintendenza produrrà degli effetti sostanzialmente ablatori della proprietà, (…)".*
Inoltre, *"(…) termini più generali, la proposta di vincolo risulta palesemente abnorme. In particolare, facendo riferimento alla descrizione dei confini della proposta (Allegati 13, 14 e 15 alla proposta della Soprintendenza) si potrà agevolmente verificare come l'area inclusa si estenda su centinaia di ettari di terreno e non su superfici limitate e precipuamente individuate alla luce di criteri di effettività della tutela.*
Infine si osserva che in *"(…) la proposta di vincolo paesaggistico si appalesa irragionevole, illogica e strumentale, in quanto volta a escludere, nell'area in esame, ogni possibilità di sussistenza di aree idonee all'installazione di impianti FER, in violazione di ogni norma volta al bilanciamento degli interessi paesaggistici con quelli di tutela dell'ambiente e di produzione dell'energia elettrica, che informano l'azione del legislatore nella semplificazione delle procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti FER". (…) Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza amministrativa, che – nell'annullare il decreto del Ministero della Cultura per il Lazio-Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8 agosto 2022". (…) Di recente la giurisprudenza amministrativa ha nuovamente ribadito che è illegittima la previsione di un vincolo paesaggistico che impedisca "in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 27 gennaio 2023, n. 69)".*

RISPOSTA N.11.4. (NON ACCOLTA)
Si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.4.

OSSERVAZIONE N.11.5. *"Sotto altro profilo l'illegittimità della proposta deriva dal fatto che il vincolo è sostanzialmente fondato solo sul valore identitario dell'Area – su cui la Soprintendenza si dilunga nella Relazione Generale – che rappresenterebbe, invero, l'unico trait d'union di un territorio vastissimo e connotato da differenti realtà paesaggistiche. Tuttavia è doveroso osservare come la giurisprudenza amministrativa abbia puntualmente affermato l'insufficienza del solo valore identitario per assoggettare un'area a vincolo paesaggistico, "essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 1080). (…) Doppio giudizio che – nel caso di specie – non è superato, atteso che la Soprintendenza si sofferma diffusamente solo sul valore identitario dell'area e, specificamente, dei nuclei storici.*
(…) la Soprintendenza ricomprende nel vincolo anche zone ricadenti nell'ambito del "paesaggio agrario" ma non di "rilevante valore" ai sensi dell'art. 25 delle Norme del PTPR e, quindi prive della caratteristica del "rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico".(…) Orbene, l'effetto del vincolo proposto è sostanzialmente quello di vincolare tutto, per non tutelare nulla, in quanto si sottopongono alla medesima disciplina aree che – anche ove appartenenti a medesimi sistemi del paesaggio (naturale o agrario che siano) – non sono meritevoli ricevere una pervasiva impostazione conservativa.
(…) la relazione generale non si presta a fornire adeguato supporto motivazionale per la dichiarazione del notevole interesse paesaggistico come cd. bellezze naturali d'insieme di cui all'art. 136 co. 1 lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, del

compendio immobiliare del sig. Scolastici, che costituisce, però, solo una piccola parte dell'area oggetto della proposta di vincolo (All. C). Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'estesa area di proprietà dello scrivente. Evidentemente, la stessa Soprintendenza è conscia della scarsa rilevanza dei terreni in questione di proprietà del Sig. Scolastici: d'altra parte si tratta di una semplice area agricola, come tante altre nella zona e quindi priva del requisito di "bellezza naturale" richiesto dall'art. 136, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 del 2004. Segnatamente, non viene evidenziato alcun aspetto di particolare interesse relativo ai siti ricadenti nell'area di proprietà dello scrivente. (…) Insomma, non è in alcun modo dimostrata la specifica appartenenza dei terreni dell'odierno scrivente al complesso unitario dell'Area d'ambito del bacino del torrente dell'Arrone che, infatti, non sono nemmeno oggetto di resoconto fotografico da parte della Soprintendenza.

RISPOSTA N.11.5. (NON ACCOLTA)
In primo luogo si rimanda a quanto già controdedotto nella RISPOSTA N.7.5.
In merito all'assenza di un resoconto fotografico della proprietà dell'Osservante si fa presente che la figura 171 della Relazione fotografica ne rappresenta con una veduta aerea. Si rappresenta che altre vedute aree, nonché le numerose viste panoramiche riprese nella medesima zona, rappresentano adeguatamente le caratteristiche e le valenze paesaggistiche dei terreni in parola, in virtù dell'omogeneità delle stesse.

OSSERVAZIONE N.11.6. L'Osservante chiede:
a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico,
b) ovvero di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà del Sig. Mario Scolastici.

RISPOSTA N.11.6. (NON ACCOLTA)
a) non accolta: questo Ministero ha riconosciuto, all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, gli ha attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico e pertanto conferma che sia necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136, co.1, lettera c e d) del territorio così come delimitato nell'Elaborato n. 7 "Individuazione e perimetrazione dell'area su IGM";
b) non accolta: l'inserimento dei terreni in parola all'interno del perimetro della Proposta nasce dalla necessità di garantire, innanzitutto completezza all'ambito territoriale che si intende tutelare, ovvero il bacino idrografico del torrente Arrone, si potrebbe affermare che siano situati proprio nel cuore del territorio considerato. Risultano inoltre conservare ancora intatti tutti qui valori ambientali e paesaggistici riconosciuti da questa Soprintendenza. Pertanto lo stralcio di aree puntuali indebolirebbe l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto, creando un fattore di discontinuità e pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio nel suo complesso.

OSSERVAZIONE N.12. Sig. Pietro Brundu - Memorie pervenute in data 07.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20922-A del 11.12.2023
Il sig. Pietro Brundu dichiara di possedere terreni nel territorio comunale di Montalto di Castro ricadenti all'interno del perimetro della presente dichiarazione e individuati al catasto al foglio 55. Si osserva che dalla "*metodologia dottata sembrerebbe che la Soprintendenza intenda modificare in autonomia quanto concertato in sede di redazione ed approvazione del PTPR. (…) Questa procedura, posta in essere a pochissima distanza temporale dalla concertazione che ha portato all'approvazione del PTPR, sembra assumere l'aspetto di un atto unilaterale ed imposto senza discussione rispetto che peraltro assume una vastità tale da presupporre che lo strumento possa essere non idoneo allo scopo*".
Inoltre l'Osservante sostiene che le aree interessate dalla Proposta, in particolare per i terreni di sua proprietà, non presentino le caratteristiche necessarie per ricadere sotto la disciplina dell'art. 136 co. 1 lett. *c)* e *d).* Nello specifico rileva che questa Soprintendenza ha definito "*criteri visivi e percettivi senza una metodologia appropriata che contenga gli elementi concreti di valutazione e le valutazioni effettuate, dall'altra la documentazione fotografica mette in evidenza caratteristiche negative del paesaggio invece rappresentano detrattori della qualità dello stesso. Nel caso specifico l'azienda è attraversata da infrastrutture elettriche che si dipanano dalla centrale di Montalto di Castro e che ormai hanno segnato profondamente la godibilità del territorio*".
In conclusione si chiede *"di non procedere alla dichiarazione di dichiarazione di notevole interesse pubblico"* in alternativa *"di voler stralciare dalla predetta dichiarazione l'area di proprietà del sottoscritto ed individuata al catasto terreni del Comune di Montalto di Castro al (…)".*

RISPOSTA N.12 (ACCOLTA)
Le area oggetto dell'osservazione ricade pienamente nel perimetro della Proposta, pur non presentando a pieno le caratteristiche paesaggistiche omogenee con le aree circostanti, era stata inclusa in quanto parte integrante della

tenuta di Campo Morto, storica proprietà della Camera Apostolica, che occupava un'area molto vasta estesa dal torrente Arrone fina alla periferia meridionale del centro abitato di Montalto di Castro.
Pur non condividendo in pieno la valutazione paesaggistica sull'area condotta dall'Osservante, in quanto risulta generica e non sufficientemente motivata, dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti. Questa Soprintendenza accoglie la richiesta di stralcio dell'area in oggetto, per la seguente motivazione: lo stralcio dell'area di proprietà dell'Osservante non comporta una destrutturazione dell'area ed una sottrazione non coerente con gli obiettivi conservativi prefissati, in quanto situata sul margine occidentale del perimetro individuato. Pertanto, si ravvisa che lo stralcio di questa piccola porzione non indebolisce l'obiettivo di tutela e salvaguardia posto e non arreca pregiudizio per la conservazione e la valorizzazione del territorio. Inoltre, si rappresenta che circa la metà della superficie dei terreni dell'Osservante, ai sensi della lett. *c),* co. 1, art. 142 del D.lgs. 42/2004 è già sottoposta a tutela paesaggistica per la presenza della fascia di rispetto di un corso d'acqua.

OSSERVAZIONE N.13. Pantalla Solar S.r.l. - Memorie pervenute in data 11.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 20976-A del 11.12.2023
La Pantalla Solar S.r.l. è attualmente titolare di un progetto nel Comune di Tuscania (denominato "Pantalla"), con cui si prevede l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico. La Società osservante rappresenta un serie di osservazioni, sia sui contenuti degli elaborati che sulle metodologie di analisi adottate da questa Soprintendenza. Si premette che metodologie e contenuti, oltre alla tipologia di elaborati allegati alla presente Proposta, sono già stati ampiamente utilizzati da questo Ministero per i medesimi scopi in casi analoghi.

OSSERVAZIONE N.13.1. L'Osservante, dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare il concetto di paesaggio, analizza *"le caratteristiche della proposta di vincolo in esame affrontando il tema dei "caratteri di omogeneità" dell'ambito geografico in cui si intende apporre il vincolo. (…) gran parte del territorio è agricolo, e, contrariamente a quanto riferito dalla Proposta, non esprime alcun valore rurale identitario. (…) Il paesaggio "agrario di continuità" è invece costituito da ambiti paesaggistici privi di qualsiasi valore percettivo, scenico e panoramico e merita di essere sottolineato che l'area del progetto "Pantalla" vi ricade interamente".* La Società osservante si dilunga su come la "Relazione generale" allegata alla Proposta la quel descriverebbe "*uno stato dei luoghi che non corrisponde alle effettive caratteristiche paesaggistiche del territorio" e su come il territorio sia paesaggisticamente disomogeneo*".

RISPOSTA N.13.1 (NON ACCOLTA)
Affermazioni generiche, non motivate in maniera esaustiva in quanto basate unicamente sulla classificazione dei "paesaggi" introdotta dal PTPR. Si rappresenta che a seguito dell'analisi condotta, questa Soprintendenza nell'ambito della prima Proposta, trasmessa alla Regione Lazio in data 21.04.2022, aveva apportato una modifica ai paesaggi basata su una nuova e aggiornata lettura delle caratteristiche paesaggistiche del territorio in argomento.
In particolare, date le specifiche caratteristiche del territorio in esame era stato rilevato che all'interno del perimetro che si intende tutelare le aree classificate come "paesaggio agrario di continuità" hanno solo in parte le caratteristiche proprie del "paesaggio agrario di continuità" così come descritte in premessa dall'art. 27 delle Norme del PTPR, se non per poche porzioni di territorio poste ai margini agli insediamenti urbani e al perimetro individuato, in quanto conservano intatta la vocazione agricola anche dove sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. Pertanto, si proponeva una nuova classificati come "paesaggio agrario di valore" per alcune zone attualmente identificate come "paesaggio agrario di continuità" al fine di consentire il mantenimento della qualità del paesaggio rurale.
Successivamente, in sede di copianifiazione, al fine di rendere la Proposta il più possibile condivisa con l'Amministrazione regionale, è stato concordato tra le altre cose di non modificare i paesaggi definiti dal PTPR, come meglio specificato nella premessa di questa Relazione. Si evidenzia inoltre che la definizione di "paesaggio agrario di continuità", riportata in premessa all'art. 27 delle Norme del PTPR, non vi alcuna definizione che riconduca all'affermazione "*privi di qualsiasi valore percettivo, scenico e panoramico*".

OSSERVAZIONE N.13.2. L'Osservante sostiene che *"l'ambito della proposta di vincolo di tipo paesaggistico è fruibile, infatti molte zone sono inaccessibili, ovvero non dispongono di una viabilità pubblica utilizzabile. L'ambito della proposta di vincolo presenta una forte disomogeneità dal punto di vista paesaggistico, come evidenziabile dalle fotografie scattate nei punti da P1 a P31".*

RISPOSTA N.13.2. (NON ACCOLTA)
Anche quanto indicato nella seconda osservazione presenta errori che rendono infondato quanto commentato dalla Società osservante. In primo luogo, come già riportato nella Relazione generale, la conformazione orografica di questo territorio determina notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche. Come evidenziato il panorama da questi punti di

vista abbraccio un vasto orizzonte, estendendosi fino alla linea di costa, da cui emergono i rilievi del monte Argentario e dell'arcipelago toscano. Nell'entroterra i panorami sono dominati in direzione sud dal profilo dei monti Cimini, dietro cui a volte è possibile scorgere l'Appennino più interno. Verso nord invece a dominare è la compatta mole del monte Canino, alle cui spalle è possibile scorgere il monte Amiata in Toscana.
Questo territorio è attraversato inoltre da percorsi di connessione (comprese le strade interpoderali e sentieri naturalistici) che formano un reticolo viario piuttosto variegati, che finisce per svolgere una funzione attiva di interpretazione del contesto paesaggistico; la molteplicità dei punti di vista che si creano e soprattutto la possibilità di movimento lungo una linea sempre differente determinano importanti possibilità di conoscenza e di analisi degli aspetti formali del territorio.
In secondo luogo appare evidente che, contrariamente a quanto affermato, questa Soprintendenza si è soffermata ampiamente sul valore identitario dell'area, come evidenziato nei vari paragrafi della Relazione generale ha eseguito un'approfondita analisi e lettura (mai effettuata in precedenza in maniera così capillare) che ha portato a individuare quelle che sono le principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale, utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi. In particolare la straordinaria rilevanza culturale dell'area è stato articolata secondo cinque componenti principali: Tessuto storico-archeologico diffuso; Permanenza della viabilità antica e medievale; Borghi di origine medievale; Insediamento rupestre Insediamento rurale. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali è stato sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, colturali e insediative: Ecosistemi forestali; Ecosistemi arbustivi e macchie; Ecosistemi fluviali e aree umide; Ecosistema agro-pastorale. Infine, altro elemento individuato da questa Soprintendenza e fortemente caratterizzante questo territorio sono le visuali panoramiche. La conformazione orografica di questo territorio determina infatti notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio. Ogni aspetto è stato attentamente analizzato e descritto, finanche nelle sue componenti di vulnerabilità.
Gli elementi "detrattori" sono stati descritti da questa Soprintendenza. Con la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale dell'area. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.
In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (*Cfr* RISPOSTA N.9.4.).
La presenza di ambiti edificati recenti, piccoli insediamenti produttivi, segnaletica stradale, infrastrutture elettriche, ecc., non possono essere considerate motivazioni sufficienti a contraddire i valori riconosciuti nella Relazione generale.

OSSERVAZIONE N.13.3. Dall'analisi effettuata dall'Osservante risulterebbe "*che l'ambito della proposta di vincolo è disomogeneo in quanto presenta almeno due unità di paesaggio ben distinte, in coerenza anche con la suddivisione in unità geografiche da Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) del Lazio, segnatamente: la prima a Nord di tipo collinare di tipo agricolo, percorsa dalla vegetazione riparia che si sviluppa lungo i corsi d'acqua che alimentano il torrente Arrone, caratterizzata da rare macchie boschive e dalla presenza poco o nulla visibile dei centri urbani di Tessennano, Arlena di Castro; la seconda a Sud di tipo semi pianeggiante di tipo agricolo con scarsa vegetazione e rilevante presenza di impianti fotovoltaici alcuni in costruzione e alcune importanti linee elettriche ad altissima tensione- (…) Le aree agricole, inoltre, non si rappresentano come esempi peculiari e identitari tali da generare la necessità di una loro tutela in quanto richiamano paesaggi molto diffusi nell'Italia centro-meridionale collinare, come da immagini successive".* L'osservante si sofferma unicamente sugli elementi "detrattori" del paesaggio, portando come esempio virtuoso di tutela paesaggistica una villa veneta.

RISPOSTA N.13.3. (NON ACCOLTA)
Non risultano chiaramente illustrate le ragioni concrete e specifiche per cui tale vincolo potrebbe non essere omogeneo, l'affermazione si base unicamente sulla suddivisione delle unità geografiche individuate dal PTPR. Come già dichiarato nella premessa della Relazione generale "Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese", pertanto sono

ben chiarite quali sono le peculiarità dell'area, ovvero quella di costituire una sorte di "ponte" tra l'entroterra e la fascia costiera. Risulta non pertinente l'esempio di tutela paesaggistica di una villa veneta in quanto possiede caratteri e valori totalmente differenti dell'area in argomento. Per un approfondimento maggiore si rimanda ancora una volta a quanto controdedotto in precedenti, in particolare alla RISPOSTA N.9.4.

OSSERVAZIONE N.13.4. *"La Relazione Generale a sostegno della proposta del vincolo elenca ben 452 siti Archeologico-Monumentali, così caratterizzati: una buona parte sono ritrovamenti sotterranei le cui tracce di scavo sono totalmente invisibili; un'altra parte elenca beni monumentali presenti negli insediamenti storici; una piccola parte elenca beni come due "tombe a fossa" visibili solo lungo la viabilità provinciale abbandonate, luogo di deposito di rifiuti, e alcune adibite a magazzino. (…) Va evidenziato che nessuno dei 452 siti archeologico-monumentali censiti produce una ricaduta paesaggistica"*.

RISPOSTA N.13.4. (NON ACCOLTA)
I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella Tavola C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importi ritrovamenti nell'area effettati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti), pertanto l'esclusione dal PTPR di molti siti individuati, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza.

OSSERVAZIONE N.13.5. *"Le visuali panoramiche non presentano particolari significati di tipo identitario, con elementi di diversità, rarità e qualità visiva se non la visione di spazi aperti, peraltro molto frequenti nel centro-Sud Italia. La mancanza di valori identitari dei paesaggi visibili nella proposta dal vincolo è confermata dall'osservazione dei paesaggi al di fuori della proposta di vincolo che presentano i medesimi "quadri visuali" di quelli presenti nella proposta di vincolo (in alcuni casi più significativi come quello dal belvedere di Tuscania), come da immagini seguenti. (…) Il confronto fra il belvedere di Tuscania (esterno al perimetro della Proposta) consente di far emergere la totale assenza all'interno dell'ambito del Torrente Arrone di visuali con "ottime condizioni panoramiche" e una notevole apertura di visuale."*

RISPOSTA N.13.5. (NON ACCOLTA)
In merito al giudizio di valore delle vedute panoramiche si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare. Non si comprende in che modo le "visuali panoramiche non presentano particolari significati di tipo identitario" dal momento che rappresentano il territorio in argomento, pertanto non è possibile dare risconto in quanto non puntualizzate. Per quanto riguarda le "ottime condizioni panoramiche" si rimanda al contenuto della Documentazione fotografica allegata alla Proposta, in cui sono ampiamente documentate le numerosissime vedute, riprese dai centri storici, dai siti storico-monumentali, dai percorsi panoramici, ecc., a cui la Società osservante non fa riferimento, adducendo come prova altre riprese fotografiche con punti di vista differenti.
Il confronto con il belvedere di Tuscania non è pertinente in quanto si tratta di due ambiti paesaggistici con caratteristiche differenti, dove l'attenzione viene focalizzata unicamente su un elemento antropico fortemente caratterizzante.

OSSERVAZIONE N.13.6. *"La perimetrazione dell'area della proposta di vincolo si basa su scelte arbitrarie, e non discende dalla effettuazione di alcuna previa analisi di tipo paesaggistico, come l'individuazione di opportune "Unità di paesaggio", le uniche capaci di dimostrare oggettivamente la transizione tra diverse tipologie di paesaggio. Dalle verifiche effettuate in loco emerge che la linea di confine non è in grado di individuare un preciso cambiamento percettivo del paesaggio".*

RISPOSTA N.13.6. (NON ACCOLTA)
Come dichiarato nella premessa dell'Elaborato N.2 - Descrizione dei confini, allegata alla Proposta, il perimetro dell'area, per una sua corretta ed esatta definizione e individuazione, ricalca elementi presenti sul territorio il più possibile univocamente individuabili. Per quanto possibile il tracciato ricalca elementi fisici presenti sul territorio, come strade e corsi d'acqua. Solo in parte, ove non era possibile l'applicazione di questo criterio, o nei casi in cui si è ritenuto necessario escludere/includere specifiche aree, sono stati utilizzati elementi intangibili, ma esattamente individuabili, come i confini dei territori comunali o fogli e particelle catastali.
In merito all'individuazione e all'estensione dell'area della Proposta si rimanda anche a quanto già esposto in precedenza, come nella RISPOSTA N.5.1.

OSSERVAZIONE N.13.6. "*Il materiale fotografico allegato alla proposta di vincolo non risulta idoneo alla valutazione dello stato attuale dei luoghi, è datato e non tiene in considerazione le modifiche recenti. Negli ultimi tempi, infatti, l'area è stata interessata da significativi interventi nelle escavazioni e nelle energie rinnovabili, che hanno prodotto modifiche territoriali e paesaggistiche non rappresentate in modo coerente nel materiale fotografico, in quanto precedente alle suddette modifiche. Le aree più profondamente trasformate sono principalmente quelle lungo la SP4 e la SP13, così come emerso dal sopralluogo novembre 2023, in quanto occupate da cantieri e impianti fotovoltaici in costruzione (già approvati al tempo della proposta). Questi cambiamenti non emergono nella proposta di vincolo, che erroneamente assume che queste zone siano ancora "integre".*

RISPOSTA N.13.6. (NON ACCOLTA)
La documentazione fotografica allagata alla Proposta regista diversi momenti del processo istruttorio, che è stato svolto in un lungo lasso di tempo. Quanto osservato dalla Società sui cambiamenti più recenti non fa che confermare quanto emerge dalle valutazioni effettuate da questa Soprintendenza, ovvero che i fattori di rischio e di vulnerabilità, che finora sono stati molto limitati, stanno portato in maniera veloce e in assenza di un opportuno coordinamento tra amministrazioni pubbliche, ad una serie di modifiche rilevanti e irreversibili del quadro paesaggistico, ancora degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato. Si riafferma ancora una volta che il depauperamento dei valori paesaggistici individuati e descritti da questo Ministero, non solo comporterebbero la perdita di questo patrimonio paesaggistico e culturale ma anche di una reale opportunità di sviluppo economico, soprattutto turistico e agro-pastorale, pertanto l'apposizione di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico sull'area in argomento risulta ancora più urgente e indispensabile. Per tutte queste motivazioni tale area presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire progressive alterazioni irreversibili. Per una maggiore chiarezze della localizzazione dei punti di ripresa fotografica si è provveduto a integrare la Documentazione fotografico con una planimetria a definizione maggiore.

OSSERVAZIONE N.13.7. *"L'area della proposta di vincolo, pur richiamando l'importanza degli elementi di naturalità, non incorpora bensì "evita" le zone naturalistiche a bosco così come definite dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente come "paesaggio naturale".*

RISPOSTA N.13.7. (NON ACCOLTA)
In merito all'esclusione dal perimetro della proposta di alcune aree che richiamano importanti elementi di naturalità, si osserva che l'esclusione di tali comparti territoriali scaturisce dall'accoglimento delle osservazioni poste dalla Regione Lazio in sede di copianificazione. In particolare questa Soprintendenza, come già precisato nella parte iniziale di questa relazione, ha valutato congruo ai fini della tutela paesaggistica ridurre l'estensione della Proposta, in particolare escludendo i territori già sufficientemente tutelati paesaggisticamente, per la presenza di corsi d'acqua, di estese aree boscate e terreni gravati da usi civici. Tutte caratteristiche che i territori indicati dall'Osservante possiedono.

OSSERVAZIONE N.13.8. *"Il riferimento al torrente Arrone, quale elemento fondante della proposta di vincolo, è poco significativo stante il fatto che questo corso d'acqua e i suoi affluenti non sono mai visibili ma solo percepibili nel contesto paesaggistico, solo grazie alla presenza della vegetazione riparia".*

RISPOSTA N.13.8. (NON ACCOLTA)
Questa Soprintendenza ha solo inteso esercitare le funzioni di tutela ascrittegli dal Codice dei beni culturali e del paesaggio su un'area che si sovrappone approssimativamente al bacino idrografico del torrente Arrone, e non del corso d'acqua in sé, nel quale ha riconosciuto un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese. Pertanto tale territorio va inteso nella sua unitarietà per i caratteri derivanti dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni.

OSSERVAZIONE N.13.9. *"La proposta di vincolo non costituisce applicazione di alcuna metodologia analitica e valutativa utile a identificare il "contesto di giacenza" e come esso possa produrre un corrispondente "contesto paesaggistico". Inoltre della totalità dei siti elencati dalla relazione generale, oltre 200 degli stessi non sono visibili e dunque non sono generatori di paesaggio".*

RISPOSTA N.13.9. (NON ACCOLTA)
Come precedentemente già esposto, questa Soprintendenza, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti e caratteri individuati, rispetto alle esigenze anche di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.
I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella tav. C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese e soprattutto le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia edita disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importi ritrovamenti nell'area effettati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti). La scarsa o nulla visibilità di una parte dei siti individuati o l'esclusione dal PTPR di, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza. Scopo di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico è anche quello di preservare l'integrità fisica e i valori espressi dal ricco patrimonio costituita anche dal ricco patrimonio archeologico presente, ma non solo e non in via esclusiva come sostiene l'Osservante. Come meglio specificato nella Relazione generale i fattori culturali sono molteplici, includendo il tessuto storico diffuso costituito da strutture di origine medievale, la permanenza della viabilità antica e medievale, borghi di origine medievale, insediamenti rupestri, edilizia e manufatti rurali (casali, ponti, fontanili, ecc.

OSSERVAZIONE N.13.10. "*La viabilità storica non è riconoscibile in quanto si confonde con la maglia delle strade poderali che caratterizzano l'ambito della proposta di vincolo, pertanto non produce paesaggio".*

RISPOSTA N.13.10. (NON ACCOLTA)
Per già illustrato nella risposta precedente, anche la viabilità storica antica e medievale, indicata nella Relazione generale (in numero di 6) e graficizzata nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, con la loro rappresentazione ha uno scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area.

OSSERVAZIONE N.13.11. *"Dalle aree agricole la visibilità dei borghi è molto limitata poiché essi appaiono alla vista dalle strade provinciali solo in prossimità degli stessi. Va evidenziato che i borghi sono presenti solo nella parte a Nord dell'ambito della proposta di vincolo, mentre nella parte a Sud si presentano ampie aree agricole con case sparse. Ciò conferma che l'ambito della proposta di vincolo non è omogeneo".*

RISPOSTA N.13.11. (NON ACCOLTA)
Si premette che buona parte dei percorsi panoramici in prossimità dei borghi sono già rappresentati nella Tavola A del PTPR, pertanto la prima parte dell'osservazione non è pertinente. In secondo luogo dalla Relazione generale si evidenzia come i tre borghi attualmente presenti siano in realtà gli unici insediamenti umani "superstiti". Dal breve excursus sulle vicende storiche che hanno interessato questo territorio si evince in maniera evidente ed inconfutabile una vicenda insediativa molto complessa, che ha visto la nascita e successiva scomparsa di numerosi insedianti abitati diffusi su tutto il territorio. L'assenza di agglomerati urbani in una parte dell'area della Proposta, frutto di tali vicende, non può essere considerata come elemento di disomogeneità. Il paesaggio qui analizzato è formato dalle diverse

componenti descritte, che si compongono in vario modo e non è mai stata affermata la costante compresenza degli stessi.

OSSERVAZIONE N.13.12. *"Il tratto di autostrada a Sud della proposta di vincolo tratto autostradale presenta una folta vegetazione lungo i bordi e in parte si situa in trincea e ciò pregiudica la possibilità di osservare l'ambito geografico della proposta di vincolo. I "borghi fortificati" presenti all'interno dell'area oggetto di vincolo (Arlena di Castro e Tessennano in particolare) sono caratterizzati da un edificato denso e lineare che non lascia spazio a punti panoramici (terrazze, punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico), né a percorsi pedonali tali da consentire una visione dell'intorno. Non è possibile l'intervisibilità tra i borghi Arlena di Castro e Tessennano in quanto sono presenti creste a quote più elevate all'interno del territorio che le divide. Così pure il borgo di Piansano è circondato a Ovest e a Sud da colline più alte il che ne limita la visione in profondità.*

RISPOSTA N.13.12. (NON ACCOLTA)
Per quanto concerne le "aree di visuale" individuate dal PTPR, essendo state ritenute insufficienti con i valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e vuole quindi tutelare, è stato valuta di integrare quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso Piano Regionale estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale", per le quali varranno, pertanto, le previsioni dell'art. 50 delle norme del PTPR.
Come motivato anche in sede di copianificazione i percorsi panoramici individuati dalla Proposta sono stati confermati, sottolineando come questi siano in realtà la semplice prosecuzione di percorsi già individuati dal PTPR ricedenti nei medesimi ambiti paesaggistici, senza soluzione di continuità, e caratterizzati dalle stesse modalità di percezione/fruizione. La presenza di ostacoli visivi (vegetazione o trincee) è limitata solo ad alcuni tratti, tra l'altro la vegetazione indicata dall'Osservante è costituita per lo più costituita da Ailanto, specie arborea "aliena" e infestante.
In merito ai percorsi panoramici che attraversano i borghi di Arlena di Castro e Tessennano si rimanda a quanto controdedotto e accolto alla lettera b) della RISPOSTA 16.6.
Le osservazioni formulate sembrano non corrette laddove individuano le visuali dal borgo di Piansano come prive di valenze panoramiche. La geomorfologica del sito consente di godere comunque di viste panoramiche, anche se "a corto raggio", sulle vallecole che incorniciano il centro storico, da cui è possibile leggere ancora intatto il profondo legame tra l'insediamento umano e l'ambiente naturale che lo circonda.

OSSERVAZIONE N.13.13. *"La Relazione a sostegno della proposta di vincolo definisce i caratteri "Visivo/percettivi" dell'area senza utilizzare una appropriata metodologia che contenga i criteri analitici di tipo analitico-valutativo. Questo approccio si discosta completamente da quanto contenuto nella documentazione utilizzata per la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale che in modo esaustivo declina correttamente l'analisi del paesaggio e la pianificazione paesaggistica".*

RISPOSTA N.13.13. (NON ACCOLTA)
In merito alla metodologia GIS suggerita dall'Osservante, si rappresenta che qualora applicata a un'istruttoria per una dichiarazione di notevole interesse pubblico causerebbe un eccessivo aggravio del procedimento e per la PA. Il metodo suggerito può essere agevolmente utilizzato per le valutazioni da un numero contenuto di punti di vista. Appare evidente che nel caso in argomento avrebbe richiesto l'analisi da infiniti punti, senza per altro apportare nuove o diverse valutazioni rispetto a quelle già fatte. La Società osservante sostiene che la Documentazione fotografica allagata alla Proposta "*si discosta completamente da quanto contenuto nella documentazione utilizzata per la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*". L'affermazione risulta generica e non motivata dal momento che non adduce elementi di valutazione concreti tali da consentire alla Scrivente di comprendere in concreto quanto asserito dalla stessa e in che modo una analisi condotto con metodologa differente avrebbe influito sulle valutazioni di merito.

OSSERVAZIONE N.13.14. *"La Relazione a sostegno della proposta di vincolo omette di segnalare tutti gli "oggetti detrattori" per non contraddire la narrazione astratta di un ambito privo di rilevanti trasformazioni paesaggistiche, (…)".*

RISPOSTA N.13.14. (NON ACCOLTA)
Sia nella Relazione generale che nella Documentazione fotografica, allagati alla Proposta, si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia,

riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto risulta pertanto non veritiero e non corretto quanto asserito nelle presenti osservazioni giacché questa Soprintendenza, contrariamente a quanto più volte supposto dalla Società osservante, e come ampiamente illustrato e motivato, ha introdotta la presente proposta unicamente per le finalità previste dal D.lgs. n. 42/2004, in particolare quelle previste dall'art. 138 co. 3, ossia per individuare un ambito di notevole interesse pubblico e per disporre la necessaria tutela. La sussistenza di carenze istruttorie o adeguate motivazioni di un siffatto provvedimento deve, infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità tecnica. D'altronde già il Consiglio di Stato, ancora sul tema dei poteri conferiti al MIC dell'art. 138 co. 3 del Codice aveva precisato che lo stesso articolo non tratta "*né di una potestà concorrente, né sussidiaria, né supplettiva, ma di uno speciale ed autonomo potere d'intervento […] che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionale affidato allo Stato*" (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 533; al riguardo anche Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2013 n. 2000).

OSSERVAZIONE N.14. Med Sea Litter Italia S.r.l. - Memorie pervenute in data 14.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 21283-A del 15.12.2023

La Med Sea Litter Italia S.r.l. rappresenta di essere titolare di un "*Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili",* da realizzare nel Comune di Arlena di Castro (Viterbo), località Banditaccia.

OSSERVAZIONE N.14.1. La Società osservante brevemente espone i seguenti passaggi dell'iter amministrativo seguito dal progetto: *"Il 20 marzo 2021 la Med Sea Litter Italia s.r.l. (di seguito, "Società") ha presentato all'area V.I.A. della Regione Lazio istanza ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 in relazione al «Progetto (…). Con determinazione n. G0668 del 16 maggio 2023, il Direttore della Direzione regionale ambiente del Lazio, prendendo atto degli esiti della Conferenza dei Servizi ed alla luce dell'istruttoria tecnico-amministrativa allegata, ha adottato la pronuncia di compatibilità ambientale. Con determinazione n. G13406 dell'11.10.2023 la Regione Lazio ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio e la realizzazione dell'impianto. Con determinazione n. G16584 del 11 dicembre 2023 la Regione Lazio ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito, "Provvedimento di PAUR")".*
La Società osservante sostiene quanto sinteticamente si riporta a seguire: il procedimento avviato con la Proposta, non può concludersi con la dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto essendo il parere della Soprintendenza superato dalla Conferenza dei Servizi e considerato che *"la Soprintendenza, anziché attivare l'unico strumento tipico previsto dall'ordinamento per opporsi alla decisione assunta dalla Conferenza dei Servizi, ovverosia l'opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. 241/1990, ha avviato il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 138 d.lgs. 42/2004"*. Inoltre, la Soprintendenza avrebbe "candidamente" ammesso nella Relazione generale che la finalità perseguita dalla Proposta "*non è quella di introdurre una disciplina di tutela di un'area che sinora ne era sprovvista, anche perché l'area in questione è interamente normata dal PTPR (cfr. infra); ma è, piuttosto, quella di bloccare la realizzazione di interventi invisi all'autorità ministeriale - tra cui quello progettato dalla Società - al di fuori dei rimedi tipici attribuitegli dall'ordinamento".*
La Società osservante ne deduce "*inequivocabilmente, che attraverso il procedimento ex artt. 138 e ss. del d.lgs. 42/2004 la Soprintendenza - ormai decaduta dalla possibilità di ricorrere al rimedio di cui all'art. 14-quinquies della l. 241/1990 - pretenderebbe di rimettersi in termini, impedendo - addirittura unilateralmente - la realizzazione del Progetto (…). Utilizzando il potere di cui all'art. 138 d.lgs. 42/2004 per una finalità diversa rispetto a quella per cui lo stesso è stato concesso (…)".*

RISPOSTA N.14.1. (NON ACCOLTA)
Premesso che questa Soprintendenza, nell'ambito del procedimento di VIA-PAUR, indetto dalla Regione Lazio, ha espresso nel proprio parere di competenza una valutazione di massima non favorevole in quanto aveva riconosciuto valori paesaggistici e culturali che sarebbero stati lesi dal progetto in parola, effettuando la propria valutazione sulla situazione vincolistica presente all'epoca.
In merito alle tempistiche e alla presunta volontà di questa Soprintendenza di voler "bloccare" il progetto con l'imposizione di un nuovo vincolo paesaggistico, si rappresenta che si tratta di una supposizione infondata, a tal proposito si ricorda, come evidenziato in premessa, che la volontà di questo Ministero di tutelare l'area del torrente Arrone prende avvio molto prima dell'avvio del 08.08.2023. Le prime fasi istruttorie interne all'Ufficio prendono avvio già negli ultimi mesi del 2021. In data 21.04.2022 era stata trasmessa alla Regione Lazio una prima Proposta (che già

includeva i terreni interessati dal progetto in parola), pertanto in data molto antecedente alla conclusione del procedimento di VIA-PAUR.
In merito alla presunta illegittimità della Proposta, si rimanda alle motivazioni della presente Proposta di dichiarazione, ampiamente descritte nella Relazione generale ed enunciate chiaramente già nella premessa: "*Questa porzione di territorio, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, presenta, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio. La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi in questa parte di territorio dall'età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale. Inoltre, la conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, determina ottime condizioni di visuali e notevoli effetti percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche*". Pertanto non risulta fondata la supposizione secondo cui questa Soprintendenza vorrebbe utilizzare il potere di cui all'art. 138 D.lgs. 42/2004 per una finalità diversa rispetto a quella per cui lo stesso è stato concesso.

OSSERVAZIONE N.14.2. Nel merito della Proposta la Società osservante sostiene che "*non vi è, dunque, dubbio che attraverso la proposta di notevole interesse pubblico di cui si discute la Soprintendenza pretenderebbe di modificare unilateralmente la disciplina del PTPR*", nonostante *"nell'ambito del procedimento di co-pianificazione, conclusosi solamente due anni fa, il Ministero ha condiviso la disciplina dell'area de qua, senza proporre o sollecitare la sua sottoposizione al vincolo di cui all'art. 143, co. 4, lett. a) del d.lgs. 42/2004".*
"La disciplina d'uso allegata alla Proposta non è rispondente ai canoni di cui all'art. 140 del d.lgs. 42/2004, nella parte in cui impone la corretta "vestizione" del vincolo".
La Società osservante rileva che *"non vi è alcuna traccia nella documentazione allegata alla Proposta, dove la descrizione riportata nella Relazione Generale – Motivazioni del Provvedimento delle tre strutture individuate (idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale) e delle relative componenti risulta del tutto generica, tanto che alcune di esse risultano solo descritte o addirittura meramente elencate, senza che ciò consenta l'effettivo riconoscimento delle stesse sul territorio: la mancanza di una chiara individuazione delle componenti non consente un'applicazione certa e non eccessivamente discrezionale (se non latamente arbitraria) delle prescrizioni"* e ancora *"(…) la disciplina allegata alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico non appare idonea ad assolvere alle funzioni cui sarebbe preposta, risultando eccessivamente generica e meritevole di un generale ripensamento*". Infine *"(…) Fermo restando quanto sin qui evidenziato, non può, comunque, condividersi la disciplina allegata alla Proposta, in quanto finalizzata a bloccare ogni iniziativa imprenditoriale ancorché – ed è questo il caso del Progetto della Società – autorizzata e giudicata dalle competenti autorità compatibile con l'ambiente, il paesaggio e l'assetto del territorio"*.
In conclusione *"Alla luce di quanto precede, la Società chiede che, in accoglimento delle presenti osservazioni, si proceda all'archiviazione del procedimento avviato con la Proposta e, comunque, di non adottare alcuna decisione idonea a pregiudicare il diritto già acquisito dalla Società di realizzare ed esercire l'impianto autorizzato con il rilascio dei Provvedimenti di VIA, di AIA e di PAUR".*

RISPOSTA N.14.2. (NON ACCOLTA)
Quanto osservato dalla società risulta infondato e non pertinente. L'art. 138 Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione.
In primo luogo preme ricordare il fatto che l'impostazione giurisprudenziale più accreditata intende la disposizione dell'art. 138 co. 3 del Codice come concretizzazione della disciplina posta dall'art. 133 del Codice e, in particolare, quale attuazione del principio di cooperazione tra Ministero e regioni (TAR Molise, sez. I, 7 nov. 2014, n. 604).
Inoltre l'orientamento giuridico ormai consolidato e prevalente riconosce alle previsioni di cui all'art. 138. Co. 3 del Codice l'espressione esplicita di un potere ministeriale del tutto autonomo rispetto a quello attribuito alle regioni per pur corrispondenti esigenze di tutela, assegnato sostanzialmente in considerazione della competenza statale in materia di paesaggio (TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2014, 3577; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 novembre 2010, n. 33709; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2010, 33365).
Il TAR Lazio nel 2014 infatti aveva precisato che (Roma, sez. II, 1 aprile 2014, 3577): "dall'assoluta prevalenza dei poteri attribuiti al Ministero dal comma 3 dell'art 138 del d.lgs. 42 del 2004 per la tutela del paesaggio anche rispetto

a tutti gli altri livelli di pianificazione regionale e comunale deriva, altresì, la infondatezza della censura relativa alla contraddittorietà con il piano paesistico regionale adottato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1998, che non aveva vincolato le aree di riferimento del comitato ricorrente e del ricorrente.
Il potere del Ministero è, infatti, considerato del tutto autonomo dalle valutazioni oggetto della pianificazione paesistica regionale, in base alla espressa previsione dell'art 138 del d.lgs. 42, che, pur disciplinando le commissioni regionali formate da rappresentanti del Ministero e della regione come competenti alla valutazione di notevole interesse pubblico, che deve essere dichiarato dalla Regione ai sensi dell'art. 140, lascia salvo, al comma 3 il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata (parere, che deve, peraltro, essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta), di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.
Pertanto, la sentenza n. 3577 del TAR Lazio ha già censurato le medesime osservazioni relativamente alla fase di adozione (non di approvazione) del PTPR-Lazio, chiarendo in maniera univoca la piena legittimità dell'azione promossa dal MIC mediante autonomo avvio di procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 138 co. 3 del Codice.
D'altronde già il Consiglio di Stato, ancora sul tema dei poteri conferiti al MIC dell'art. 138 co. 3 del Codice aveva precisato che lo stesso articolo non tratta "né di una potestà concorrente, né sussidiaria, né supplettiva, ma di uno speciale ed autonomo potere d'intervento […] che l'ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi in cui, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l'interesse costituzionale affidato allo Stato (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 533; al riguardo anche Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2013 n. 2000).
Proprio in considerazione della speciale preminenza degli interessi rappresentati dall'Amministrazione ministeriale nell'esercizio del potere in esame, deve anche ritenersi che la partecipazione procedimentale della Regione prevista dalla norma esaurisca la forma di leale collaborazione che caratterizza questa particolare competenza.
Nel caso specifico occorre inoltre precisare che il Ministero ha proceduto a richiedere il previsto parere regionale sulla proposta di procedimento di cui trattasi coerentemente alle previsioni normative, e che la stessa Regione Lazio ha formulato il proprio parere favorevole, sopra richiamato e commentato (prot. REGLAZIO/0876345 del 03.08.2023 – prot. SABAP-VT-EM n. 13068-A del 04.08.2023). All'esito di ciò risulta palese la leale collaborazione espletata tra la Scrivente e l'amministrazione regionale nel caso *de quo.*
Si precisa inoltre che ancora il Consigli Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 118, del 11 gennaio 2013) ha ribadito che "Tale potere è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, considerato che:
a) nell'ambito della disciplina dell'iter di formazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la medesima disposizione prevede che comunque è "Fatto salvo il potere del Ministero" su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, "di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136";
b) ai sensi dell'art. 140, comma 2, del Codice (richiamato dall'art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la dichiarazione determinata dal Ministero diviene "parte integrante del piano paesaggistico" di cui all'art. 135 "e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".
In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno *ipso iure* l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato."
Quest'ultima sentenza chiarisce anche la valenza dei poteri conferiti al MiC dall'art. 138 co. 3 del Codice rispetto ai piani paesaggistici regionali, esplicitando il fatto che gli stessi, anche se approvati, possono essere integrati mediante nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico, compreso quelle avviate ai sensi dell'art. 138 co. 3 del Codice.
Tutte le previsioni normative sopra illustrate e commentate confermano pienamente il valore dinamico della tutela paesaggistica prevista dalla Costituzione e dal Codice, dal momento che la stessa non potrebbe mai, senza rischi per i valori costituzionali tutelati, trovare nel PTPR un punto di approdo definitivo, che segni la fine di eventuali iniziative di tutela (art. 136 del Codice). Ciò trova piena ragione d'essere anche nella natura dinamica del paesaggio, in quanto quest'ultimo non costituisce un'entità stabile e immutabile ma, al contrario, è il risultato dinamico di una somma di fattori sia naturali che indotti dall'intervento umano.
Pertanto da quanto sopra richiamato e illustrato risultano evidentemente infondate tutte le censure sopra supposte.

Anche quanto indicato nella seconda parte dalla Società osservante presenta errori che rendono infondato quanto commentato dalla stessa. In primo luogo appare evidente che, contrariamente a quanto affermato, questa Soprintendenza si è soffermata ampiamente sul valore identitario dell'area, come evidenziato nei vari paragrafi della Relazione generale ha eseguito un'approfondita analisi e lettura (mai effettuata in precedenza in maniera così capillare) che ha portato a individuare quelle che sono le principali componenti del paesaggio, sia rurale che naturale,

utile ad individuare e a riconoscere nei paesaggi di oggi. In particolare la straordinaria rilevanza culturale dell'area è stato articolata secondo cinque componenti principali: Tessuto storico-archeologico diffuso; Permanenza della viabilità antica e medievale; Borghi di origine medievale; Insediamento rupestre Insediamento rurale. L'articolato mosaico di paesaggi agro-silvo-pastorali è stato sintetizzato secondo le seguenti specifiche peculiarità morfologiche, colturali e insediative: Ecosistemi forestali; Ecosistemi arbustivi e macchie; Ecosistemi fluviali e aree umide; Ecosistema agro-pastorale. Infine, altro elemento individuato da questa Soprintendenza e fortemente caratterizzante questo territorio sono le visuali panoramiche. La conformazione orografica di questo territorio determina infatti notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale. Grazie alla grande abbondanza di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dislocati in tutta l'area in oggetto, si può godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche e della omogeneità del territorio. Ogni aspetto è stato attentamente analizzato e descritto, finanche nelle sue componenti di vulnerabilità.
In conclusione, respingendo la richiesta di *"archiviazione del procedimento avviato con la Proposta*", si rappresenta che le norme allegate alla Proposta non contengono specifici riferimenti ai progetti già autorizzati, pertanto la definizione del procedimentodel progetto in parola, già concluso dalla Regione Lazio, sarà considerato nelle sedi opportune.

OSSERVAZIONE N.15. Comune di Tessennano - Memorie pervenute in data 15.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 21336-A del 18.12.2023
Dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le principali caratteristiche socioeconomiche e geografiche, l'Amministrazione Comunale (da ora AC) ha formulato cinque osservazioni che si sintetizzano a seguire:

OSSERVAZIONE N.15.1. "*Osservazioni sulla metodologia utilizzata: sembrerebbe che la Soprintendenza intenda modificare in autonomia quanto concertato in sede di redazione ed approvazione del PTPR. Di contro le procedure dell'art. 137 del Codice dei Beni Culturali, prevedono che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico debba essere formulata da un'apposita Commissione istituita dalla Regione e di cui fanno parte di diritto rappresentanti del Ministero della Cultura. (…) Inoltre la perimetrazione proposta trascura proprio alcuni elementi di pregio (la Macchia del Terzo ndr) portando delle contraddizioni che non vengono chiarite altrimenti".*

RISPOSTA N.15.1. (NON ACCOLTA)
Si ricorda che il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) è lo strumento di pianificazione regionale, attraverso cui la Pubblica Amministrazione attua la tutela e la valorizzazione del paesaggio, disciplinando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Quanto osservato dall'AC risulta infondato e non pertinente. L'art. 138. Co. 3 del D.lgs. n. 42/2004 prevede esplicitamente il potere del Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del Codice, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere, anche questo motivato, della Regione. Per brevità si rimanda a quanto meglio approfondito alla RISPOSTA N.9.4. di questa relazione.
In merito all'esclusione del sito denominato *Macchia del Terzo,* si osserva che, sebbene sia stata esclusa dal perimetro della presente dichiarazione, indubbiamente si tratta di un'area di pregio paesaggistico rilevante. L'esclusione di tale comparto territoriale scaturisce dall'accoglimento delle osservazioni poste dalla regione Lazio in sede di copianificazione. In particolare questa Soprintendenza, come già precisato nella parte inziale di questa relazione, per il comune di Tessennano ha valutato congruo ai fini della tutela paesaggistica ridurre l'estensione della dichiarazione a circa la metà del territorio comunale, a differenza della precedente proposta che copriva il territorio comunale nella sua totalità. Per il comune di Tessennano, nell'ambito dalla nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sono state escluse le aree occidentali del territorio comunale in quanto risultate essere già sufficientemente tutelate paesaggisticamente, per la presenza di corsi d'acqua, di estese aree boscate e terreni gravati da usi civici.

OSSERVAZIONE N.15.2. *"Osservazioni sulla presenza del "Tessuto storico-archeologico diffuso": (…) L'elenco dei beni puntuali è particolarmente corposo ma privo di ogni specifica indagine puntuale o individuazione materiale del bene stesso come per tutti i siti archeologici menzionati nella Relazione generale di sostegno alla proposta di vincolo. Questi sono quindi privi di ogni valore paesaggistico essendo invisibili oltreché di dubbia (se non altro non concretamente documenta) esistenza. (…) Si ritiene quindi che la definizione di un'area di rilevanza paesaggistica sulla scorta dei reperti archeologici si debba basare su motivazioni logiche, coerenti con i ritrovamenti in essa rinvenuti e sulla loro capacità di influenzare la percezione visiva nel contesto paesaggistico in cui si collocano. (…) Risulta altresì incomprensibile come la presenza di queste emergenze non trovi alcun riscontro nelle cartografie del PTPR che invece già individuano una pletora di beni archeologici puntuali; non è ipotizzabile che queste emergenze siano comparse negli ultimi anni. Poteva essere ragionevole, se documentato, l'ampliamento dell'area archeologica M_056_119, ma non è condivisibile che possa assumere rilevanza un intero territorio per emergenze archeologiche non documentate, non rinvenibili e che non contribuiscono alla qualità paesaggistica dell'area interessata".*

RISPOSTA N.15.2. (NON ACCOLTA)
L'Amministrazione procedente, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare, quello del bacino idrografico del torrente Arrone. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.
I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella Tavola C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importi ritrovamenti nell'area effettati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti), pertanto l'esclusione dal PTPR di molti siti individuati, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza.
In merito all'ampliamento dell'area archeologica identificata con ID:M_056_119, si fa presente che trattasi di un procedimento differente e indipendente da quello in oggetto.

OSSERVAZIONE N.15.3. "*Osservazioni sulla gestione dei "Sistemi forestali": Si rileva inoltre che nonostante i boschi siano descritti come elemento caratterizzante del territorio ed in grado di evolvere naturalmente, l'ampia area boscata ad ovest del paese è stranamente lasciata al di fuori della proposta di vincolo facendo emergere delle contraddizioni intrinseche al filo conduttore della proposta di vincolo".*

RISPOSTA N.15.3. (NON ACCOLTA)
È stato già dato riscontro a questa osservazione nella seconda parte della RISPOSTA N.15.1.
Si ricorda inoltre che norme allegate alla Proposta, integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal PTPR, non pongono nuove limitazioni alla conduzione/coltivazione del patrimonio boschivo consolidato e mappato dal PTPR. Pone solo alcuni limiti finalizzati a conservare gli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

OSSERVAZIONE N.15.4. "*Osservazioni sulla gestione del "Sistema agro - pastorale": L'articolato mosaico descritto nella relazione appare giustificato nella sua componente agricola ma non coerente con lo sviluppo attuale del territorio. Se da un lato la politica nazionale sullo sviluppo degli impianti FER ha permesso una proliferazione incontrollata delle proposte progettuali che non sempre hanno trovato il giusto equilibrio autorizzativo, si ritiene non condivisibile limitare lo sviluppo delle attività agricole tradizionali nella libertà imprenditoriale dell'agricoltore (…). Il territorio è mutato negli anni e non sempre nel solco della vocazione agricola che è caratterizzata dall'alternanza tra campi coltivati con colture in rotazione e impianti arborei con sesti di impianto predeterminati. Lo scenario produttivo agricolo attuale pone l'agricoltore spesso di fronte a scelte obbligate: la scarsa remunerazione dei seminativi spinge ad investire sulle arboree. Le norme tecniche aggiuntive invece, dimenticando le potenzialità di sviluppo del territorio parlano di manutenzione di impianti arborei ma rinnegano la possibilità di crearne di nuovi disconoscendo, ad esempio, la creazione di nuovi impianti che nel caso degli oliveti, possono addirittura fregiarsi del riconoscimento DOP".*

RISPOSTA N.15.4. (ACCOLTA)
Le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue "*Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli,*

gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario". Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio. Per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla Proposta il seguente passaggio: "*Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio".*

OSSERVAZIONE N.15.5. "*Osservazioni sulle "Bellezze panoramiche": (…) Rispetto a questa narrazione, se da una parte si definiscono criteri visivi e percettivi senza una metodologia appropriata che contenga gli elementi concreti di valutazione e le valutazioni effettuate, dall'altra la documentazione fotografica mette in evidenza caratteristiche negative del paesaggio che rappresentano detrattori della qualità dello stesso e che vengono sminuiti ad arte.*
Nel caso specifico vi è anche significativa discordanza rispetto a quanto approfondito nel PTPR. L'art. 136, lett. c) del Codice consente di dichiarare il notevole interesse delle "cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale", ma il PTPR stabilisce che solo le zone agrarie di rilevante valore – nella specie assenti all'interno dell'ambito del Torrente Arrone – conservano ancora i "caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale". Nella realtà, l'intero territorio comunale non riveste un particolare ruolo paesaggistico, essendo semmai una normalissima area agricola, priva dei connotati estetici tradizionali richiesti dalla lettera c) dell'art. 136 del Codice e a maggior ragione di qualsiasi valore percettivo avente i caratteri della rarità e dell'eccezionalità; per questo motivo la Tavola A del PTPR inserisce la maggior parte del territorio comunale nel Paesaggio Agrario di Valore che il PTPR ritiene avulso da ogni valore estetico tradizionale del tessuto agricolo. Del tutto trascurata nella relazione, inoltre, la presenza di detrattori precedentemente descritti che invece trovano ampio spazio nella documentazione fotografica".

RISPOSTA N.15.5. (NON ACCOLTA)
Con la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale dell'area. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.
In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (*Cfr* RISPOSTA N.9.4.).

OSSERVAZIONE N.16. Comune di Arlena - Memorie pervenute in data 27.12.2023 ed acquisite al ns. protocollo al n. 21819-A del 27.12.2023
Dopo una sintetica premessa finalizzata a richiamare le principali caratteristiche socioeconomiche e geografiche, l'Amministrazione Comunale (da ora AC) ha formulato cinque osservazioni che si sintetizzano a seguire:

OSSERVAZIONE N.16.1. *"Osservazioni sulla metodologia utilizzata: (…) dalla metodologia dottata sembrerebbe che la Soprintendenza intenda modificare in autonomia quanto concertato in sede di redazione ed approvazione del PTPR. Di contro le procedure dell'art. 137 del Codice dei Beni Culturali, prevedono che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico debba essere formulata da un'apposita Commissione istituita dalla Regione e di cui fanno parte di diritto rappresentati del Ministero della Cultura. Questa procedura, posta in essere a pochissima distanza temporale dalla concertazione che ha portato all'approvazione del PTPR, sembra assumere l'aspetto di un atto unilaterale ed imposto senza discussione e che peraltro assume una vastità tale da presupporre che lo strumento possa essere non idoneo allo scopo (…). Inoltre la perimetrazione proposta trascura proprio alcuni elementi di pregio (la Macchia del Cerro) portando delle contraddizioni che non vengono chiarite altrimenti.*

RISPOSTA N.16.1. (NON ACCOLTA)
In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (*Cfr* RISPOSTA N.9.4.).
Con la Relazione generale e la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale dei luoghi. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di

salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri. Se è vero che le trasformazioni del paesaggio sono state costanti e sempre in evoluzione, per quanto riguarda quelle più recenti il più delle volte non si è trattato quasi mai di sostituzione di nuovi valori ai vecchi, ma piuttosto soltanto di distruzione dei valori paesaggistici preesistenti.
In merito all'esclusione del sito denominato *Macchia del Cerro,* tra l'altro ricadente nel Comune di Tuscania e non di Arlena di Castro, si osserva che, sebbene sia stata esclusa dal perimetro della presente dichiarazione, indubbiamente si tratta di un'area di pregio paesaggistico rilevante. L'esclusione di tale comparto territoriale scaturisce dall'accoglimento delle osservazioni poste dalla Regione Lazio in sede di copianificazione. In particolare questa Soprintendenza, come già precisato nella parte inziale di questa relazione, ha valutato congruo ai fini della tutela paesaggistica ridurre l'estensione della Proposta, in particolare escludendo i territori già sufficientemente tutelati paesaggisticamente, per la presenza di corsi d'acqua, di estese aree boscate e terreni gravati da usi civici.

OSSERVAZIONE N.16.2. "*Osservazioni sulla presenza del "Tessuto storico-archeologico diffuso": (…) L'elenco dei beni puntuali è particolarmente corposo ma privo di ogni specifica indagine puntuale o individuazione materiale del bene stesso come per tutti i siti archeologici menzionati nella Relazione generale di sostegno alla proposta di vincolo. Questi sono quindi privi di ogni valore paesaggistico essendo invisibili oltreché di dubbia (se non altro non concretamente documenta) esistenza. (…) Questo metodo rende in maniera artificiale un tessuto geografico pieno di resti archeologici, rendendo l'intero contesto di rilevo dal punto di vista paesaggistico, senza considerare se tali beni siano effettivamente emergenti o visibili. In particolare non si evince nella Relazione di sostegno alla proposta di vincolo alcun criterio utile a giustificare la corrispondenza degli elementi citati. (…) Pertanto le analisi a sostegno di provvedimenti come quello adottato dalla Soprintendenza devono essere puntuali e ben definite al fine di perimetrare con esattezza la collocazione e la presenza del bene e deve motivare la correlazione tra il bene e l'area in cui si materializza perché, solamente in questo modo, è possibile individuare un'area archeologica qualitativamente apprezzabile. Risulta altresì incomprensibile come la presenza di queste emergenze non trovi alcun riscontro nelle cartografie del PTPR che invece già individuano una pletora di beni archeologici puntuali; non è ipotizzabile che queste emergenze siano comparse negli ultimi anni.*
(..) Vieppiù uno svilimento dei potenziali "elementi archeologici di rilievo" segnalati nella relazione perché molti di essi, di proprietà privata, sono oggi utilizzati come magazzini o rimesse agricole, per stessa ammissione della documentazione fotografica agli atti. Né risulta allo scrivente osservante che la Soprintendenza abbia mai messo in atto azioni di immissione in possesso o valorizzazione di tali beni che rimangono oggi nella disponibilità dei singoli proprietari".

RISPOSTA N.16.2. (NON ACCOLTA)
Come precedentemente già esposto, questa Soprintendenza, come ampiamente illustrato e dimostrato nella Relazione generale allegata alla Proposta, ha individuato le aree sulla base di principi oggettivi finalizzati ad inquadrare un ambito paesaggistico omogeneo, caratterizzato da qualità e valori rappresentativi di un paesaggio peculiare. Con il fine di assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti e caratteri individuati, rispetto alle esigenze anche di ripristino dei valori paesaggistici. Fornire inoltre gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.
I beni individuati nella Relazione generale (in numero di 458) e graficizzati nell'Elaborato N.9 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su IGM, confluiscono nella tav. C del PTPR modificata (Elaborato N.15 - Tavola C modificata: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche, del PTPR), con la loro rappresentazione a scopo unicamente conoscitivo, i quali, pur non ancora appartenendo tutti a termini di legge ai beni culturali e/o paesaggistici, costituiscono l'organica e sostanziale integrazione alle motivazioni che hanno indotto questa Soprintendenza a tutelare l'area. Si ricorda che per paesaggio si intende quella parte di territorio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, comprese e soprattutto le azioni delle civiltà passate, i cui segni, come ampiamente dimostrato nella Relazione generale, sono ancora evidenti e determinanti per la definizione del paesaggio odierno. L'individuazione dei suddetti siti, in particolare quelli di natura archeologica, è frutto di una scrupolosa ricerca effettuata da questa Soprintendenza, sulla base sia della bibliografia edita disponibile (riportata integralmente nella Relazione generale), che attraverso la consultazione degli archivi di questo Ministero. Si evidenzia che l'archeologia per sua natura è una materia in continua evoluzione, le ricerche e i ritrovamenti sono all'ordine del giorno (si veda i recenti e importi ritrovamenti nell'area effettati in occasione della realizzazione di impianti FER e relativi cavidotti), pertanto l'esclusione dal PTPR di molti siti individuati, non rappresenta un motivo fondato per dubitare della loro esistenza. Scopo di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico è anche quello

di preservare l'integrità fisica e i valori espressi dal ricco patrimonio costituita da insediamenti rupestri. Che si ricorda ad oggi non tutto sottoposto a discipline di tutela specifica ai sensi del D.lgs. 42/2004. Nulla vieta a questo Ministero, a seguito dell'approfondita analisi condotta su questo territorio (mai effettuata in precedenza), di apporre nuove misure di salvaguardia ai numerosi beni archeologici e monumentali qui individuati.

OSSERVAZIONE N.16.3. *"Osservazioni sulla gestione dei "Sistemi forestali"*. L'AC osserva che questa Soprintendenza immagina "*il bosco come un sistema complesso che si autoregoli e che evolva naturalmente va oggi in contrasto con la gestione del territorio, il contenimento del dissesto idrogeologico, la capacità di generare profitto e rendere resilienti i fruitori locali (produttori, utilizzatori, consumatori del bene legno). (…) Si rileva inoltre che nonostante i boschi siano descritti come elemento caratterizzante del territorio ed in grado di evolvere naturalmente, l'ampia area boscata ad est del paese, nel territorio di Tuscania ma al confine con Arlena di Castro, è stranamente lasciata al di fuori della proposta di vincolo facendo emergere delle contraddizioni interne al filo conduttore della proposta di vincolo.*

RISPOSTA N.16.3. (NON ACCOLTA)
Le norme allegate alla Proposta, integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal PTPR, non pongono nuove limitazioni alla conduzione/coltivazione del patrimonio boschivo consolidato e mappato dal PTPR. Pone solo alcuni limiti finalizzati a conservare gli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.
Il motivo di esclusione dal perimetro di questa dichiarazione dell'area boscata di *Macchia del Cerro*, nel territorio comunale di Tuscania, è stato già affrontato nella RISPOSTA N.16.1.

OSSERVAZIONE N.16.4. *"Osservazioni sulla gestione del "Sistema agro - pastorale". (…): Il territorio è mutato negli anni e non sempre nel solco della vocazione agricola che è caratterizzata dall'alternanza tra campi coltivati con colture in rotazione e impianti arborei con sesti di impianto predeterminati. Lo scenario produttivo agricolo attuale pone però l'agricoltore spesso di fronte a scelte obbligate: la scarsa remunerazione dei seminativi spinge ad investire sulle arboree. Le norme tecniche aggiuntive invece, dimenticando le potenzialità di sviluppo del territorio parlano di manutenzione di impianti arborei ma rinnegano la possibilità di crearne di nuovi disconoscendo, ad esempio, la creazione di nuovi impianti che nel caso degli oliveti, possono addirittura fregiarsi del riconoscimento DOP".*

RISPOSTA N.16.4. (ACCOLTA)
Le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue "*Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario*". Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio, per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla dichiarazione il seguente passaggio: "*Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio".*

OSSERVAZIONE N.16.5. *"Osservazioni sulle "Bellezze panoramiche: (…) se da una parte si definiscono criteri visivi e percettivi senza una metodologia appropriata che contenga gli elementi concreti di valutazione e le valutazioni effettuate, dall'altra la documentazione fotografica mette in evidenza caratteristiche negative del paesaggio che rappresentano detrattori della qualità dello stesso e che vengono sminuiti ad arte. (…) Nella realtà, l'intero territorio comunale non riveste un particolare ruolo paesaggistico, essendo semmai una normalissima area agricola, priva dei connotati estetici-tradizionali richiesti dalla lettera c) dell'art. 136 del Codice e a maggior ragione di qualsiasi valore percettivo avente i caratteri della rarità e dell'eccezionalità; per questo motivo la Tavola A del PTPR inserisce la maggior parte del territorio comunale nel Paesaggio Agrario di Valore che il PTPR ritiene avulso da ogni valore estetico tradizionale del tessuto agricolo. Del tutto trascurata nella relazione, inoltre, la presenza di detrattori precedentemente descritti che invece trovano ampio spazio nella documentazione fotografica.*
Si rileva, inoltre, come il tracciato panoramico non contempli nella sua individuazione complessiva i reali punti di visuale che nel tracciato urbano sono del tutto assenti come per lunghi tratti della viabilità extraurbana. Il centro abitato è del tutto chiuso e privo di punti di belvedere. L'unico tratto aperto, in corrispondenza dell'espansione urbana contemporanea, evidenzia come non ci siano punti di visuale".

RISPOSTA N.16.5. (PARZIALMENTE ACCOLTA)
Con la documentazione fotografica si è cercato di rappresentare lo stato dei luoghi, compresi gli elementi che ne dequalificano alcuni punti, senza nessun intento di rappresentazione idilliaca e di conservazione ottimale. La stessa Relazione generale descrive puntualmente quali sono gli elementi di criticità. La lettura delle componenti che formano il paesaggio odierno è stato un processo che ha consentito l'individuazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici presenti, al fine di consentire interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro (anche in forma di riproduzione dei caratteri più salienti), in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne compromettono gli equilibri.
In merito al giudizio di valore paesaggistico si ricorda quanto già esposto in precedenza, ovvero che è riservato a questo Ministero, dotato delle conoscenze tecniche tali da potere individuare oculatamente gli aspetti di pregio dei beni che intende tutelare (*Cfr* RISPOSTA N.9.4.).

OSSERVAZIONE N.16.6. Tutto ciò sopra premesso e considerato l'AC di Arlena di Castro chiede:
a) di non procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico;
b) di escludere dai percorsi panoramici i tratti della viabilità che non hanno nulla di pregevole e da cui l'orizzonte è privo di visuale;
c) di non modificare le norme tecniche attuali al fine di evitare un ulteriore ed ingiustificato pregiudizio all'attività agricola tradizionale limitando drasticamente le scelte produttive ed organizzative del produttore.

RISPOSTA N.16.6. (PARZIALMENTE ACCOLTA)
a) non accolta: resta ferma la volontà di questo Ministero di procedere alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area qui individuata;
b) accolta: premesso che i percorsi panoramici che attraversano il centro abitato di Arlena di Castro sono già individuato dalla Tavola a del PTPR, prendendo atto che in parte questi tratti della viabilità non presentano visuali meritevoli di salvaguardia, si integrano le norme allegate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico con quanto segue: "*Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione sono escluse dall'applicazione dell'articolo 50 delle Norme del PTPR le aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al "paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione dell'articolo 50 i tratti dei percorsi panoramici in trincea*";
c) accolta: le norme allegate alla Proposta riportano quanto segue "*Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario*". Pertanto non si ravvisano motivi ostativi all'impianto di nuove colture tradizionali o di pregio. Per maggiore chiarezza si aggiunge alle norme allegate alla Proposta il seguente passaggio: "*Fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio".*

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, contro dedotto e accolto, si trasmette la proposta di dichiarazione aggiornata alla luce delle modifiche sopra indicate.

IL RELATORE
Arch. Giuseppe Borzillo

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Alla c.a. **Ministero della cultura**
Co.Re.Pa.Cu.
c/o Segretariato regionale del Lazio
(sr-laz@pec.cultura.gov.it)

E p.c. alla ***Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale***
(sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

Prot.n. (vedi intestazione digitale)

Class ***34.07.13/fasc.108/2023***
34.07.16/fasc.4.10/2019

Allegati ***1***

Oggetto: **Comitato tecnico - scientifico per il Paesaggio. Verbale n. 8 del 13 febbraio 2024, relativi alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominate come segue:**

1. ***"Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici"*** nei comuni di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano (VT) ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere c) e d), art. 138 comma 3; art. 139 comma 1; art. 141 comma 1;

2. ***"Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone"*** nei Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, nella Provincia di Viterbo, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere c) e d), art. 138 comma 3; art. 139 comma 1; art. 141 comma 1.

Trasmissione verbale

Con riferimento alle procedure in oggetto si trasmette, per il seguito di competenza, il verbale del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota prot.n. 5478 del 14.02.2024.

Con l'occasione si segnala che, con nota prot.n.2554 del 13.02.2024 acquisita agli atti con prot.n. 5467 del 14.02.2024, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, ha trasmesso l'**elaborato n.11** – *"Modifica della Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del PTPR" relativo alla DNIP* ***"Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici"*** *di cui aveva* erroneamente trasmesso una versione non aggiornata con le note di trasmissione della Proposta modificato a seguito delle Osservazioni del pubblico di cui ai prot.n.1533, n.1534, n.1535, n.1537, n.1539.

La Funzionaria responsabile della UOTT.n.12
Arch. Cons. Manuela Maria Praticò

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

14/02/2024

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

A COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER IL PAESAGGIO
Presidente, prof.ssa Daniela Esposito
Vicepresidente, prof.ssa Donatella Cialdea
Prof. Giuseppe Piperata
Arch. Antonio Zunno

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V
NDG

e/p.c. UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@cultura.gov.it

SEGRETARIATO GENERALE
sg@cultura.gov.it

CONSIGLIO SUPERIORE
consiglio.superiore@cultura.gov.it

SERVIZIO I
NDG

Oggetto: **Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio - Seduta del 13 febbraio 2024. Trasmissione verbale**

Si trasmette il verbale Rep. n. 8 del 14.02.2024, relativo alla seduta del Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio svoltasi il 13 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO DEI COMITATI
Dott.ssa Maria Grazia Fichera
Maria Grazia Fichera

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER IL PAESAGGIO

Seduta del 13 febbraio 2024
Verbale n. 5

Il giorno **13 febbraio 2024 alle ore 10:30**, presso la Sala Archeologia della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, si è riunito il Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio - giusta convocazione DG-ABAP - CTSC prot. n. 4299 del 06.02.2024. La seduta, per consentire ampia partecipazione, è svolta in modalità mista, con la predisposizione di una piattaforma *on-line* per la connessione da remoto.

Partecipano alla riunione, per il Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio:
- **il Presidente, Prof.ssa Daniela Esposito**, in modalità video-telematica;
- **Il Vicepresidente, prof.ssa Donatella Cialdea**, in modalità video-telematica;
- **Il prof. Giuseppe Piperata,** in modalità video-telematica;
- **l'arch. Antonio Zunno**, in modalità video-telematica.

Partecipano alla riunione, per la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, senza diritto di voto:
- **la dott.ssa Maria Grazia Fichera,** Segretario dei Comitati tecnico-scientifici, in presenza;
- **l'arch. Rocco Rosario Tramutola**, dirigente del Servizio V, in presenza, per i saluti inziali;
- **l'arch. Manuela Praticò**, funzionario del Servizio V, in presenza;
- la **dott.ssa Carolina Di Giacomo**, in presenza, e **l'arch. Maria Teresa Idone,** in modalità video-telematica; entrambe della Segreteria dei Comitati

Prendono parte in audizione alla riunione del Comitato, per la Soprintendente ABAP per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale:
- **l'arch. Margherita Eichberg,** Soprintendente ABAP, in presenza;
- **l'arch. Yuri Strozieri, l'arch. Giuseppe Borzillo e la dott.ssa Bianca Lisa Corradini,** funzionari della Soprintendenza ABAP, in presenza;

Argomenti in discussione all'Ordine del giorno:

1. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" nei comuni di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano (VT) ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere c) e d), art. 138 comma 3; art. 139 comma 1; art. 141 comma 1;
2. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" nei Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, nella Provincia di Viterbo, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - - Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere c) e d), art. 138 comma 3; art. 139 comma 1; art. 141 comma 1.

Varie ed eventuali

Constatata la validità della seduta, espletate le formalità di rito, si aprono i lavori alle ore 10:50.

La Soprintendente arch. Margherita Eichberg introduce le due proposte di vincolo evidenziando come siano state frutto di uno studio approfondito dei territori condotto negli ultimi due anni, che ha evidenziato delle qualità significative che erano rimaste per lungo tempo poco note. Inoltre, si tratta di territori privi di tutele specifiche, salvo alcune tutele *ope legis*, e che sono oggetto di pressioni per quanto riguarda trasformazioni anche importanti. Pertanto si è ritenuto necessario proporre una maggior tutela che potesse assicurare la conservazione dei caratteri storico-culturali e paesaggistici di tali ambiti. La proposta è stata inoltre condivisa con le amministrazioni, regionale e comunali, delle quali sono state accolte la maggior parte delle osservazioni.

Si passa alla descrizione specifica delle due proposte di vincolo.

1. **Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" nei comuni di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano (VT) ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere c) e d), art. 138 comma 3; art. 139 comma 1; art. 141 comma 1;**

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico viene presentata dall'arch. Yuri Strozzieri

La proposta in argomento riguarda la porzione di territorio occupata dall'orlo della caldera generata dal vulcano di Latera, con le sue pendici che corrono da nord a sud-est, i centri eruttivi periferici generati dal medesimo vulcano, rispettivamente nell'area sud-est e sud, oltre alla piana ricompresa tra questi margini orografici.

Tale ambito presenta caratteri e valori paesaggistici peculiari, dal momento che costituisce un settore unitario, omogeneo, coerente e ancora in massima parte integro, originato da comuni processi geomorfologici connessi al sistema vulcanico di Latera, il quale ha generato la caldera omonima e la caldera di Vepe.

Si tratta pertanto di un peculiare contesto geomorfologico e naturalistico, dotato di forti caratteri estetici, di eccezionale panoramicità con tratti identitari, esito dell'azione sinergica fra agenti esogeni e antropizzazione, quest'ultima in particolar modo legata alla pratica dell'agricoltura e alle opere di bonifica. Le porzioni di territorio interne alla caldera di Latera sono aree in massima parte pianeggianti, bordate dal recinto calderico che, nella parte meridionale assume fattezze meno definite, scandite dai centri periferici eruttivi, giacimenti formatisi nelle varie fasi del vulcano, con depositi di lapilli, pozzolane e tufi, che corrispondono oggi alle alture dei numerosi monti e poggi (Saliette, Saturnina o Starnina o Montenero, Altieri, Cellere, Monte Marano, Carognone).

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it

È inoltre percepibile la varietà di copertura che va dal bordo calderico alla valle, il primo caratterizzato da una ricca macchia boscosa che poi scende verso valle con un'area di mezzacosta in cui sono presenti colture di pregio come viti e olivi, fino ad arrivare alle aree di pianura che presentano un paesaggio agrario e silvo-pastorale.

La scarsa antropizzazione e la presenza a tratti rarefatta di edifici, costruzioni, sistemazioni antropiche costituisce ancor oggi una costante, così come il paesaggio agrario, attualmente organizzato in appezzamenti di grandi dimensioni che in massima parte ricalcano ancora i latifondi dei secoli passati.

Si rileva inoltre una forte e ampia panoramicità che caratterizza il contesto paesaggistico così delineato, condizione, del tutto eccezionale e comune a pochi altri luoghi, che è dovuta alla particolare conformazione orografica di questo contesto, che ha determinato gli innumerevoli scorci, con marcata apertura di visuale e profondità dell'orizzonte visivo, condizioni che sussistono sia da punti di belvedere che da percorsi panoramici aperti verso l'intera caldera e verso gli ambiti attigui.

L'area individuata dal presente provvedimento è inoltre connotata dalla presenza dei centri storici di Latera, Valentano e Ischia di Castro, testimonianze delle vicende storiche che hanno scandito questi luoghi e dotate di forti caratteri estetico-tradizionali; dalla ricca presenza di testimonianze archeologiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi dall'età preromana a quella attuale; da casali o complessi rurali connessi ai fondi e ai poderi; nonché dalla presenza di numerose cappelle rurali, che sono state tutte censite, si pozzi coperti, fonti e di altri elementi del paesaggio rurale, e dalla permanenza di tradizioni, come la tradizione della "tiratura del solco dritto", che connotano l'area di un valore anche demoetnoatropologico.

Con riguardo alla normativa di tutela, con il vincolo sono state introdotte norme d'uso che in massima parte fanno riferimento alle norme del PTPR del Lazio vigente, che sono state integrate con alcune disposizioni specifiche funzionali in particolare a:

- promuovere la conservazione delle componenti naturali del territorio;
- promuovere la conservazione e il recupero del patrimonio storico diffuso e degli elementi con valore storico testimoniale propri del paesaggio agrario;
- promuovere il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio dei centri storici;
- implementare la tutela delle qualità panoramiche dell'area, introducendo opportuni strumenti e criteri di valutazione da attuare in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica;
- per i paesaggi naturali e per i paesaggi agrari sono state individuate norme volte a non inibire e promuovere, per quanto possibile, anche l'eventuale realizzazione di impianti FER, di vario formato, rafforzando lo strumento della valutazione di compatibilità paesaggistica in modo tale da limitare inibizioni aprioristiche e promuovere la valutazione «caso per caso» delle opere eventualmente proposte, sulla base di criteri specifici indicati nelle norme (tabella B dei paesaggi).

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it

Sono state inoltre accolte la gran parte delle osservazioni formulate dalla Regione e dai Comuni, che hanno portato ad un confronto e ad una rimodulazione in alcuni casi del perimetro del vincolo e in altri delle norme di tutela.
La Soprintendenza ABAP chiarisce anche che, rispetto all'invio della documentazione al Comitato, c'è stato un errore materiale nella trasmissione dell'elaborato 11, che è stato erroneamente trasmesso nella precedente versione. Ad ogni modo la relazione della Direzione generale e la relazione stessa della Soprintendenza agli atti chiarisce bene che precedentemente si era prevista una modifica del PPTR per quanto riguarda il paesaggio agrario ricompreso nell'area tutelata, per il quale si proponeva che venisse ascritto alla categoria del "*paesaggio agrario di pregio*", mentre nella sua versione finale, la proposta di vincolo accoglie la richiesta della Regione di mantenere anche per quell'area la tipologia di paesaggio con la quale è già classificata dal PTPR, ovvero come "*paesaggio agrario di continuità*". Si chiarisce inoltre che tale errore materiale ha riguardato la sola trasmissione al Comitato.

2. **"Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone" nei Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, nella Provincia di Viterbo, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere c) e d), art. 138 comma 3; art. 139 comma 1; art. 141 comma 1.**

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico viene presentata dall'arch. Giuseppe Borzillo.

L'area individuata dalla proposta di provvedimento interessa una porzione della provincia di Viterbo che si sovrappone approssimativamente con il bacino idrografico del torrente Arrone, ricadente nei confini dei seguenti comuni: Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Quest'area, compresa tra il lago di Bolsena e il mar Tirreno, con il suo andamento perpendicolare alla linea di costa, presenta una sequenza orografica che va dalle aree di origine vulcaniche dell'interno alle zone pre-costiere, caratterizzate da lievi ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e dalla compresenza di cospicui caratteri naturali e agrari. Quest'area conserva tuttora un'alta qualità paesaggistica riconducibile ai tratti tipici della Maremma laziale e della Tuscia viterbese, in cui le componenti naturali e antropiche presenti e la loro interrelazione hanno caratterizzato per secoli questo territorio e conservano ancora un soddisfacente livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio.

La presenza di rilevanti testimonianze storiche attestanti le diverse fasi d'uso susseguitesi in questa parte di territorio dall'età preromana a quella attuale, inclusi i centri storici, contribuiscono a formare un paesaggio caratterizzato da un aspetto avente un elevato valore estetico e tradizionale.

La conformazione orografica di questo territorio, caratterizzato da una notevole apertura di visuale, presenta notevoli valori percettivi per cui è possibile godere dello spettacolo delle bellezze panoramiche. Se la peculiare articolazione fisica costituisce un valore paesaggistico in sé, essa è rafforzata da un sistema insediativo rarefatto, costituito, oltre che dai casali sparsi, solo dai borghi di origine medievale, quali Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, tutti sviluppati

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it

in corrispondenza di dorsali poste tra i fossi della parte più interna di questo territorio e strettamente connesso con l'intorno coltivato.

Dal punto di vista ambientale-paesaggistico, l'area è ricca di giacimenti culturali disseminati nell'intera estensione qui perimetrata, che comprendono preesistenze di epoca arcaica e romana e strutture architettoniche, sia a carattere difensivo che rurale, che vanno dall'Alto Medioevo alla metà del Novecento. Il corso del torrente Arrone e dei suoi affluenti, da sempre fattore propulsore di popolamento e vita, costituisce l'elemento caratterizzante di questo paesaggio ed abbraccia un territorio che assolve al compito di ricucire la Maremma laziale alla Tuscia e che è stato spesso assunto come confine tra i territori delle città etrusche di Tarquinia e di Vulci e le vaste aree che si estendono a destra e a sinistra del suo corso.

L'area individuata dal presente provvedimento è inoltre connotata dalla presenza dei centri storici di Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, borghi di origine medievale sorti su banchi tufacei, che si sono sviluppati in corrispondenza di dorsali poste tra i fossi della parte più interna di questo territorio e strettamente connesso con l'intorno coltivato.

La straordinaria rilevanza culturale dell'area si declina in un tessuto storico-archeologico diffuso, la cui continuità d'uso, prevalentemente agricolo, è documentata a partire da epoche remote sino ad oggi, e mantiene ancor oggi le originarie caratteristiche di bellezza ed armonia del paesaggio rurale. Ne sono riprova la presenza di numerosi siti, sia antichi che di origine medievale sorti, oltre che per il controllo e la difesa del territorio, proprio per la pratica dell'agricoltura e della pastorizia

Infine, un altro importante elemento caratterizzante è costituito dalle visuali panoramiche che in virtù della conformazione orografica assumono notevoli effetti percettivi, ottime condizioni panoramiche e una notevole apertura di visuale.

La Proposta, pertanto, intende rispondere alla necessità di salvaguardare i valori paesaggistici di un'area che ancora mostra integri i caratteri culturali, storici ed identitari di un territorio le cui caratteristiche ancora complessivamente omogenee, attraverso una disciplina di tutela espressamente mirata a proteggere i peculiari valori non ancora compromessi.

Con riguardo alla normativa di tutela, si evidenzia come la stessa sia integrata con quella del PTPR, specificando e precisando i seguenti aspetti:

- nelle aree ricadenti nel sistema del paesaggio naturale, fascia di rispetto dei corsi d'acqua e sistema del paesaggio agrario sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-silvo-pastorali esistenti, in particolare, della morfologia naturale dei suoli, gli assetti arborei, le colture tradizionali. Sono inoltre assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale;
- per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile (FER), la proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del DPCM 12.12.2005;

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it

- nelle aree ricadenti in paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto sono assicurati la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 1942, in particolare delle caratteristiche ed elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale;
- al fine di evitare di modificare l'aspetto esteriore dei luoghi e di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche, si ribadisce quanto già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR.

Inoltre, al fine di assicurare l'applicazione di alcune norme del PTPR, si è provveduto all'individuazione di alcuni percorsi panoramici che caratterizzano il vincolo e che erano in parte già presenti nel PTPR, contribuendo così a fornire un quadro di tutela efficace a preservare i caratteri specifici dell'ambito che si intende preservare.

Con riguardo alle Osservazioni pervenute, molte erano riferite al timore che il vincolo imponesse divieti ad alcune attività agricole e silvopastorali, o che potesse essere utilizzato retroattivamente per impedire la realizzazione di iniziative imprenditoriali già autorizzate come per alcuni impianti FER. Tuttavia è stato ampiamente chiarito come il quadro prescrittivo non aggiunge divieti, ma che piuttosto prevede l'applicazione della normativa già contenuta nel PTPR, alla quale far riferimento per le valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione e per le iniziative progettuali ricadenti in tale ambito.

Il Comitato ringrazia la Soprintendenza per la puntuale e chiara esposizione, e per la documentazione prodotta anche ai fini della riunione, che risulta particolarmente efficace a far emergere i caratteri che si intendono tutelare con le proposte di vincolo, nonché le proposte stesse con le relative normative d'uso.

Vengono inoltre richiesti alcuni chiarimenti come di seguito riportati.

L'arch. Zunno chiede come mai nell'elaborazione della normativa d'uso, a fronte di ambiti ad alta valenza paesaggistica, con anche ampie visuali da salvaguardare, non si sia scelto di intervenire con una disciplina d'uso che potesse normare in maniera specifica gli impianti fotovoltaici ed eolici, per preservare i caratteri di qualità di tali paesaggi, a fronte anche di una normativa nazionale che sul tema è sempre meno restrittiva.

Al riguardo la Soprintendenza chiarisce che il tema è stato dibattuto ma che in conclusione è stato privilegiato un approccio che non fosse letto come una opposizione aprioristica ad un certo tipo di trasformazioni, e per evitare alcune situazioni di contenzioso che hanno portato all'annullamento, seppur solo dal primo livello della giustizia amministrativa, di vincoli in cui la normativa d'uso escludesse la possibilità di realizzare certi impianti. Al contempo si è scelto di intervenire attivando le tutele previste dai paesaggi già individuati dal PTPR riferibili al caso di specie e che sono state ritenute sufficienti, con alcune specifiche, a tutelare le qualità del paesaggio rilevate.
L'arch. Praticò della Direzione generale ABAP fa inoltre presente che con l'ampliamento della rete dei percorsi panoramici si applica l'art. 50 del PTPR che prevede una tutela panoramica che di fatto preclude alcune trasformazioni che alterano i quadri scenici delle visuali. Inoltre, la perimetrazione dei vincoli permette di attivare le tutele già previste

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it

dal PTPR, che diventando cogenti divengono norme di riferimento per valutare caso per caso la compatibilità paesaggistica delle istanze di trasformazione di tali paesaggi.

La prof.ssa Cialdea chiede un chiarimento rispetto alla cartografia e alla delimitazione dei vincoli, in quanto rileva come da una parte i due vincoli per un breve tratto sono confinanti, mentre dall'altro lato alcune parti vengono invece escluse pur appartenendo ad uno stesso ambito di paesaggio. Ad esempio nell'area tra i due vincoli viene esclusa una porzione di territorio che tuttavia è riconducibile ad un ambito fluviale per la presenza di un corso d'acqua che viene tutelato sia nel vincolo di Latera sia nel vincolo dell'Arrone. Inoltre, la prof.ssa Cialdea chiede se, a parere della Soprintendenza, rimanga nell'intera area evidenziato l'alto valore agricolo nell'intera zona che comprende i due vincoli contermini, nonostante le variazioni apportate a seguito delle osservazioni.

Al riguardo la Soprintendenza richiama che il processo dei due vincoli è stato cronologicamente separato, e che nella prima perimetrazione del vincolo dell'Arrone il perimetro era molto più ampio, mentre nella proposta finale è stato ridotto. Inoltre, ci sono alcune porzioni di territorio che sono state escluse perché già oggetto di trasformazioni e dove non si rinvengono più i caratteri paesaggistici che il vincolo intende tutelare.

Si passa poi alla discussione con riferimento ad entrambe le proposte di vincolo.

La prof.ssa Esposito osserva che si tratta di due vincoli riferiti ad ambiti che esprimono una alta valenza paesaggistica e per i quali appare necessario che le trasformazioni che la interessano siano oggetto di una attenta valutazione di compatibilità paesaggistica, ciò anche con riguardo alle iniziative legate alle energie rinnovabili che non sarebbero precluse a priori ma valutate caso per caso. Invita inoltre i membri del Comitato di esprimere le proprie considerazioni in merito sia agli aspetti di contenuto della natura del vincolo proposto, sia agli aspetti di carattere amministrativo-giuridico con riguardo alla procedura.

Il prof. Piperata rileva che, come emerso chiaramente dall'esposizione e dagli interventi della Soprintendenza e della Direzione generale, si tratta di un vincolo che ha la funzione di andare a coprire con uno strumento specifico di tutela un ambito di grande rilevanza paesaggistica che ne era in gran parte scoperto. Inoltre, seppur sia riferito ad una vasta area, nell'ambito della procedura sono state chiarite le osservazioni che paventavano una eccessiva limitazione da parte del vincolo di alcune attività, come anche le iniziative riferite alle energie rinnovabili. Anche dal punto di vista del quadro normativo è apprezzabile come la proposta si integri con la normativa già delineata dal PPTR, che verrebbe ora riferita anche a questi ambiti, con alcune necessarie specificazioni, senza dover creare una ulteriore e separata disciplina di tutela.

L'arch. Zunno osserva che, considerate le qualità e i caratteri delle aree che si intendono tutelare con i vincoli in questione, molte delle quali riferite ad un ambito rurale e con ampie visuali, si sarebbe forse potuto introdurre una disciplina più specifica per indirizzare alcune trasformazioni che appaiono già particolarmente critiche per la tutela dei caratteri di qualità rilevati. Al riguardo rileva come sia difficile spesso tutelare i paesaggi rurali, che invece costituiscono un carattere rilevante di molti paesaggi italiani, come attestato anche dall'esperienza degli Atlanti dei paesaggi. Allo

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it

stesso modo, approfondendo tali caratteri, i vincoli avrebbero potuto meglio normare soprattutto le trasformazioni legate agli impianti FER che incidono in maniera significativa sul paesaggio agrario.

La prof.ssa Cialdea, al riguardo, evidenzia che il tema delle trasformazioni dei paesaggi rispetto alle energie rinnovabili sia un tema che meriterebbe di essere affrontato anche a prescindere dei casi specifici in questione, anche al fine di individuare delle linee che possano essere un contributo al dibattito in corso. Su questo aspetto, come condiviso anche dagli altri membri, il Comitato potrebbe manifestare la propria disponibilità per un approfondimento da verificare insieme al Direttore generale ABAP.

A conclusione del confronto, il Comitato esprime un parere positivo con riguardo ad entrambe le proposte di vincolo discusse, in quanto tali aree risultano meritevoli di specifica tutela paesaggistica per il loro carattere d'insieme che esprime un notevole interesse pubblico, e che emerge quale risultato di un sistema composto da elementi storico-culturali ed ambientali che concorrono connotare il carattere paesaggisticamente rilevante e riconoscibile dell'area nel suo insieme. Tali valori sono emersi da una approfondita lettura dei luoghi, a cui corrisponde una coerente e adeguata normativa di tutela.

La seduta si conclude alle ore 13:00

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio
Prof.ssa Daniela ESPOSITO

Il Segretario del Comitato
Dott.ssa Maria Grazia Fichera

Per la Segreteria del Comitato
Arch. Maria Teresa Idone

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it|dg-abap@pec.cultura.gov.it